ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

ANNUARIO

PER IL

1926

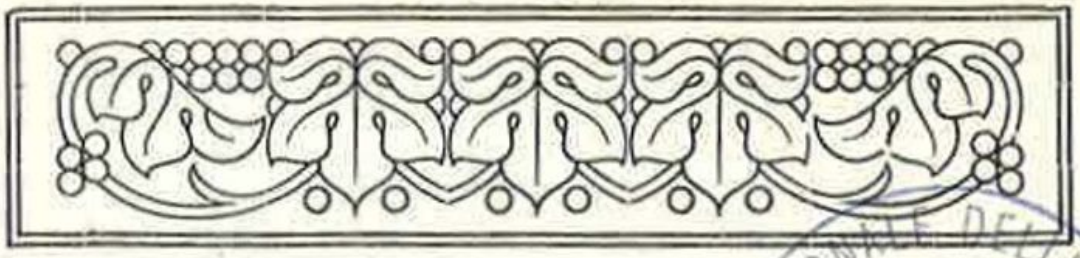


BIBLIOTECA

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Città di Castello, Tipografia della Casa Editrice S. Lapi.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI ROMA

ORGANI CENTRALI

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

BIBLIOTECA

Consiglio di Amministrazione.

Presidente:

On. GATTI Cav. di Gran Croce Avv. SALVATORE

Consiglieri:

AMOROSO Prof. LUIGI
On. Sen. CIPPICO Prof. ANTONIO
FLORIO Cav. di Gran Croce IGNAZIO
On. Sen. INDRI Gr. Uff. Avv. GIOVANNI
MASTROMATTEI Comm. GIUSEPPE
PETRETTI Gr. Uff. Dr. ARNALDO
ROSMINI Comm. Avv. GIOVANNI
On. ROSSONI Comm. EDMONDO
SCODNIK Gr. Uff. ENRICO

Comitato Permanente:

On. GATTI Cav. di Gran Croce Avv. SALVATORE
On. Sen. INDRI Gr. Uff. Avv. GIOVANNI
PETRETTI Gr. Uff. Dr. ARNALDO
On. ROSSONI Comm. EDMONDO
SCODNIK Gr. Uff. ENRICO

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Collegio dei Sindaci.

Sindaci Effettivi:	*Sindaci Supplenti:*
CERESA Gr. Uff. ALESSANDRO	MARINI Cav. Uff. Dr. VITTORIO
GALLI Comm. Dr. DUILIO	MARINELLI Comm. Dr. MARINO
VIAMIN Comm. PIETRO	ROSSI Gr. Uff. Dr. FRANCESCO

Direttore Generale:

On. GATTI Cav. di Gran Croce Avv. SALVATORE

Vice Direttori Generali:

VICINELLI Comm. Avv. ALBERTO
AMBRON Comm. Ing. LEONE

Servizi.

SERVIZIO 1° — (*Personale e Affari Generali*) Nob. GRIXONI Cav. Gabriele
SERVIZIO 2° — (*Attuariato*) AMBRON Comm. Ing. Leone — Vice Direttore Generale
SERVIZIO 3° — (*Affari Legali e Patrimoniali*) VICINELLI Comm. Avv. Alberto — Vice Direttore Generale
SERVIZIO 4° — (*Contabilità*) SCARAMELLI Cav. Rag. Alessandro
SERVIZIO 5° — (*Accettazione rischi ed emissione Polizze*) POZZI Comm. Dr. Luigi
SERVIZIO 6° — (*Amministrazione Portafoglio*) TEDESCHI Cav. Uff. Avv. Guglielmo
Servizio Organizzazione — MORELLI Cav. Dr. Silvio
Servizio Medico — NAPOLEONE Comm. Giorgio
Servizio Assicurazioni Popolari — IPPOLITO Cav. Prof. Serafino
Azienda Polizze Combattenti — GUARDI Cav. Rag. Pietro

Ispettori.

Ispettori Capi Superiori: RUBINI Comm. Dr. TULLIO
» » COLOMBO Gr. Uff. Avv. G. BATTA

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Ispettori Superiori — Auteri Marazzani Comm. Ing. Francesco
» » — Salt Comm. Alberto
» » — Gentile Alfredo
» » — Franedlich Cav. Luigi
» » — Andreotti Cav. Uff. Arturo

Ispettori Compartimentali — Correr Conte Roberto
» » — Vitari Gr. Uff. Ernesto
» » — Faraoni Cav. Enea
» » — Albanese Cav. Esalvio

Ispett. di Zona Compart. — Macrì Cav. Ernesto
» » — Mascagni Alberto
» » — Celestino Comm. Michele
» » — Scutellari Cav. Giorgio
» » — Paparo Cav. Michele
» » — Rugiu Ricci Cav. Uff. Edoardo
» » — Albi Marini Armando
» » — Zardo Dr. Guido
» » — Michelangeli Dr. Rag. Andrea
» » — De Franchis Carlo
» » — Tosi Oscar
» » — Marignani Enrico

Ispettori Centrali — Cantini Rag. Guido
» » — Tesserini Rag. Augusto
» » — Cristiani Rag. Francesco
» » — Wuy Avv. Giulio

Organi Periferici di Produzione.

Agenzia Generale di Alessandria — Finzi Cav. Attilio
» » *Ancona* — Giampaoli Prof. Cav. Oddo
» » *Aquila* — Ciolina Comm. Avv. Vincenzo
» » *Arezzo* — Cinelli Ing. Alessandro
» » *Ascoli* — Polimanti Dr. Leo
» » *Avellino* — Filoni Antonio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Agenzia Generale di Avezzano — Palanza Armando

» » *Bari* — Atti Cav. Arturo

» » *Bassano Veneto* — Pesavento Rag. Domenico

» » *Belluno* — Bocchetti Cav. Uff. Giuseppe

» » *Benevento* — Meomartini Avv. Mario

» » *Bergamo* — Beratto Comm. Giuseppe

» » *Biella* — D'Azzo Cav. Vincenzo

» » *Bologna* — Ispett. Comp. Faraoni Cav. (in economia) Enea

» » *Brescia* — Guidetti Giovanni

» » *Cagliari* — Boscaro Cav. Avv. Sante

» » *Caltanissetta* — Giglio Cav. Uff. Michele

» » *Campobasso* — Verdone Francesco

» » *Caserta* — Palmieri Cav. Giulio

» » *Castelfranco V.* — Michelini Vieri

» » *Catania* — Salmona Cav. Samuele

» » *Catanzaro* — Torromino Nestore

» » *Chieti* — De Simeonubus Avv. Giacinto
March. Martinetti Avv. Antonio

» » *Città di Castello* — Puletti Muzio

» » *Como* — Tajana Cav. Rag. Enrico

» » *Cosenza* — Zagarese Comm. Luigi
Tancredi Tancredo

» » *Cremona* — Zanotti Rag. Camillo
Ciboldi Comm. Geom. Giacomo

» » *Cuneo* — Turbiglio Terenzio

» » *Ferrara* — Ferrari Avv. Giovanni

» » *Firenze* — Passigli Comm Alberto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Agenzia Generale di Fiume — De Baronio Cav. Guido

» » *Foggia* — Guarducci Cav. Virgilio

» » *Forlì* — Melli Comm. Francesco

» » *Genova* — Ispet. Super. Gentile Al-
(in economia) fredo

» » *Girgenti* — Altieri Comm. Ignazio

» » *Gorizia* — Beviglia Comm. Amerigo

» » *Grosseto* — De Berger Carlo Maria

» » *Imperia I°* — Pongiglioni Federico

» » *Lecce* — Falco Avv. Francesco

» » *Livorno* — Ottolenghi Cav. Umberto

» » *Lucca* — Marini Arturo

» » *Macerata* — Paunaggi Umberto

» » *Mantova* — Carpi Arturo

» » *Massa* — Boni Rag. Aristide

» » *Messina* — Marcianti Tripodi Cav. Giu-
seppe

» » *Milano* — Isp. Capo Sup. Colombo
(in economia) Gr. Uff. Avv. G. Batta

» » *Modena* — Maglietta Cav. Dr. Aldo

» » *Napoli* — Isp. Sup. Auteri Marazzani
(in economia) Comm. Ing. Francesco

» » *Novara* — Campo Antico Stefano

» » *Padova* — Costa Rag. Gaetano
Bondesan Dr. Amilcare

» » *Palermo* — Carella Avv. Comm. Do-
menico

» » *Parma* — Nasalli Conte Gino

» » *Pavia* — Bosco Cav. Francesco

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Agenzia Generale di Perugia — Turreni Alessandro
Coen Cav. Rag. Enrico

» » *Pesaro* — Ruggeri Geom. Aldo

» » *Piacenza* — Spelta Rag. Rodolfo

» » *Pinerolo* — Cander Geom. Emilio

» » *Pisa* — Orefice Rag. Florestano

» » *Pola* — Zucconi Erminio

» » *Potenza* — La Capra Cav. Angelo

» » *Ravenna* — Armuzzi Luigi

» » *Reggio Cal.* — Cipriani Comm. Orazio
Fazzari Comm. Molke

» » *Reggio Em.* — Bonini Avv. Giovanni

» » *Roma* — Isp. Sup. Salt Comm. Al-
(in economia) berto

» » *Rovigo* — De Kunovich Dante

» » *Salerno* — Barone Antonio

» » *S. Severo* — Santagata Michele

» » *Sassari* — Bonilli Angelo

» » *Savona* — Sanguinetti Comm. Ugo

» » *Siena* — Pacchierotti Avv. Renato

» » *Siracusa* — Pisano Comm. Gaetano

» » *Sondrio* — Del Bono Ernesto

» » *Spezia* — Carletti Ildebrando

» » *Taranto* — Del Sordo Cav. Uff. Ignazio

» » *Teramo* — Pollidori Gaetano

» » *Terni* — Mangiucca Rag. Falando

» » *Terranova di Sic.* — Lojacono Cav.
Giuseppe

» » *Torino* — On. Gemelli Bruno (med. d'oro)
Comm. Gemelli Medico

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Agenzia Generale di Trapani — D'Alì Cav. Uff. Gabriele

» » *Trento* — Giardini Tullio

» » *Treviso* — Bianchini Gerolamo

» » *Trieste* — Finzi Davide

» » *Udine* — Pagani Raffaello

» » *Varese* — Ghiringhelli Pietro
Franchi Francesco

» » *Venezia* — Marini Antenore

» » *Vercelli* — Foglia Ing. Cav. Giovanni

» » *Verona* — Delonghi Ing. Pietro

» » *Vicenza* — Zuccato Cav. Carlo

COLONIE.

Agenzia Generale di Tripoli — Modena Rag. Arrigo

» » *Bengasi* — Marcelli Dr. Giulio

» » *Asmara* — Minneci Cav. Vittorio

» » *Mogadiscio* — Rossotto Cav. Dr. Amilcare

» » *Rodi* — Ditta Travascio e Giornetti

ESTERO.

Rappresentanza per la Francia. - *Rappresentante:* Cav. di Gr. Croce Antonio dell'Abbadessa

Agenzia Generale di Costantinopoli — N. N.
(p. la Turchia, la Siria e la Palestina)

» » *Tunisi* — Uzan Umberto
(per il territorio della Reggenza)

» » *Alessandria* — Giannotti Comm. Vittorio
(per l'Egitto e il Sudan)

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

SEZIONE I.

CENNI SULLA PREVIDENZA ASSICURATIVA IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI

In armonia con facili previsioni, tre anni di prove e di successi hanno dimostrato che, pur ammettendo l'evoluzione necessaria e continua delle dottrine economiche, sociali, politiche, l'assetto dato dal Decreto 29 aprile 1923 alla previdenza assicurativa italiana potrà essere di lunga durata.

E, poichè le notizie che riguardano le assicurazioni non sono ancora in Italia largamente conosciute e diffuse, come già da lunghi anni avviene in altri Paesi, non sarà male riassumere brevemente le ragioni, gli scopi, i termini del Decreto stesso.

N. B. - *La Redazione dell'Annuario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stata curata dal gr. uff. prof. Angelo Mariotti, ex-consigliere di amministrazione dell'I. N. A. e professore di Economia Politica nella R. Università di Roma.*

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il nuovo ordinamento del mercato assicurativo italiano. — Il monopolio delle assicurazioni, oggetto di tante discussioni e critiche fra noi e all'estero, considerato da molti come un errore demagogico, almeno nella sua forma assoluta, ha visto il tramonto prima di aver avuto vita, chè monopolio nel *vero* senso della parola non si ebbe mai in Italia.

Il Governo Nazionale, dall'esame dei vantaggi e svantaggi dei primi 10 anni di esercizio in regime transitorio, regolato dalla Legge 4 aprile 1912, e della situazione particolare che l'annessione delle Terre Redente aveva creata rendendo anche politicamente italiane le due grandi compagnie triestine, è stato indotto ad uno studio delle condizioni e delle caratteristiche del mercato assicurativo italiano; e ne ha desunta la necessità di un ordinamento nuovo: abolizione del monopolio, ma non ritorno al liberismo assoluto senza limiti e senza controlli.

La soluzione di massima adottata contempera un principio di libertà economica coi giusti riguardi dovuti all'azienda statale, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e con la necessità di un prudente controllo sul lavoro privato.

L' importanza eccezionale della posizione, che l' Istituto era riuscito a conquistare nel campo della previdenza, escludeva che esso potesse venir soppresso, senza che ne derivasse un grave turbamento del mercato dell'assicurazione vita in Italia. È chiaro, d'altra parte, come non sia desiderabile

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

che le compagnie private godano dell'incondizionata libertà consentita alle altre industrie: il Governo non può disinteressarsi di una attività che trae le sue risorse dall'accumulazione e dall'amministrazione dei risparmi di larghe masse di cittadini. Questi non possono venir delusi per insufficienza di tutela; il fallimento delle imprese assicurative arreca al tempo stesso danno agli assicurati ed all'idea di previdenza, che ha e va acquistando una sempre maggiore e più importante funzione sociale.

Il Decreto 29 aprile 1923 si ispira ai seguenti concetti fondamentali:

a) abolizione del monopolio con l'ammissione al libero esercizio, sotto determinate garanzie, delle imprese private nazionali ed estere;

b) conservazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, le cui polizze sono garantite dal Tesoro dello Stato ed a cui è riservata la importantissima funzione di regolatore del mercato assicurativo;

c) obbligo alle compagnie private di cedere una quota parte di ogni rischio assunto, per quel che riguarda il portafoglio italiano.

Secondo l'ordinamento precedente, le imprese assicuratrici dovevano cedere all'Istituto Nazionale il 40 % dei rischi assunti. L'obbligo della cessione non fu tolto perchè giustamente non si volle diminuire l'efficienza patrimoniale dell'Istituto ed esporlo alla concorrenza in condizioni di inferiorità, date le limitazioni, che la sua natura

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di Ente pubblico ed i fini eminentemente nazionali e sociali, che esso si propone, pongono alla sua azione.

L'obbligo della cessione doveva essere mantenuto anche perchè l'Istituto potesse conservare veramente il carattere di istituzione preposta al mercato assicurativo italiano. Esso racchiude in un certo senso anche un vantaggio per le stesse compagnie, perchè realizza un frazionamento del rischio a simiglianza di ciò che avviene con la riassicurazione. Ne traggono poi vantaggio gli assicurati, perchè viene, in ultima analisi, estesa a tutte le polizze la garanzia concessa dal Tesoro dello Stato alle polizze dell'Istituto, colla differenza che, mentre per queste ultime la garanzia è totale, per le prime essa riguarda soltanto la parte ceduta.

Tuttavia l'obbligo è stato mitigato nella misura e reso sempre più tenue col decorrere del tempo; la quota parte dei rischi, che deve essere ceduta all'Istituto Nazionale, è del 40 % nei primi 10 anni di applicazione del nuovo regolamento, del 30 % nel decennio successivo, del 20 % nel terzo decennio e del 10 % in seguito. Per le imprese che operavano già nel 1923 il computo si riporta alla data 1° aprile 1913.

Le compagnie private sono state riammesse al libero esercizio dell'assicurazione sulla vita sotto un regime che, senza punto intralciare la loro azione nè limitare le loro possibilità di sviluppo,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le sottopone *realmente* ad una sorveglianza governativa, necessaria, anzi indispensabile, e proficua non soltanto agli assicurati ma anche alle imprese, a quelle almeno che si propongono di ispirare la loro opera ai più sani principi dell' industria assicurativa, sostituendo alla troppo ristretta visuale dell'utile immediato quella di un'opera larga e duratura nel tempo.

La nuova legge dispone due ordini di provvidenze per l'esercizio della sorveglianza governativa: le società debbono soddisfare a condizioni iniziali per ottenere l'autorizzazione ad operare in Italia; la loro opera è poi soggetta ad una continua vigilanza, per l'obbligo che loro è fatto di redigere e presentare nella forma prescritta bilanci e relazioni. Infine nell' Istituto Nazionale le compagnie hanno un riassicuratore e nello stesso tempo una specie di giudice, dotato di tutti i mezzi necessari per regolare, controllare e, all'occorrenza, provocare l'epurazione del mercato assicurativo da soverchierie ed abusi.

L'autorizzazione preventiva ha lo scopo precipuo di impedire la creazione di organismi economicamente deboli, destinati ad avere una vita stentata ed effimera, con danno gravissimo degli assicurati e del principio stesso di previdenza. Alle imprese nazionali la Legge impone di presentare la prova di essere legalmente costituite e di avere un capitale azionario (per le società anonime) o un fondo di garanzia (per le associazioni

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

mutue) non inferiore a 10 milioni di lire versati almeno per metà. Esse debbono fornire i dati costituenti le loro basi tecniche (tavole di mortalità e invalidità e saggio di interesse adottati per il calcolo delle tariffe e delle riserve), esporre i metodi attuariali, che intendono seguire per il calcolo dei premi, dei caricamenti, delle riserve, presentare all'approvazione del competente Ufficio di controllo le tariffe dei premi puri e lordi, le condizioni generali di polizza per le varie specie di contratti ecc.

Per le imprese estere, alle quali l'autorizzazione ad assumere rischi in Italia è concessa solo colla clausola della reciprocità per le compagnie italiane nei rispettivi Paesi, si aggiunge a queste condizioni l'obbligo di nominare, conformemente alle prescrizioni del Codice di Commercio italiano, un rappresentante generale nel Regno, e che nel paese d'origine esercitino il ramo vita da 10 anni almeno.

Ottenuta l'autorizzazione, tutte le imprese, nazionali ed estere, debbono depositare una cauzione di lire 500 000, costituire un fondo iniziale di 1 milione e 1/2 di lire, computabile nella riserva matematica, possedere nel Regno e vincolare a vantaggio degli assicurati le attività necessarie a coprire le riserve matematiche.

Con tali disposizioni lo Stato impone agli enti assicuratori ampie garanzie in favore degli assicurati, lasciando tuttavia ad essi la maggiore libertà d'azione in ogni campo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il Decreto-Legge, che comprende anche altre norme particolari circa la redazione dei bilanci, la tenuta dei libri, le sanzioni, la messa in liquidazione delle compagnie, raccoglie in un unico testo, in forma organica e completa, le disposizioni che regolano l'industria assicurativa in Italia non soltanto nel ramo vita, ma anche negli altri rami. Esso rappresenta un passo importante verso l'assetto definitivo di questa branca delicata dell'economia nazionale, ed è lecito sperare che, applicato in modo rigoroso e razionale, segni l'inizio della tanto auspicata diffusione del principio di previdenza, indice fra i più eloquenti e significativi della civiltà e del progresso sociale.

Certo molto resta ancora da fare e da parte degli enti assicuratori e da parte del legislatore. Vi sono forme di assicurazione largamente praticate all'estero e quasi sconosciute fra noi: in Inghilterra e in America non sorge forma di attività umana, che comporti un rischio di natura qualsiasi, senza che si provveda quasi contemporaneamente a coprire il rischio con una opportuna assicurazione. Sono diffusissime le assicurazioni dei bambini e in generale dei minorenni, e continui miglioramenti sono introdotti nelle polizze, che garantiscono i rischi più intimamente connessi con l'industria e col commercio. Si diffonde e si allarga continuamente il concetto di « copertura completa » di tutto ciò che è oggetto di assicu-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

razione, contro qualsiasi rischio diretto o indiretto. Uno svolgimento notevole verso questo ordine di idee si è avuto anche nel ramo di vita e, più precisamente, nell'assicurazione del « valore economico della vita umana » in tutti i suoi aspetti costruttivi e creativi. Numerosi indici dicono che nell'ultimo ventennio, e segnatamente dalla guerra europea in poi, la concezione antica e piuttosto ristretta delle funzioni della previdenza sulla vita è stata sostituita da una teoria più vasta ed economicamente più solida e più profonda. Il mutamento del punto di vista ha avuto l'effetto di aumentare molto l'adattabilità dell'assicurazione alle diverse situazioni economiche degli assicurati. Il nuovo e più ricco concetto dell'assicurazione sulla vita è assai bene espresso nelle seguenti parole di un noto attuario americano: « L'assicurazione sulla vita ha per scopo l'indennizzo finanziario della perdita del valore della vita (misurato come capacità comune di guadagno) sia in favore degli eredi, in caso di morte prematura, sia in favore dell'assicurato stesso nel caso della sua morte economica, ossia dell'annullarsi in lui del valore effettivo della vita lavorativa ».

Le assicurazioni private sono attualmente esercitate in Italia da 290 imprese, di cui 205 nazionali e 85 estere. Di esse, però, 99 (74 nazionali e 25 estere) non operano, perchè o trovansi in istato di fallimento o di liquidazione volontaria ovvero non sono state autorizzate per inadem-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pienza alle prescrizioni di legge. Vi sono, oltre queste 290, altre 10 imprese autorizzate all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi di assicurazione presso il Lloyd di Londra.

Soltanto 10 Compagnie, oltre l'Istituto Nazionale, lavorano attualmente nel ramo vita in forma diretta.

Non sono comprese fra le suddette imprese quelle piccole iniziative locali a forma cooperativa o mutua, operanti in Comuni singoli e che non hanno obbligo di prestare cauzione, non superando gli incassi le 30 000 lire annue per premi o contributi in ciascun ramo di affari o le 100 000 lire in tutti i rami. Esse sono in numero di circa 160, di cui ben 147 nel Piemonte.

Nella seguente tabella sono riferiti i dati al 31 dicembre 1924 concernenti il capitale sociale e il fondo di garanzia (per le mutue) delle imprese italiane e le riserve e cauzioni destinate a garanzia degli impegni verso gli assicurati dell'Istituto Nazionale e delle imprese private italiane ed estere operanti nel Regno o che abbiano cessato le operazioni:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

a) Imprese nazionali :

IMPRESE	CAPITALE SOCIALE [1]		RISERVE E CAUZIONI	
	nominale	versato	per il ramo vita	per gli altri rami
Istituto Nazionale delle Assicuraz.	—	—	1 028 736 404 [2]	—
Imprese private in esercizio :				
Anonime ordinarie	709 257 400	345 622 114	309 234 228	124 325 745
Anonime cooperative. . . .	6 106 450	3 810 145	13 711 473	6 579 910
Associazioni mutue.	34 912 523	25 536 523	—	25 311 616
Imprese private che non assumono nuovi affari. .	91 733 941	40 938 150	456 906	8 014 648
Mediatori . . .	—	—	—	1 752 644
	842 610 314	415 906 932	1 352 139 011	165 984 563
			1 518 123 574	

b) Rappresentanze di imprese estere: [3]

IMPRESE	RISERVE E CAUZIONI	
	per il ramo vita	per gli altri rami
In esercizio	38 513 055	39 214 389
Che non operano	—	4 796 255
	38 513 055	44 010 644
	82 523 699	

[1] Si sono esclusi dal computo i capitali del Banco di Roma (200 000 000 interamente versato) e del Lloyd Sabaudo (100 000 000 interamente versato), per i quali la gestione assicurativa (ora in liquidazione) costituisce in confronto della restante attività un trascurabile complesso di affari.

[2] Al 31 dicembre 1925 secondo le risultanze del bilancio in corso di pubblicazione le riserve matematiche dell'Istituto Nazionale sono salite a L. 1 206 830 377.

[3] Si omettono i dati riflettenti il capitale sottoscritto e quello versato, in quanto riguardano la intera attività sociale e non quella limitata alla rappresentanza italiana.

Il complesso delle riserve e cauzioni è pertanto :

di L. 1 390 652 066 per il ramo vita
di L. 209 995 207 per i rami danni

in tutto L. 1 600 647 273

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Per l'incasso dei premi si ha:

		1903	1912	1924
Istituto e altre imprese nazion.	Ramo vita .	16 121 150	29 861 110	277 811 838[1]
	Rami danni.	44 237 361	86 292 424	544 762 326
Totale		60 358 511	116 153 534	822 574 164
Imprese estere .	Ramo vita .	26 577 111	41 534 311	2 665 195
	Rami danni.	25 856 889	42 835 862	81 010 922
Totale		52 432 000	84 570 173	83 676 117
TOTALE GENERALE		112 790 511	200 523 707	906 250 281[2]

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. — In applicazione agli accennati concetti il Decreto 29 aprile 1923 provvede a modificare la struttura e il funzionamento dell'Istituto Nazionale: allo scopo di stabilire condizioni che permettano una gestione agile e sciolta da vincoli eccessivi, sono state conferite al Consiglio di Amministrazione autorità ed autonomia molto maggiori che non prima.

Grazie ai suoi nuovi poteri, l'Amministrazione ha potuto attuare non poche riforme per quanto riguarda l'ordinamento interno, il personale, l'organizzazione produttiva, gli investimenti patrimoniali.

[1] Per il 1925 l'incasso premi del solo Istituto Nazionale è stato di L. 300 769 130.

[2] Questi dati sono desunti dalla recente pubblicazione del Ministero dell'Economia Nazionale (Direzione Generale del Credito e delle Assicurazioni private): « *Gli Istituti e le imprese di assicurazioni private in Italia nell'anno 1925* ».

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'organizzazione produttiva è una delle parti più delicate nel funzionamento di una compagnia di assicurazioni. E l'Istituto Nazionale, dovendo rifuggire dai mezzi di concorrenza e di lotta imperniati su iperbolici rialzi delle provvigioni, sta elaborando un sistema più corretto ed efficace per affezionare a sè i suoi agenti e spingerli con energia sempre crescente al lavoro per la produzione e, più, per la conservazione dei contratti; parte quest'ultima importantissima, poichè è a tutti noto quale alta percentuale del lavoro assicurativo vada perduta per le rescissioni e gli abbandoni di polizze.

Nello stesso tempo l'Istituto ha provveduto a modificare e migliorar la sua organizzazione periferica: sono stati riveduti tutti i contratti conclusi cogli agenti generali; sono state istituite nuove Agenzie Generali nei centri, anche non capoluoghi di provincia, in cui la cosa parve necessaria o conveniente e opportuna; sono stati conclusi con diversi enti degli accordi speciali per la propaganda e la produzione; sono state organizzate in gestione diretta economica le Agenzie di Roma e di Milano, oltre quella di Napoli, che in questo regime funziona fin dal 1921. Quest'ultima forma di organizzazione, accusata da molti, con giudizio aprioristico, di pesantezza e lentezza burocratica, ha dato risultati inattesi anche pei più convinti fautori della gestione in economia.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nei riguardi degli investimenti, patrimoniali, si tende ad una maggiore varietà per ottenere un reddito più elevato e un mutuo compenso fra le variazioni e le oscillazioni dei diversi elementi.

L'Istituto esercita ormai anche una importantissima funzione di ordine economico ed è un vasto serbatoio del risparmio nazionale; questo deve essere indirizzato verso gli investimenti più sicuri e di reddito più elevato e che rappresentino insieme un contributo al miglioramento e al progresso del Paese.

Le disposizioni della nuova Legge consentono all'Istituto di intervenire in quasi tutti i campi dell'attività nazionale. Il patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 1925 comprese le riserve patrimoniali ed il fondo di proprietà dello Stato, ammontava a oltre 1550 milioni di lire, con un aumento di circa 180 milioni sulla cifra corrispondente per il 1924. Si hanno fondate ragioni di ritenere che negli esercizi prossimi, l'incremento patrimoniale sarà anche più notevole e supererà facilmente i 200 milioni. Tra i più notevoli investimenti del 1925 si possono ricordare: 84 milioni in finanziamenti di bonifiche e miglioramenti agrari, 60 milioni in finanziamenti edilizi, 38 milioni in titoli di credito, 43 milioni in immobili, ecc.

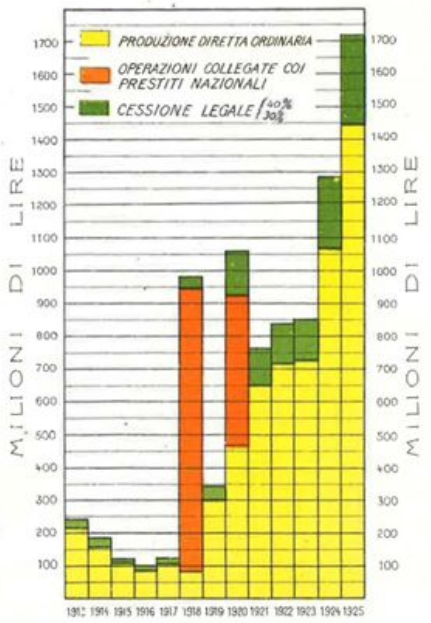
È negli intendimenti dell'Amministrazione dell'Istituto di dare a quest'ultima forma di investimento maggiore sviluppo che non abbia avuto in passato, sia per continuare una politica seguita

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ISTITVTO NAZIONALE DELLE ASSICVRAZIONI

(POLIZZE GARANTITE DALLO STATO)

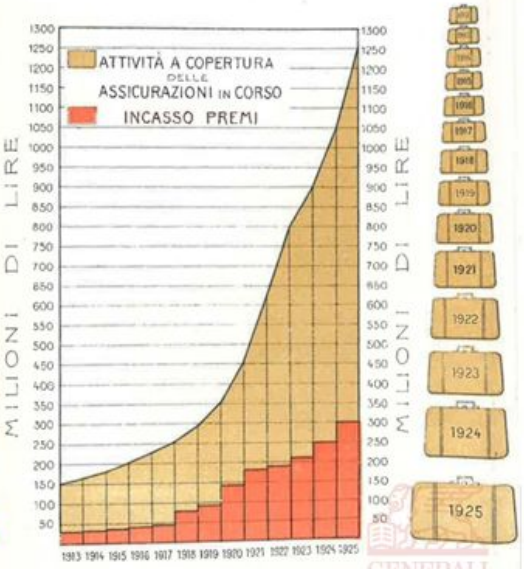
PRODUZIONE PERFEZIONATA



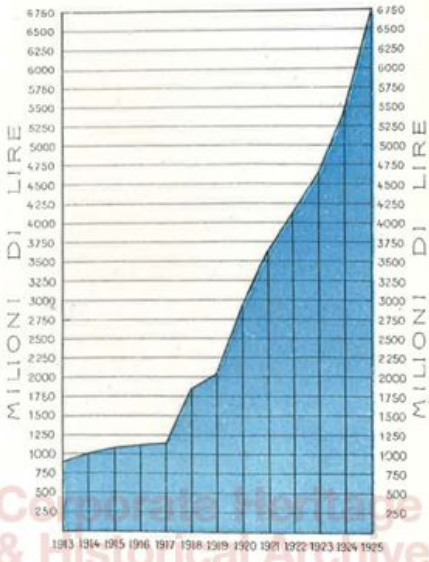
INCASSO PREMI



ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE ASSICURAZIONI IN CORSO ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO



CAPITALI ASSICURATI SUI CONTRATTI IN VIGORE



GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

da molte fra le più importanti imprese assicurative italiane e straniere, che ha dato sotto ogni aspetto ottimi risultati, sia per dotare l'Ente statale di sedi degne nelle principali città.

Si è incominciato col costruire per la Direzione Generale dell'Istituto in Roma, un palazzo grandioso, la cui costruzione, già molto avanzata, dovrebbe essere compiuta entro il 1926. Acquisti importanti sono stati fatti in diverse città italiane (Padova, Ancona, Perugia ecc.).

Il nuovo ordinamento conferisce all'Istituto una molto maggiore libertà di movimenti, allargando non poco il suo campo di azione e permettendogli di intensificare all'estero il lavoro iniziato nei primi anni della sua esistenza, più che a scopo industriale, a vantaggio dei nostri connazionali, nelle regioni verso le quali è più larga la corrente della nostra emigrazione. In Egitto, nell'Asia Minore, in Turchia, e, per recente deliberazione, in Grecia l'Istituto ha costituito, o costituirà entro breve termine, delle Agenzie proprie; sono recenti la richiesta fatta al Governo francese di poter istituire un'Agenzia in Francia e l'invio a New York di una missione col compito di studiare la convenienza e le modalità di una rappresentanza dell'Istituto negli Stati Uniti, a vantaggio della larghissima colonia di nostri connazionali colà residenti, e per stringere fra essi e la Patria un nuovo vincolo economico e ideale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nel Brasile e nell'Argentina, l'Istituto partecipa con contratti di riassicurazione e con invio di propri funzionari ai lavori di importanti compagnie italo-americane sorte sotto la sua diretta influenza, e riceve in gestione da queste imprese il 40 % di ogni rischio normale assunto, ed una quota più elevata se il rischio eccede un certo limite.

*
* *

Quasi tutte le grandi imprese assicurative private esercitano, insieme col ramo vita, uno e, più spesso, diversi rami elementari. Ciò fa sì che gli agenti, potendo presentare alle clientele una molteplicità di combinazioni e di contratti, per le diverse esigenze ed evenienze della vita, stringano con esse una rete più larga e più fitta di rapporti frequenti, con maggiori possibilità di conclusioni di contratti nei diversi rami e con riduzione evidente dei costi di produzione.

Posto in un mercato assicurativo così organizzato, l'Ente statale sarebbe venuto a trovarsi in condizioni di grave inferiorità, se la sua azione avesse dovuto essere limitata rigidamente all'esercizio del ramo vita. Non parve d'altro lato opportuno abbinare nell'Ente stesso il lavoro per il ramo vita con quello per i rami elementari.

L'Istituto contemperò i propri con gli altrui interessi valendosi della facoltà concessagli dal Decreto-Legge 29 aprile 1923, confermata e chia-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

rita dal Decreto-Legge 5 aprile 1925, di investire fino al 5 % delle riserve e dei fondi patrimoniali in partecipazioni al capitale costitutivo di imprese di assicurazioni nazionali ed estere.

Colla collaborazione chiesta ed ottenuta delle maggiori compagnie italiane, l'Istituto ha creato una nuova società: « Le Assicurazioni d'Italia », per l'esercizio dei rami elementari. Ammettendo nel nuovo Ente le compagnie private, l'Istituto ha voluto dimostrare quanto le sue finalità si elevino al disopra di una piccola politica utilitaristica, ed affermare il suo proposito di ottenere, colla solidarietà delle maggiori imprese, anche nel campo delle assicurazioni contro i danni, un regime assicurativo improntato alla tecnica più rigorosa a beneficio delle compagnie e della clientela.

Le Assicurazioni d'Italia, costituite nel luglio 1923, hanno chiuso al 31 dicembre 1924 il loro primo esercizio con risultati assai soddisfacenti e col bilancio in perfetto pareggio: fatto questo della più alta importanza, essendo notorio che i primi esercizi delle imprese assicurative sogliono essere, di regola, passivi.

Superato il periodo di stasi e la momentanea flessione che l'andamento degli affari aveva subìto nel 1923, per le condizioni incerte e burrascose del mercato assicurativo italiano, l'Istituto ha ripreso sicuramente nel 1924 il suo cammino di sviluppo e di progresso e lo ha vittoriosamente e sempre meglio proseguito nel 1925.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nel 1924, prescindendo dalle cessioni legali, l'Istituto ha perfezionato circa 1080 milioni di nuove assicurazioni su 48 398 contratti; nel 1925 la cifra dei capitali è salita a 1445 milioni e il numero dei contratti a 65 868. — Il portafoglio dell'Istituto al 31 dicembre 1925 conta ben 676 000 contratti, per circa 6 miliardi e 700 milioni di capitali assicurati.

Di più l'Istituto gestisce, per conto e nell'interesse dello Stato, il servizio delle polizze dei combattenti; gestione estremamente difficile per la massa enorme del lavoro (5 milioni di polizze) la quale ha raggiunto tuttavia una perfezione notevole.

La statistiche internazionali ci dimostrano, che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è ormai il più poderoso Ente assicurativo dell'Europa continentale. Dopo il dissesto delle grandi compagnie tedesche, esso si trova ad essere superato soltanto dai colossi inglesi ed americani, i quali ci lasciano a dir vero a una distanza, che sembrerebbe impossibile superare, se i risultati fin qui ottenuti non inducessero alla più profonda fiducia. In tredici anni di vita vissuta nel periodo più burrascoso e grave che la storia ricordi, sopratutto per le ripercussioni economiche, l'Ente statale italiano ha superato, proprio quando gli sono venute meno le prerogative e i privilegi monopolistici, imprese italiane ed estere una ed anche due volte secolari, con larghe e solide basi, degne del mag-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

giore rispetto e circondate da universale ammirazione.

A tali successi ha contribuito senza dubbio il miglioramento della situazione economica nazionale, reso evidente da segni non dubbi, primo fra tutti l'andamento ascendente della curva del risparmio. La rapida e forte ripresa delle attività italiane, che noi avvertiamo nel più diffuso senso di ordine e di benessere e che ispira all'estero una fiducia, della quale gli accordi di Washington e di Londra per la sistemazione dei debiti ci han dato l'esatta misura, contribuisce a formare per la diffusione della previdenza sulla vita un ambiente propizio e condizioni favorevoli, delle quali le imprese assicurative italiane debbono sforzarsi di approfittare nel miglior modo.

Tempestivamente l' Istituto Nazionale ha iniziato, primo in Italia, l'esercizio delle assicurazioni popolari, forma diffusa nei paesi anglo-sassoni per diecine di milioni di polizze e affatto nuova fra noi; forma difficile e costosa e dalla quale sarebbe vano, per una serie forse lunga di anni, di sperare altro profitto e vantaggio che quello ideale della diffusione della previdenza. Questa è d'altra parte la finalità prima dell'Ente statale.

Al ramo popolare le compagnie straniere più importanti dedicano cure assidue lavorando senza tregua perchè l'esiguità del premio settimanale o mensile e la facilità del pagamento vincano nella mente degli operai, e in generale delle masse la-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

voratrici, le ultime ritrosie all'idea della previdenza. Questa ha fra noi una diffusione assai scarsa specialmente nelle provincie meridionali: al che, insieme con altre ragioni economiche, sociali, storiche, contribuiscono le caratteristiche psicologiche della nostra razza esuberante, impetuosa, impulsiva, poco portata alla riflessione e alla prudenza.

La penetrazione dell'idea assicurativa negli ambienti operai è quindi più difficile in Italia, per un molteplice ordine di ragioni. All'Istituto Nazionale è perciò riservato un compito che nessuna compagnia privata si assumerebbe, compito assai grave e, secondo ogni probabilità, assai scarso, in un primo tempo, di risultati tangibili: la preparazione psicologica delle masse. Questa opera non può essere compiuta se non da una istituzione, che abbia un orizzonte più vasto e delle finalità più elevate che gli interessi egoistici immediati.

In realtà, i risultati ottenuti dall'Istituto nei primi mesi di esercizio delle assicurazioni popolari, segnatamente in alcune agenzie, prima fra tutte quella di Roma, superano le aspettative, anche se non uguagliano ancora le speranze. Ma di ciò parleremo espressamente in un apposito capitolo.

Oggetto di cure assidue per l'Istituto è la parte culturale nelle sue funzioni, non potendosi prescindere, nelle aziende assicurative serie, dalle esigenze scientifiche e teoriche, fondamento e condizione necessaria dell'elevazione nel campo della pratica.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Le maggiori imprese assicurative estere hanno istituito da lunghi anni veri e propri laboratori statistici, il lavoro dei quali appare più che mai indispensabile nel dinamismo attuale della vita, nell'accelerato ritmo di variazione dei fattori sociali. A tutte le necessità quotidianamente emergenti dalle nuove condizioni la previdenza assicurativa deve adattarsi e sopperire: una compagnia che si cristalizzi nelle forme e nelle pratiche antiche, che non conosca, comprenda e, quasi prevenga, i nuovi bisogni, deve, per necessità di cose, veder presto disseccate le fonti della sua vita. Il primato fra tutte le compagnie del mondo è tenuto oggi dalla *Metropolitan* e dalla *Prudential of America,* che da un ventennio a questa parte posseggono i più perfetti osservatorî statistici, validi ed apprezzati collaboratori perfino degli uffici governativi.

L'Istituto Nazionale, nella sua qualità di impresa di Stato, è a questo riguardo in una condizione di previlegio; esso è ora il centro del mercato assicurativo italiano dal punto di vista degli affari: può esserne anche il centro intellettuale.

Noi abbiamo la fortuna di essere stati preceduti dagli esperimenti grandiosi di molte imprese assicurative che, in diverse occasioni, si sono mostrate generose dispensatrici di tutti i tesori di pratica e di conoscenze accumulati nel lungo lavoro. Gli uffici statistici *tipo* delle compagnie

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

condotte con criteri di modernità e di larghezza rappresentano in sostanza un collegamento fra la scienza e la vita quotidiana, che si scambiano con continua vicenda gli elementi vitali. Non sarà forse impossibile adattare alle nostre esigenze, assai più modeste, i metodi usati dai colossi americani per ottenere risultati analoghi e stabilire relazioni regolari e continue con uffici italiani e stranieri, che esplicano attività affini, perchè ne risulti una franca e feconda collaborazione.[1]

Le compagnie private. — Attualmente operano in Italia, oltre l'Istituto Nazionale, 13 compagnie vita di cui 10 nazionali e 3 estere. Le due grandi compagnie triestine, la Fondiaria di Firenze, la Compagnia di Milano e la Società Alleanza

---

[1] È notevole, intanto, l'importanza che vanno assumendo anche in Italia gl'insegnamenti superiori di materie assicurative. In questo campo la R. Università di Roma ha un vero primato, di fronte a tutti gli altri istituti italiani di cultura superiore. Infatti essa ha costituito, in seno alla Scuola di Medicina Legale, una Sezione speciale, che rilascia un diploma di *Medicina del Lavoro*, attraverso i seguenti corsi d'insegnamento: Infortunistica medico-legale (prof. S. Ottolenghi), Psicologia del lavoro (prof. Sante de Sanctis), Fisiologia del lavoro (prof. S. Baglioni), Igiene industriale e legislazione del lavoro (prof. G. Loriga), Malattie professionali (prof. R. Ranelletti), Patologia chirurgica del lavoratore (prof. S. Diez). Presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali è stata di recente istituita una *Scuola di Scienze statistiche attuariali*, diretta dal prof. G. Castelnuovo, ordinario di geometria analitica e proiettiva ed incaricato di matematiche complementari: questa scuola comprende gl'insegnamenti di Statistica (prof. R. Benini), di Economia (prof. U. Ricci) e di Statistica matematica e matematica attuariale (prof. F. P. Cantelli). Infine, presso la Facoltà di Giurisprudenza esiste da due anni, per incarico dell'Istituto N. A., un Corso libero di *Assicurazioni* (prof. A. Mariotti): nell'anno scolastico 1925-26 questo corso è stato dedicato alla *Teoria economica del rischio*.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di Genova esercitano il ramo vita in forma diretta e in riassicurazione; la Società Cattolica di Verona, la Società Anonima Cooperativa Italiana Vita di Milano, e le due parigine « Abeille » e « Phénix » esercitano solo il ramo diretto; l'Anonima Infortuni di Milano, l'Assicuratrice Italiana di Milano e l'Unione di Riassicurazione di Roma esercitano il ramo vita soltanto in riassicurazione.

Il ritorno alla libera concorrenza prelude senza dubbio ad un grande movimento nel campo dell'assicurazione vita.

Le autorizzazioni ministeriali all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione sulla vita incominciano ad essere abbastanza numerose, fatto questo che viene considerato come uno degli indici più favorevoli del progresso economico del paese e della diffusione dello spirito di previdenza. Le disposizioni della legge dànno il più sicuro affidamento contro il sorgere di organismi deboli ed effimeri.

Tuttavia circa i 3/5 della produzione italiana del 1925 sono stati raccolti direttamente dall' Istituto Nazionale.

Fra le imprese che esercitano la riassicurazione del ramo vita, l'Unione Italiana merita un cenno speciale. In questa società, creata nel 1922, e che ha chiuso i suoi due primi esercizi con utili e successi non trascurabili, l' Istituto Nazionale è largamente interessato.

Si tratta di una impresa di riassicurazione in tutti i rami, con un capitale di 30 milioni di lire,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sottoscritto per 1/3 dall' Istituto e per il rimanente da circa 80 fra le maggiori e più antiche compagnie italiane di assicurazione e di riassicurazione, oltre a 15 note imprese francesi e 2 svizzere.

L'Unione ha pure assunto la gestione e la liquidazione degli affari di riassicurazione esercitati dall' Istituto Nazionale durante il periodo bellico e l'opera di questa società va contribuendo in modo sempre più efficace all'assetto del mercato italiano della riassicurazione, dal quale sono quasi assenti le fondazioni di vecchia data.

Le assicurazioni sociali. — Se molto in Italia resta da fare perchè si raggiungano nel campo delle assicurazioni private i risultati magnifici a cui altri paesi sono giunti, possiamo dire con orgoglio, che il nostro paese è all'avanguardia per quel che si riferisce alla previdenza sociale, ramo oltremodo difficile, nel quale la soluzione di problemi, di per sè stessi assai gravi, dal punto di vista tecnico, viene sempre complicata da considerazioni di carattere politico. Tanto vero che, malgrado tutti gli sforzi e i continui miglioramenti, la perfezione sembra anche fra noi lontana a raggiungere.

Il riordinamento delle assicurazioni sociali in tutti i loro rami è apparso subito così necessario al Governo Nazionale che, nel luglio 1923 fu nominato presso il Ministero delle Finanze un Comitato col compito di esaminare dal punto di vista

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

finanziario l'ordinamento delle assicurazioni sociali in Italia e di formulare proposte per il migliore assetto di esse. Le conclusioni alle quali il Comitato è giunto sono contenute nella Relazione al Ministro delle Finanze, del luglio 1924.

Le assicurazioni invalidità e vecchiaia rappresentano fra noi il ramo più poderoso e meglio stabilito delle assicurazioni sociali, ramo, anche dal punto di vista etico ed economico molto importante, in quanto queste assicurazioni coprono un rischio al quale tutti gli uomini sono soggetti.

È a tutti noto, che l'assicurazione invalidità e vecchiaia è stata resa obbligatoria con Decreto-Legge 21 aprile 1919, successivamente modificato e redatto in forma definitiva col R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

All'assicurazione sono soggetti i salariati di qualunque specie e d'ambo i sessi, fra le età di 15 e 65 anni, tranne gli agenti ed impiegati dello Stato, delle Ferrovie, delle Provincie, dei Comuni ecc.; gli iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile; gli impiegati ed assimilati secondo il contratto di impiego privato la cui retribuzione mensile sia superiore alle lire 800 mensili.

I contributi, divisi in parti uguali fra il salariato e il datore di lavoro, sono stabiliti sulla base del premio medio. Le prestazioni computate in base ai contributi versati, sono integrate dal contributo dello Stato nella misura di lire 100 annue.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il Comitato per le Assicurazioni sociali nominato presso il Ministero delle Finanze, ha osservato come il sistema del premio medio possa essere oggetto di qualche appunto dal lato della equità, in quanto una parte tutt'altro che trascurabile del premio pagato dalle generazioni dei giovani va a beneficio di coloro che sono entrati a far parte della Cassa nel periodo iniziale di applicazione della legge, in età medie o relativamente avanzate, in modo che il valore attuale dei loro contributi è notevolmente inferiore al valore attuale degli impegni della Cassa, che rispetto ad essi si trova in deficit. È veramente inutile insistere sulla gravità di questo fatto e sulla necessità di tendere ad eliminarlo nel più breve tempo possibile, rendendo anche prossimo il giorno in cui la Cassa potrà funzionare in regime di equità matematica: il Comitato suggerisce un passaggio graduale dal sistema del premio medio generale oggi seguìto al regime di equità, possibile, secondo i calcoli approssimati e le previsioni attuali, durante il terzo decennio di funzionamento della Cassa.

Malgrado gli appunti che possono essere mossi al sistema attuale, la Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali rappresenta oggi in Italia uno degli organismi socialmente più provvidi ed economicamente più potenti. Essa non è lontana dal contare nell'assicurazione obbligatoria 3,5 milioni di iscritti ed i suoi fondi hanno quasi raggiunto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

i 2,5 miliardi di lire. Per l'impiego di questi il R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e i successivi RR. Decreti 28 agosto 1924 n. 1422, e 30 agosto 1925 hanno concesso una libertà molto maggiore che nel passato, e al 30 giugno 1925, i capitali della Cassa messi a disposizione dell'industria attraverso finanziamenti di opere pubbliche e di imprese di pubblica utilità, salivano a 1837 milioni. Fra gli impieghi più importanti sono da ricordare: le annualità statali per la costruzione di nuove ferrovie e per il compimento di nuove opere di bonifica, i mutui a Comuni e Provincie per la costruzione di opere pubbliche, a Cooperative per le Case Popolari, a Imprese idroelettriche, ecc.

Accanto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, la Cassa Nazionale gestisce l'assicurazione facoltativa, incoraggiata anch'essa da sovvenzioni statali, sebbene in misura minore che l'obbligatoria.

L'assicurazione infortuni. — L'organo principale di questa forma di previdenza ha pure avuto uno sviluppo assai rapido e promettente.

La Cassa Nazionale Infortuni detiene circa metà delle assicurazioni attualmente in vigore in Italia nel campo industriale, ed ha tenuto in regime di monopolio la gestione dell'assicurazione degli infortuni agricoli — ora estesa a 61 Provincie del Regno — fino alla emanazione del

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

R. Decreto 15 ottobre 1925, n. 2050, che concede, previa autorizzazione, l'esercizio di questa forma agli Enti ed Istituti già autorizzati all'esercizio dell'assicurazione infortuni industriali.

Negli ultimi tempi la Cassa Nazionale Infortuni è stata oggetto di non poche discussioni tendenti sopratutto ad ottenere che le venissero tolti alcuni privilegi, che la legge le concede per la sua qualità di Ente parastatale, e cioè, oltre la garanzia data dallo Stato ai suoi contratti: *a*) l'esclusività dell'assicurazione degli addetti ai lavori nelle aziende condotte direttamente dagli Enti autarchici; *b*) l'esclusività dell'esercizio nel Trentino e Fiume (soppressa recentemente); *c*) l'esclusività dell'assicurazione nelle Colonie.

In seguito, e in conseguenza, forse, di queste polemiche, è stato emanato in data 3 gennaio 1926, il Decreto-Legge n. 26, che limita i compiti della Cassa Nazionale Infortuni all'assicurazione: *a*) dei lavoratori addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato e di tutti i lavoratori dipendenti dallo Stato; *b*) dei lavoratori delle aziende condotte direttamente dagli Enti autarchici; *c*) dei lavoratori dipendenti da imprese private, Enti od Istituti, senza però corrispondere provvigioni o interessenze.

Con R. Decreto n. 239 della stessa data è stata nominata una Commissione col compito di prendere in esame la situazione patrimoniale della Cassa, di predisporre il nuovo regolamento gene-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

rale dell'Istituto e le eventuali modifiche da introdurre agli organi amministrativi di esso per renderne il più possibile economico il funzionamento, e di studiare le migliori forme per l'assicurazione dei rischi cosidetti incollocabili.

La Cassa Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni ha emesso, nel 1925, 92 754 nuove polizze per assicurazione di infortuni industriali, assicuranti 1 206 969 operai; ha ricevuto 191 399 denunzie di infortunio ed ha sborsato lire 80 092 867 di indennità. Per gli infortuni agricoli le denunzie sono state 49 547 e le indennità pagate lire 18146188. In totale dunque, nel 1925, la Cassa Nazionale Infortuni ha ricevuto la denunzia di 240 946 casi di infortunio, dei quali 2064 mortali, ed ha pagato lire 98 239 055 di indennità.

L'assicurazione infortuni, per disposizione legislativa, non ha diritto ad alcuna sovvenzione da parte dello Stato, e pesa quindi interamente sull'industria, che sopporta l'onere senza recriminazioni, e sull'agricoltura, a cui il carico sembra eccessivo, tanto che non pochi consiglierebbero la soppressione dell'assicurazione infortuni agricoli. Ma questo provvedimento sembra ai più inopportuno per ovvie considerazioni politiche, ed anche dal punto di vista sociale contrasterebbe con la tendenza sempre più spiccata alla progressiva generalizzazione della previdenza in tutte le sue forme.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

In tutti i due rami dell'assicurazione infortuni le condizioni possono essere migliorate con opportuni provvedimenti, alcuni dei quali sono suggeriti nella relazione del Comitato per le Assicurazioni Sociali.

Una delle questioni più interessanti e più dibattute è quella della forma dell'indennizzo. Contrariamente a quello che accade in quasi tutti i Paesi d'Europa, l'indennizzo dell'infortunio viene corrisposto, in Italia, in capitale anzichè in rendita. E non sono chiare le ragioni che hanno determinato questa scelta, la quale non è assoluta nelle prescrizioni legislative, ma lasciata, almeno formalmente, all'arbitrio del magistrato. Le legislazioni estere sono concordi nell'affermare, per quanto concerne il modo dell'indennizzo, l'indiscutibile superiorità del pagamento in rendita: si osserva che lo scopo primo dell'assicurazione è quello di continuare il salario dell'assicurato durante la sua malattia o invalidità, e non di fornirgli un capitale che, in molti casi, verrà dissipato senza profitto alcuno per la comunità.

In questo senso si è espresso il Comitato per le assicurazioni sociali, che, in base ad opportune valutazioni tecniche, ha potuto stabilire, come la conversione della forma dell'indennizzo non porterebbe danno, e forse darebbe qualche lieve vantaggio agli Istituti assicuratori.

L'indennizzo, sotto forma di rendita, eviterebbe anche, o mitigherebbe, le possibilità di abusi o

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di doli. È noto dalle esperienze e dalle relazioni dei più illustri medici infortunisti, come la riduzione della validità al lavoro possa subire col tempo e per effetto di opportune cure, variazioni tutt'altro che trascurabili: di qui l'opportunità di una revisione periodica delle condizioni dell'infortunato, impossibile quando l'indennità viene liquidata in capitale. La legge attualmente in vigore in Italia concede all'infortunato e all'Istituto assicuratore la facoltà di chiedere la revisione dell'indennità entro il primo biennio dall'infortunio; ed anzi finchè non sia compiuto il termine di due anni e definito il giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di versare all'infortunato o agli aventi diritto, soltanto metà dell'indennizzo. Questa disposizione non manca certo di avere benefici effetti, ma non impedisce che l'infortunato trascuri nel primo biennio di invalidità, tutto ciò che può influire favorevolmente sui postumi delle lesioni, per evitare la riduzione dell'indennità. Invece la revisione illimitata rende poco conveniente, dal punto di vista economico, e praticamente impossibile, all'operaio il perseverare nell'inerzia terapeutica, che gli impedisce di ritornare al lavoro e di integrare con un nuovo salario, sia pure ridotto, la rendita di invalidità che rappresenta, e per questa ragione deve rappresentare, una frazione, a seconda dei casi più o meno elevata, del salario anteriore.

Un vantaggio di cui forse non si calcola ancora sufficientemente la portata, deriverebbe da

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

un vigoroso incremento dato all'opera di restaurazione fisica e professionale degli invalidi del lavoro. Questa deve essere compiuta da speciali Istituti, differenti dagli Ospedali ortopedici, per gli indirizzi dati ai mezzi di cura, tendenti sopratutto a riadattare l'invalido al lavoro che compiva prima dell'infortunio e che in seguito dovrà compiere: quindi tutte le cure chirurgiche, le pratiche fisioterapiche, i compensi protetici vanno studiati ed armonizzati come parti di un unico programma e integrati dall'altra importantissima cura, psicologica e morale, tendente a vincere nell'invalido la frequente avversione al lavoro, umana e, in certo senso, logica reazione contro la sventura occorsagli.

La Cassa Nazionale Infortuni non limita la propria azione sanitaria alle sole prescrizioni legali di assistenza agli infortunati; essa dispone di 4 ospedali specializzati per il ricovero e la rieducazione degli operai colpiti da sinistro, ai quali gli apparecchi di protesi vengono gratuitamente forniti. Il servizio sanitario importa ora alla Cassa una spesa annua di oltre 5 milioni di lire.

Certo, se dei criteri di rieducazione professionale si volesse estendere l'applicazione a tutti o molti dei casi di invalidità, che si producono annualmente in Italia, queste opere dovrebbero assumere proporzioni enormi; se alla febbre dell'improvvisazione si sostituisce la pazienza calma e tenace, l'obbiettivo sembrerà molto meno lontano

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ed i primi risultati, se pure modesti, convinceranno gli Enti assicuratori, che nessun impiego dei loro capitali può essere, più di questo, redditizio.

L'assicurazione contro la disoccupazione è stata creata e resa obbligatoria con Decreto 30 dicembre 1923; l'obbligo è limitato quasi esclusivamente ai lavoratori dell'industria le cui retribuzioni ragguagliate a mese non superino le lire 800; i contributi quindicinali proporzionati all'entità del salario giornaliero, sono per metà a carico dell'operaio e per l'altra metà a carico del datore di lavoro. Le prestazioni condizionate all'avvenuto versamento di un certo numero minimo di quote quindicinali, sono concesse per 120 giorni al più, per ogni anno computato dal 1° gennaio al 31 dicembre, e a partire dall'ottavo giorno di disoccupazione.

La gestione dell'assicurazione di disoccupazione è affidata alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, presso la quale è istituito un « fondo nazionale per la disoccupazione », amministrato in modo autonomo e alimentato dai contributi degli assicurati e dalla metà dei proventi di pene pecuniarie per contravvenzione alla legge.

Questa sistemazione risolve in certo modo una situazione creata dai bisogni immediati del dopoguerra, i quali avevano portato alla emanazione di provvedimenti di varia natura: concessione di sussidi statali, erogazione di somme notevoli per la-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

vori pubblici, creazione di casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione. A queste ultime il Comitato per le Assicurazioni Sociali si dichiara favorevole, purchè l'iscrizione ad esse non sia obbligatoria, ciò che potrebbe con facilità farle degenerare in istrumenti di prepotenza e di tirannia nelle mani di qualche interessato.

Quanto all'assicurazione contro la disoccupazione nel suo complesso il Comitato stima, che l'esperimento iniziato in Italia debba essere proseguito, restringendo però il più possibile l'obbligo dell'assicurazione, il quale, per la necessaria incertezza delle valutazioni attuariali, potrebbe in momenti di improvviso squilibrio economico, imporre al Tesoro dello Stato un contributo di non poca entità.

Assicurazione obbligatoria degli emigranti e dei passeggeri delle navi. — Questo ramo della previdenza sociale rappresenta un problema di grande attualità.

La questione fu sollevata per la prima volta dal Governo italiano appoggiato da quello inglese, alla conferenza diplomatica di Diritto Marittimo del 1913, e nell'agosto 1921 la Commissione Internazionale dell'Emigrazione emise il parere, che gli emigranti dovessero essere garantiti durante tutto il viaggio contro i rischi di morte e di invalidità e che i Governi dovessero istituire un sistema che attuasse tale assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il problema è stato ripreso alla conferenza del Comitato Marittimo Internazionale, tenuta a Gothembourg nel 1923, nella seconda sessione della conferenza internazionale dell'armamento (Londra, maggio 1924) e più di recente, alla conferenza internazionale di Diritto Marittimo tenuta a Genova. Non si può dire tuttavia che ci si sia molto avvicinati alla soluzione definitiva della questione.

Le proposte fatte dalle varie conferenze e commissioni speciali si possono riassumere così: l'armatore dovrà assicurare tutti i passeggeri anche non emigranti, imbarcati sulla sua nave, contro tutti gli infortuni che potranno prodursi durante la navigazione, anche per colpa dell'assicurato, esclusi i casi di suicidio e di dolo. L'armatore avrà facoltà di rivalersi su terzi, che siano stati causa dell'infortunio, e, su richiesta del passeggero e mediante congruo extra premio, potrà concedere assicurazioni per somme superiori a quelle strettamente prescritte.

I Governi dovranno garantire la possibilità degli armatori di soddisfare alle richieste di indennità in caso di infortunio e dovranno a questo scopo indagare sui metodi di assicurazione adottati, dagli armatori (Compagnie di Assicurazione, Casse Mutue, Assicurazione diretta ecc.).

Si tratterebbe in sostanza di una assicurazione di responsabilità civile, resa obbligatoria per gli armatori.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FRANCIA

Durante tutto il 1924 e il 1925 il mercato assicurativo francese è stato oppresso dalla minaccia del monopolio che, più o meno esteso e assoluto, limitato a uno o a diversi rami, è stato argomento di molti disegni di legge presentati al Parlamento, nessuno dei quali è però giunto alla discussione. Al progetto si oppongono, con tutte le forze e con tutti i mezzi, teorici e pratici dell'assicurazione.

Una prima proposta della seconda metà del 1924 sosteneva l'istituzione immediata del monopolio da parte dello Stato per tutti i rami di assicurazione, con un periodo di 15 anni di tempo per effettuare il rimborso agli azionisti dei capitali investiti nelle attuali compagnie calcolati alla pari e con un saggio di interesse non superiore al 6 %.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Per la lotta contro questo progetto, riesumazione di un antico schema socialista di monopolizzazione, e presentato da una cinquantina di deputati di sinistra, si formò subito un Comitato di difesa delle Compagnie, composto di alte personalità e di capitalisti dell'assicurazione.

Venne poi nell'ottobre del 1924, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Herriot, l'annunzio della prossima creazione di una Cassa Nazionale di Assicurazione Incendio, per la gestione di questo ramo in regime di monopolio.

Fu subito evidente come tali progetti fossero destinati a insuccesso, e, per iniziativa di un altro gruppo di deputati, fu presentata una proposta tendente a mettere a disposizione dello Stato tutti i fondi delle compagnie, evitando però la soppressione di queste; a cominciare dal 1925 le riserve di assicurazione avrebbero dovuto essere depositate presso il Tesoro dello Stato, che avrebbe corrisposto un interesse del 5 $^0/_0$ e provveduto a soddisfare a tutti gli impegni delle compagnie. I fautori di questa innovazione osservavano, che essa avrebbe messo a disposizione dello Stato un capitale di 8 miliardi (ammontare di tutte le riserve delle imprese di assicurazione) e gli avrebbe fornito un incasso annuo di un miliardo di franchi circa (differenza fra l' incasso dei premi e le somme assorbite dal regolamento dei sinistri e delle scadenze, dalle spese di gestione ecc.).

È venuto infine il progetto Caillaux per il quale la partecipazione dello Stato al mercato

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

assicurativo sarebbe stata per il momento limitata al campo della riassicurazione: le compagnie di assicurazione diretta sarebbero state obbligate a riassicurare presso il Governo francese la metà almeno dei loro affari. A tale scopo sarebbe stato creato un ufficio speciale. Dall'attuazione di questo progetto il Governo si riprometteva un reddito annuo di 125 milioni di franchi. Da autorevoli critici è stato però osservato, che tale reddito, molto problematico e del resto non commisurato al danno che, per necessità di cose, assicuratori ed assicurati avrebbero subìto, sarebbe stato un contributo irrisorio al risanamento del bilancio francese. In seguito alla discussione alla Camera, la proposta è stata perciò abbandonata, ed è stato approvato invece un disegno di legge, che assoggetta i profitti delle compagnie di assicurazione alla tassa sul reddito, dalla quale erano finora esenti.

Ma di tutto questo stato di agitazione e di incertezza il mercato assicurativo francese si è gravemente risentito, non tanto forse nella produzione, quanto nelle quotazioni di Borsa dei titoli delle compagnie, che hanno subìto negli ultimi diciotto mesi dei ribassi così forti da perdere in media dal 35 al 50 % del valore raggiunto al principio del 1924.

La caduta incominciò dopo le elezioni politiche del maggio 1924, che portarono alla Camera il blocco compatto delle sinistre; le quotazioni rag-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

giunsero nel giugno dei valori minimi e, dopo una breve ripresa durata fino al novembre, in conseguenza dell'inasprimento dei cambi e delle discussioni parlamentari sui progetti di monopolio, la caduta ricominciò dapprima lenta e poi più rapida, sicchè verso la metà del 1925 i titoli assicurativi erano notevolmente al disotto del livello raggiunto nei peggiori giorni del 1924.

Le cause accennate sono le più importanti, ma non le sole, del ribasso delle azioni delle compagnie: bisogna tener conto, come causa remota, del deprezzamento dei titoli di Stato e Municipali, che costituiscono per le compagnie il principale investimento di fondi. Il fenomeno non è invece in nessun modo prodotto da diminuito valore intrinseco dei titoli: le compagnie francesi, specie le più importanti, sono forti e bene amministrate.

A differenza delle compagnie di diversi paesi, in particolare delle americane, le compagnie francesi non dànno nel corso dei vari esercizi nessuna notizia sul loro lavoro. Nulla sappiamo quindi dell'andamento del mercato assicurativo durante il 1925.

Il 1924 può essere giudicato un esercizio molto favorevole: le maggiori imprese di assicurazioni vita, la *Nationale,* le *Assurances Générales,* l'*Union* hanno avuto risultati brillanti, aumentando in modo sensibile il loro portafoglio.

I capitali assicurati presso le compagnie francesi di assicurazione vita a premio fisso, erano saliti al 31 dicembre 1924 a 7023 milioni di fran-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

chi, con un aumento di 1062 milioni sulla cifra corrispondente al 31 dicembre 1923.

La produzione complessiva dell'esercizio è stata di 2365 milioni e, quanto ad esse, l' *Union* detiene il primo posto fra le compagnie consorelle con 455 milioni di nuovi affari, seguìta subito dalla *Nationale* con 282 milioni e dalle *Assurances Générales* con 206, le quali poi hanno rispettivamente il primo ed il secondo posto per la cifra dei capitali in vigore.

A copertura dei rischi in corso le compagnie francesi avevano al 31 dicembre 1924 circa 3123 milioni di franchi di riserve, con un aumento di oltre 165 milioni sulla cifra corrispondente per il 1923. Non è certo privo di interesse un breve studio della variazione della percentuale delle riserve ai capitali assicurati durante gli ultimi anni: la percentuale era del 33,61 % nel 1913, salì al 42,30 % nel 1918, in armonia col fatto che in quell'epoca il portafoglio era piuttosto di vecchia data per la scorsa raccolta degli affari nel periodo bellico, e discese poi gradualmente e abbastanza rapidamente al 31,38 % nel 1921, al 28,13 % nel 1922, al 25,64 % nel 1923 e al 24,06 % nel 1924, in conseguenza del rapido afflusso della nuova produzione.

Ma, insieme colle assicurazioni vita propriamente dette, è opportuno considerare — per avere un'idea dello sforzo francese nel campo della previdenza — la produzione delle cosidette società

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di capitalizzazione. Per la loro struttura tecnica esse sono molto discusse e, da qualche legislazione, proibite. Ma in Francia, dove sono autorizzate all'esercizio, hanno un notevole sviluppo. Questo ramo è esercitato da 17 società nazionali tra le quali il primo posto è tenuto dalla « Séquanaise » seguita dalla « Caisse Fraternelle de Capitalisation » e dalle altre imprese a distanza notevole.

I capitali in corso ammontavano al 31 dicembre 1924 a quasi 5 miliardi e mezzo di franchi con un aumento di oltre 929 milioni sulla cifra corrispondente del 1923; prova questa evidente del favore che tale forma di assicurazione gode presso il pubblico francese.

Accanto alle compagnie nazionali di assicurazione sulla vita figurano onorevolmente le imprese estere, il portafoglio delle quali supera di molto il miliardo di franchi. Il primo posto è tenuto fra queste società dal « Phénix Espagnol » seguito subito dalle nostre Assicurazioni Generali di Trieste.

In complesso il mercato francese delle assicurazioni sulla vita appare in condizioni buone e costituito da compagnie solide e bene amministrate, alcune delle quali sono fra le più importanti dell'Europa continentale. Esse non trascurano nessun mezzo per migliorare il loro funzionamento e per proporzionare le loro tariffe ai coefficienti demografici, sociali, economici, finanziari del momento attuale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA IN INGHILTERRA

È stato a più riprese dimostrato ed affermato ed è universalmente noto, che i primi contratti di assicurazione sono stati conclusi in Italia e che ai romani dell'età imperiale e ai loro discendenti neolatini, italiani in particolare, si debbono i primi studi sulla previdenza nelle sue diverse forme.

Tuttavia l'assicurazione vita nel senso moderno ha avuto le sue origini nella Gran Britannia dalla quale poi si è diffusa in tutti i paesi di lingua inglese: Stati Uniti, Canadà, Australia, Nuova Zelanda; questi sono oggi alla testa del movimento assicurativo mondiale, e per la perfezione tecnica che la previdenza assicurativa vi ha raggiunto, specialmente nel ramo vita, e per la diffusione straordinaria e crescente con ritmo rapidissimo dei contratti di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

I progressi fatti dall'assicurazione in questi paesi potrebbero forse attirare l'attenzione di economisti e di sociologi, perchè sembra facile indurre l'esistenza di una intima e significativa connessione tra lo sviluppo della previdenza nelle singole regioni e gli ideali economici, sociali ed anche politici che vi dominano.

In tutti i paesi di lingua inglese l'assicurazione vita ha progredito a salti per molti anni ed ha preso una parte sempre più importante nell'attività produttiva e costruttiva di tutta la popolazione.

Prendendo il dollaro come unità monetaria, è stato calcolato, in base agli ultimi dati statistici, riferentisi al 1923, che l'ammontare medio assicurato durante l'esercizio, per ogni membro della popolazione, fu di:

dollari 23.03 in Inghilterra
» 57.09 nel Canadà
» 107.40 negli Stati Uniti
» 38.70 in Australia e Nuova Zelanda

mentre il capitale medio in vigore per ogni membro della popolazione era alla stessa data:

dollari 195 in Inghilterra
» 370 nel Canadà
» 545 negli Stati Uniti.

Infine si può calcolare, che negli Stati Uniti, nel Canadà, in Australia vi siano quindici polizze vita ordinarie per 100 abitanti; la percentuale scende a 7,5 in Inghilterra.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Tuttavia, a giudizio degli stessi americani, se l'America è oggi il paese dove si assicura di più, l'Inghilterra continua ad essere il paese dove si assicura meglio, per quanto le società britanniche possano essere accusate di essere eccessivamente conservatrici, per es. per quel che si riferisce alla pubblicità.

Le compagnie inglesi hanno senza dubbio una organizzazione produttiva assai vicina alla perfezione. Causa non ultima di ciò, l'onore altissimo in cui gli studi attuariali e tutti gli studi, che si ricollegano in qualche modo all'attività assicurativa, sono tenuti in Inghilterra: le compagnie promuovono corsi speciali per agenti e sono larghe di aiuti e di premi a quelli tra i loro impiegati, che cercano di perfezionarsi nelle conoscenze scientifiche.

Gli uffici attuariali delle compagnie sono attivissimi: essi lavorano di continuo per mettere le forme di assicurazione già esistenti in armonia con tutte le esigenze della vita moderna; nuove forme di polizza sono studiate le quali, offrendo all'assicurato aiuti non trascurabili in eventuali momenti critici della vita, costituiscono per l'assicurazione la migliore réclame; forme di assicurazione contro i rischi più svariati sono continuamente proposte al pubblico: i principi fondamentali dell'assicurazione, fissi e immutabili come sono, si prestano tuttavia largamente alla applicazione di nuove idee e alla concessione di nuovi benefici.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Fra i nuovi tipi di polizza emessi nel 1924 e nel 1925, i più notevoli sono quelli connessi con l'acquisto di case, in sostanza assicurazioni miste nelle quali il capitale assicurato viene anticipato per l'acquisto o la costruzione di una casa sulla quale la compagnia prende ipoteca ad un equo interesse; le modalità dell'operazione variano poco da una compagnia all'altra; il capitale prestato oscilla fra i 2/3 e i 4/5 del valore dello stabile e si calcola che, per questa via, le compagnie abbiano dato modo ai loro assicurati di comprare abitazioni per alcuni milioni di sterline.

Un discreto successo ha ottenuto la *polizza per celibi* della *Royal Exchange Assurance Company*, che assicura un capitale in caso di morte qualora nel frattempo il celibe si sia ammogliato, o altrimenti, diverse opzioni vantaggiose alla scadenza; e la *polizza dotale su teste femminili* della *Legal and General Assuranee Society*, la quale assicura il pagamento di una dote in caso di matrimonio della bambina assicurata, fra i 17 e i 55 anni; in caso contrario, l'assicurata alla scadenza della polizza, ossia al suo 55° anno, può scegliere fra il pagamento immediato di un capitale o di una rendita vitalizia; la caratteristica della polizza poi, è che il capitale pagabile all'assicurata al momento del matrimonio, e che è crescente coll'età, può essere convertito in un contratto vita intera, liberato, sulla testa del marito.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Innumerevoli sono poi le modificazioni e gli adattamenti portati ai tipi fondamentali di assicurazioni; la vita intera e le miste. Nei tempi più recenti hanno preso grande sviluppo le assicurazioni su teste infantili: si cerca di combinare sempre nuove forme di contratti che possano servire in ogni eventualità: la mole immensa dei loro affari pone le compagnie nelle condizioni più favorevoli per conoscere quali siano veramente i bisogni e i desideri del pubblico.

Si è molto discusso e si discute ancora sulle assicurazioni senza visita medica. Fin da venti anni or sono polizze di questo tipo vengono concesse non solo a proponenti già altrimenti assicurati, e quindi visitati, ma anche a persone affatto nuove che abbiano aspetto sano e buona storia familiare. Il periodo biennale di carenza prima stabilito è stato eliminato, ed ora le compagnie più progredite esercitano l'assicurazione senza visita medica largamente e semplicemente come l'altra. Dopo oltre un ventennio di esercizio le compagnie hanno potuto constatare che l'esperienza di mortalità non è stata meno favorevole per questi contratti che per gli altri.

Tutte le possibilità di estendere, variare, combinare i benefici sono considerate dalle direzioni delle compagnie. La caratteristica delle nuove polizze è l'elasticità: esse provvedono in anticipo, per la molteplicità delle opzioni, alle circostanze e necessità, che possono sorgere nel corso della

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

vita. Nello studio di esse gli attuari si sforzano di tener conto della necessità di una larga copertura, a prezzo mite, durante i primi anni della carriera degli uomini, che potranno pagare premi più elevati quando saranno aumentate le loro possibilità di guadagno; della necessità che la protezione continui dopo la scadenza delle miste e dei capitali differenti, e sia ottenibile indipendentemente dalle condizioni di salute dell'assicurato in quell'epoca; della maggiore convenienza di versare il beneficio dell'assicurazione in forma di rendita anzichè di capitale; del vantaggio di includere nelle polizze vita le cosidette « clausole di invalidità ».

Le assicurazioni vita intera e miste, nelle forme classiche, raccolgono ancora la massa degli affari; ma un fenomeno che desta molta impressione negli ambienti assicurativi inglesi è la diminuzione, relativa, delle polizze vita intera e l'aumento fortissimo dei contratti in caso di vita e misti. Si è calcolato che per ogni polizza vita intera, ve ne sono tre circa di capitale differito e miste.

Un altro fatto degno di nota verificatosi nel periodo bellico e post-bellico, è il diminuito afflusso delle assicurazioni con partecipazione ai profitti, ed anche l'abbassamento del capitale medio assicurato con polizze di questo tipo. Ciò è forse dovuto alla mancata o ridotta distribuzione di *bonus* durante e dopo la guerra; ma da due o tre anni

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

a questa parte essa è stata ripresa, in misura, a volte, molto più elevata che nell'anteguerra, sicchè si può oggi affermare che l'assicurazione presso alcune compagnie inglesi rappresenta anche un investimento assai redditizio.

Agli alti profitti delle compagnie hanno contribuito molto il rialzo di tutti i valori, l'aumento del saggio di interesse, per cui il margine tra saggio teorico ed effettivo raggiunge a volte la misura del 2 o del 2,50 %, l'andamento favorevolissimo della mortalità che ha segnato nel 1923 il minimo dell'11,6 %, appena superato nel 1924 (13,2 %), ed infine la saggia amministrazione e l'economia delle spese. A questa ultima il pubblico inglese consapevole annette giustamente una grande importanza, ed è grave danno che non si sia trovata ancora una formula che rappresenti le spese meglio e più accuratamente che la percentuale all'incasso dei premi, dipendente, questa, dall'altezza o moderazione relativa dei premi stessi, dal tipo dei contratti, che predominano nel portafoglio della compagnia, dall'afflusso dei nuovi affari, dalla quota maggiore o minore dei premi unici.

Questi ultimi sono stati assai abbondanti nel 1924 e nel 1925, raggiungendo cifre più volte superiori a quelle degli anni precedenti, e sproporzionate all'incasso dei premi annui. La ragione del fatto va ricercata nel recente aumento della cosidetta « *assicurazione vita per le sopratasse* »,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

consistente nell'acquisto di assicurazioni per somme notevoli e a premio unico, da parte di persone che hanno redditi soggetti a forti sopratasse e beni soggetti a forti tasse di successione, le quali si valgono così delle disposizioni legislative sulle esenzioni fiscali pei premi di assicurazione, pei prestiti su polizze ed interessi relativi, investendo una parte importante dei loro redditi e dei loro beni in contratti vita interamente liberati, sui quali sono concessi quasi subito prestiti per un valore di poco inferiore alla riserva matematica.

Nel 1925 il Governo inglese ha emanato cinque disposizioni di legge che toccano in modo particolare le compagnie di assicurazione: la riduzione della tassa sul reddito, la riduzione della sopratassa su alcuni redditi, l'aumento della tassa di successione, e il grande schema di assicurazioni sociali.

La riduzione della tassa sul reddito, anche se insufficiente a dare un grande impulso all'industria, avrà certamente effetto benefico sopratutto per le compagnie vita, per le quali gli interessi del patrimonio costituiscono un elemento vitale e la principale fonte di profitto. La riduzione è specialmente opportuna in questo momento, in cui l'alto livello del credito governativo tende a far abbassare il saggio medio di interesse per le compagnie che dirigono verso i titoli di Stato un'alta quota dei loro investimenti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'aumento della tassa di successione e la riduzione della sopratassa hanno portato sagacemente un doppio colpo alle polizze a premio unico, divenute, come si è visto, troppo comuni negli ultimi tempi.

Il grandioso nuovo ordinamento delle assicurazioni sociali, annunziato dal Cancelliere dello Scacchiere britannico, ha sollevato ampie polemiche politiche ed attuariali in Inghilterra e il più vivo interesse in tutto il mondo. Tutta la popolazione lavoratrice britannica, circa 30 milioni di persone, ossia il 70 % della popolazione totale, sarà protetta dal nuovo schema che comprende una pensione di vecchiaia per gli operai (uomini e donne) al raggiungimento del 65° anno, e una pensione alle vedove e agli orfani (in età inferiore ai 14 anni) nel caso di premorienza del capo di famiglia. I contributi, obbligatori, sono divisi in parte eguali tra i datori e i prestatori di lavoro e integrati da un contributo statale previsto in 4 milioni di sterline all'anno.

Si è obbiettato da alcuni che l'applicazione di questa legge avrebbe danneggiato l'assicurazione popolare così prospera e diffusa in Inghilterra, specie per opera della *Prudential Insurance Company*, che aveva in vigore nel 1924 circa 26 milioni di contratti di questo tipo.

Ma si può osservare che le prestazioni stabilite dalla legge sono insufficienti alla vita delle

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

persone cui sono destinate, quindi una propaganda abilmente condotta può far sì che non si abbiano stasi nè regressi.

L'Inghilterra è, dopo gli Stati Uniti, il paese dove l'assicurazione popolare è più diffusa. Le compagnie di assicurazione vita, che operano nel ramo industriale, per ragioni molteplici soffrirono nel periodo bellico non pochi disagi: esse furono costrette a mantenere in vita polizze per le quali i premi non venivano più corrisposti, mentre gli investimenti subivano forti svalutazioni e le spese di produzione aumentavano in modo considerevole. Dopo la eccezionale ed effimera ripresa del 1919-20 e la grave depressione del 1921-22, gli affari di questo ramo sembrano aver ripreso ora un ritmo normale, ed anche più favorevole di quel che la persistente crisi delle industrie e la disoccupazione diffusa avrebbero consentito di sperare.

Le spese di gestione sono state ricondotte entro limiti razionali, tenuto conto del costo notoriamente assai più elevato di questa forma, in confronto di quella ordinaria; la *Prudential* è scesa nel 1924 al disotto del 30 % dell'incasso premi, ed il suo esempio è stato seguito da molte compagnie, anche se con risultati inferiori.

Dei risparmi nelle spese di gestione gli assicurati beneficiano per mezzo delle distribuzioni di *bonus* studiate in modo da ottenere la riduzione massima degli abbandoni di polizze, vera piaga dell'assicurazione popolare.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Per ottenere la massima garanzia degli assicurati contro ogni danno derivante da incapacità o dolo degli assicuratori, il 1° gennaio 1924 è entrato in vigore un nuovo *Industrial Insurance Act* per il quale le compagnie, divise in tre categorie, a seconda della loro solidità, sono poste sotto la vigilanza di una commissione, che ha facoltà di sciogliere e mettere in liquidazione gli Enti, che, a suo giudizio insindacabile, non offrano garanzie sufficienti, e debbono fare un deposito cauzionale di 20 000 sterline. La nuova legge è stata accettata dalle compagnie nella lettera e nello spirito, e l'applicazione di essa non ha dato luogo ad alcun incidente.

La legge che regola le assicurazioni private è oggetto da qualche tempo di vivaci discussioni. In seguito ad alcuni clamorosi fallimenti di compagnie di assicurazione, il *Board of Trade* ha nominato una Commissione d'inchiesta per esaminare le legge attualmente in vigore (del 1909) e riferire sugli emendamenti opportuni.

È nella coscienza di tutti, che la legge in vigore è imperfetta e che lo sviluppo e l'estensione presi dagli affari di assicurazione negli ultimi anni l'hanno resa insufficiente. Forse le compagnie stesse avrebbero sollecitato delle modificazioni, se non avessero temuto, che potesse derivarne un maggior rigore del controllo del *Board of Trade* e una diminuzione di quella libertà che

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

è indispensabile alla gestione di affari in continuo notevole aumento.

La legge attuale offre al pubblico una protezione assolutamente inadeguata contro la frode e l'incompetenza: il *Board of Trade* deve ricevere, entro il termine e nella forma prescritti, i bilanci ed i conti delle compagnie e, dopo averli esaminati, li pubblica, con molto ritardo, in un *Blue Book* che ha assai scarsa diffusione, e si limita a riunire in una sezione a parte i resoconti delle compagnie vicine al fallimento o che dovrebbero entrare in liquidazione, le quali possono, in queste condizioni, continuare per qualche anno a raccogliere, indisturbate, nuovi affari.

Un altro punto, oggetto di molte discussioni, ma per il quale sembra assai difficile ottenere una soluzione soddisfacente, è quello della pubblicazione dei dati relativi alla composizione patrimoniale. Quasi tutte le compagnie inglesi esercitano accanto al ramo vita, uno o più rami elementari: si dovrebbe esigere che nello stato patrimoniale apparissero chiaramente specificate le parti di patrimonio, che stanno a garanzia degli impegni assunti nei vari rami. Ciò non si fa oggi da nessuna compagnia ed è innegabile, che la cosa presenti delle difficoltà non piccole, quando si pensi alla molteplicità delle situazioni, che possono presentarsi: può avvenire, ad esempio, che la compagnia abbia bisogno di forti disponibilità liquide per un ramo, mentre i fondi a garanzia di un altro

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

trovano con difficoltà investimenti convenienti, d'onde l'opportunità di scambi e di storni di fondi.

Le statistiche ufficiali dell'assicurazione sulla vita in Gran Britannia vengono pubblicate sempre con grande ritardo. Ma le più importanti riviste inglesi assicurative e finanziarie ottengono dalle compagnie tutti i dati necessari per la compilazione di statistiche fortemente approssimate.

Nella tabella seguente sono raccolte le cifre più notevoli dei bilanci delle compagnie inglesi degli esercizi del 1913 in poi, per il ramo vita ordinario: [1]

Anno	Nuovi affari				Totale incasso premi	Interessi
	Num. dei dei contratti	Somme assicurate	Premi			
			Unici	Annui		
1913	324 454	67 628 115	482 870	2 814 478	31 490 627	14 901 424
1914	279 704	60 078 028	524 996	2 547 660	32 284 820	15 180 229
1915	253 089	48 376 530	542 916	2 263 160	32 401 486	14 916 124
1916	213 040	48 247 512	856 248	2 254 990	33 065 002	14 646 816
1917	265 326	56 238 222	395 625	2 092 376	33 290 768	15 182 462
1918	307 476	73 335 620	593 214	4 427 470	37 040 476	15 242 539
1919	539 224	131 464 362	700 323	6 584 266	41 246 118	16 780 716
1920	561 768	146 627 474	446 529	7 110 161	45 549 464	17 527 163
1921	370 719	109 243 943	401 983	5 098 317	47 406 872	18 696 253
1922	370 956	106 302 251	557 429	4 958 210	48 914 630	20 609 357
1923	378 224	111 750 559	608 239	5 053 181	51 202 480	22 139 051
1924 [2]	402 000	122 000 000	3 280 000	5 600 000	56 000 000	23 300 000

[1] Dall'*Assurance Companies Return 1923* (pubblicato nel 1925) e dallo *Statist* del 4 luglio 1925.

[2] Cifre approssimative.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

È impossibile conoscere anno per anno in Inghilterra le cifre delle polizze in vigore e dei capitali assicurati: questi dati vengono stabiliti dalle compagnie in occasione delle cosidette « valutazioni », fatte ancora da molte imprese per periodi triennali o quinquennali: naturalmente i trienni e i quinquenni delle diverse società non coincidono, sicchè nelle statistiche ufficiali del 1923, si possono trovare per gli affari in vigore, cifre relative al 1919 accanto ad altre recentissime.

Il fatto che emerge dai dati su esposti è che il volume delle assicurazioni vita raccolte nel 1924 è stato di molto superiore a quello degli anni precedenti, sebbene sempre molto al disotto di quello del 1919 e del 1920. Dopo il periodo di depressione, che la Gran Britannia ha attraversato, e che in parte dura ancora, questo fatto ha il più alto significato. Si può calcolare, in via di larga approssimazione che alla fine del 1924 fossero in vigore in Inghilterra oltre 8 milioni di polizze ordinarie per un capitale di 1200 milioni di sterline.

Per le assicurazioni popolari si possono ripetere press'a poco le stesse considerazioni, osservando che, naturalmente, su questo ramo si sono fatti sentire più forti gli effetti della crisi economica, che ha colpito in modo particolare l'industria e il commercio: la ripresa iniziata nel 1922 e ben continuata negli anni seguenti, è quindi un

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

indizio dei più significativi non solo dell'iniziato miglioramento economico, ma anche del crescente favore dell'assicurazione.

Riportiamo alcune cifre per gli esercizi dal 1913 al 1923:

Anno	Nuovi affari		Incasso premi	Interessi	Patrimonio
	Num. dei contratti	Somme assicurate			
1913	8 232 899	94 294 291	17 291 641	2 024 752	55 762 235
1914	7 501 201	87 486 507	17 982 777	2 116 699	58 700 590
1919	6 525 388	106 079 745	25 349 822	3 106 645	80 519 449
1920	6 084 072	112 842 005	29 268 521	3 643 890	89 711 361
1921	5 689 264	106 456 247	31 087 690	4 176 171	100 279 629
1922	6 633 375	126 661 633	31 580 117	4 777 869	111 450 706
1923	6 835 451	139 462 987	33 212 837	5 498 518	123 200 043

Come per il ramo ordinario, così per il ramo popolare, il primato fra le compagnie inglesi è tenuto dalla *Prudential*, che raccoglie circa la metà dei contratti di questo tipo attualmente in vigore.

Si può calcolare, che al 31 dicembre 1924 fossero in vigore nel Regno Unito circa 52 milioni di polizze popolari per poco meno di 800 milioni di sterline di capitali; valutando dunque la popolazione della Gran Britannia e Irlanda a 46 milioni di abitanti, si hanno 113 polizze popolari per ogni 100 abitanti.

Il capitale medio assicurato con tutte le polizze popolari in vigore è di circa 15 sterline;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

bisogna notare, però, che esso è andato continuamente crescendo: da una media di Lst. 11.8.11 per polizza per gli affari raccolti nel 1913, siamo giunti a oltre Lst. 20.5.0 per polizza per gli affari raccolti nel 1923. A tali riguardi il confronto dei periodi pre- e post-bellico è molto interessante. Sebbene nel 1923 il numero dei nuovi contratti sottoscritti sia del 16 % inferiore a quello del 1913, pure le somme assicurate segnano un aumento del 48 % ed in conseguenza il valore medio di ogni polizza è cresciuto di oltre il 75 %. Il fenomeno è dovuto al diminuito valore di acquisto della moneta e al continuo innalzarsi del livello nelle abitudini di vita delle classe operaia.

Quanto al 1925, ogni giudizio è naturalmente prematuro: nei primi mesi l'andamento degli affari appariva meno buono che nel corrispondente periodo del 1924: verso la metà dell'anno si affermava, che i risultati dell'esercizio sarebbero stati *moderati;* ma un'inchiesta condotta fra le compagnie vita nel mese di novembre ha rivelato una certa soddisfazione: alcune compagnie segnalano una produzione anche superiore a quella del 1924.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA NEGLI STATI UNITI

L'assicurazione sulla vita è divenuta negli ultimi anni una delle funzioni più importanti nella vita economica degli Stati Uniti, sia per la larghezza dei suoi impegni e delle sue risorse in confronto della ricchezza nazionale, sia per la quota non insignificante di redditi nazionali che essa assorbe annualmente.

L'assicurazione vita, diffusa com'è, costituisce solo una parte nel complesso immenso delle assicurazioni americane e le cifre ad essa relative dànno una idea assai imperfetta della misura nella quale l'assicurazione in genere influisce sull'economia della nazione.

Tuttavia non ha poca importanza il fatto che il totale delle assicurazioni vita sottoscritte nel solo esercizio 1924 equivale a non meno del 4,5 %

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

della intera ricchezza nazionale e che il complesso delle assicurazioni vita in vigore presso tutte le compagnie a riserva legale degli Stati Uniti si ragguagliava alla fine del passato esercizio al 20 % della ricchezza nazionale medesima. Il totale dei premi pagati nel 1924 per i contratti vita allora esistenti non era di molto inferiore al 4 % dei redditi della nazione, ossia, su un reddito nazionale approssimativo di 53 600 milioni di dollari, 2 000 circa ne sono stati devoluti al pagamento di premi di assicurazione vita.

Questi dati dicono in modo sufficiente quale fattore di primaria importanza la previdenza sia divenuta nella vita sociale degli Stati Uniti. Essa si insinua ormai in tutti i meandri dell'attività nazionale e dovunque fa sentire il suo influsso. Con un punto di vista nuovo, ma destinato senza dubbio a rapida fortuna, l'assicurazione incomincia ad essere considerata come un mezzo per garantire la solvibilità delle persone. Superato l'antico pregiudizio che essa sottragga contributi alla libera circolazione del denaro, oggi i banchieri americani dalle vedute larghe e moderne, cercano di indurre i loro clienti ad assicurarsi; le Banche concedono con maggiore facilità un prestito quando la vita del contraente sia assicurata; il valore di rescissione di una polizza può benissimo essere considerato come un'attività.

Ma nonostante il suo recente sviluppo e l'applicazione agli affari, l'assicurazione vita è ancora

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nella maggior parte dei casi contratta a beneficio della famiglia. Da uno studio fatto dalla *Prudential of America,* è apparsa per i beneficiari la distribuzione seguente:

Mogli	52.7 %
Genitori	25.0 %
Mariti	6.2 %
Figli	4.3 %
Fratelli, nonni ecc. . . .	5.0 %
	93.2 %

Il rimanente 6,8 % è pagabile a società, soci, creditori, istituzioni benefiche ecc. Queste cifre dimostrano il valore dell'assicurazione vita come contributo alla solidità e alla coesione familiare, ma dicono nello stesso tempo quanto resta da fare perchè essa divenga anche una protezione per gli affari; in questo campo le possibilità appaiono illimitate.

Senza dubbio i risultati mirabili raggiunti, la conoscenza profonda di tutti i problemi connessi con l'assicurazione, la visione esatta di ciò che resta da fare e di ciò che si può, con relativa facilità, ottenere, sono dovuti alla organizzazione perfetta del mercato assicurativo americano, considerato come un ente organico e compatto, ricco di associazioni attive e multiformi fra produttori, fra direttori, fra presidenti di compagnie, costituenti altrettanti agoni dove tutte le questioni più varie sono dibattute e discusse col profitto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sicuro, che sempre deriva dal libero scambio delle opinioni.

La più importante, forse, di tali associazioni è la *Association of Life Insurance Presidents,* della quale facevano parte, alla fine del 1925, 52 compagnie che raccoglievano il 92 % degli affari in vigore negli Stati Uniti. Nella sua riunione annuale per il 1925, essa ha discusso tutti i problemi che si ricollegano direttamente all'assicurazione vita nel Paese, tenuto conto delle attuali condizioni economiche e della nuova era, che sembra iniziarsi per la previdenza col secondo quarto del XX secolo: in particolare sono stati esaminati i bisogni di crediti per lo sviluppo dell'agricoltura e per le nuove costruzioni edilizie, le riforme connesse con la salute pubblica, la legislazione e la misura della protezione fornita dalla previdenza sulla vita, sempre in relazione ai recenti progressi economici. Sono state presentate al congresso alcune statistiche sull'andamento della produzione dei diversi tipi di contratti vita, sulla somma delle assicurazioni sottoscritte nel 1925, sul complesso delle cifre degli investimenti patrimoniali divisi in: prestiti ipotecari su beni urbani e rurali, obbligazioni ferroviarie, titoli di Stato, azioni di imprese di pubblica utilità, prestiti agli assicurati.

Nulla di simile esiste in nessun altro paese del mondo e ciò spiega in parte l'evoluzione rapidissima della previdenza sulla vita nella repub-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

blica nord-americana, che nel volgere di qualche decennio ha saputo conquistare anche in questo campo una posizione di assoluta preminenza.

Un altro fattore non trascurabile dei progressi ottenuti è la cura, che le compagnie mettono nell'istruzione professionale dei loro agenti, pei quali vengono istituiti speciali corsi ed insegnamenti, a loro volta ravvivati ed accresciuti con istruzioni periodiche diramate per mezzo di circolari e libretti appositamente scritti. Corsi di istruzione per studenti di scienza attuariale sono banditi ogni anno presso Università ed Istituti medi:[1] negli ultimi tempi diverse proposte sono state fatte da personalità eminenti, perchè gli studi attuariali siano resi obbligatori nelle Scuole Superiori di commercio.

Ed elemento non ultimo è anche la pubblicità, che, se non ha ancora raggiunto nel campo assicurativo la perfezione attinta da lungo tempo nel campo commerciale e bancario, esercita pure un'azione non trascurabile.

Sebbene la réclame americana delle assicurazioni sia infinitamente più progredita che quella di qualunque altro paese, si giudica negli Stati Uniti che, con qualche eccezione poco importante, le compagnie vita siano, nei riguardi della pubblicità, al punto in cui le Banche erano 20 anni

[1] Importantissimo, per esempio, il corso di « Risk and Risk-bearing » presso l'Università di Chicago.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

or sono. Non sono mancati però negli ultimi tempi indizi di un migliore apprezzamento del valore di una pubblicità bene intesa e fatta con continuità. Le somme spese dalle compagnie per la propaganda nelle 36 riviste più importanti degli Stati Uniti, sono passate da 15 000 dollari nel 1921 a 297 000 nel 1923 e ad oltre un milione nel 1924. La sola *Metropolitan* di New York ha speso nel 1923 per pubblicità e stampati oltre 1 650 000 dollari, la *Prudential* ha superato il milione e molte altre compagnie il mezzo milione.

Non si può certo aspettare, che la réclame porti alle compagnie di assicurazione masse di nuove proposte spontanee: essa è invece una preparazione del terreno al lavoro degli agenti e serve ad introdurli presso il pubblico.

Si vorrebbe ora che la réclame fosse fatta, possibilmente, in forma collettiva, nazionale, o per lo meno da parecchie compagnie associate: se ne otterrebbero successi molto maggiori e meno costosi che dalle iniziative individuali delle agenzie sparse nel paese. Non esiste forse nessun ramo di affari che abbia il profondo interesse umano dell'assicurazione vita, e quindi la pubblicità vi ha largo campo di azione e di efficacia.

Negli Stati Uniti l'assicurazione vita non provvede ormai soltanto alla sicurezza degli assicurati e delle loro famiglie, ma è divenuta anche una fonte, dalla quale gli uomini di affari possono at-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tingere i fondi per l'esercizio delle loro industrie e delle loro attività. Essa ha conquistato una posizione che la rende indispensabile sia dal punto di vista della previdenza che da quello degli affari e concorre in modo efficacissimo allo sviluppo del benessere nazionale. Basta considerare, che alla fine del 1924 le compagnie vita avevano concesso complessivamente 3 miliardi e 821 milioni di prestiti ipotecari su proprietà urbane e rurali, possedevano 1 299 milioni di titoli di Stato di varie specie americani e canadesi, 2 109 milioni di obbligazioni ferroviarie, 588 milioni di azioni di imprese elettriche e varie e di imprese di pubblica utilità, e che detengono poco meno di 1/30 dell'intera ricchezza nazionale degli Stati Uniti, per comprendere quale elemento di capitale importanza esse siano nell'equilibrio economico e finanziario del paese.

Particolare rilievo hanno gli investimenti in ipoteche e i prestiti per la costruzione di case.

È largamente noto, che le più importanti compagnie degli Stati Uniti, e in particolare la *Metropolitan* di New York e la *Prudential of America,* hanno sussidiato in tutti i modi le costruzioni edilizie in tutto il paese, dando modo a molte città di attuare programmi tracciati da lungo tempo ed arenati in seguito agli eventi di varia natura che si sono succeduti nel mondo. Tra il 1923 e il 1925 la *Prudential* ha concesso prestiti per la costruzione di case per oltre 130 milioni di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

dollari, fornendo l'abitazione a più di 30 000 famiglie: questa linea di condotta è in armonia colle idee espresse dal Presidente della compagnia, il quale attribuendo gran parte del malessere sociale alla scarsezza ed incomodità degli alloggi, ha dichiarato non conoscere per i capitali di una impresa assicurativa investimenti migliori di quelli, che portano a soddisfare bisogni urgenti della popolazione.

La *Metropolitan* poi, oltre a finanziare largamente imprese costruttive, ha costruito direttamente nel 1924 ben 2125 appartamenti, fornendo l'abitazione ad altrettante famiglie; l'esperimento non poteva riuscir meglio, se si pensi che, pur imponendo fitti moderati, la compagnia ha ricavato, nel primo anno, un reddito netto del 9,25 $^0/_0$.

Il mercato assicurativo americano è stato negli ultimi anni il centro di tre grandi ed importantissime innovazioni nella tecnica e nella pratica delle assicurazioni: l'assicurazione senza visita medica, l'inclusione delle clausole di invalidità nelle polizze vita, e la diffusione delle assicurazioni collettive.

In realtà il primo serio esperimento di assicurazione senza visita medica fu fatto in Inghilterra circa 20 anni or sono, su polizze di ammontare limitato (generalmente non oltre 200 sterline); l'assicurazione veniva concessa in base alle dichiarazioni del richiedente sulle sue condizioni

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

fisiche passate e presenti e sul gentilizio; era previsto inizialmente un periodo di carenza di due anni, che fu poi abolito in seguito agli ottimi risultati ottenuti.

Il sistema fu successivamente adottato dalle compagnie svedesi, per capitali assicurati dapprima assai modesti e poi maggiori.

Nel 1918 o 1919, 14 compagnie canadesi annunziarono simultaneamente la concessione di assicurazioni senza visita medica agli individui di età non superiore ai 45 anni; il capitale assicurabile, limitato in principio a 1000 dollari, fu poi portato a 2000, in seguito alla constatazione che la mortalità fra gli assicurati del nuovo gruppo era a volte più bassa che fra i detentori di polizze consuete.

Ciò rappresenta un nuovo ed insperato passo dell'assicurazione vita, il quale mostra che i presupposti sui quali essa si appoggia possono e debbono essere sottoposti ad una revisione.

Dopo qualche riluttanza la maggior parte delle compagnie degli Stati Uniti sono entrate nel nuovo campo. Per le assicurazioni senza visita medica le compagnie esigono una forma particolare di proposta, dalla quale appaia la storia personale dell'assicurando, nei riguardi della salute, e il suo gentilizio con gran copia di particolari. Ma se le notizie date non sembrano esaurienti e del tutto soddisfacenti, si impone la visita medica. Sicchè la pratica attuale non può ancora dirsi di assi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

curazione senza visita medica, in senso stretto; si tratta piuttosto di una distinzione preventiva, basata sulle notizie fornite dall'assicurando e dall'agente, tra i casi, in cui la visita medica può essere evitata e quelli, in cui essa appare necessaria. La limitazione dell'età ha lo scopo di eliminare i proponenti affetti da malattie croniche e degenerative (particolarmente cardiache e renali), che si sviluppano quasi sempre dopo il 45° anno; la limitazione della somma assicurabile tende invece ad eliminare i possibili doli da informazioni false. Da una indagine fatta è risultato, che questi sono in numero estremamente esiguo.

Il miglioramento della salute pubblica e i saggi di mortalità eccezionalmente favorevoli verificatisi negli ultimi anni fra gli assicurati del ramo popolare (non visitati) e fra la popolazione generale, hanno contribuito senza dubbio ad indurre le compagnie all'adozione della nuova pratica assicurativa, alla quale erano in principio fortemente avverse. Esse sono andate via via elevando la somma massima assicurabile con polizze di questo tipo, e non pochi conoscitori del mercato americano sostengono, che fra qualche anno la maggior parte delle compagnie degli Stati Uniti concederà solo in questa forma le assicurazioni per somme inferiori ad un certo limite, il quale non potrà essere unico, ma fissato in relazione alla potenzialità effettiva delle società singole.

Non mancano tuttavia oppositori a questa novità; essi mettono in evidenza i pericoli dell'esten-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sione negli Stati Uniti di questo esperimento, che ha avuto nel Canadà esito felice. Le condizioni dei due paesi sono sotto molteplici aspetti profondamente diverse; la larghissima popolazione urbana della repubblica stellata può favorire la selezione contraria alle compagnie; una volta che queste abbiano assunto operazioni del nuovo tipo non hanno diritto di negare il pagamento del sinistro quando si avvedano di aver assicurato rischi non buoni. Molte volte l'affermazione di un uomo di essere in buona salute può essere fatta in buona fede anche se non risponde a verità, e quindi una contestazione delle compagnie su questo punto potrebbe non essere giusta. I critici stessi sostengono che la pratica di emettere assicurazioni senza visita medica è poco corretta anche verso la massa degli assicurati, i quali si affidano alle compagnie nella convinzione, che esse facciano sempre una scelta accurata dei rischi, ed affermano, che per le assicurazioni senza visita medica gli enti assicurativi dovrebbero tenere una gestione tutt'affatto distinta da quella ordinaria.

Ma in opposizione a queste critiche e a queste riserve teoriche, il successo generale, che di tutte le iniziative è il migliore suggello, ha consacrato la nuova forma.

L'inclusione delle « clausole di invalidità » nelle polizze vita costitusce una liberalità piuttosto recente e viene considerata come uno dei

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

più importanti progressi di questo secolo nel campo della previdenza.

L'idea ebbe origine in Europa, ma soltanto in America ha avuto sviluppo e vi è oggi attuata in modo esclusivo. Per quel che si sa, la prima polizza di assicurazione sulla vita includente benefici in caso di accidente, risale al 1876 e fu emessa in Germania; gli ordini religiosi americani incominciarono a concedere simili benefici nel 1877 e le compagnie di assicurazione americane nel 1896. Ma neppure negli Stati Uniti la forma divenne popolare prima del 1907.

L'importanza e l'entità del beneficio sono andati aumentando col tempo. In pratica le « clausole » concesse si possono raggruppare in tre tipi fondamentali, che subiscono poi infinite variazioni:

a) semplice abbuono del premio in caso di invalidità permanente e totale, mentre la polizza continua ad essere pienamente in vigore, conservando il diritto alla partecipazione, ai prestiti ecc.;

b) abbuono del premio e pagamento rateale della somma assicurata, con rateazione in 10, 15 o 20 anni a scelta dell'assicurato;

c) abbuono del premio e pagamento di una annualità, pari in genere all'1 % al mese della somma assicurata, senza che questa subisca riduzioni di sorta, e conservando la polizza tutti i suoi diritti per compartecipazioni, prestiti, valore di rescissione, ecc.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

I beneficî sono generalmente concessi con clausole aggiunte alla polizza e facoltative, e dietro pagamento di un premio relativamente modesto in confronto del premio per l'assicurazione vita propriamente detta.

Non si può non riconoscere che in questa forma l'assicurazione sulla vita offre una protezione veramente completa, col vantaggio di una economia tutt'altro che trascurabile in confronto della sottoscrizione di due polizze distinte a copertura dei due rischi, vita e invalidità.

Anche su questo argomento però, le opinioni degli assicuratori non sono pervenute a quell'accordo perfetto e a quella unicità di indirizzo che è da tutti auspicata, ma che potrà esser frutto di una esperienza più prolungata e meno irregolare ed esigua di quella di cui ancor oggi si dispone.

Si può calcolare che alla fine dell'esercizio 1925 fossero in vigore negli Stati Uniti 25 miliardi di dollari di polizze includenti le clausole di invalidità; indice questo del grande favore che il beneficio ha incontrato presso il pubblico.

La evoluzione del beneficio di invalidità, dal semplice abbuono del premio praticato alcuni anni or sono alla adeguata protezione oggi concessa, è stata così rapida, che deve passare qualche tempo prima che sia possibile una analisi scientifica dei risultati su un periodo abbastanza esteso.

Lo sviluppo dei benefici di invalidità in estensione, può essere giudicato dalle cifre seguenti

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

relative a 46 compagnie degli Stati Uniti che raccolgono il 78 % delle assicurazioni in vigore nel paese: esse dànno la cifra dei premi incassati per benefici di invalidità:

1914	dollari	529 000
1919	»	5 205 000
1924	»	22 642 000

Il progresso delle assicurazioni collettive, che soltanto nel 1912 assunsero qualche importanza, è stato così rapido, che attualmente oltre 3 milioni di lavoratori sono coperti da contratti di questo tipo, i quali costituiscono anche, per molti di essi, l'unica protezione.

In America le assicurazioni sociali non sono, tranne in alcuni Stati, obbligatorie e certo non hanno raggiunto il grado di perfezione a cui sono pervenute nei principali paesi europei. Esse sono sostituite in parte dalle assicurazioni popolari, diffusissime, l'azione delle quali può bene essere integrata da questa forma nuova, nella quale la volontà e la puntualità degli assicurati singoli hanno in realtà una importanza ridotta, come è bene attestato dalla proporzione relativamente bassa degli abbandoni di polizza.

Il contratto collettivo è acquistato dal datore di lavoro per tutti i suoi dipendenti, i premi essendo però, in generale, soltanto per metà o per 2/3 a suo carico. Gli assicurati hanno poi facoltà di contrarre assicurazioni addizionali per conto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

proprio ed ai medesimi, assai modesti, saggi di premio praticati per il gruppo nel suo complesso. La protezione è per essi ottenibile anche nei casi di età avanzata, di difetti fisici, di occupazione rischiosa.

Molte compagnie americane hanno assunto degli specialisti per la raccolta degli affari di questo tipo, aggregandoli alle agenzie già esistenti, con l'incarico di operare nella zona di azione di queste.

Per qualche tempo queste assicurazioni hanno presentato scarse attrattive per le compagnie, perchè, a causa della moderazione estrema dei premi, consentono soltanto profitti minimi; ma le imprese tengono conto oggi anche dei vantaggi commerciali delle assicurazioni collettive, derivanti dal fatto, che migliaia di persone sono assicurate presso una stessa compagnia, la conoscono e la fanno conoscere. Le collettive avranno senza dubbio il medesimo effetto reclamistico, che hanno dimostrato di avere le assicurazioni popolari: le cifre enormi di assicurazioni ordinarie raccolte dalla *Metropolitan* di New York dicono fino a qual punto le previsioni si siano avverate.

Sono ora in vigore polizze collettive colossali, come quella della *Liouville and Nashville Railway Company,* che ha assicurato i suoi 60 000 impiegati per un capitale di 150 milioni di dollari, con una somma media assicurata variante da 1000 a 3000 dollari a seconda dello stipendio, e colla

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

copertura del rischio di morte e di invalidità parziale e totale.

Le cifre seguenti sono un indice eloquente del cammino, che questa forma di previdenza ha percorso ed è destinata a percorrere:

Anno		Capitali in vigore
1912	doll.	13 172 198
1917	»	346 525 472
1922	»	1 825 593 553
1923	»	2 468 935 567
1924	»	3 192 586 411

È evidente, che successi come quelli ottenuti, sopratutto nell'ultimo ventennio, dalle compagnie americane non si raggiungono senza una attività prodigiosa ed abile, tendente in primo luogo all'educazione del pubblico, e senza una cognizione approfondita del campo di lavoro e delle possibilità che esso offre.

Le compagnie americane hanno adottato i più recenti mezzi di controllo scientifico e di analisi del mercato usati dalle maggiori e meglio organizzate imprese industriali, adattandoli naturalmente alla natura ed alle esigenze particolari dell'industria assicurativa.

Sono stati studiati metodi sicuri per valutare le condizioni degli affari in quanto possono influire sul lavoro assicurativo; a tale scopo molte compagnie si tengono in contatto continuo con le Banche, con gli Uffici governativi del Censo e del Lavoro, con gli Uffici statistici, per ottenere

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

più sicure informazioni sull'organismo demografico del paese. Le imprese assicurative dispongono ora di un copioso materiale per esplorare i particolari caratteri economici di assicurati ed assicurandi, dai quali desumono indizi sul volume delle assicurazioni vita, che possono essere contratte in un dato luogo e sul più opportuno ed efficace programma di lavoro.

Le compagnie hanno così potuto sapere, che nel 1924, circa 50 dei 113 milioni di abitanti degli Stati Uniti erano in qualche modo assicurati; degli altri, 10 milioni erano inassicurabili per ragioni di età o di deficienze fisiche; i residui 53 milioni appartenevano in prevalenza alla classe media e comprendevano 16 milioni di uomini in età superiore ai venti anni, con famiglia già esistente o probabile in futuro e il cui guadagno annuo medio si aggirava intorno ai 2000 dollari. Le compagnie pensano che, razionalmente, il capitale minimo per il quale un uomo dovrebbe essere assicurato, sia una annualità di guadagno. Adottando questa cifra dovrebbe essere possibile raccogliere, in questo solo gruppo di persone non assicurate, assicurazioni per un ammontare pari a metà dei contratti attualmente in vigore negli Stati Uniti. Se ci si allontana da questo limite modesto e si pensa, come alcuni fanno, ad assicurazioni equivalenti ai guadagni futuri probabili capitalizzati, si arriva a cifre colossali.

Le considerazioni e notizie, che precedono e che sarebbero difficilmente ottenibili fuori degli

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Stati Uniti da parte di compagnie di assicurazione, dànno una pallida idea del come le imprese assicurative americane lavorino e dell'importanza, che lo studio statistico ha acquistato nel congegno della produzione, indirizzando gli sforzi dove essi possono e debbono convergere colle maggiori probabilità di successo e col maggiore profitto di assicurati ed assicurandi.

Ma senza dubbio i risultati massimi sono stati ottenuti nel miglioramento della salute e nella riduzione dei saggi di mortalità: le compagnie hanno, coll'opera loro, accentuato, fra la popolazione degli assicurati, i fenomeni verificatisi fra la popolazione generale.

Nel 1924 i saggi di mortalità, calcolati per 75 delle più antiche compagnie degli Stati Uniti, come rapporto percentuale tra le assicurazioni terminate per morte e il montante medio delle assicurazioni in vigore, mostrano, che la mortalità degli assicurati è stata in tale anno eccezionalmente favorevole. Il saggio medio di mortalità così calcolato è stato del 0,79 %, contro il 0,81% nel 1923 e il 0,79 % nel 1921, anno in cui si erano ottenuti i migliori risultati dell'ultimo ventennio. Dal 1905 al 1924 il più alto saggio di mortalità, (calcolato come sopra si è detto) si è avuto nel 1918 col valore di 1,40 %.

Per il 1924, i sinistri calcolati in base alla mortalità teorica delle 75 compagnie conside-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

rate, avrebbero dovuto comportare un esborso di 363 371 314 dollari, mentre gli esborsi effettivi sono stati di 191 693 509; ossia il rapporto della mortalità effettiva alla prevista è stato del 52,75 %; soltanto nel 1921 si era avuto un risultato migliore, con una percentuale del 51,73 %. Ad illustrare l'andamento della mortalità degli assicurati americani valgono bene le cifre seguenti, rappresentanti sempre il rapporto della mortalità teorica alla effettiva:

Anno	Ramo ordinario	Ramo Popolare
1910	70.46 %	92.25 %
1914	68.66 »	83.22 »
1919	65.21 »	77.32 »
1924	52.75 »	58.20 »

Questi risultati superano di gran lunga quelli pure notevoli ottenuti per la popolazione generale: se le campagne e le provvidenze igieniche delle compagnie non fossero utili ed efficaci come sono, i saggi di mortalità generale dovrebbero accostarsi con buona approssimazione a quelli per gli assicurati del gruppo popolare pei quali non si ha selezione medica.

Dell'opera delle compagnie in pro' della salute e dell'igiene diremo parlando in particolare della *Metropolitan,* antesignana del movimento e prima, per questo e per altri rispetti, fra le compagnie di tutto il mondo.

In relazione alla mortalità effettiva degli assicurati, è sorta molti anni or sono e si è riaccesa

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

negli ultimi tempi, una discussione sulla opportunità ed equità da parte delle compagnie di praticare tuttora tariffe basate su una tavola del 1860, alla quale anche dal punto di vista tecnico può esser fatto più di un appunto.

Una nuova tavola su esperienze più larghe e più recenti è stata pubblicata per cura della *Actuarial Society of America* e di altri Istituti attuariali nel 1918, ma essa non è ancora entrata nell'uso, nonostante la sua indiscutibile superiorità sull'antica.

La cosa, che potrebbe sembrare anormale, è spiegabile con una sola parola: *sicurezza*. Dati i presupposti teorici che le compagnie conservano a base dei loro saggi di premio, è certo che esse non si troveranno mai in condizioni di non poter fare onore ai loro impegni in caso di mortalità temporaneamente sfavorevole, conseguenze di guerre o altro. Di più, in ultima analisi, l'altezza dei premi derivante dall'uso delle antiche tavole, non costituisce un danno per gli assicurati, ai quali, direttamente per mezzo delle compartecipazioni, o indirettamente con diminuzioni dei caricamenti di spese, sono restituiti quasi per intero gli utili di mortalità.

A conclusione di quanto abbiamo detto per illustrare le condizioni e le caratteristiche del mercato assicurativo americano, citiamo alcune cifre troppo eloquenti in sè perchè sia necessario

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

in qualunque modo commentarle. Esse permettono di seguire tutto il cammino percorso dall'assicurazione vita negli ultimi undici anni, i più importanti in tutta la storia della previdenza americana, alla quale non si potrebbe giustamente attribuire oltre un cinquantennio di vita. Invero nel 1874 vi erano meno di 850 000 polizze in vigore e alla fine del 1924 ve ne erano oltre 92 milioni; l'ammontare delle assicurazioni sottoscritte è passato nello stesso periodo da 2 a 64 milioni di dollari e un aumento proporzionale hanno subìto la produzione annuale, l'incasso premi, il patrimonio, i pagamenti agli assicurati.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Anno	Num. delle compagnie	Nuovi affari	Assicurazioni in vigore	Incasso premi	Incasso totale	Pagamenti agli assicurati	Totale esborsi	Patrimonio	Saggio medio d'interesse	Saggio medio di spese
1914	250	2 456 548 936	17 425 501 136	745 794 982	985 037 362	509 455 142	704 693 413	4 935 252 793	4.84	26,17
1915	238	2 621 013 624	18 349 285 339	884 317 989	1 043 083 337	544 705 320	768 506 477	5 190 310 353	4,98	25,30
1916	241	3 213 091 791	19 868 270 425	847 983 760	1 117 860 328	566 386 275	792 399 647	5 536 607 483	4.87	26.66
1917	241	3 840 133 213	21 965 294 232	928 840 629	1 249 491 387	590 183 247	845 771 452	5 940 622 870	5.39	27.51
1918	241	3 987 715 219	24 167 111 902	994 266 611	1 324 586 741	710 201 684	998 859 877	6 475 139 502	5.10	29.83
1919	266	7 010 111 469	29 273 114 680	1 207 134 389	1 559 982 880	738 944 337	1 106 139 799	6 790 582 415	5.19	30.41
1920	272	8 489 970 668	35 091 238 279	1 384 938 970	1 764 212 582	744 649 245	1 198 366 113	7 319 997 019	5,18	32.76
1921	288	6 787 343 731	37 977 280 586	1 537 280 119	1 951 417 924	839 967 407	1 289 032 534	7 936 496 844	5.64	29,21
1922	286	9 774 271 118	50 290 710 180	1 686 261 072	2 149 186 346	1 005 714 048	1 493 964 114	8 652 318 490	5.82	28.95
1923	291	11 935 981 956	56 803 534 307	1 899 750 912	2 427 327 961	1 088 333 350	1 666 062 084	9 454 620 793	5.58	30.41
1924	297	13 162 445 852	63 779 740 552	2 122 383 433	2 702 770 023	1 205 271 945	1 813 385 275	10 394 034 380	5.58	28.65

(Ricavato dall'*Annuario 1925* dello « *Spectator* »).

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Dal 1914 al 1924 il numero delle compagnie operanti negli Stati Uniti è aumentato di 47, ossia del 20 %, mentre l'aumento delle assicurazioni in vigore nello stesso periodo supera il 250 %. Gli incassi annui complessivi delle compagnie sono aumentati di 1700 milioni di dollari; gli esborsi complessivi sono saliti da 705 a 1813 milioni di dollari con un aumento proporzionato all'aumento delle entrate.

Pur tenendo conto dell'incremento della popolazione e della ricchezza del paese nell'ultimo ventennio, si ha per tutte le cifre, che riguardano questa industria, un meraviglioso movimento ascendente.

Va notato tuttavia, che l'aumento dei capitali in vigore non è proporzionato all'aumento della produzione annuale; la cifra dei capitali in vigore subisce ancora detrazioni assai più gravi per gli abbandoni e le rescissioni di contratti che per i sinistri e le scadenze, come appare da considerazioni semplicissime per il 1924: al 1 gennaio 1925 esistevano negli Stati Uniti 64 miliardi di dollari di assicurazioni vita; al 1 gennaio 1924 ve ne erano poco meno di 57 miliardi: la differenza è di 7 miliardi, mentre la nuova produzione è stata di 13 e i pagamenti per sinistri e scadenze hanno assorbito 650 milioni; le riduzioni, gli abbandoni, le rescissioni hanno sommato quindi a 6350 milioni di dollari. Contrariamente ad una opinione diffusa, ma del tutto infondata, ciò costituisce per

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le compagnie una perdita finanziaria attuale: l'acquisizione degli affari è costosa ed è un antico canone degli assicuratori, che gli affari redditizi sono quelli persistenti. È stata perciò iniziata da assicuratori, agenti, attuari nord-americani una vera campagna per tentare di ridurre questa piaga dell'assicurazione entro limiti ragionevoli.

Il saggio di rendimento degli impieghi patrimoniali è stato sempre ottimo, lasciando un largo margine tra saggio teorico e saggio effettivo, fonte importantissima di utili.

Le percentuali di spese, calcolate come rapporto delle spese ai premi incassati, potrebbero apparire elevate, se non si tenesse conto, che esse si riferiscono al complesso della produzione e comprendono anche la gestione delle popolari e delle collettive, notoriamente costosa. Del resto il movimento ascendente delle spese del periodo bellico e post-bellico sembra infrenato e le compagnie non disperano, con una rigida politica, di poter ritornare ai minimi del quinquennio 1910-1914.

Quanto all'andamento degli affari nell'ultimo esercizio, si hanno notizie interessanti e definitive pei primi tre trimestri di esso, comunicate dalla *Association of Life Insurance Presidents* e relative al lavoro di 45 compagnie aventi in vigore l'81 % delle assicurazioni vita degli Stati Uniti.

Le assicurazioni emesse da tali compagnie durante i primi tre trimestri del 1925 ammonta-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

vano a dollari 7 796 000 000 con un aumento di 1 318 000 000, pari al 20,3 %, sul corrispondente periodo del 1924. La cifra indicata supera di oltre un miliardo di dollari quella delle assicurazioni emesse durante l'intero anno 1922.

Se si considerano separatamente le diverse classi di assicurazioni, appare che in ciascuna si sono realizzati progressi senza precedenti; le percentuali di aumento sono:

Ramo ordinario	15.7 %
Ramo popolare	20.3 »
Collettive	112.8 »

Valutazioni approssimative dànno per la produzione dell'intero esercizio la cifra di dollari 15 400 000 000; le assicurazioni in vigore sarebbero salite a 72 miliardi, il patrimonio delle compagnie avrebbe raggiunto gli 11.5 miliardi, gli introiti i 3.1 miliardi. Non si tratta di cifre ufficiali, ma di dati senza dubbio molto vicini al vero.

Per la posizione, che occupa fra le compagnie vita americane e di tutto il mondo, la *Metropolitan Insurance Company* di New York merita un cenno particolare; e quanto si dice per questa compagnia può essere in buona parte esteso all'altro colosso americano, la *Prudential di Newark.*

La *Metropolitan* ha pubblicato da poco un volume per illustrare l'attività svolta negli ultimi 33 anni. E certo, sebbene le compagnie sogliano pubblicare in occasione del loro centenario storie

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di questo genere, l'attività immensa della *Metropolitan* giustifica la pubblicazione anticipata. L'opera è grandiosa considerata in sè stessa, ma diviene anche più importante, se si pensa, che essa ha servito e servirà di sprone a molte altre imprese.

La *Metropolitan*, costituita col suo nome attuale nel 1868, esercitò dapprima soltanto il ramo ordinario; nel 1879, sull'esempio della *Prudential* inglese, istituì il servizio dell'assicurazione popolare. La compagnia non era in quel tempo forte nè grande e non era facile prevedere, se un sistema di assicurazione, che aveva avuto successo in Inghilterra potesse dare in America gli stessi risultati: l'esperimento fu perciò senza dubbio ardito. Tuttavia, dopo un anno, le assicurazioni in vigore nel ramo popolare eguagliavano quelle del ramo ordinario già esistente da molti anni. Dopo due anni il volume delle polizze industriali raccolte era doppio di quello delle ordinarie e da allora in poi, per una lunga serie di anni, la sezione popolare fu la più notevole. Al principio di questo secolo la sezione ordinaria ebbe un aumento così rapido, che nel 1919 aveva di nuovo superato l'altra; attualmente le assicurazioni in vigore nel ramo ordinario superano le altre del 50%. La compagnia conta fra i suoi assicurati oltre il 25% della popolazione totale degli Stati Uniti.

La *Metropolitan* si è studiata fin dal principio di rendere attraenti i contratti popolari concedendo più liberali condizioni di polizza, moltiplicando le

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

forme e facendo ogni sforzo per limitare gli abbandoni e favorire i rinnovi. Oltre venti anni or sono la compagnia incominciò a distribuire gli utili anche alle polizze industriali, sebbene le condizioni contrattuali non dessero ai titolari nessun diritto alla partecipazione, la quale è sempre stata continuata in misura crescente.

Sia nel ramo popolare che nel ramo ordinario, ogni anno portò nuovi miglioramenti nella pratica della gestione: per prima la compagnia riconobbe il vantaggio del frazionamento semestrale o trimestrale del premio ed istituì le così dette « polizze intermedie » (fra le ordinarie e le popolari) per capitali in unità di 500 dollari. Nel 1898 essa iniziò il sistema del *pagamento telegrafico dei sinistri*, il giorno stesso in cui venivano segnalati, continuato anche oggi in tutti i luoghi dove ciò può portare un risparmio di tempo.

Ma la *Metropolitan* appare nella sua vera luce di grande pioniera e benefattrice quando si consideri tutto ciò che essa ha fatto per il benessere dei suoi assicurati e sopratutto per il miglioramenti igienico e sanitario di essi.

Nel 1909 la compagnia ha istituito la sua « Welfare Division » per educare gli assicurati nei riguardi dell'igiene e per assisterli durante le loro malattie. Essa riconobbe che una compagnia di assicurazione vita, e in particolare una compagnia di assicurazione popolare, ha molte opportunità di venire in aiuto della salute pubblica e

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

compì in questo campo un lavoro immenso sia per mezzo dei suoi agenti che colla pubblicazione di opuscoli, articoli, riviste.

Fin dal 1909 fu istituito nella città di New York, a titolo di esperimento, un servizio gratuito di infermiere per gli assicurati popolari; tale servizio è stato poi esteso a 4000 città degli Stati Uniti e del Canadà ed è oggi a disposizione di tutti gli assicurati popolari della compagnia, ad eccezione di quelli che vivono in comunità troppo piccole perchè convenga mantenere in esse una infermiera. Il servizio ha compiuto finora 20 000 000 di visite di cui 2 500 000 nel 1924.

La compagnia ha meriti grandissimi nella crescente estensione e diffusione della previdenza nelle forme collettive e su teste infantili.

Nel ramo ordinario offre ai suoi assicurati la visita medica periodica gratuita, perchè sia più facile che le malattie vengano scoperte e curate nello stadio iniziale.

Nel 1914 la *Metropolitan* creò il « Life Extension Institute » che visita annualmente migliaia di assicurati e trae da queste visite dati statistici importantissimi; è apparso ad es. che il 98,5 % degli esaminati avevano, per una ragione o per l'altra, bisogno del medico, che il 70 % avevano bisogno di cure, sebbene le sofferenze e le malattie fossero per il momento di poca entità e, quasi sempre, sconosciute al paziente. In un gruppo di assicurati che si erano valsi per 9 anni o più

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

della visita medica si constatò un miglioramento della mortalità del 18 % in confronto della massa degli assicurati ordinari della compagnia.

Questa ha distribuito finora, con tutti i mezzi per la più larga diffusione possibile, 350 milioni di opuscoli di propaganda igienica, scritti da specialisti, in forma chiara ed espressiva ed efficacemente illustrati; ha istituito dormitori e sanatori antitubercolari, dai quali l'87 % dei pazienti sono usciti guariti: il saggio di mortalità per tubercolosi fra gli assicurati della compagnia è stato ridotto del 50,08 % nello stesso periodo di tempo, in cui la riduzione per la popolazione generale è stata del 40 %.

È stato calcolato che, nel solo anno 1923, le provvidenze igieniche della compagnia sono valse a salvare 52 600 vite; e questa cifra rappresenta ancora un limite inferiore quando si pensi che la campagna igienica non è sempre limitata alla cerchia relativamente ristretta degli assicurati, ma estesa a volte e in alcuni luoghi a tutta la popolazione, come ad es. nel caso dell'esperimento di Framingham sulla tubercolosi, nell'esperimento di Tetford Mines sulla mortalità infantile, ecc.

La *Metropolitan* aiuta gli ufficiali sanitari dello Stato e delle città e collabora con essi per assicurare il regolare andamento dei servizi, partecipa a tutti i Comitati locali per il miglioramento igienico e sanitario, organizza e finanzia studi speciali su determinate malattie.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Sono innumerevoli le provvidenze studiate a favore degli assicurati ed anche dei 33 000 impiegati della sede centrale e sparsi in tutto il territorio della grande repubblica. Esse sono illustrate nella pubblicazione cui sopra si è accennato, che dovrebbe essere oggetto di studio da parte delle compagnie di tutti i paesi, per vedere se, ciascuna per sè o in collaborazione, esse possano imitare, sia pure in proporzioni assai più modeste, l'opera del benefico colosso nord-americano.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA IN GERMANIA

Della organizzazione assicurativa prebellica della Germania nulla o quasi sopravvive: le tempeste politiche e soprattutto finanziarie del quinquennio 1918-1923 hanno tutto distrutto. Ma oggi, a due anni dalla rivalorizzazione del marco e dalla emanazione della nuova legge sull'esercizio delle assicurazioni private, si può arguire da segni non dubbi una rinascita dell'assicurazione tedesca, destinata forse a riprendere nel mercato mondiale il posto di primo piano, che occupava nel 1914.

Ma si tratta certo di attività e di posizioni che, sebbene derivate direttamente dalle antiche sono ancora molto giovani, in via di formazione e di consolidamento, e costrette a combattere contro mille difficoltà, che le condizioni economiche e finanziarie del Paese creano ad ogni passo, con-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

seguenze dirette dell'inflazione e della sucessiva deflazione, della estrema scarsezza del denaro in Germania e dell'obbligo fatto alle compagnie alla fine del 1924 di redigere i loro bilanci in valuta aurea.

Nel momento attuale la questione più grave è forse quella della rivalutazione delle polizze di vecchia data. Gli assicurati antichi si appoggiano, per sostenere i loro diritti, alla promessa del Governo di tener conto in modo speciale dei vecchi risparmi: e vecchi risparmi sono senza dubbio quelli affidati alle compagnie di assicurazione sotto forma di premi, e sono fra i più danneggiati.

La legge del 1901 sulle assicurazioni private imponeva alle compagnie di investire i loro patrimoni in valori così detti « garantiti », ossia titoli di Stato, prestiti pubblici, ipoteche, ecc. E queste disposizioni non furono modificate quando tali valori incominciarono, in conseguenza della guerra, ad essere scossi, nè in seguito, al tempo della rovina completa della valuta tedesca. Soltanto colla legge 19 luglio 1923 furono consentite alle compagnie altre forme di investimenti per le loro riserve; ma il provvedimento giunse quando più nulla ormai si poteva salvare dell'antico patrimonio, col quale si annullava insieme il valore di tutti i contratti stipulati in marchi carta.

Qualche cosa è stato fatto indirettamente per gli assicurati antichi, rivalorizzando le ipoteche al 15 %; ma il beneficio è minimo. Se il provve-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

dimento venisse esteso ai titoli pubblici, in particolare ai prestiti di alcuni Comuni che si trovano attualmente in condizioni floride, la situazione degli antichi contratti migliorerebbe in modo sensibile ed un grande vantaggio deriverebbe a tutto il mercato dell'assicurazione vita: le polizze antiche, oggi abbandonate perchè prive di qualsiasi valore, verrebbero ripristinate e, in queste condizioni, non sarebbe forse difficile ottenere pei portafogli delle compagnie aumenti sensibili per mezzo di assicurazioni addizionali, tendenti a reintegrare i contratti nel valore per il quale erano stati originariamente sottoscritti. Le compagnie si sforzano con ogni mezzo di favorire questo movimento, facendo esse stesse delle concessioni non trascurabili, cercando di diffondere nuova fiducia nell'assicurazione e di dissipare i timori del riprodursi, in un avvenire più o meno lontano, di una situazione analoga a quella di cui si sentono ancor oggi e continueranno a sentirsi per qualche tempo le conseguenze. In realtà questa temuta eventualità sembra assai poco probabile, sia perchè la valuta aurea si è ormai consolidata, sia perchè la nuova legge sulle assicurazioni consente alle compagnie una molto maggiore libertà di investimenti in forme che garantiscono, insieme con un alto rendimento, una grande stabilità di valore.

Gli anni dal 1920 al 1924 hanno segnato sul mercato assicurativo tedesco il succedersi caotico

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di eventi contraddittori: diecine e centinaia di compagnie sono sorte e fallite; ai guadagni apparentemente enormi del periodo dell'inflazione sono succedute le perdite gravi del periodo di crisi.

La guerra, e più la svalutazione della moneta, avevano condotto le compagnie ad un tale stato di depressione e di esaurimento, che tutte cercavano febbrilmente punti di appoggio e tentavano di sostenersi riunendosi in vasti aggruppamenti, formati da imprese tedesche ed estere sulla base della mutua cessione di quote di rischi assunti e da compagnie tedesche alleate fra loro allo scopo di ridurre le spese, eliminare la concorrenza, ripartire equamente il lavoro. Il numero dei gruppi formati fu enorme e si ebbe, insieme con qualche vantaggio, il danno gravissimo del crollo di enti colossali, con basi malfide, i quali trascinarono nella rovina, insieme colle società propriamente affiliate, numerosi piccoli organismi assicurativi e bancari in relazioni più o meno strette di affari. Questo fenomeno, del resto, non è stato limitato alle imprese di assicurazione: esso si è verificato in molti campi industriali e commerciali. Basti ricordare il caso Stinnes ed il crollo di questo gigantesco trust.

È stato da molti notato il successivo sorgere, nei paesi limitrofi alla Germania, di compagnie di assicurazione di origine senza dubbio tedesca:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

manifestazioni evidenti dello sforzo di riafferrare i mercati esteri, perduti in conseguenza della guerra. I nuovi enti, che esercitano rami diversi, sorgono naturalmente in paesi a valuta apprezzata, sono dotati di ampie riserve auree ed operano apparentemente in piena indipendenza dalla impresa di cui sono emanazione.

Una delle conseguenze più notevoli e più gravi della crisi tedesca è stata la completa decadenza dell'assicurazione popolare, scomparsa si può dire nel volgere di pochi mesi. Ancora nel 1921 esistevano in Germania 12 milioni di polizze di questo tipo per un capitale di 5 500 milioni di marchi; nel 1922 questa somma era scesa a 2 000 milioni e nel 1923 si era quasi annullata.

Il fenomeno è d'altra parte spiegabile: il costo della vita cresciuto continuamente durante la guerra e più nel periodo post-bellico, portò, spesso in seguito a conflitti e scioperi, ad aumentare enormemente gli stipendi degli impiegati, mentre crescevano quotidianamente le spese di amministrazione e le tasse, tanto da rendere impossibile alle compagnie l'assunzione di nuovi rischi: le piccole contribuzioni settimanali erano completamente assorbite dalla peculiare organizzazione dell'assicurazione industriale, ed anzi risultavano il più delle volte insufficienti, sicchè l'esistenza stessa delle imprese era minacciata. Qualche compagnia sospese l'esazione dei premi, riservandosi

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di prelevarne poi il montante, senza interesse, dalla somma assicurata, alla scadenza; altre offrirono agli assicurati il riscatto delle polizze concedendo come valore di rescissione il 95 % della riserva premi; altre ancora proposero assicurazioni supplementari o di decuplare il capitale assicurato, riuscendo così ad ottenere dei vantaggi, che però il successivo deprezzamento della valuta distrusse.

Nel periodo della ricostruzione furono fatti diversi tentativi per dare a coloro, che rappresentavano i maggiori acquirenti di assicurazioni popolari, compensi di nuovo genere: l'assicurazione senza visita medica e premi mensili, trimestrali, semestrali (forma in certo senso intermedia fra l'ordinaria e la popolare); riunione in una polizza unica delle assicurazioni accidenti e vita; ecc.

Secondo le notizie più recenti, l'assicurazione senza visita medica ha dato risultati non buoni, tanto che, in attesa di una esperienza più lunga e probativa, l'Ufficio tedesco di controllo delle assicurazioni private concede per il momento una autorizzazione limitata all'esercizio di questa forma, imponendo che il capitale assicurato con una polizza senza visita medica non superi il decuplo del capitale medio assicurato presso ogni singola compagnia, e in ogni modo non oltrepassi i 50 000 marchi. Di più le imprese sono tenute a far conoscere quale parte delle nuove assicurazioni sia stata emessa in questa forma, quale

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

contributo le assicurazioni senza visita medica portino ai capitali in vigore alla fine dei singoli esercizi, ed a redigere per i contratti in questione conti e bilanci distinti.

Durante il 1923 si ebbe in Germania una vera fioritura di compagnie di assicurazione, tanto che il Governo preoccupato dal sorgere di organismi poco solidi, intervenne imponendo parecchie condizioni restrittive.

Il 1924 rappresentò un periodo di transizione e di assestamento. Le più forti compagnie antiche hanno pubblicato resoconti soddisfacenti, che mostrano una raccolta di nuovi affari superiore anche a quella dell'anteguerra. Ma la legge del 30 novembre 1924, con l'imposizione di redigere i bilanci in valuta aurea, ha portato non poche difficoltà e qualche dissesto. La redazione dei bilanci 1924 è stata assai laboriosa: alcune compagnie non hanno distribuito dividendi, mandando integralmente gli utili, a volte non trascurabili, ad accrescere il patrimonio, altre hanno ridotto il capitale azionario al 25 o al 30 % del suo valore in oro, altre ancora sono state costrette a chiedere la protezione di enti più solidi, che hanno ottenuto a loro volta l'aiuto finanziario dello Stato.

Al principio dell'ultimo esercizio le compagnie prevedevano di dover continuare un periodo di lavoro abbastanza aspro, ma non privo di prospet-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tive favorevoli, collo scopo primo di rafforzare i fondi di riserva. E, sia pure in base a valutazioni sommarie ed a notizie premature, si può dire, che nel 1925 il volume dei nuovi affari raccolti è stato assai soddisfacente e certo non inferiore a quello del 1924. Tuttavia il rincrudimento della crisi finanziaria, prodottosi negli ultimi mesi, ha portato un certo ristagno ed ha peggiorato la non buona situazione nei riguardi dell' incasso premi e dell'alta quota di polizze abbandonate o stornate.

Nel 1924 la mortalità effettiva, rappresentando solo il 50 % della teorica, aveva permesso larghi profitti, che sono venuti a mancare nell'ultimo esercizio. La concorrenza si acuisce oltre ogni limite, con un crescendo continuo. Il saggio di interesse effettivo eguaglia, o quasi, il saggio teorico.

Tutte queste condizioni costituiscono un pericolo assai grave per l'assicurazione tedesca sulla vita, sopratutto quando si tenga conto delle variazioni, che potrebbero prodursi nel mercato finanziario e che dovrebbero condurre piuttosto ad una riduzione che ad un inasprimento del saggio di sconto e di interesse.

Per il prossimo avvenire, almeno dai segni che appaiono a noi, dovrebbe aversi in Germania un abbassamento generale del tenore di vita; se tale previsione si verificherà, le compagnie di assicurazione si troveranno a dover risolvere pro-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

blemi di primaria importanza, come la semplificazione dell'amministrazione, il rigoroso controllo dei sinistri, l'accurata scelta dei nuovi affari, una abile politica nell'investimento dei fondi di riserva, nella distribuzione dei dividendi, nella riorganizzazione delle antiche relazioni internazionali: problemi tutti, che richiedono alta capacità e doti eminenti negli uomini preposti all'esercizio delle assicurazioni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA IN GIAPPONE

Come tutte le attività sorte in Giappone dopo il suo orientamento verso la civiltà occidentale, l'assicurazione vita ha avuto in questo paese uno sviluppo subitaneo e quasi imprevedibile, assai più rapido, in ogni caso, che quello verificatosi nei paesi stessi, che sono stati la culla della previdenza. Forse questo popolo, sottratto per secoli ad ogni influsso esterno, aveva raggiunto attraverso un lavorìo intimo ed inavvertito, uno stadio tale di maturità ed anche di feracità, da poter assorbire d'un colpo ed adattare immediatamente alle proprie esigenze tutti i portati del laborioso progresso europeo.

La storia dell'assicurazione vita si inizia in Giappone nel 1881 colla fondazione della compagnia Meiji, seguita in breve da numerose altre,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

non poche delle quali sono presto fallite per difetto di amministrazione. Attualmente le compagnie vita giapponesi sono 44, 37 società per azioni e 7 mutue; fra esse la decana Meiji tiene il secondo posto, preceduta dalla Nippon.

Le ultime statistiche ufficiali sull'assicurazione vita giapponese si riferiscono al 1922, ma può essere interessante riportare le cifre relative agli ultimi esercizi, dalle quali appare evidente come i progressi più recenti pongano, per questo ramo di attività, l'Impero Nipponico immediatamente dopo l'Inghilterra e gli Stati Uniti:

Anno	Riserve matematiche	Num. dei contratti	Capitali assicurati	Incassi	Esborsi
1912-13	87 516 179	1 469 048	788 954 000	36 431 507	19 172 736
1913-14	105 187 574	1 692 173	964 843 000	49 741 548	25 648 759
1914-15	126 807 374	1 862 433	1 085 043 000	52 905 955	30 940 146
1915-16	145 273 547	1 816 292	1 072 229 000	53 991 024	30 990 418
1916-17	168 208 116	1 849 765	1 130 347 000	53 500 986	30 474 861
1917-18	196 798 319	2 027 022	1 295 906 000	71 361 590	36 117 393
1918-19	234 540 343	2 334 324	1 583 230 000	86 802 829	46 312 464
1919-20	247 296 286	2 817 062	2 063 658 000	122 356 261	62 291 557
1920-21	326 329 213	3 188 652	2 497 212 000	142 806 450	86 012 342
1921-22	388 652 727	3 417 011	2 817 333 000	155 914 111	80 668 921

Occorre notare che l'anno finanziario giapponese si chiude al 31 marzo di ciascun anno e che le cifre della tabella precedente sono in yen, moneta

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

giapponese equivalente presso a poco a mezzo dollaro.

I capitali assicurati alla fine del 1923 sono valutati a yen 3 792 167 000 e si pensa, che grazie ai nuovi affari il Giappone possa contare su un aumento annuo netto degli affari in vigore di 500 milioni di yen.

Negli ultimi anni le compagnie giapponesi hanno avuto un utile medio complessivo di 15 milioni di yen, buona parte del quale (una quota variante dal 50 al 90 $^0/_0$ a seconda delle compagnie) è stata restituita agli assicurati sotto forma di *bonus,* distribuiti con sistemi e criteri variabili. E tuttavia i dividendi agli azionisti sono stati sempre superiori al 10 $^0/_0$, raggiungendo a volte anche il 30. La fonte principale di profitti per le compagnie è il margine larghissimo fra interesse teorico ed effettivo. Mancano invece i cespiti di profitto sulla mortalità e sulle spese: le compagnie spendono in genere più di quello che i caricamenti fatti ai premi puri consentirebbero, e la mortalità effettiva è appena appena al disotto di quella teorica, calcolata in base alle tavole giapponesi 1898-1904.

Da studi fatti dalla compagnia americana *New York Life,* che fino a qualche anno fa lavorava molto in Giappone, specie fra le classi più elevate, appare che la mortalità giapponese è il 165 $^0/_0$ di quella degli americani; da un confronto fra la mortalità degli inglesi e dei giapponesi in tutte

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le età della vita, apparso nell'Annuario Statistico giapponese del 1923, si rileva che le condizioni dei due popoli nei riguardi della mortalità sono presso che identiche, con un lievissimo vantaggio per i giapponesi, fino al 40° anno di età, più favorevoli agli inglesi nelle età successive, con differenze che si accentuano progressivamente. Questa esperienza sembra giustificare la pratica generale di limitare la durata dei contratti seguita dalle compagnie estere operanti in Giappone, le quali hanno però nella produzione giapponese un posto sempre meno importante.

Uno studio della Meiji sulla mortalità dei propri assicurati nel periodo 1908-1917 ha rivelato un saggio di mortalità del 13,9 $^0/_0$, superiore sensibilmente a quello constatato dalle compagnie inglesi ed americane e dovuto senza dubbio alle condizioni igieniche e sanitarie non ancora pienamente soddisfacenti del popolo giapponese, agglomerato in modo eccessivo nel suo troppo ristretto territorio.

L'assicurazione popolare in senso stretto è stata introdotta in Giappone nel 1916 ad iniziativa del Governo, che la gestisce per mezzo dei 7 000 uffici postali disseminati nel paese.

Contro l'opinione di molti esperti che ne prevedevano il fallimento completo, il tentativo ha avuto successo e merita un breve cenno particolare, rappresentando un indirizzo nuovo per le

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

imprese statali nel campo assicurativo. Gli ultimi dati di cui si è a conoscenza riguardo a questo « Ufficio Postale di Assicurazioni Vita » si riferiscono al 1923.

L'Ufficio concede ai cittadini fra i 12 e i 60 anni, senza distinzione di sesso, polizze in forma vita intera e mista con durate variabili dai 10 ai 40 anni. Le tariffe sono calcolate in base alla tavola giapponese di mortalità, con un caricamento dei 20 %, e al saggio di interesse del 3,50 %. Le somme assicurabili vanno dai 20 ai 350 yen, non si richiede visita medica ed è previsto un periodo di carenza di due anni, tranne nei casi di morte per malattie considerate nella « Legge sulle malattie infettive ».

La rateazione dei premi è mensile e la riscossione viene fatta direttamente dagli Uffici postali, o per mezzo di esattori, o con detrazioni dai libretti di deposito a risparmio. Sono concessi valori di rescissione, ripristini di polizze non oltre il dodicesimo mese dopo l'abbandono e prestiti ad interesse mite nei limiti della riserva matematica.

Nel marzo 1923 lo stato degli affari poteva essere riassunto così :

Polizze emesse	Num.	4 209 791
Capitali assicurati	yen	477 596 708

Di questo ammontare il 49,7 % era costituito da polizze vita intera e il 50,3 % da assicura-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zioni miste. Le assicurazioni su teste maschili rappresentavano il 59,3 % del totale. Delle polizze in vigore, il 25 % circa assicuravano capitali inferiori ai 50 yen; il capitale medio assicurato era di 115,2 yen per gli uomini, di 110,8 yen per le donne; il premio medio mensile era di 0,582 yen per gli uomini e di 0,561 per le donne.

Interessante l'impiego dei fondi: l'investimento massimo era in prestiti per la costruzione di abitazioni (10 204 460 yen) mentre relativamente modesta è la somma investita in titoli di Stato (2 277 051); numerosi sono poi gli investimenti per sovvenzioni di opere pubbliche e di pubblica utilità o iniziative tendenti a migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione.

Allo scopo di migliorare e preservare la salute degli assicurati e seguendo in ciò l'esempio delle grandi imprese assicurative americane, l'Ufficio Postale di Assicurazioni Vita ha istituito per essi un servizio medico a tariffe ridotte, con diritto a visite ed assistenza di infermieri. Tutto ciò costituisce una innovazione straordinaria e un beneficio considerevole per gli assicurati.

Al 31 dicembre 1923 erano in vigore presso l'Ufficio Postale delle Assicurazioni 618 637 315 yen di capitali, su 5 157 006 contratti. Si può contare su un aumento mensile di 10 milioni di yen nella cifra dei capitali in vigore, la quale non deve attualmente essere molto lontana dagli 850 milioni di yen.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il successo dell' iniziativa è dovuto in parte alla fiducia del popolo giapponese nel suo Governo e in parte al fatto, che non solo le classi meno abbienti, per le quali lo schema era stato preparato, ma anche le classi medie ne hanno approfittato in misura notevole.

I risultati e le statistiche giapponesi non sono certo applicabili ad altri paesi, ma questo sistema di Uffici Postali di Assicurazioni rivela un grado di perfezione nei dettagli tanto più ammirevole, se si tien conto delle difficoltà da superare per rendere possibile l'assicurazione alla popolazione operaia giapponese, generalmente poverissima. Il tentativo, frutto di lunghi studi degli attuari giapponesi, che hanno oggi un posto assai onorevole nella scienza attuariale di tutto il mondo, viene giudicato anche in Inghilterra e in America degno di attenta considerazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'ASSICURAZIONE VITA NEGLI ALTRI PAESI D'EUROPA

Notizie di tutte le provenienze parlano di una diffusione continua e rapidamente progressiva di questa istituzione, che dalla guerra e più dalle vicende che l'hanno accompagnata e seguìta, ha avuto, anche nei paesi non belligeranti, vivissimo impulso.

A parte forse i risultati ancora in gran parte ignoti del 1925, il 1919-20 ha segnato nei piccoli e grandi centri assicurativi un periodo di prodigiosa attività, i risultati della quale hanno lasciato a grande distanza quelli degli esercizi precedenti ed immediatamente successivi, ed erano nel 1924, tranne negli Stati Uniti, ancora insuperati.

Al fenomeno le condizioni economiche dei diversi paesi, alleate con particolari condizioni psicologiche, hanno portato un contributo decisivo. Il

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

benessere, sia pure in parte fittizio, e la larga circolazione del denaro nell'immediato dopoguerra, non potevano non favorire una forma di previdenza di cui i recenti dolori avevano troppo e troppo fortemente dimostrato l'opportunità e la necessità.

Nel 1921-23 ristagno degli affari, crisi economica, rovina di molte posizioni finanziarie non altrettanto solide che apparentemente brillanti: e di necessità, ristagno dell'assicurazione, ma non nella misura e nella gravità che si sarebbero potute attendere; indice questo dei più significativi e confortanti della penetrazione dell'idea di previdenza fra le masse, ed anche dell'attività instancabile e proficua delle compagnie vita le quali, a differenza di numerosissime consorelle occupate dei rami elementari, hanno mostrato, con poche eccezioni, quando si prescinda dalla Germania, dalla Russia e da qualche altro paese al quale non sarebbero in nessun modo applicabili delle considerazioni generali, una meravigliosa resistenza e solidità.

Fenomeno comune a quasi tutti i paesi è stata la riforma delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni private: studiate e promulgate quasi tutte nel primo decennio di questo secolo, le leggi antiche sono apparse inadeguate e insufficienti quando gli inattesi e imprevedibili sviluppi economici degli ultimi anni hanno fatto salire le cifre della produzione, dei capitali assicurati, delle riserve ad altezze in altri tempi considerate fanta-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

stiche, le quali portano un aumento formidabile delle responsabilità delle compagnie verso i loro assicurati e delle responsabilità dei Governi verso questa forma estesissima del risparmio collettivo, divenuta, sotto molteplici aspetti, elemento di grande valore, ed in alcuni casi essenziale, dell'economia delle nazioni. Ad essa occorreva assicurare una valida e completa protezione e tutte le nuove leggi assicurative, votate o in progetto, tendono con mezzi presso a poco identici ad attuare da parte dello Stato un controllo del mercato e delle singole imprese, che garantisca dall'imperizia e dalla frode senza togliere alle compagnie quella libertà ed elasticità di movimenti e di azione, essenziali ad un lavoro efficace e proficuo.

In tutte le nuove leggi sull'esercizio delle assicurazioni vita si potrebbe notare una tendenza protezionistica ed espansionistica insieme: si vuol proteggere l'industria nazionale da pericolose concorrenze estere e nello stesso tempo si vogliono spianare le vie a questo elemento della così detta « esportazione invisibile ». Donde condizioni abbastanza severe, obbligo di forti cauzioni ecc. alle compagnie estere desiderose di ottenere l'autorizzazione al lavoro nei diversi mercati, autorizzazione concessa poi quasi sempre colla clausola della reciprocità.

Ostacolo grave al ritorno dei diversi mercati assicurativi minori alla normalità, sia pure nelle nuove condizioni, e alla libera contrattazione della

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

previdenza sulla vita, considerata come prodotto industriale con carattere spiccato di internazionalità, sono il deprezzamento delle valute e le oscillazioni gravi dei cambi e dei valori, dalle quali derivano difficoltà continue per le compagnie operanti anche fuori del territorio nazionale, costrette a mantenere nei paesi esteri congrui depositi cauzionali, e per le compagnie indotte dalle necessità del lavoro a concedere nel proprio paese assicurazioni in valute estere e mantenere quindi le necessarie disponibilità nelle corrispondenti divise.

Le stabilizzazioni e valorizzazioni della moneta sono state numerose negli ultimi tempi: con modalità e procedimenti diversi ed in varia misura hanno stabilizzato o rivalorizzato la loro moneta l'Austria, l'Ungheria, la Danimarca, la Rumenia, la Cekoslovacchia, la Russia, la Polonia, ecc. Ed è diffusa la fiducia che le nuove condizioni possano preludere a promettenti sviluppi dell'assicurazione sulla vita.

Un cenno speciale meritano in questa breve rassegna gli Stati sorti dallo sfacelo della Monarchia Austro-Ungarica e la Repubblica Russa.

Tutti gli Stati successori dell'Austria si sono trovati, dopo la conclusione della pace, in condizioni sotto ogni riguardo difficilissime. Agitazioni e dissidi politici, caos economico e finanziario, disorganizzazione di tutti i servizi, decadenza dell'agricoltura e dell'industria, generale impo-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

verimento, colla complicazione, per molti di essi, di trovarsi costituiti da parti territoriali di provenienza diversa, che portavano con sè leggi, costumanze, grado di evoluzione sociale, e condizioni economiche disparate, hanno reso necessario un lavorìo lungo ed aspro per giungere ad un assestamento, di cui oggi soltanto, per alcuni di essi, incominciano a vedersi gli effetti.

L'assicurazione vita ha risentito in modo particolare di tutto ciò, e, salvo eccezioni, non sono ancora state riacquistate in questo campo le posizioni del 1913. Per il grado più elevato della civiltà, migliore si presenta la situazione in Ungheria e specialmente in Cekoslovacchia; in Jugoslavia, e particolarmente nel territorio dell'antico Regno di Serbia, molto è ancora da fare ed il lavoro è in grande prevalenza nelle mani di compagnie straniere più o meno nazionalizzate, tra le quali le due grandi compagnie triestine hanno senza dubbio una posizione preminente. In Austria e in Polonia, per le particolari condizioni territoriali che non dànno alla prima gli elementi sufficienti alla vita della grande metropoli che vi si trova, e costringono la seconda a spese amministrative e militari troppo pesanti per la sua potenzialità, la situazione della previdenza sulla vita, anche in seguito alla rivalorizzazione della moneta, e in parte in conseguenza di questa, non è buona e non lascia sperare in un miglioramento rapido.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La questione più grave per gli assicurati, per le compagnie e per i Governi è quella delle antiche polizze contratte al tempo dell'Impero Austro-Ungarico, coperte da riserve investite per la massima parte in titoli ed obbligazioni austriache destituite oggi di qualsiasi valore e ripartite fra i diversi Stati successori in armonia colle prescrizioni del Trattato di Versailles. La questione è nella massima parte dei casi ancora insoluta: nè potrà essere risolta se non colla decisione degli Stati successori di nazionalizzare e valorizzare almeno in parte le quote di titoli austriaci ad essi spettanti in relazione ai contratti di antiche compagnie austro-ungariche sottoscritti dai rispettivi cittadini.

Difficoltà della stessa natura sorgono nel regolare, nel campo dell'assicurazione vita, i rapporti dei nuovi Stati fra loro, per i contratti di vecchia data coperti da riserve svalutate in diversa misura.

La Russia sovviettista ha istituito il monopolio di Stato in tutti i rami di assicurazione, compreso il ramo vita.

Il 6 ottobre 1921, dopo l'adozione della « Nuova Politica Economica », il Governo dei Soviety emise un decreto per il ristabilimento del sistema di assicurazioni di Stato, già esistente sotto la dominazione zarista e che era stato abolito appena da un anno. Le operazioni furono iniziate a Mosca

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nel gennaio del 1922 e, dopo un lungo intervallo, in molte altre città.

L'organizzazione della previdenza nella sua forma presente (che è quella dell'amministrazione di Stato, operante in modo autonomo), data dal marzo 1922, quando il Consiglio di Amministrazione del nuovo Ente, chiamato *Gosstrack* incominciò a funzionare. L'amministrazione dell' Ufficio consta, oltre che del Consiglio suddetto, di otto Uffici regionali e Direzioni nelle repubbliche costituenti l' Unione, di 71 Uffici provinciali e di oltre 3000 agenti nei distretti e nei villaggi. L' Ufficio disponeva, al principio del 1925, di un capitale di 38 milioni di rubli oro. Esso è ancora lungi dal costituire una protezione effettiva per tutta la popolazione russa, ma gli inizi permettono di bene sperare, anche se non mancano in Russia, perfino da parte dei governanti, critiche ed obbiezioni all' Ufficio.

Il *Gosstrack* si occupa attualmente dei rami incendio, bestiame, grandine, trasporti e vita. Le assicurazioni incendio, grandine e bestiame sono esercitate in forma obbligatoria (per 1/3 del valore delle cose assicurate) e in regime facoltativo; gli altri due rami soltanto in regime facoltativo. I saggi di premio praticati sono generalmente assai bassi ed i risultati ottenuti in tutti i rami sono stati, almeno nei primi tempi, così favorevoli da permettere progressive riduzioni. Tuttavia, pur tenendo conto della parte larghissima di ricchezza

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nazionale distrutta durante la rivoluzione e i primi periodi del Governo bolscevico, bisogna riconoscere che la proprietà oggi tutelata con l'assicurazione obbligatoria e libera, rimane di molto inferiore a quella degli ultimi tempi del Governo zarista, quando l'assicurazione obbligatoria era penetrata in 42 Governi dell'antica Russia e incominciava ad essere compresa ed apprezzata dai contadini.

L'esercizio dell'assicurazione vita fu iniziato nel gennaio del 1924. Sono concesse tutte le principali forme di contratto con e senza visita medica e non sono mancati successi considerevoli, tenuto conto delle condizioni in cui l'Ufficio di Stato opera. Il lavoro non è ancora esteso a tutto il territorio della repubblica soviettista, ma nel primo anno sono state perfezionate 35 000 polizze per un capitale di 25 milioni di rubli oro, su proposte provenienti per il 95 % dalla classe lavoratrice e impiegatizia. Prima della rivoluzione le compagnie russe reclutavano i loro assicurati quasi esclusivamente fra le classi medie, i mercanti, la borghesia, i professionisti; la nobiltà e i capitalisti erano assicurati all'estero.

Ha incontrato molto favore l'assicurazione collettiva, ritenuta come un ampliamento dell'assicurazione sociale. Poichè gli assicurati appartengono sopratutto alla piccola borghesia, agli impiegati, agli operai, l'importo delle assicurazioni è relativamente modesto e molto frazionato.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Non sono lecite certo previsioni di sorta sul cammino, che il *Gosstrack* potrà fare, nè sui successi o insuccessi, che sono riservati alla sua azione: ma si può seguire con interesse una istituzione che, salvo i recenti e assai meno importanti tentativi di due Repubbliche americane, rappresenta oggi nel mondo, l'unico esempio di monopolio assicurativo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Sezione II.

L'ISTITUTO NAZIONALE E LE ASSICURAZIONI SU LA VITA

I contratti di assicurazioni su la vita, che costituiscono l'attività specifica dell'Istituto Nazionale, sono regolati, oltrechè dalle disposizioni del Decreto-Legge 23 aprile 1923: *a*) dalle disposizioni del Codice di Commercio; *b*) dalle *condizioni generali* di polizza e dalle tariffe dei premi approvate con decreti regi; *c*) dalle *condizioni particolari* di polizza, cioè da quelle speciali pattuizioni, con le quali i contraenti, su la base delle norme generali sopra indicate, regolano i loro rapporti.

a) *Disposizioni del Codice di Commercio.* Gli articoli del Codice di Commercio che si applicano ai contratti conclusi con l'Istituto Nazionale, in

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

quanto non provvedano le *condizioni di polizza* sono i seguenti:

Art. 417. — L'assicurazione è un contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più persone.

Art. 420. — Il contratto di assicurazione dev'essere fatto per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata e deve indicare:

1°) la persona che fa assicurare, la sua residenza o il suo domicilio;

2°) la persona dell'assicuratore e la sua residenza o il suo domicilio;

3°) l'oggetto dell'assicurazione;

4°) la somma assicurata;

5°) il premio di assicurazione;

6°) i rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono.

Art. 421. — Se non è dichiarato nella polizza, che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare.

Art. 422. — L'assicuratore può far assicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e non ha effetto verso i terzi se non è notificata all'assicuratore o da lui accettata per iscritto.

Art. 449. — Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

Art. 450. — L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona, che ha fatto assicurare la propria vita, sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

Art. 451. — I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 432,[1] e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiese lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento, l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

Art. 452. — Le disposizioni degli articoli 429 e 430 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita.[2]

Art. 453. — In caso di morte o di fallimento di colui che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo benefizio della persona designata nel contratto;

---

[1] Art. 432. — L'assicuratore è liberato quando, per fatto dell'assicurato, i rischi vengano trasformati od aggravati col cambiamento di una circostanza essenziale in guisa, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se al tempo del contratto fosse esistito questo nuovo stato di cose.

Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

[2] Art. 429. — Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione e la reticenza sia di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso al contratto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del codice civile che riguardano la collocazione e la riduzione nelle successioni (c. civ. 1001 s.) e la rivocazione degli atti in frode dei creditori (c. civ. 1235).

b) *Condizioni generali di polizza e tariffe premi.* L'Istituto Nazionale offre a chi voglia stipulare un contratto di assicurazione una grande varietà di combinazioni, poichè secoli di esperienza hanno reso possibile lo studio e l'attuazione dei mezzi più diversi per rispondere in modo pratico, pur sopra una base rigorosamente tecnica e sicura, alle esigenze molteplici di coloro, che ricorrono a questa forma di previdenza, che si è diffusa e sempre più tende a diffondersi come un elemento essenziale della vita economica di ogni paese. Per orientarsi fra le accennate combinazioni, è opportuno distinguerle anzitutto in due grandi categorie: *assicurazioni in caso di morte e miste — assicurazioni in caso di vita.*

---

o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze, che in effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore ha diritto al premio.

Art. 430. — L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato o la persona, che ha fatto assicurare, conoscevano la mancanza o la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore conosceva la mancanza o la cessazione dei rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva, che il danno era già avvenuto, l'assicurato non è tenuto all'adempimento del contratto, ma ha diritto al premio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE E MISTE. — Diamo anzitutto le *Condizioni generali di polizza* per questa che è la più diffusa categoria di assicurazioni.

Base del contratto: incontestabilità della polizza: decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Pagamento dei premi: sospensione; riattivazione: riduzione di polizza.

Art. 3. — Il premio quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Non può invocarsi, a giustificazione del mancato o ritardato pagamento, il fatto, che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo, di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore, liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7, restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) sull'assicurazione a vita intera con un premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che con il premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conchiusa l'assicurazione in base all'età dell'assicurato, calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) sull'assicurazione a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.[1]

Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzioni del beneficio.

Art. 8. — L' Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella, che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L' Istituto, su domanda dell'assicurato o del contraente, concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell' Istituto Nazionale, se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all' Istituto la sua accettazione.

---

[1] Per le assicurazioni a premio decrescente si adotta la proporzione della *somma* dei premi annui pagati in confronto della somma dei premi annui relativi alla intera durata del contratto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga la intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intiere annualità di premio l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'articolo 7.

Art. 14. — L'assicurato può, senza obbligo di soprapremio, viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte d'Europa, nelle colonie Italiane, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al disopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uraguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata, quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all' Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato o persona, che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Pagamenti delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l' Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati il certificato di morte rilasciato dall' Ufficiale dello Stato Civile ed una relazione medica circa il decorso dell' ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso, che precede, debbono essere presentati entro tre mesi; e, se la morte è avvenuta fuori di Europa, entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l' Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò, che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura, che possono derivare dal contratto di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

*
* *

Le norme sopra riportate si applicano alle varie forme di *assicurazione in caso di morte e miste,* che possono così distinguersi:

1) **Assicurazione per la vita intera.** — Con questa forma di assicurazione l'Istituto s'impegna a pagare un determinato capitale — che si chiama *somma assicurata* — alla *morte dell'assicurato,* in qualunque momento questa avvenga. Da parte sua l'assicurato si obbliga a pagare un premio, che può essere o *vitalizio,* o *temporaneo,* o *unico.*

Quando il premio è *vitalizio,* l'assicurato si obbliga a pagare il premio *durante tutta la sua vita.*

a) **Assicurazione Vita intera a premio vitalizio.**

I. *Esempio:* Una persona, la quale provveda ai bisogni della famiglia col suo reddito professionale, vuole assicurare alla moglie od ai suoi eredi una somma, che dovrà essere pagata al verificarsi della sua morte. Se egli ha l'età di 30 anni e vuole assicurare la somma, di lire 15 000 dovrà pagare all'Istituto Nazionale un premio annuo anticipato di lire 297,75 durante tutta la sua vita.

II. *Esempio:* Un impiegato di Banca, il quale sia certo di poter provvedere in vecchiaia ai propri bisogni mediante la somma che sarà accantonata a proprio favore sul conto individuale ammi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nistrato dalla banca dalla quale dipende, e voglia, in caso di morte, in qualunque epoca avvenga, lasciare alla propria famiglia un capitale da aggiungersi a quello derivante dalla liquidazione del conto individuale predetto, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella categoria Vita intera a premi vitalizi. Se egli ha l'età di 35 anni e vuole assicurare una somma di lire 50 000, dovrà corrispondere all'Istituto Nazionale durante tutta la vita, un premio annuo anticipato di L. $\frac{23{,}35 \times 50\,000}{1\,000} =$ L. 1 167,50.

Il prospetto nella pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Vita intera a premio vitalizio.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo
20	15.10	30	19.85	40	28.05	50	42.05
» 1/2	15.30	» 1/2	20.15	» 1/2	28.60	» 1/2	43.00
21	15.45	31	20.45	41	29.15	51	44.00
» 1/2	15.65	» 1/2	20.75	» 1/2	29.70	» 1/2	45.05
22	15.85	32	21.10	42	30.25	52	46.10
» 1/2	16.05	» 1/2	21.45	» 1/2	30.85	» 1/2	47.20
23	16.25	33	21.80	43	31.45	53	48.35
» 1/2	16.45	» 1/2	22.15	» 1/2	32.05	» 1/2	49.55
24	16.65	34	22.55	44	32.65	54	50.80
» 1/2	16.90	» 1/2	22 95	» 1/2	33.30	» 1/2	52.05
25	17.15	35	23.35	45	33.95	55	53.35
» 1/2	17.40	» 1/2	23.75	» 1/2	34.60	» 1/2	54.65
26	17.65	36	24.20	46	35.35	56	56.05
» 1/2	17.90	» 1/2	24.65	» 1/2	36.15	» 1/2	57.50
27	18.15	37	25.10	47	36.85	57	59.05
» 1/2	18.40	» 1/2	25.55	» 1/2	37.70	» 1/2	60.60
28	18.65	38	26.05	48	38.50	58	62.25
» 1/2	18.95	» 1/2	26.55	» 1/2	39.35	» 1/2	63.95
29	19.25	39	27.05	49	40.25	59	65.70
» 1/2	19 55	» 1/2	27.55	» 1/2	41.15	» 1/2	67.55
—	—	—	—	—	—	60	69.60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) **Assicurazione Vita intera a premio unico.**

Quando il contratto di assicurazione per la Vita intera è stipulato a *premio unico,* l'Istituto si impegna a corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare un premio per una volta tanto.

I. *Esempio:* Un professionista all'età di 35 anni riesce a realizzare un guadagno eccezionale di lire 12 500. Egli intende con questa somma assicurare un capitale alla famiglia in caso di sua morte e sceglie un contratto di Vita intera a premio unico.

Presupposta la sua età di 35 anni, la somma da lui assicurata, secondo le tariffe dell'Istituto, in seguito al versamento delle suddette lire 12 500, sarà di lire 30 562,35.

II. *Esempio:* Un impiegato di un'azienda privata dell'età di 30 anni riceve, a titolo di partecipazione agli utili dell'Azienda dalla quale dipende, la somma di lire 20 000.

Poichè egli si è da poco tempo costituita una famiglia, all'avvenire della quale in caso di sua morte prematura non ha ancora provveduto in misura adeguata, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Vita intera a premio unico, e col versamento della somma predetta assicura un capitale di L. $\frac{20\,000 \times 100}{366} = 54\,644{,}81$ pagabile al suo decesso in qualunque momento avvenga.

Il prospetto nella pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Vita intera a premio unico.

Premi unici per assicurare 1000 lire di capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età dell'assicurato	Premio unico	Età dell'assicurato	Premio unico	Età dell'assicurato	Premio unico
20	302.50	30	366.00	40	459.00
» 1/2	305.00	» 1/2	370.00	» 1/2	464.50
21	308.00	31	374.00	41	469.50
» 1/2	310.50	» 1/2	378.00	» 1/2	475.00
22	313.50	32	382.00	42	480.50
» 1/2	316.00	» 1/2	386.50	» 1/2	486.00
23	319.00	33	390.50	43	491.50
» 1/2	322.00	» 1/2	395.00	» 1/2	497.50
24	324.50	34	399.50	44	503.00
» 1/2	328.00	» 1/2	404.00	» 1/2	509.00
25	331.00	35	409.00	45	515.00
» 1/2	334.00	» 1/2	413.50	» 1/2	521.00
26	337.50	36	418.50	46	527.00
» 1/2	340.50	» 1/2	423.50	» 1/2	533.00
27	344.00	37	428.00	47	539.50
» 1/2	347.50	» 1/2	433.00	» 1/2	545.50
28	351.00	38	438.50	48	552.00
» 1/2	354.50	» 1/2	443.50	» 1/2	558.50
29	358.50	39	448.50	49	565.00
» 1/2	362.00	» 1/2	453.50	» 1/2	571.50
—	—	—	—	50	578.50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) **Assicurazione Vita intera a premio temporaneo.**

Quando il contratto di assicurazione per la Vita intera è stipulato a *premio temporaneo,* l'Istituto s'impegna a corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare il premio al massimo per un certo numero di anni, ed in caso di premorienza, sino alla sua morte.

Questa forma di assicurazione offre all'assicurato il vantaggio di poter calcolare, fin dalla stipulazione del contratto, la spesa massima, che egli sosterrà e permette di limitare l'impegno dell'assicurato soltanto durante il periodo più produttivo della sua vita.

I. *Esempio :* Un padre dell'età di anni 32 vuole assicurare ai figli una somma di lire 12 000 da pagarsi alla sua morte, in qualunque epoca essa avvenga, senza gravare il suo bilancio, per il pagamento dei premi, nelle età più avanzate, quando egli prevede che il suo reddito possa subire falcidie. Se l'assicurando vuole rimanere esonerato da ogni impegno di pagamento del premio all'età di 55 anni, stipulerà con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione per la Vita intera con pagamento del premio soltanto per 23 anni.

Col contratto innanzi indicato l'assicurato pagherà un premio annuo anticipato di lire 328,20, al massimo durante 23 anni. Se egli morirà per esempio dopo un mese dalla stipulazione del con-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tratto, i suoi figli riscuoteranno ugualmente alla sua morte, le lire 12 000; come riscuoteranno le 12 000, ugualmente alla sua morte, se egli vivrà per 50 anni dopo la stipulazione del contratto; ma in quest' ultimo caso egli non avrà dovuto pagare più alcun premio dal 24° anno in poi.

II. *Esempio:* Un professionista dell'età di anni 40 desidera assicurare alla famiglia una somma da pagarsi subito dopo il suo decesso, in qualunque momento esso avvenga, e desidera, in pari tempo, essere obbligato al pagamento del premio annuo soltanto per il periodo, in cui presumibilmente la sua capacità produttiva non sarà affievolita dall'età.

Ove egli ritenga conveniente di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere il premio annuo a partire dall'età di 65 anni, stipulerà con l' Istituto Nazionale un contratto di Vita intera con pagamento del premio per 25 anni, impiegando nell'assicurazione quella somma annua, che egli ritiene di poter risparmiare senza grave sacrificio. Se tale somma ammonta a lire 3200 potrà assicurare un capitale di L. $\frac{3200 \times 1000}{32} =$

$= 100\,000$, che l'Istituto pagherà subito dopo il decesso dell'assicurato, sia che si verifichi durante il periodo di corresponsione dei premi, sia che si verifichi dopo.

Il prospetto nella pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Vita intera a premio temporaneo.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	28.50	23.35	20.30	18.35	20
21	29.00	23.80	20.65	18.70	21
22	29.50	24.20	21.00	19.05	22
23	30.00	24.65	21.40	19.40	23
24	30.55	25.10	21.80	19.75	24
25	31.15	25.60	22.25	20.15	25
26	31.80	26.10	22.70	20.55	26
27	32.40	26.60	23.20	21.00	27
28	33.10	27.10	23.70	21.45	28
29	33.80	27.70	24.20	22.00	29
30	34.50	28.40	24.75	22.55	30
31	35.25	29.05	25.35	23.15	31
32	36.00	29.75	26.00	23.75	32
33	36.75	30.45	26.70	24.35	33
34	37.50	31.25	27.35	25.00	34
35	38.40	32.05	28.10	25.75	35
36	39.30	32.85	28.85	26.50	36
37	40.20	33.65	29.60	27.30	37
38	41.10	34.45	30.40	28.10	38
39	42.05	35.30	31.20	29.00	39
40	43.05	36.20	32.00	29.95	40
41	44.10	37.15	32.90	30.95	41
42	45.15	38.10	33.80	32.00	42
43	46.20	39.10	34.80	33.10	43
44	47.35	40.15	35.80	34.25	44
45	48.55	41.25	36.95	35.50	45
46	49.85	42.40	38.25	36.90	46
47	51.20	43.70	39.60	38.35	47
48	52.60	45.05	41.00	39.90	48
49	54.00	46.45	42.50	41.60	49
50	55.45	47.95	44.10	43.35	50
51	57.00	49.70	45.90	—	51
52	58.65	51.45	47.85	—	52
53	60.40	53.35	49.95		53
54	62.30	55.50	52.20		54
55	64.35	57.80	54.75		55
56	66.70	60.40	—		56
57	69.25	63.25	—		57
58	72.05	66.30	—		58
59	75.10	69.60			59
60	78.40	73.10			60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2) **Assicurazione mista.** — Il contratto di assicurazione mista riunisce i benefici dell'assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio e della capitalizzazione di esso. Nel contratto di assicurazione mista, l'Istituto si impegna a corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, o a corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, qualora la morte dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare, quale corrispettivo dell'assicurazione, o un premio annuo costante o un premio per una volta tanto (premio unico) o un premio annuo decrescente.

Quando l'assicurazione è stipulata a premio annuo costante o a premio annuo decrescente, il premio cessa di essere dovuto alla scadenza del contratto o alla morte dell'assicurato, se avvenisse prima di tale data.

a) **Assicurazione mista a premio annuo costante.**

I. *Esempio:* Un commerciante dell'età di 30 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di lire 200 000 da pagarsi alla sua morte se avviene prima dell'età di 60 anni; e nel caso che egli sopravviva vuole assicurarsi all'età indicata la disponibilità dello stesso capitale di lire 200 000.

Egli stipula a tal fine un contratto di assicu-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

razione mista a premio annuo con l'Istituto per la durata di anni 30. Il premio annuo dovuto dall'assicurato, al massimo per 30 anni, ammonta a L. $\frac{28{,}80 \times 200\,000}{1000} = 5760.$

II. *Esempio:* Un impiegato dell'età di 35 anni vuole investire una parte dei suoi risparmi annuali, per assicurare alla famiglia una somma da pagarsi alla morte, se avviene prima dell'età di 60 anni, o a lui stesso, qualora egli sopravviva.

Egli stipula a tal fine con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione mista a premio annuo per la durata di anni 25.

Se egli si impegna a versare un premio annuo anticipato di lire 1200, l'Istituto assume l'obbligo di pagare, alle condizioni sopra indicate, la somma di L. $\frac{1200 \times 1000}{35{,}80} = 33\,519{,}55.$

Il prospetto nella pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a premio annuo costante.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso, se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	59.95	42.90	32.50	26.85	20
21	60.00	42.95	32.60	26.95	21
22	60.05	43.00	32.70	27.10	22
23	60 10	43.05	32.85	27.25	23
24	60.20	43.10	33.00	27.40	24
25	60.30	43.20	33.15	27.60	25
26	60.40	43.30	33.30	27.80	26
27	60.55	43.45	33.50	28.00	27
28	60.70	43 60	33.70	28.25	28
29	60.80	43.80	33.90	28.50	29
30	60.95	44.00	34.15	28.80	30
31	61.10	44.20	34.40	29.10	31
32	61.20	44.40	34.70	29.50	32
33	61 30	44.65	35.05	29.90	33
34	61.50	44.9[illegible]	35.40	30.35	34
35	61.70	45.25	35.80	30.80	35
36	62.05	45.60	36.20	31.35	36
37	62.40	45.95	36.70	31.90	37
38	62.80	46.30	37.20	32.60	38
39	63.25	46.70	37.75	33.30	39
40	63.80	47.20	38.40	34.00	40
41	64.30	47.60	39.00	34.85	41
42	64.80	48.05	39.75	35.70	42
43	65 30	48.55	40.55	36.70	43
44	65.85	49.10	41.40	37.70	44
45	66.45	49.80	42.30	38.95	45
46	67.15	50.50	43.30	40.30	46
47	67.90	51.40	44.40	41.70	47
48	68.70	52.35	45.50	43.30	48
49	69.70	53.40	46.80	45.00	49
50	70.70	54.60	48.20	46.85	50
51	71.80	55.85	49.80	—	51
52	73.10	57.20	51.55	—	52
53	74.45	58.70	53.45		53
54	75.95	60.40	55.60		54
55	77.60	62.30	58.05		55
56	79,40	64.60	—		56
57	81.40	67.15	—		57
58	83.60	69.95	—		58
59	86.05	73.00	—		59
60	88.70	76.40			60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) **Assicurazione mista a premio unico.**

I. *Esempio:* Un impiegato dell'età di 30 anni, avendo fatto dei lavori straordinari per un complessivo importo di lire 2750, vuole stipulare un contratto a forma mista a premio unico con l' Istituto Nazionale. Ossia intende, che venga corrisposta a lui stesso una certa somma al 60° anno di età e che la stessa somma venga immediatamente pagata alla famiglia in caso di sua morte prima di quell'epoca.

Avendo egli, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'età di 30 anni e volendo dare al contratto una durata di anni 30 egli potrà assicurare una somma di L. $\frac{2750 \times 1000}{451{,}50} = 6090{,}81$.

II. *Esempio:* Un commerciante, avendo ricavato dall'esercizio della sua professione, in seguito ad alcune fortunate operazioni compiute in breve periodo di tempo, utili considerevoli, intende destinarne parte ad una assicurazione da stipulare con l' Istituto Nazionale nella forma mista a premio unico.

Se egli ha l'età di anni 35 e desidera assicurare un capitale di lire 200 000 pagabile a lui stesso fra 30 anni, se allora sarà in vita, o ai suoi eredi legittimi immediatamente dopo il suo decesso, qualora avvenisse prima della scadenza del contratto, deve corrispondere all' Istituto Nazionale un premio unico di L. $\frac{467 \times 200\,000}{1000} = 93\,400$.

Il prospetto nella pagina seguente indica i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a premio unico.

Premi unici per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	656.50	568.50	495.50	438.50	20
21	656.50	568.50	496.00	439.50	21
22	656.50	569.00	496.50	440.00	22
23	656 50	569.00	497.00	441.00	23
24	657.00	569.00	497.50	442.00	24
25	657.00	569.50	498.00	443.00	25
26	657.00	570.00	499.00	444.00	26
27	657.50	570.50	500.00	445.50	27
28	657.50	571.00	501.00	447.50	28
29	658 00	571 50	502.00	449.50	29
30	658.50	571.50	503.50	451.50	30
31	659.00	572.50	505.00	454.00	31
32	659.50	574.00	507.00	457.00	32
33	660.00	576.00	509.00	460.00	33
34	661.00	577.50	511.50	463.50	34
35	661.50	579.00	514.00	467.00	35
36	662.50	581 00	517.00	471.00	36
37	664.00	583.00	520.00	476.00	37
38	665.50	585.00	523.50	481.00	38
39	666.50	586.50	527.00	486.00	39
40	668.00	588.50	530.50	491.50	40
41	669.50	591.50	534.50	497.50	41
42	671.00	594.50	539.00	504.00	42
43	673.00	597.50	544.00	511.00	43
44	67[illegible]50	601.00	549.50	518.00	44
45	67[illegible]50	604.50	555.00	526.50	45
46	679.00	608.50	561.50	535.00	46
47	681.50	613.00	568.00	544.50	47
48	684.50	618.00	575.50	554.50	48
49	687.50	623.50	583.50	564.50	49
50	690.50	629.00	591.50	575.50	50
51	694.50	635.00	601.00		51
52	698.50	642.00	610.50		52
53	702.50	649.00	620.50		53
54	707.50	657.00	631.50		54
55	712.00	665.50	643.50		55
56	719.00	675.00			56
57	725.50	685.50			57
58	732.50	696.50			58
59	740.00	708.00			59
60	747.50	719.50			60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) **Assicurazione mista a premi decrescenti.** (Vedi N. 10).

3) **Assicurazione a termine fisso.** — L'assicurazione a *termine fisso* soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale, che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, di cauzioni, ecc.

Se il contratto di assicurazione a termine fisso è stipulato con *premio annuo,* l'Istituto si impegna a corrispondere un capitale ad epoca prefissata, mentre l'assicurato si obbliga a pagare il premio *al massimo durante tutto il periodo convenuto,* poichè, se egli muore prima che sia trascorso tale periodo, cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento della somma assicurata alla scadenza prestabilita nel contratto.

L'assicurazione a termine fisso, pure avendo un costo inferiore a quello della forma di assicurazione mista, provvede benissimo al bisogno di rendere sicura la disponibilità di una certa somma ad un'epoca determinata, indipendentemente dalla durata della vita di chi provvede alla formazione della suddetta somma.

I. *Esempio:* Un padre intende di assicurare ad una neonata la somma di lire 20 000 all'età di 20 anni. Egli sceglie in tal caso il contratto a termine fisso; e, se la sua età è di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 788 per la durata di 20 anni al massimo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Se il padre muore prima che siano trascorsi i 20 anni, cesserà ogni obbligo di pagamento del premio e la bambina riscuoterà ugualmente il capitale assicurato di lire 20 000 all'età di 20 anni. Se la bambina muore prima di raggiungere i 20 anni, la somma assicurata di lire 20 000 sarà pagata agli eredi di questa, in mancanza di altra designazione del contraente, *sempre al ventesimo anno* (si intende nell'esempio qui fatto) dalla stipulazione del contratto. Sicchè questa forma di assicurazione differisce da quella *mista,* già indicata, essenzialmente perchè in quest'ultima il pagamento della somma si effettua o al termine indicato nella polizza, se l'assicurato sarà in vita, od *alla morte dell'assicurato,* nel caso di sua premorienza; mentre nell'assicurazione a termine fisso il pagamento avviene sempre alla data indicata in polizza.

II. *Esempio:* Un imprenditore dell'età di 35 anni deve pagare fra 25 anni una somma di lire 200 000. Non volendo lasciare alla famiglia, in caso di morte prematura, l'onere di un pagamento così gravoso, egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione a termine fisso a premio annuo per la durata di anni 25 e per un capitale di lire 200 000; in tal modo ottiene la garanzia che l'Istituto Nazionale pagherà alla scadenza la somma assicurata, tanto se egli sarà allora vivente, come se fosse deceduto durante il corso dell'assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il premio annuo pagabile per 25 anni al massimo, giacchè in caso di premorienza dell'assicurato cessa di essere dovuto, fermo restando l' impegno dell' Istituto Nazionale, ammonta a

L. $\frac{29{,}90 \times 200\,000}{1000} = 5980.$

La tabella riportata nella pagina seguente, indica, per le principali durate, i premi annui per questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Termine fisso a premio annuo costante.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni sia in vita o no l'assicurato.

Età	NUMERI DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	56.75	39.10	28.70	21.90	20
21	56.75	39.10	28.70	21.95	21
22	56.75	39.10	28.70	22.00	22
23	56.75	39.10	28.70	22.05	23
24	56.75	39.10	28.75	22.15	24
25	56.75	39.15	28.80	22.25	25
26	56.75	39.20	28.90	22.35	26
27	56.80	39.20	29.00	22.45	27
28	56.80	39.20	29.10	22.55	28
29	56.85	39.30	29.20	22.65	29
30	56 90	39.40	29.35	22.75	30
31	56.95	39.45	29.45	22.85	31
32	57.05	39.55	29.55	22.95	32
33	57.15	39.60	29.65	23.05	33
34	57.25	39.70	29.75	23.20	34
35	57.35	39.80	29 90	23.35	35
36	57.45	39.90	30.00	23.50	36
37	57.60	40.10	30.10	23.65	37
38	57.75	40 30	30.30	23.85	38
39	57.95	40.40	30.50	24.00	39
40	58.10	40.55	30.75	24.25	40
41	58.25	40.75	31.00	24.50	41
42	58.45	40.95	31.25	24.80	42
43	58.65	41.20	31.50	25.10	43
44	58.90	41.45	31.80	25.40	44
45	59.15	41.75	32.10	25.70	45
46	59.45	42.10	32.45	26.05	46
47	59.80	42.50	32.90	26.45	47
48	60.15	42.95	33.35	26.90	48
49	60.55	43.40	33.85	27.45	49
50	61.00	43.85	34.40	28.00	50
51	61.55	44.35	34.90	—	51
52	62.10	44.95	35.55	—	52
53	62.70	45 65	36.30		53
54	63.40	46.50	37.10		54
55	64.25	47.40	38.05		55
56	65.20	48.40	—		56
57	66.25	49.50	—		57
58	67.40	50.75	—		58
59	68.70	52.10			59
60	70.15	53.60			60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

4) **Assicurazione dotale.** — Con questa forma assicurativa, la cui denominazione indica chiaramente lo scopo che essa permette di conseguire, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni s'impegna, contro pagamento di un premio prestabilito, a corrispondere, alla scadenza del contratto, il capitale assicurato, a condizione che sia allora in vita il beneficiario (bambino) e indipendentemente dall'esistenza in vita del contraente (generalmente il padre). Se, prima della scadenza del contratto, muore il contraente, cessa il pagamento del premio, fermo restando l'impegno dell'Istituto; mentre se muore il beneficiario, anche dopo la morte del contraente, l'Istituto rimborsa immediatamente i premi pagati al netto di tasse e senza aggiunta di interessi.

I benefici del contratto in parola sono importanti sia dal punto di vista individuale che da quello sociale; ogni padre ed ogni persona alla cui cura è affidato l'avvenire di un bambino deve sentire la necessità di costituire, mediante il risparmio, un capitale che contribuisca alle maggiori spese quando il bambino sarà cresciuto negli anni; ad esempio: per il perfezionamento degli studi compiuti; per l'avviamento ad una professione o nei commerci; od anche, e più particolarmente per le donne, nel caso che vogliano contrarre matrimonio, ecc.

È una forma di assicurazione maggiormente sentita da quelle classi di persone che vivono di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

redditi personali ed è più perfetta e meglio corrispondente allo scopo della forma capitale differito con controassicurazione; infatti entrambe garantiscono in caso di vita, dopo un certo numero di anni, al bambino assicurato un determinato capitale: nella assicurazione dotale, però, tale capitale sarà pagato alla scadenza, anche nel caso che il contraente venisse a morire durante lo svolgimento del contratto, senza obbligo alcuno di ulteriore corresponsione di premio; invece, con il contratto di capitale differito con controassicurazione tale scopo non si ottiene, perchè, in caso di premorienza del contraente, gli eredi di questi devono continuare il pagamento dei premi annui pattuiti.

I. *Esempio:* Una persona di anni 30 vuole garantire a favore di un bambino dell'età di anni 2 un capitale di lire 15 000, da corrispondersi quando il bambino stesso avrà raggiunto l'età di anni 25. Stipula con il nostro Istituto, nella forma dotale con controassicurazione, un contratto per una durata di anni 23.

Contro pagamento del premio annuo di L. 486 l'Istituto si obbliga a corrispondere, alla scadenza del contratto, la somma di lire 15 000 *alla sola condizione* che il bambino sia in vita a tale epoca; indipendentemente perciò dalla esistenza del contraente a quell'epoca. Il pagamento del premio annuo anticipato dovrà essere fatto all'Istituto al massimo per anni 23 e può cessare an-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

che prima, nel caso di eventuale morte del contraente assicurato durante lo svolgimento del contratto.

Nell'ipotesi, invece, che il beneficiario assicurato (bambino) muoia prima, cessando lo scopo per il quale era stata inizialmente stipulata l'assicurazione, l'Istituto restituirà al contraente, nel caso che questi sia in vita, oppure agli aventi diritto, nel caso che il contraente fosse morto in precedenza, il cumulo dei premi annui percepiti, al netto da tasse ed interessi.

II. *Esempio:* Un padre di 35 anni desidera che la sua bimba, attualmente dell'età di un anno, riceva una somma di lire 20 000 al compimento del 21° anno di età.

Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione dotale per la somma sopra indicata. Il premio annuo da lui dovuto, al massimo per 20 anni, ammonta a L. $\frac{39{,}60 \times 20\,000}{1000} = 792.$

Se, prima della scadenza del contratto, muore il padre, cessa il pagamento del premio e l'Istituto Nazionale pagherà ugualmente la somma assicurata, quando la bambina compirà il 21° anno di età; se muore la bambina, anche dopo la morte del padre, l'Istituto rimborsa immediatamente i premi pagati.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui per questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione Dotale.

Con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario assicurato (bambino) e con cessazione del pagamento dei premi in caso di morte del contraente assicurato. In caso di vita del beneficiario assicurato (bambino) alla scadenza del contratto, si paga il capitale assicurato.

Età del beneficiario alla scadenza non superiore ad anni 25.

Età del contraente	Premi annui per assicurare un capitale di lire 1000 — DURATA ANNI 15	20	25	Età del contraente
20	56.60	38.90	28.50	20
21	56.60	38.95	28.55	21
22	56.60	38.95	28.55	22
23	56.60	38.95	28.55	23
24	56.60	39.—	28.55	24
25	56.60	39.—	28.60	25
26	56.60	39.—	28.65	26
27	56.65	39.05	28.65	27
28	56.65	39.05	28.70	28
29	56.70	39.10	28.75	29
30	56.75	39.15	28.80	30
31	56.80	39.20	28.90	31
32	56.85	39.30	28.95	32
33	56.90	39.40	29.05	33
34	57.—	39.50	29.15	34
35	57.15	39.60	29.30	35
36	57.25	39.70	29.40	36
37	57.40	39.85	29.55	37
38	57.55	40.—	29.70	38
39	57.70	40.15	29.85	39
40	57.85	40.30	30.05	40
41	58.—	40.50	30.25	41
42	58.20	40.70	30.45	42
43	58.40	40.95	30.70	43
44	58.60	41.15	30.95	44
45	58.90	41.45	31.25	45
46	59.15	41.75	—	46
47	59.45	42.05	—	47
48	59.75	42.45	—	48
49	60.15	42.90	—	49
50	60.55	43.35	—	50
51	61.05	—	—	51
52	61.60	—	—	52
53	62.15	—	—	53
54	62.80	—	—	54
55	63.60	—	—	55

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

5) **Assicurazione ad effetti multipli.** — Il contratto di assicurazione ad *effetti multipli* è un contratto di assicurazione di un capitale e di una rendita. Esso, considerato nel suo valore fondamentale, risponde a fini sociali di alta importanza: assicurare alla propria famiglia un capitale in caso di morte, assicurare a sè stesso una pensione nell'età più avanzata.

Il suddetto contratto ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di Assicurazione Mista, ma, per la molteplicità delle opzioni che offre, dà anche all'assicurato la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto quella combinazione, che meglio si adatta alle sue condizioni economiche e fisiche.

Il contratto ad effetti multipli si stipula sempre a *premio annuo.* L'Istituto assicuratore si impegna a pagare un determinato capitale immediatamente dopo la morte dell'assicurato, *in qualunque epoca essa avvenga,* e, se l'assicurato è in vita al termine del periodo convenuto, di fargli scegliere una delle seguenti combinazioni:

1°) restare assicurato in caso di morte per il capitale stabilito, senza obbligo di nessun altro pagamento di premio e percepire inoltre una rendita vitalizia uguale al premio pagato;

2°) restare assicurato in caso di morte, come sopra, senza obbligo di nessun altro pagamento di premio e riscuotere subito un capitale rinunziando alla rendita vitalizia;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

3°) riscattare alla scadenza completamente il contratto riscuotendo subito un capitale.

Come abbiamo accennato, questo tipo di assicurazione non costringe l'assicurato a far previsioni sulla forma di contratto, che sarà più conveniente per lui secondo le condizioni nelle quali egli verrà a trovarsi alla scadenza; ma dà invece all'assicurato stesso la possibilità di scegliere alla scadenza del contratto, quella fra le opzioni, che gli vengono offerte dall' Istituto Nazionale, che meglio si adatti alle sopravvenute condizioni della sua esistenza.

Così, ad esempio, un padre di famiglia, che, pur avendo sistemato i suoi figlioli, desideri che essi abbiano subito dopo la sua morte la disponibilità di un capitale anche per provvedere alle spese e tasse di successione, e, nello stesso tempo, intende integrare il suo reddito con una rendita vitalizia, mantiene la combinazione indicata sotto 1°). Che se invece egli avesse ancora da provvedere alla sistemazione di un figliuolo da avviare in una professione od in un commercio, egli potrà desiderare di realizzare un certo capitale alla scadenza del contratto provvedendo sempre a garantire agli eredi la somma assicurata in caso di morte (combinazione indicata sotto 2°)). Che se infine le condizioni della famiglia richiedessero alla scadenza del contratto l' immediata disponibilità di una somma cospicua, egli potrà anche provvedere al riscatto dell' intero contratto trasfor-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

mando così alla scadenza il contratto primitivo, che gli garantiva anche una rendita vitalizia, in un vero e proprio contratto Misto (combinazione indicata sotto 3°)).

I. *Esempio:* Un tale, dell'età di anni 35, vuole assicurare agli eredi in caso di sua morte, in qualunque epoca essa avvenga, un capitale di lire 20 000, ma all'età di 60 anni intende altresì percepire, pur restando assicurato in caso di morte, una rendita vitalizia, od un corrispondente capitale. Egli stipula allora con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione ad effetti multipli per la durata di anni 25. Il premio annuo anticipato che dovrà pagare, al *massimo per 20 anni ed in caso di premorienza solamente sino alla morte,* è di lire 724.

Se la sua morte accadrà prima dei 25 anni, le persone da lui indicate riscuoteranno immediatamente lire 20 000. Se invece alla scadenza convenuta, cioè all'età di 60 anni, l'assicurato sarà in vita, potrà scegliere senza obbligo di ulteriore pagamento di premio, una delle seguenti combinazioni:

1°) restare ancora assicurato in caso di morte per lire 20 000 e percepire una rendita vitalizia di lire 724, pari al premio annualmente pagato;

2°) restare assicurato in caso di morte per lire 20 000: e, *rinunziando alla rendita,* riscuotere subito un capitale di lire 7170.

3°) riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di lire 19 990.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

II. *Esempio:* Un industriale, che ha investito i propri capitali in una grande azienda, della quale cura personalmente l'andamento e lo sviluppo, considerando il grave dissesto finanziario, cui rimarrebbe esposta la sua famiglia qualora egli venisse improvvisamente a mancare, reputa suo dovere tutelarla adeguatamente per l'avvenire e decide pertanto di stipulare un conveniente contratto assicurativo con l' Istituto Nazionale delle Assicurazioni. L'assicurando, che ha l'età di 38 anni, stabilisce di assicurare un capitale di lire 500 000, fissa la durata del contratto in *anni* 27 e sceglie, come più adatto al suo caso, il contratto di assicurazione « Effetti Multipli ».

Dall'esame della tariffa si rileva facilmente, che il premio annuo, che l'interessato è tenuto a corrispondere, ammonta a:

$$\frac{34{,}50 \times 500\,000}{1000} = \text{L. } 17\,250$$

somma che può essere versata, in rate semetrali di lire 8797,50 ciascuna o in rate trimestrali di lire 4441,88 ciascuna od infine in rate mensili di lire 1495.

L'assicurato dovrà effettuare i pagamenti al massimo per 27 anni poichè in caso di sua morte il contratto ha immediata risoluzione.

Infatti gli impegni che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume sono:

1°) Nel caso che l'assicurato muoia prima di raggiungere il termine del contratto, l'Istituto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nazionale delle Assicurazioni paga immediatamente agli eredi del defunto il capitale assicurato (lire 500 000);

2°) Nel caso che l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni gli dà facoltà di scegliere una delle seguenti combinazioni:

a) Conservare l'assicurazione di lire 500 000 in caso di morte e percepire una rendita vitalizia pari al premio annuo pagato, cioè lire 17 250 annue;

b) Conservare l'assicurazione di lire 500 000 in caso di morte e riscuotere subito un capitale equivalente alla rendita, cioè lire 139 500;

c) Riscattare completamente il contratto riscuotendo immediatamente un capitale di lire 491 250.

Le tabelle riportate nelle pagine seguenti indicano, per le principali durate, i premi annui e le combinazioni per questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita — 20 anni			Età
	Premio	Riscatto *A*	Riscatto *B*	
20	57.20	946.50	1 359.00	20
21	56.70	922.50	1 344.50	21
22	56.20	899.00	1 330.50	22
23	55.75	875.50	1 317.50	23
24	55.30	852.50	1 304.00	24
25	54.90	830.00	1 291.50	25
26	54.55	808.00	1 280.00	26
27	54.20	786.00	1 269.00	27
28	53 90	764.50	1 258.00	28
29	53.65	743.00	1 248.00	29
30	53.45	722 50	1 239 00	30
31	53.30	703.00	1 231.00	31
32	53.15	683.50	1 223.00	32
33	53.10	664.00	1 215.00	33
34	53.10	644.50	1 208.50	34
35	53.10	625.50	1 202.00	35
36	53.15	606.50	1 196.00	36
37	53.20	587.50	1 190.00	37
38	53.35	568.50	1 183.50	38
39	53.50	549.50	1 177.50	39
40	53.70	531.50	1 172.50	40
41	53.90	514.00	1 167.50	41
42	54.15	497.00	1 162.50	42
43	54.50	480 50	1 158.50	43
44	54.90	464.50	1 154.50	44
45	55.40	448.00	1 151.50	45
46	55.90	432.00	1 148.50	46
47	56.55	416.50	1 145.00	47
48	57.30	401.50	1 142.50	48
49	58.20	387.00	1 139.50	49
50	59.15	373.50	1 138.00	50
51	60.35	361.00	1 137.00	51
52	61.65	349.50	1 136.00	52
53	63.15	338.50	1 135.00	53
54	64.65	327.50	1 134.50	54
55	66.30	317.00	1 134.00	55

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita			Età
	25 anni			
	Premio	Riscatto *A*	Riscatto *B*	
20	32.65	493.00	955.50	20
21	32.75	484.50	956.50	21
22	32.90	476.00	958.50	22
23	33.00	467.00	961.00	23
24	33.15	458.50	963.50	24
25	33.30	450.00	966.50	25
26	33.45	441.00	969.50	26
27	33.65	432.00	971.50	27
28	33.85	423.50	974.00	28
29	34.10	414.50	977.50	29
30	34.40	405.00	981.50	30
31	34.70	396.00	985.50	31
32	35.05	387.00	988.50	32
33	35.40	377.50	991.50	33
34	35.80	368.00	995.50	34
35	36.20	358.50	999.50	35
36	36.65	349.50	1 003.00	36
37	37.15	340.50	1 007.00	37
38	37.65	332.00	1 010.50	38
39	38.20	323.00	1 014.00	39
40	38.85	314.00	1 017.50	40
41	39.50	305.00	1 021.00	41
42	40.15	295.50	1 023.50	42
43	40.90	286.00	1 026.00	43
44	41.70	277.00	1 029.50	44
45	42.55	268.50	1 033.00	45
46	43.50	260.50	1 036.00	46
47	44.60	253.00	1 039.00	47
48	45.75	245 50	1 042.00	48
49	47.05	238.00	1 045.00	49
50	48.55	232.00	1 048.00	50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione ad Effetti multipli.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita			Età
	30 anni			
	Premio	Riscatto *A*	Riscatto *B*	
20	24.30	328.50	845.00	20
21	24.50	322.50	850.00	21
22	24.70	317.00	855.50	22
23	24.90	311.50	861.00	23
24	25.15	305.50	867.00	24
25	25.40	299.50	874.00	25
26	25.65	293.00	881 00	26
27	25,95	286.00	888.00	27
28	26.25	279.50	894.00	28
29	26.60	273.50	991.00	29
30	27.00	267.50	908.00	30
31	27.40	261.50	915.00	31
32	27.85	255.50	922.00	32
33	28 30	249.50	928.00	33
34	28.85	243.50	934.50	34
35	29.35	237.50	941.00	35
36	29.95	230.50	946.50	36
37	30.55	224 00	952.00	37
88	31.20	217.50	957.50	38
39	31.90	211.00	964.00	39
40	32.65	205.50	970.50	40
41	33.45	200.00	976.50	41
42	34.30	194.50	981.50	42
43	35.20	189.00	986.50	43
44	36.20	184.00	991.50	44
45	37.35	178.50	995.50	45

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

6) **Assicurazione di Famiglia.** — Mediante il contratto denominato *Assicurazione di Famiglia* viene garantito un capitale pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato, in qualunque tempo il decesso avvenga, ed inoltre viene costituita a favore dell'assicurato stesso una rendita vitalizia decorrente dalla scadenza del contratto e pari al premio annuo aumentato del 10 $^0/_0$.

Il pagamento del premio deve essere effettuato per tutta la durata del contratto; in caso di premorienza tale pagamento cessa, fermo restando per l'Istituto l'obbligo di corrispondere immediatamente il capitale assicurato.

Alla scadenza del contratto l'assicurato entra in godimento della rendita e senza ulteriore pagamento di premi rimane assicurato in caso di morte per il capitale inizialmente convenuto. Inoltre, sempre alla scadenza del contratto, l'assicurato è libero di scegliere una delle due seguenti combinazioni:

1° *Riscattare la rendita,* cioè riscuotere immediatamente una volta tanto un capitale in luogo della rendita. Si intende che rimarrà in tal caso pienamente in vigore l'assicurazione per il caso di morte senza nessun obbligo di pagamento dei premi. (Opzione *A*).

2° *Riscattare completamente il contratto* cioè, rinunciando alla rendita e all'assicurazione in caso di morte, riscuotere immediatamente un cospicuo capitale. (Opzione *B*).

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'Assicurazione di Famiglia non obbliga quindi l'assicurato a fissare fin dalla stipulazione del contratto un determinato tipo di assicurazione, bensì gli lascia la possibilità di scegliere, alla scadenza, quella combinazione che meglio si adatta alle sopravvenute sue condizioni sociali.

Così, ad esempio, un padre di famiglia che intenda provvedere all'avvenire dei propri figli, i quali potrebbero rimanere in gravi ristrettezze nel caso che una morte prematura dovesse colpirlo, e contemporaneamente voglia provvedere al proprio avvenire, sceglierà l'Assicurazione di Famiglia mediante la quale può saggiamente garantire tanto i suoi congiunti quanto sè stesso, poichè, oltre che essere assicurato per il caso di morte prima della scadenza del contratto, ha la possibilità, a tale epoca, di scegliere la combinazione che gli riuscirà più conveniente.

Così, se avrà già sistemato i figli potrà disporre che ad essi venga consegnato, subito dopo la sua morte, il capitale assicurato, e contemporaneamente potrà concedersi un meritato riposo integrando il suo reddito con una rendita vitalizia uguale al premio pagato, aumentato del 10 %. Se invece egli desiderasse disporre immediatamente di un capitale, lasciando però in vigore l'assicurazione per il caso di morte, potrà scegliere l'opzione *A*. Se infine avesse necessità di disporre di un cospicuo capitale potrà scegliere l'opzione *B*.

Esempio: Un tale di età di anni 36 vuole assicurare ai propri eredi un capitale di lire 20 000

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ed intende altresì percepire a 61 anni una rendita vitalizia.

Stipula con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un contratto di Assicurazione di Famiglia della durata di 25 anni. Il premio annuo anticipato che dovrà pagare al massimo per 25 anni, ed in caso di premorienza fino alla morte, è di lire 767.

Alla scadenza convenuta, cioè all'età di 61 anni l'assicurato, senza obbligo di ulteriore pagamento di premi, resterà garantito in caso di morte per lire 20 000 e percepirà una rendita vitalizia annua di lire 844.

L'assicurato potrà inoltre, se la predetta risoluzione del contratto non fosse di suo gradimento, scegliere una delle due seguenti combinazioni:

1° Percepire immediatamente una somma di lire 8790, una volta tanto, rinunciando alla rendita vitalizia e rimanendo però assicurato in caso di morte per lire 20 000.

2° Riscattare completamente il contratto riscuotendo subito un capitale di lire 22 310.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita				Età
	20 anni				
	Premio	Rendita	Opzione *A* Riscatto rendita	Opzione *B* Riscatto totale	
20	57.80	63.60	1 049.00	1 505.00	20
21	57.40	63.15	1 026.50	1 491.00	21
22	57.00	62.70	1 004.00	1 477.00	22
23	56.60	62.25	981.50	1 463.00	23
24	56.30	61.95	961.00	1 451.50	24
25	56.05	61.65	940.50	1 440.00	25
26	55.90	61.50	922.00	1 431.00	26
27	55.70	61.25	901.50	1 420.50	27
28	55.55	61.10	882.00	1 411.00	28
29	55.45	61.00	863.50	1 402.50	29
30	55.35	60.90	844.50	1 394.00	30
31	55.25	60.80	825.50	1 385.50	31
32	55.20	60.70	806.00	1 376.50	32
33	55.15	60.65	786.50	1 368 00	33
34	55.15	60.65	768.00	1 360.50	34
35	55.20	60.70	750.00	1 354.00	35
36	55.35	60.90	733.00	1 349.00	36
37	55.55	61.10	716.00	1 344.00	37
38	55.70	61.25	698.00	1 338.00	38
39	55.90	61.50	681.00	1 333.00	39
40	56.20	61.80	664.00	1 328.00	40
41	56.45	62.10	647.00	1 323.00	41
42	56.70	62.35	629.00	1 316.50	42
43	57.05	62 75	612.50	1 312.00	43
44	57.40	63.15	595.50	1 306.50	44
45	57.90	63.70	579.50	1 302.50	45
46	58.35	64.20	563.50	1 298.50	46
47	59.00	64.90	548.50	1 295.00	47
48	59.65	65.60	533.50	1 292.00	48
49	60.45	66.50	519.50	1 290.00	49
50	61.30	67.45	505.50	1 287.00	50
51	62.20	68.40	491.50	1 284.00	51
52	63.25	69.60	478.50	1 281.50	52
53	64.30	70.75	465.00	1 277.50	53
54	65.55	72.10	452.50	1 275.00	54
55	67.20	73.90	442.00	1 274.00	55

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita				Età
	25 anni				
	Premio	Rendita	Opzione *A* Riscatto rendita	Opzione *B* Riscatto totale	
20	33.10	36 40	555.00	1 054.50	20
21	33.25	36.60	548.50	1 057.50	21
22	33.45	36.80	541.50	1 060.50	22
23	33.70	37.05	535.00	1 064.00	23
24	33.95	37.35	528.50	1 067.50	24
25	34.25	37.70	523.00	1 072.50	25
26	34 55	38.00	516.00	1 076.00	26
27	34 90	38 40	510 00	1 080.50	27
28	35 20	38.70	502.00	1 083.50	28
29	35.55	39.10	495 00	1 087.50	29
30	35.95	39.55	488 50	1 092·50	30
31	36.25	39.90	480.00	1 096.00	31
32	36.60	40.25	471 50	1 099 50	32
33	37.00	40.70	464 00	1 104.00	33
34	37.40	41.15	455.50	1 107.50	34
35	37.85	41.65	447.50	1 111 50	35
36	38.35	42 20	439.50	1 115 50	36
37	38.95	42.85	432.50	1 120 00	37
38	39.55	43.50	424.50	1 124.00	38
39	40.20	44.20	416.50	1 127.50	39
40	40.95	45 05	410.00	1 133.00	40
41	41.55	45.70	401.00	1 136 00	41
42	42.30	46.55	393.50	1 140.00	42
43	43.05	47.35	385.00	1 143 50	43
44	43.90	48.30	377.50	1 148.00	44
45	44.75	49.25	369 00	1 150.50	45
46	45.65	50.20	360.50	1 153 00	46
47	46.65	51 30	352.50	1 155.50	47
48	47.65	52.40	344.50	1 157.00	48
49	48.85	53.75	337.00	1 159.50	49
50	50.10	55.10	329.50	1 161.50	50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione di famiglia.

Premi annui e valori per 1000 lire di capitale assicurato.

Età	Durata del pagamento del premio e differimento per la rendita				Età
	30 anni				
	Premio	Rendita	Opzione *A* Riscatto rendita	Opzione *B* Riscatto totale	
20	24 80	27.30	378 50	928.00	20
21	25.05	27.55	374.00	934.00	21
22	25.30	27.85	369.50	940.00	22
23	25.60	28.15	365.00	946.50	23
24	25.90	28.50	361.00	953.50	24
25	26.20	28.80	355 50	959.50	25
26	26.70	29.35	353.50	969.50	26
27	27.20	29.90	350.50	978.50	27
28	27.75	30.55	348.00	988.00	28
29	28.30	31.15	345.00	997.00	29
30	28.85	31.75	341.00	1 005.00	30
31	29.25	32 20	335.50	1 011.50	31
32	29.75	32.75	330.50	1 018.00	32
33	30.25	33.30	325 00	1 024.50	33
34	30.80	33.90	319.50	1 030.50	34
35	31 35	34.50	314.00	1 037.00	35
36	31.95	35.15	308 50	1 043.50	36
37	32 55	35.80	302.50	1 049 00	37
38	33.35	36.70	298.50	1 057 00	38
39	34 10	37.50	293 00	1 063.50	39
40	34.80	38.30	287.00	1 068.50	40
41	35.65	39.20	281.50	1 074.00	41
42	36.50	40.15	276.00	1 079.00	42
43	37 50	41.25	271.00	1 083.50	43
44	38.45	42.30	265.50	1 088.00	44
45	39.65	43.60	260.50	1 092.50	45

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

7) **Assicurazione doppia mista.** — La *doppia mista* è un contratto di assicurazione che, al pari di quello della Mista semplice, riunisce i benefici della assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio e della capitalizzazione di esso.

Essa risponde ad una contingenza economica che spesso si presenta: la necessità di assicurare a sè stessi, se in vita ad una certa epoca, un determinato capitale, e inoltre di assicurare, in caso di premorienza, un capitale minore.

Nel contratto di assicurazione Doppia mista a *premio annuo*, l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, o di corrispondere metà dello stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto. L'assicurato a sua volta, si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi pur rimanendo l'obbligo, da parte dell'Istituto, del pagamento immediato agli eredi di metà della somma assicurata.

È dunque un contratto perfettamente analogo a quello della Mista semplice, con la differenza che il capitale pagabile in caso di morte è la metà di quello pagato in caso di vita.

1. *Esempio:* Un commerciante, dell'età di 30 anni, consentendogli il suo commercio la possibi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

lità di un risparmio, desidera avere alla età di 55 anni una somma di lire 30 000. Egli non ha famiglia diretta, ma intende però non lasciare priva del suo aiuto una sorella, nubile, al mantenimento della quale egli oggi provvede parzialmente. Niente di più appropriato per lui che la stipulazione di un contratto della forma a Doppia mista.

Con questo contratto egli al suo 55° anno d'età avrà la disponibilità di lire 30 000; mentre se egli muore prima di raggiungere la scadenza del contratto, la sua sorella avrà immediatamente la somma di 15 000 lire. Ma il premio annuo che egli pagherà all'Istituto per tale contratto è notevolmente inferiore e quello della mista semplice. Infatti per 30 000 lire egli pagherà lire 871,50 invece delle lire 1024,50 che avrebbe pagate con la mista semplice.

II. *Esempio:* Un professionista, dell'età di 40 anni desidera assicurarsi all'età di 60 anni la disponibilità di una somma di lire 100 000. Essendo egli ammogliato senza figli, ritiene sufficiente che in caso di morte prematura sia corrisposta alla moglie la somma di lire 50 000. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione Doppia mista a premio annuo per la durata di anni 20 e per un capitale di lire 100 000. Con questo contratto l'Istituto Nazionale assume l'obbligo di corrispondere all'assicurato fra 20 anni il capitale di lire 100 000 se egli sarà in vita; mentre in caso di premorienza dell'assicurato stesso

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

verrà immediatamente versata alla moglie la somma di lire 50 000.

Il premio annuo, pagabile al massimo per 20 anni, ammonta a L. $\frac{39{,}50 \times 100\,000}{1000} = 3950$.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Doppia mista a premio annuo.

Premi annui per assicurare 500 lire in caso di morte, se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, e 1000 lire in caso di vita alla scadenza del suddetto periodo.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	57.80	39.80	29.25	22.45	20
21	57.80	39 80	29.25	22.45	21
22	57.80	39.75	29 25	22 45	22
23	57.75	39 70	29.20	22.40	23
24	57.75	39.70	29.15	22.35	24
25	57.75	39 65	29.15	22.35	25
26	57.70	39 65	29.10	22.30	26
27	57.65	39 60	29 10	22.30	27
28	57.60	39 60	29 05	22.30	28
29	57 60	39.55	29 05	22.30	29
30	57.55	39 55	29 05	22.25	30
31	57.55	39.50	29.00	22.25	31
32	57.50	39 50	29.00	22.20	32
33	57 50	39.50	29.05	22.20	33
34	57.50	39 45	29 00	22.20	34
35	57.50	39.50	29.00	22.20	35
36	57.55	39.50	29.00	22.20	36
37	57.55	39 55	29.00	22.20	37
38	57.55	39 55	28.95	22.25	38
39	57.55	39 50	28.95	22.25	39
40	57.55	39.50	28 95	22.30	40
41	57.55	39.45	28.95	22.35	41
42	57.55	39 45	28.95	22.35	42
43	57.50	39.40	28.95	22.45	43
44	57 50	39 40	29.00	22 55	44
45	57 45	39.35	29.00	22.70	45
46	57 40	39.35	29.05	22.85	46
47	57 35	39.35	29.15	23.10	47
48	57 30	39.40	29.25	23.40	48
49	57.25	39.45	29.40	23.75	49
50	57 20	39.50	29.55	24.20	50
51	57.20	39.55	29.85	—	51
52	57.25	39.60	30 15	—	52
53	57.25	39.70	30.50		53
54	57.25	39 90	31.05		54
55	57.35	40.20	31.65		55
56	57.45	40.60	—		56
57	57.60	41 05	—		57
58	57.80	41 65	—		58
59	58.10	42 40			59
60	58.45	43.20			60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

8) **Assicurazione mista a capitale raddoppiato.** — L'assicurazione *Mista a capitale raddoppiato* è un contratto che al pari della Mista semplice, riunisce i benefici del risparmio con la capitalizzazione di esso.

Con questo contratto l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e di corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte agli aventi diritto, tanto nel caso in cui la morte dell'assicurato avvenga entro il periodo del contratto, quanto se avvenga dopo la scadenza del contratto medesimo.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il contratto di assicurazione mista a capitale raddoppiato differisce dalla *Mista semplice* per ciò che se l'assicurato è in vita alla scadenza non solo riscuote la somma indicata in polizza, ma rimane, senza ulteriore versamento di premio, assicurato in caso di morte, *per uguale somma.*

I. *Esempio:* Una persona di 30 anni intende di provvedere ai bisogni della sua famiglia, nel caso di sua morte, con l'assicurazione a favore di questa di lire 30 000; ma intende anche di provvedere a sè stesso un capitale equivalente all'età di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

55 anni, poichè prevede che in quell'epoca per la sua diminuita produttività o per altre ragioni potrà avere bisogno di denaro. Egli sceglie a questo scopo l'assicurazione mista a capitale raddoppiato, e col pagamento *al massimo* per 25 anni (o per quel minor periodo in cui resterà in vita) di lire 1395, acquisterà i seguenti diritti: *a*) se egli morirà prima di aver raggiunto 55 anni, la sua famiglia riscuoterà immediatamente alla sua morte lire 30 000; *b*) se egli raggiungerà i 55 anni, riscuoterà *egli stesso* 30 000 lire e resterà egualmente assicurato pel caso di morte *per altre* 30 000 lire.

II. *Esempio:* Un impiegato di un'azienda privata intende provvedere contemporaneamente all'avvenire della sua famiglia per il caso di morte e alla propria vecchiaia. Egli ha l'età di 30 anni e conta di potere, senza grave sacrificio, versare annualmente all'Istituto Nazionale la somma di lire 4000. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella forma mista a capitale raddoppiato, per la durata di anni 30, ed impegnandosi a versare per 30 anni al massimo, un premio annuo anticipato di L. 4000, acquista, i seguenti diritti;

a) se egli muore prima che siano trascorsi i 30 anni stabiliti, la sua famiglia riscuote immediatamente la somma di L. $\frac{4000 \times 1000}{37{,}40} =$

$= 106\,951{,}87.$

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) se egli sarà in vita al termine dei 30 anni, riscuoterà lire 106 951,87 e rimarrà assicurato, senza però corrispondere alcun premio, per altre 106 951,87, pagabili subito dopo il suo decesso.

Il contratto stipulato gli permetterà di impiegare la somma percepita alla scadenza, se lo crederà opportuno, in una assicurazione di rendita vitalizia, perchè la sua famiglia sarà sufficientemente garantita, in caso di morte, dalla somma per la quale egli rimarrà assicurato.

La tabella riportata nella pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca avvenga, ed un uguale capitale all'assicurato stesso se in vita al termine stabilito.

Il pagamento dei premi cessa al termine stabilito.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
20	78 95	56.65	43.55	35.05	20
21	79.45	57 00	43.80	35.25	21
22	79 90	57.30	44.05	35.45	22
23	80.35	57.65	44.35	35.65	23
24	80 80	58.00	44.60	35.90	24
25	81.25	58.35	44.90	36.15	25
26	81 75	58.70	45.20	36.35	26
27	82.25	59 10	45.50	36 60	27
28	82.75	59.50	45.80	36.90	28
29	83.25	59.90	46.15	37.15	29
30	83.85	60.35	46.50	37 40	30
31	84.45	60 80	46.85	37.65	31
32	85.05	61.25	47.25	37.90	32
33	85.70	61.70	47.60	38.20	33
34	86.35	62.20	48.00	38.45	34
35	87.00	62.75	48.40	38.75	35
36	87.70	63.[illegible]	48.75	39.05	36
37	88.40	63.[illegible]	49.15	39.40	37
38	89.10	64.40	49 50	39.75	38
39	89.85	64.90	49.85	40.05	39
40	90.60	65.45	50.25	40.40	40
41	91 40	65.90	50.65	40.70	41
42	92.15	66.40	51.05	41 05	42
43	92.90	66.90	51.50	41.45	43
44	93 65	67.40	51.90	41.85	44
45	94.40	67.90	52.35	42.35	45
46	95.10	68.40	52.75	—	46
47	95.80	69 00	53.25	—	47
48	96.50	69.60	53.80	—	48
49	97.20	70.20	54.35	—	49
50	98.00	70.80	55.00	—	50
51	98.75	71.40	—	—	51
52	99.55	72 00	—	—	52
53	100.35	72 65	—	—	53
54	101.20	73.45			54
55	102.10	74.45			55
56	103.05	—			56
57	104 10	—			57
58	105.15	—			58
59	106.30	—			59
60	107.65				60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

9) **Assicurazione combinata "Capitale e Rendita „.** — L'assicurazione combinata « Capitale e Rendita », affine all'Assicurazione Effetti Multipli e all'Assicurazione di Famiglia, garantisce all'assicurato una pensione e agli eredi un capitale che verrà pagato immediatamente dopo la morte dell'assicurato stesso in qualunque epoca essa avvenga. Inoltre lascia all'assicurato la facoltà di scegliere, alla scadenza, fra varie combinazioni che vengono offerte, quella che meglio si adatta alle sue speciali condizioni economiche e fisiche.

L'Istituto infatti col contratto in parola assume i seguenti obblighi:

1° *Pagamento immediato di un capitale* in caso di morte dell'assicurato.

2° *Pagamento ad un'epoca prestabilita di una rendita vitalizia*, pari al 5 % del capitale di cui al n. 1, che verrà corrisposta all'assicurato.

Inoltre, alla scadenza del contratto, l'Istituto dà facoltà all'assicurato di scegliere una delle seguenti combinazioni:

a) *riscattare la rendita,* cioè riscuotere in luogo di essa una somma una volta tanto, e *mantenere in vigore l'assicurazione in caso di morte,* s'intende senza ulteriore pagamento di premi. (Combinazione *A*);

b) *riscattare completamente il contratto,* cioè riscuotere in luogo della rendita e rinunziando alla assicurazione in caso di morte, una somma cospicua. (Combinazione *B*);

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) percepire la rendita pari al 5 % del capitale assicurato in caso di morte e *riscattare l'assicurazione in caso di morte,* cioè riscuotere una somma rinunziando al capitale di cui al n. 1. (Combinazione *C*);

d) percepire una rendita notevolmente superiore al 5 % del capitale assicurato in caso di morte, rinunziando all'assicurazione del capitale di cui al n. 1. (Combinazione *D*).

Da parte sua, l'assicurato deve pagare il premio al massimo per tutta la durata del contratto, poichè in caso di premorienza cessa l'obbligo del pagamento dei premi, fermo restando per l'Istituto l'obbligo di corrispondere il capitale agli eredi dell'assicurato.

Questa forma di assicurazione, specialmente per le molteplici combinazioni che offre, dà all'assicurato il grande vantaggio di poter scegliere alla scadenza, quella delle combinazioni offerte, che meglio si adatta alle sopravvenute condizioni della sua esistenza.

Così, ad esempio, un assicurato il quale desideri integrare il proprio reddito con una rendita vitalizia e nel contempo garantire alla famiglia un capitale in caso di sua morte, mantiene in vigore il contratto fondamentale. Se invece alla scadenza del contratto l'assicurato dovesse avviare un figliuolo in una professione o in un commercio, potrà, scegliendo la combinazione *A*, realizzare una somma e provvedere ugualmente a garantire agli

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

eredi un capitale. Od anche, se non ritenesse opportuno rinunziare alla rendita, potrà scegliere la combinazione *C*, la quale gli consentirà di realizzare ugualmente una certa somma. Se poi dovesse aver bisogno di un capitale cospicuo, sceglierà la combinazione *B*. Infine se l'assicurato alla scadenza del contratto non avrà da provvedere alla sistemazione economica della famiglia, domanderà la combinazione *D*, che gli consente di godere una rendita vitalizia rilevante.

Esempio: Un professionista dell'età di anni 35 vuole garantire ai suoi eredi un capitale di lire 40 000 e all'età di 65 anni intende di percepire una rendita. Desidera inoltre riservarsi di modificare alla scadenza le condizioni del contratto.

Stipula pertanto coll'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un contratto di Capitale e Rendita della durata di anni 30. Il premio annuo che dovrà pagare, al massimo per 30 anni, è di lire 1316.

Alla scadenza convenuta, cioè al 65° anno, l'assicurato, senza pagamento di altri premi, garantisce agli eredi un capitale di lire 40 000 riscuotibile, s'intende, dopo la sua morte, ed ha diritto ad una rendita vitalizia di lire 2000.

Inoltre può scegliere una delle seguenti combinazioni:

a) restare assicurato in caso di morte per il capitale di lire 40 000 e, rinunziando alla rendita, riscuotere, in luogo di essa, un capitale di lire 19 880 (Combinazione *A*);

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) riscattare completamente il contratto riscuotendo un capitale di lire 49 360 (Combinazione *B*);

c) riscattare il capitale assicurato in caso di morte, cioè ritirare la somma di lire 29 480 e percepire la rendita vitalizia di lire 2000 annue.

d) percepire una rendita di lire 4 965,60 rinunziando all'assicurazione in caso di morte.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione combinata "capitale e rendita,,.

(premi annui per assicurare lire 1000 di capitale e lire 50 di rendita)

Età	Durata anni 15					Età
	Premio	Combinazioni alla scadenza				
		A	B	C	D	
20	76.25	966	1 375	409	71.16	20
21	76.10	954	1 372	418	71.91	21
22	75.95	942	1 369	427	72.66	22
23	75.80	930	1 366	436	73.00	23
24	75.65	917	1 363	446	74.32	24
25	75.45	904	1 359	455	75.17	25
26	75.25	891	1 355	464	76.04	26
27	75.10	878	1 351	473	76.94	27
28	74.95	864	1 346	482	77.89	28
29	74.80	849	1 340	491	78.92	29
30	74.65	835	1 335	500	79.94	30
31	74.70	820	1 330	510	81.10	31
32	74.70	805	1 327	522	82.42	32
33	74.70	789	1 323	534	83.84	33
34	74.70	773	1 318	545	85.25	34
35	74.70	757	1 314	557	86.79	35
36	74.70	741	1 310	569	88.39	36
37	74.70	724	1 304	580	90.86	37
38	74.70	707	1 298	591	91.80	38
39	74.70	690	1 292	602	93.62	39
40	74.70	672	1 286	614	95.68	40
41	74.75	655	1 281	626	97.79	41
42	74.85	637	1 275	638	100.08	42
43	75.00	619	1 269	650	102.50	43
44	75.15	601	1 263	662	105.07	44
45	75.30	583	1 257	674	107.80	45
46	75.70	565	1 251	686	110.71	46
47	76.10	548	1 246	698	113.69	47
48	76.50	531	1 242	711	116.95	48
49	76.90	514	1 238	724	120.43	49
50	77.30	497	1 234	737	124.14	50
51	78.10	480	1 230	750	128.13	51
52	78.90	464	1 226	762	132.11	52
53	79.70	448	1 223	775	136.50	53
54	80.60	432	1 220	788	141.20	54
55	81.50	416	1 216	800	146.15	55
56	83.00	400	1 211	811	151.37	56
57	84.60	385	1 207	822	156.75	57
58	86.30	370	1 203	833	162.57	58
59	88.20	355	1 198	843	168.73	59
60	90.20	340	1 193	853	175.44	60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione combinata "capitale e rendita,,.

(premi annui per assicurare lire 1000 di capitale e lire 50 di rendita).

Età	Durata anni 20					Età
	Premio	Combinazioni alla scadenza				
		A	B	C	D	
20	53.05	904	1 359	455	75.17	20
21	52.90	891	1 355	464	76.04	21
22	52.75	878	1 351	473	76.94	22
23	52.55	864	1 346	482	77.89	23
24	52.35	849	1 340	491	78.92	24
25	52.15	835	1 335	500	79.94	25
26	52.20	820	1 330	510	81.10	26
27	52.25	805	1 327	522	82.42	27
28	52.30	789	1 323	534	83.84	28
29	52.35	763	1 318	545	85.25	29
30	52.40	757	1 314	557	86.79	30
31	52.45	741	1 310	569	88.39	31
32	52.50	724	1 304	580	90.06	32
33	52.55	707	1 298	591	91.80	33
34	52.65	690	1 292	602	93.62	34
35	52.75	672	1 286	614	95.68	35
36	52.95	655	1 281	626	97.79	36
37	53.15	637	1 275	638	100.08	37
38	53.35	619	1 269	650	102.50	38
39	53.55	601	1 263	662	105.07	39
40	53.80	583	1 257	674	107.80	40
41	54.15	565	1 251	686	110.71	41
42	54.55	548	1 246	698	113.69	42
43	54.95	531	1 242	711	116.95	43
44	55.35	514	1 238	724	120.43	44
45	55.75	497	1 234	737	124.14	45
46	56.35	480	1 230	750	128.13	46
47	56.95	464	1 226	762	132.11	47
48	57.65	448	1 223	775	136.50	48
49	58.35	432	1 220	788	141.20	49
50	59.05	416	1 216	800	146.15	50
51	60.30	400	1 211	811	151.37	51
52	61.55	385	1 207	822	156.75	52
53	62.80	370	1 203	833	162.57	53
54	64.05	355	1 198	843	168.73	54
55	65.30	340	1 193	853	175.44	55

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione combinata "capitale e rendita,,

(premi annui per assicurare lire 1000 di capitale e lire 50 di rendita).

Età	Durata anni 25					Età
	Premio	Combinazioni alla scadenza				
		A	B	C	D	
20	39.30	835	1 335	500	79.94	20
21	39.35	820	1 330	510	81.10	21
22	39.40	805	1 327	522	82,42	22
23	39.45	789	1 323	534	83,84	23
24	39.45	773	1 318	545	85.25	24
25	39.45	757	1 314	557	86.79	25
26	39.45	741	1 310	569	88.39	26
27	39.50	724	1 304	580	90.06	27
28	39.55	707	1 298	591	91.80	28
29	39.60	690	1 292	602	93,62	29
30	39.65	672	1 286	614	95.68	30
31	39.80	655	1 281	626	97,79	31
32	39.95	647	1 275	638	100.08	32
33	40.10	619	1 269	650	102.50	33
34	40.30	601	1 263	662	105.07	34
35	40.50	583	1 257	674	107.80	35
36	40.80	565	1 251	686	110.71	36
37	41.10	548	1 246	698	113.69	37
38	41.40	531	1 242	711	116.95	38
39	41.80	514	1 238	724	120.43	39
40	42.20	497	1 234	737	124.14	40
41	42.80	480	1 230	750	128.13	41
42	43.40	464	1 226	762	132.11	42
43	44.00	448	1 223	775	136.50	43
44	44 60	432	1 220	788	141.20	44
45	45.30	416	1 216	800	146.15	45
46	46.35	400	1 211	811	151.37	46
47	47.45	385	1 207	822	156.75	47
48	48.55	370	1 203	833	162.57	48
49	49.65	355	1 198	843	168.73	49
50	50.75	340	1 193	853	175.44	50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione combinata "capitale e rendita,,

(premi annui per assicurare lire 1000 di capitale e lire 50 di rendita).

Età	Durata anni 30					Età
	Premio	Combinazioni alla scadenza				
		A	B	C	D	
20	30.90	757	1 314	557	86.79	20
21	30.95	741	1 310	569	88.89	21
22	31.00	724	1 304	580	90.06	22
23	31.00	707	1 298	591	91.80	23
24	31.00	690	1 292	602	93.62	24
25	31 00	672	1 286	614	95.68	25
26	31.10	655	1 281	626	97.79	26
27	31.20	637	1 275	638	100.08	27
28	31.30	619	1 269	650	102.50	28
29	31.40	601	1 263	662	105.07	29
30	31.55	583	1 257	674	107.80	30
31	31.80	565	1 251	686	110.71	31
32	32.05	548	1 246	698	113.69	32
33	32.30	531	1 242	711	116.95	33
34	32.60	514	1 238	724	120.43	34
35	32.90	497	1 234	737	124.14	35
36	33.40	480	1 230	750	128.13	36
37	33.90	464	1 226	762	132.11	37
38	34.40	448	1 223	775	136.50	38
39	34 90	432	1 220	788	141.20	39
40	35.40	416	1 216	800	146.15	40
41	36.20	400	1 211	811	151.37	41
42	37.00	385	1 207	822	156.75	42
43	37.85	370	1 203	833	162 57	43
44	38.70	355	1 198	843	168.73	44
45	39.55	340	1 193	853	175.44	45

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

10) **Assicurazione mista a premio annuo decrescente con abbuoni.** — Il contratto di assicurazione *Mista a premio decrescente*, offerto dall'Istituto Nazionale con tre tipi di decrescenza del premio (*tipo A*, *tipo B*, *tipo C*), ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di assicurazione Mista a premio annuo costante; e, come questo, è un contratto di assicurazione perfetto, giacchè garantisce non solo il pagamento del capitale a favore degli eredi, anche se la morte colpisce l'assicurato poco dopo la stipulazione del contratto, ma dà ancora diritto all'assicurato di ritirare, alla scadenza convenuta, l'intero capitale assicurato.

Nell'assicurazione mista ordinaria l'impegno dell'assicurato è costante per tutta la durata del contratto, sì che l'assicurato deve prevedere, per un certo periodo di anni, la possibilità di un margine di risparmio costante, mentre nel contratto in parola l'impegno va decrescendo con l'avvicinarsi della scadenza del contratto stesso.

Per professionisti, per commercianti ed in genere per tutti coloro che non godono di un reddito fisso è certamente più facile fare una previsione di risparmio per anni prossimi anzichè per anni lontani.

L'assicurazione mista a premio decrescente è, in conseguenza, specialmente utile in quelle particolari economie individuali nelle quali una intensa attività, cui corrisponde un largo reddito, è consentita per un breve periodo di anni; mentre si adatta pure egregiamente per tutte quelle economie nelle quali, perchè costante il reddito annuo

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

e crescente invece la parte di reddito assorbito dalla famiglia, le quote annuali di risparmio sono decrescenti nel tempo.

Con l'assicurazione « Mista a premio decrescente, *tipo A* » l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e di corrispondere lo stesso capitale, immediatamente alla morte, agli aventi diritto, nel caso in cui la morte avvenga prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato o al contraente tre abbuoni durante i tre anni successivi alla scadenza del contratto; ogni abbuono, dell'ammontare del 5 % del capitale assicurato, viene corrisposto alla fine di ciascuno dei tre anni.

L'assicurato, a sua volta, si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante, bensì varia durante il periodo del contratto come segue:

a) rimane costante per le tre prime annualità;

b) decresce nella misura del 2,50 % a cominciare dalla 4ª fino all'8ª annualità compresa, decresce del 3 % dalla 9ª fino alla 13ª annualità compresa, per decrescere poi del 4 % dalla 14ª annualità per l'ulteriore durata del contratto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Ad illustrazione di quanto si è detto valgano i seguenti esempi:

I. *Esempio:* Un professionista dell'età di 35 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di lire 30 000 da pagarsi alla sua morte se essa avviene prima dell'età di 60 anni, e nel caso che egli sopravviva all'età indicata, vuole godere egli stesso la disponibilità del capitale assicurato.

Poichè egli si trova nel periodo della maggiore produttività professionale e prevede che i larghi redditi della sua professione potranno in seguito diminuire, stipula un contratto di assicurazione Mista a premio decrescente sulla base della tariffa *tipo A*. Avendo egli all'atto della stipulazione del contratto l'età di 35 anni, dovrà pagare un premio *iniziale* annuo di lire 1450,50. Ma i premi che l'assicurato dovrà pagare all'Istituto durante lo svolgimento del contratto saranno i seguenti:

1°	anno	1 450,50	14°	anno	993.59
2°	»	1 450 50	15°	»	935.57
3°	»	1 450.50	16°	»	877.55
4°	»	1 414.24	17°	»	819.53
5°	»	1 377.98	18°	»	761.51
6°	»	1 341.71	19°	»	703.49
7°	»	1 305,45	20°	»	645.47
8°	»	1 269.19	21°	»	587.45
9°	»	1 225.67	22°	»	529.43
10°	»	1 182.16	23°	»	471.41
11°	»	1 138.64	24°	»	413.39
12°	»	1 095.13	25°	»	335.37
13°	»	1 051.61			

Totale premi . . . L. 24 847.04

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Ma poi ne, se in vita alla scadenza del contratto, egli, od il contraente, riceverà alla fine di ciascuno dei tre anni successivi alla scadenza stessa un abbuono pari al 5 % del capitale assicurato, ossia complessivamente lire 4500, la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 20 347,04. Il premio medio che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 813,88.

II. *Esempio:* Un intelligente operaio, dell'età di 26 anni, vuole sistemare economicamente la propria famiglia, ponendola al riparo dal dissesto finanziario cui certamente essa incorrerebbe qualora egli venisse a mancare prima che i figliuoli siano in grado di provvedere a se stessi.

Nel medesimo tempo, riflettendo che allorquando avrà raggiunto un'età avanzata, pur conservando la direzione del suo piccolo laboratorio, non potrà più lavorare intensamente, intende fare opera di previdenza anche verso se stesso. Stima pertanto adatta al suo caso una assicurazione Mista a premio annuo discrescente (*tipo A*) con abbuoni e stipula così, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, un contratto nella predetta forma, per la durata di anni 30 e per un capitale di lire 40 000.

Il premio iniziale che egli deve pagare ammonta a L. $\frac{40\,000 \times 40{,}40}{1000} = 1616$; successivamente i premi che egli è tenuto a pagare dimi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nuiscono notevolmente, come è dimostrato dalla seguente tabella:

1°	anno	1 616.00	16°	anno	977.68
2°	»	1 616.00	17°	»	913.04
3°	»	1 616.00	18°	»	848.40
4°	»	1 575.60	19°	»	783.76
5°	»	1 535.20	20°	»	719.12
6°	»	1 494.80	21°	»	654.48
7°	»	1 454.40	22°	»	589.84
8°	»	1 414.00	23°	»	525 20
9°	»	1 365.52	24°	»	460.56
10°	»	1 317.04	25°	»	395.92
11°	»	1 268.56	26°	»	331.28
12°	»	1 220.08	27°	»	266.64
13°	»	1 171.60	28°	»	202.00
14°	»	1 106.96	29°	»	137.36
15°	»	1 042.32	30°	»	72.72

In forza del contratto di assicurazione Mista a premio annuo decrescente (*tipo A*) con abbuoni, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume l'obbligo di corrispondere:

a) il capitale di lire 40 000 subito dopo il decesso dell'assicurato se questi muore durante lo svolgimento del contratto;

b) il capitale di lire 40 000 alla scadenza del contratto se l'assicurato è allora in vita;

c) tre somme pari al 5 % del capitale assicurato, cioè di 2000 ciascuna, nei tre anni successivi alla scadenza del contratto e semprechè l'assicurato sia in vita.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a premio annuo decrescente con abbuoni.

Tipo A.

Premi iniziali annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 %, per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5 % del capitale assicurato.

Età	DURATA			Età
	20	25	30	
20	57.05	46.55	40.00	20
21	57.10	46.60	40.10	21
22	57.10	46.65	40.15	22
23	57.10	46.65	40.20	23
24	57.10	46 70	40.25	24
25	57.10	46.75	40.30	25
26	57.15	46.80	40.40	26
27	57.20	46.85	40.50	27
28	57.25	46.95	40.65	28
29	57.35	47.05	40.80	29
30	57.45	47.20	41.00	30
31	57.55	47.40	41.30	31
32	57.70	47.60	41.45	32
33	57.90	47.80	41.75	33
34	58.10	48.05	42.05	34
35	58.30	48.35	42.40	35
36	58.55	48.65	42.80	36
37	58 85	49.00	43 25	37
38	59.15	49.35	43.70	38
39	59.45	49.75	44.20	39

N. B. — I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97,50, 95,00, 92,50; 90; 87,50; 84,50; 81,50; 78,50; 75,50; 72,50; 68,50; 64,50; 60,50; 56,50; e così via.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a premio annuo decrescente con abbuoni.

Tipo A.

Premi iniziali annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5 % del capitale assicurato.

Età	DURATA			Età
	20	25	30	
40	59.75	50.15	44.75	40
41	60.10	50.65	45.35	41
42	60.50	51.15	46.00	42
43	60.90	51.70	46.70	43
44	61.40	52.35	47.50	44
45	61.90	53.05	48.30	45
46	62.50	53 85	49.40	46
47	63.20	54.70	50.45	47
48	63.95	55.65	51.70	48
49	64.75	56.70	53.00	49
50	65.70	57.90	54.45	50
51	66.70	59.25	—	51
52	67.80	60.70	—	52
53	69.05	62.25	—	53
54	70.50	64.10	—	54
55	72.20	66.15	—	55
56	74 10	—	—	56
57	76.25	—	—	57
58	78 60	—	—	58
59	81.20	—	—	59
60	84.00	—	—	60

N. B. — I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97,50; 95,00; 92,50; 90,00; 87,50; 84,50; 81,50; 78,50; 75,50; 72,50; 68,50; 64,50; 60,50; 56,50, e così via.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Con la forma di assicurazione Mista a premio decrescente *tipo B*, che è applicabile soltanto per contratti di durata 20 e 25, l'Istituto s'impegna pure a corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato, e a corrispondere lo stesso capitale immediatamente alla morte dell'assicurato, agli eventi diritto, nel caso in cui la morte avvenisse prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato, o al contraente, cinque abbuoni durante i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Ogni abbuono, che è pari alla ulteriore decrescenza del premio cui l'assicurato avrebbe diritto se il contratto fosse stato stipulato con una maggiore durata di un quinquennio, viene corrisposto al principio di ciascuno dei cinque anni.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo, da parte dell'Istituto, l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante, bensì varia durante il periodo di durata del contratto, come segue:

a) rimane costante per le prime cinque annualità;

b) decresce nella misura del 3 % a cominciare dalla 6ª fino alla 10ª annualità compresa,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

del 4 % dall'11ª fino alla 15ª annualità compresa per decrescere quindi nella misura dell'1 % in più per ogni ulteriore quinquennio di durata del contratto.

I. *Esempio:* Come illustrazione di quanto si è detto, avvalendoci degli elementi del primo esempio indicato per la forma *tipo A*, l'assicurato con la forma *tipo B* in parola pagherà i seguenti premi:

1°	anno	1 567.50	14°	anno	1 081.58
2°	»	1 567.50	15°	»	1 018.88
3°	»	1 567.50	16°	»	940.50
4°	»	1 567.50	17°	»	862.13
5°	»	1 567.50	18°	»	783.75
6°	»	1 520.48	19°	»	705.38
7°	»	1 473.45	20°	»	627.00
8°	»	1 426.43	21°	»	532.95
9°	»	1 379.40	22°	»	438.90
10°	»	1 332.38	23°	»	344.85
11°	»	1 269 68	24°	»	250.80
12°	»	1 206.98	25°	»	156.75
13°	»	1 144.28			

Totale premi . . . L. 26 334.05

Ma poichè alla scadenza del contratto, se in vita, egli od il contraente riceverà cinque abbuoni di:

L.	1 520.48 = 1°	abbuono
»	1 630.20 = 2°	»
»	1 739.93 = 3°	»
»	1 849.65 = 4°	»
»	1 959 38 = 5°	»
L.	8 699.64	

la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 17 634,41 mentre egli sarà assicurato in caso di morte per lire 30 000 ed in caso di vita per lire 30 000. Il premio medio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

che l'assicurato avrà così pagato all'Istituto ammonterà a lire 705.38.

II. *Esempio:* Un impiegato dell'età di anni 38 risparmia attualmente la somma di lire 2000 all'anno. Egli desidera contrarre un'assicurazione che gli garantisca la disponibilità di un certo capitale qualora sia in vita fra 25 anni e l'immediato pagamento del capitale medesimo alla moglie, qualora egli morisse durante il corso dell'assicurazione. Poichè egli prevede che una graduale rivalutazione della moneta produrrà inevitabilmente una graduale contrazione del suo risparmio annuale, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione in base alla forma Mista a premi decrescenti *tipo B*, per la durata di anni 25, ed assicura in tal modo un capitale di L. $\frac{2000 \times 1000}{53{,}15} = 376\,29{,}35$ pagabile a lui stesso se in vita fra 25 anni o immediatamente dopo il suo decesso, in caso di premorienza, a sua moglie.

I premi che egli dovrà pagare durante lo svolgimento del contratto saranno i seguenti:

1°	anno	L. 2 000	14°	anno	L. 1 380
2°	»	» 2 000	15°	»	» 1 300
3°	»	» 2 000	16°	»	» 1 200
4°	»	» 2 000	17°	»	» 1 100
5°	»	» 2 000	18°	»	» 1 000
6°	»	» 1 940	19°	»	» 900
7°	»	» 1 880	20°	»	» 800
8°	»	» 1 820	21°	»	» 680
9°	»	» 1 760	22°	»	» 560
10°	»	» 1 700	23°	»	» 440
11°	»	» 1 620	24°	»	» 320
12°	»	» 1 540	25°	»	» 200
13°	»	» 1 460			

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà in vita riceverà, oltre il capitale, cinque abbuoni annui di:

L. 1 940 = 1° abbuono
» 2 080 = 2° »
» 2 220 = 3° »
» 2 360 = 4° »
» 2 500 = 5° »

La tabella riportata nella pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Mista a premio annuo decrescente con abbuoni.
Tipo B.

Premi iniziali annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Il premio decresce annualmente del 3 % per 5 anni a decorrere dal 6°, del 4 % per altri 5 anni a decorrere dall'11°, del 5 % per altri 5 anni a decorrere dal 16°, e così via sino alla scadenza secondo decrescenze che di 5 in 5 anni aumentano dell'1 %.

La somma assicurata è pagabile dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di detto periodo. In questa seconda ipotesi verranno inoltre corrisposti a decorrere da tale scadenza 5 abbuoni pari alle ulteriori decrescenze del premio cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se il contratto avesse avuto una maggior durata di un quinquennio.

Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato	Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato
	20	25			20	25	
20	59.55	50.80	20	38	61.55	53.15	38
21	59.55	50.85	21	39	61.85	53.50	39
22	59.55	50.85	22				
23	59.55	50.85	23	40	62.20	53.85	40
24	59.55	50.90	24	41	62.55	54.25	41
				42	62.90	54.70	42
25	59.55	50.90	25	43	63.30	55.15	43
26	59.60	50.95	26	44	63.75	55.70	44
27	59.65	51.00	27				
28	59.70	51.05	28	45	64.25	56.30	45
29	59.75	51.15	29	46	64.80	56.95	46
				47	65.45	57.70	47
30	59.85	51.30	30	48	66.20	58.50	48
31	60.00	51.45	31	49	67.00	59.40	49
32	60.15	51.60	32				
33	60.30	51.80	33	50	67.85	60.45	50
34	60.50	52.00	34	51	68.80	—	51
				52	69.85	—	52
35	60.75	52.25	35	53	71.00	—	53
36	61.00	52.55	36	54	72.35	—	54
37	61.25	52.85	37				
				55	73.95	—	55

N. B. — Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagarsi sono i seguenti: 100, 100, 100, 100, 100, 97, 94, 91, 88, 85, 81, 77, 73, 69, 65, 60, 55, 50, 45, 40: e per la durata 25 ulteriormente 34, 28, 22, 16, 10.

I cinque abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili all'inizio di ciascuno dei cinque anni consecutivi alla scadenza del contratto, e supposto 100 il premio iniziale per la durata 20 ammontano a 66, 72, 78, 84, 90, e per la durata 25: 97, 104, 111, 118, 125.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nella Mista a premio decrescente *tipo C* il premio rimane costante nei primi tre anni di assicurazione e poi decresce del 2,50 % del premio primitivo a partire dal 4° premio. Dopo la scadenza del contratto l'assicurato ha diritto a tre abbuoni annuali posticipati pari al 2,50 % del capitale, pagabili a condizione che l'assicurato sia in vita al termine del contratto.

Per avere subito la legge di variazione dei premi ed in particolare il premio minimo da pagarsi nell'ultimo anno di assicurazione, si riportano i premi successivi corrispondenti a 100 lire di premio iniziale:

ANNO	PREMIO	ANNO	PREMIO
I	100.00	XVI. . .	67.50
II	100.00	XVII. . .	65.00
III	100.00	XVIII. . .	62.50
IV	97.50	XIX. . .	60.00
V	95.00	XX. . .	57.50
VI	92.50	XXI. . .	55.00
VII	90 00	XXII. . .	52.50
VIII	87.50	XXIII. . .	50.00
IX	85.00	XXIV. . .	47.50
X	82.50	XXV. . .	45.00
XI	80.00	XXVI. . .	42.50
XII	77.50	XXVII. . .	40.00
XIII	75.00	XXVIII. . .	37.50
XIV	72.50	XXIX. . .	35.00
XV	70.00	XXX. . .	32.50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Si riportano pure, per le durate da 20 a 30, le somme dei premi da corrispondersi durante lo svolgimento del contratto il relazione sempre ad un premio iniziale di lire 100,00.

DURATA	Somma dei premi	DURATA	Somma dei premi
20	1 617.50	26	1 910.00
21	1 672.50	27	1 950.00
22	1 725.00	28	1 987.50
23	1 775.00	29	2 022.50
24	1 822.50	30	2 055.00
25	1 867.50		

Naturalmente per avere il costo complessivo della assicurazione, dopo aver così determinato il cumulo dei premi bisogna dedurre i tre abbuoni a scadenza, dedurre cioè il 7,5 $^0/_0$ del capitale assicurato.

I. *Esempio:* Una persona dell'età di 35 anni vuole stipulare un contratto di lire 30 000 nella forma Mista a premi decrescenti e sceglie la durata 25.

Il premio iniziale sarà di lire 1284,00; esso si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare per il tasso di lire 42,80 indicato nella tariffa e dividendo il prodotto ottenuto per 1 000.

I premi che l'assicurato dovrà pagare all'Istituto durante lo svolgimento del contratto saranno i seguenti:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ANNO	Premio	ANNO	Premio
I	1 284.00	XIV . . .	930.90
II	1 284.00	XV . . .	898.80
III	1 284.00	XVI . . .	866.70
IV	1 251.90	XVII . . .	834.60
V	1 219 80	XVIII . . .	802.50
VI	1 187.70	XIX . . .	770.40
VII	1 155 60	XX . . .	738.30
VIII	1 123 50	XXI . . .	706.20
IX	1 091.40	XXII . . .	674.10
X	1 059.30	XXIII . . .	642.00
XI	1 027.20	XXIV . . .	609.90
XII	995.10	XXV . . .	577.80
XIII	963.00		

che si ottengono o applicando direttamente, a partire dal 4° anno, la decrescenza del 2,5 °/₀ al premio iniziale, o moltiplicando il premio iniziale stesso per i coefficienti indicati nella tabella di variazione dei premi.

La somma dei premi stessi è poi di lire 23 978,70, come si vede anche moltiplicando il premio iniziale di 1 284 per il coefficiente 1867,50 indicato nella tabella precedente per la durata 25 e dividendo per 100.

Il costo poi dell'assicurazione si ottiene sottraendo dalla cifra di lire 23 978,70 la somma di lire 2 250 pari ai tre abbuoni di lire 750 pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni successivi

13
GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

alla scadenza del contratto, se l'assicurato sarà in vita a quell'epoca.

Il costo complessivo dell'assicurazione è quindi di lire 21 728,70.

Il premio medio dell'assicurazione ammonta a L. $\frac{21\,728{,}70}{25} = 869{,}15$ per le 30 000 lire, ossia a lire 28,97 per ogni 1000 lire di capitale assicurato.

La tabella della pagina seguente indica, per le principali durate, i premi annui relativi a questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Tariffa di Assicurazione mista a premi decrescenti
Tipo C.

(Con abbuoni).

Premi iniziali annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età	Durata 15	Età	Durata 20	Età	Durata 25	Età	Durata 30
20	65.70	20	48.30	20	38.20	20	31.50
21	65 80	21	48 40	21	38 40	21	31.70
22	65.90	22	48.50	22	38.60	22	32.00
23	66 00	23	48 70	23	38.80	23	32 30
24	66.10	24	48.90	24	39.00	24	32.60
25	66.30	25	49.10	25	39 20	25	32.90
26	66.50	26	49.30	26	39 50	26	33.20
27	66 80	27	49.60	27	39.80	27	33.50
28	67 00	28	49 90	28	40.10	28	33.80
29	67.20	29	50 20	29	40 50	29	34.20
30	67.40	30	50.50	30	40.90	30	34.60
31	67.60	31	50.80	31	41.20	31	35.10
32	67.80	32	51.10	32	41 50	32	35.60
33	68 00	33	51.40	33	41.80	33	36.10
34	68.30	34	51.80	34	42.30	34	36 80
35	68.60	35	52.20	35	42 80	35	37.40
36	69.00	36	52.60	36	43.40		
37	69.40	37	53.10	37	44 00		
38	69.90	38	53.60	38	44.70		
39	70.30	39	54.20	39	45.50		
40	70.80	40	54 80	40	46.20		
41	71.40	41	55.40	41	—		
42	72.00	42	56.20	42	—		
43	72 60	43	57.00	43	—		
44	73 20	44	58.00	44	—		
45	73 80	45	59.00	45	—		
46	74 60						
47	75 50						
48	76 40						
49	77.40						
50	78.50						

N. B. I **tre abbuoni di cui al** testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di **ciascuno dei tre anni** consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto **100 il premio iniziale**, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; **97.50; 95.00; 92.50**; 90.00; 87.50; 85.00; 82.50; 80.00; 77.50; 75.00; 72.50; **70 00, e così via.**

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

*
* *

Abbiamo finora indicate le forme principali delle assicurazioni per il caso di morte e Miste; indichiamo ora quelle delle **assicurazioni in caso di vita,** che sono rette dalle seguenti *Condizioni generali di polizza :*

Base del contratto; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione riduzione di polizza; riscatto.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo del-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

l'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'art. 6 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui al precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale o per una rendita ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei primi stipulati.

Art. 7. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

Trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 9. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 11. — Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per le Rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 12. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 13. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 14. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 15. -- Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

Avvertenze.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'essere pagata la somma assicurata.

Le condizioni di polizza sopra riportate valgono per le seguenti forme di assicurazioni per il caso di vita:

1) **Assicurazione di capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione.** — Il contratto di assicurazione per *Capitale differito senza controassicurazione* è un contratto in virtù del quale l'Istituto si impegna a pagare all'assicurato, se è in vita ad una determinata epoca, un certo capitale.

Il contratto può essere stipulato a premio unico ed a premio annuo. Quando il contratto è stipulato a *premio annuo* l'assicurato si obbliga a corrispondere il premio durante il periodo stabilito.

Il contratto di assicurazione per Capitale differito è una forma di risparmio con capitalizzazione a tasso più elevato di quello che l'assicurato riuscirebbe ad ottenere con depositi a risparmio presso istituti di assoluta garanzia. Il contratto di assicurazione per Capitale differito corrisponde egregiamente al bisogno di assicu-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

rare a bambini una dote od un certo capitale quando essi abbiano raggiunto una certa età.

I. *Esempio:* Una persona sola, senza parenti, di 22 anni di età, intende assicurarsi a 47 anni la disponibilità di una certa somma, poniamo 10 000 lire. In tal caso essa sceglierà il contratto a Capitale differito senza controassicurazione, e, data la sua età attuale di 22 anni, sceglierà una durata di 25 anni e pagherà il premio annuo di lire 237.

In caso di sua premorienza i premi pagati rimarranno acquisiti all'Istituto.

II. *Esempio:* Un impiegato dell'età di anni 40, rimasto senza parenti prossimi, desidera assicurarsi un capitale che, aggiunto a risparmi già fatti, gli permetta di vivere quando, per ragioni d'età, non potrà più prestare servizio presso l'Azienda dalla quale attualmente dipende.

Egli ritiene di poter risparmiare annualmente, fino a 65 anni di età, una somma di lire 2000. Se egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Capitale differito senza contrassicurazione, per la durata di anni 25, impegnandosi a versare, quale premio annuo, la somma predetta, riceverà, in caso di vita al termine del periodo di differimento indicato, un capitale di: L. $\frac{2000 \times 1000}{19{,}25} = 103\,896{,}10$ ed avrà così impiegato i propri risparmi, al saggio di interesse composto del $5\,{}^{1}/_{4}\,{}^{0}/_{0}$ all'anno.

In caso di premorienza dell'assicurato i premi pagati rimangono acquisiti all'Istituto Nazionale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile se l'assicurato è in vita dopo un determinato numero di anni.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
1		34.75	24.55	18.15	1
2		34.90	24.55	18.15	2
3	52.25	35 00	24.65	18 15	3
4	52.30	34.95	24.65	18.10	4
5	52.25	34.90	24.65	18.10	5
6	52.15	34.80	24.60	18.05	6
7	52.05	34.75	24.55	18.05	7
8	51.90	34 65	24.50	18.00	8
9	51.75	34 60	24.45	17.95	9
10	51 65	34.55	24.40	17.90	10
11	51.55	34 50	24.40	17.85	11
12	51.45	34.45	24.35	17.75	12
13	51.35	34.40	24 30	17.70	13
14	51.25	34.35	24 25	17.65	14
15	51.20	34.30	24.20	17.55	15
16	51.10	34.30	24.15	17.50	16
17	51.15	34 25	24.10	17.45	17
18	51.15	34 20	24.05	17.35	18
19	51 10	34.15	24 00	17.25	19
20	51 10	34.10	23.90	17.20	20
21	51.10	34.05	23.80	17.10	21
22	51 05	34.00	23.70	16.95	22
23	51 05	33 95	23 60	16.85	23
24	51.00	33 85	23.50	16 70	24
25	50.90	33.75	23.40	16.55	25
26	50 80	33.65	23 30	16 40	26
27	50 70	33.55	23.15	16.25	27
28	50.60	33.40	22.95	16 05	28
29	50.50	33.25	22.75	15.85	29
30	50 35	33.10	22.55	15.60	30
31	50.20	32.95	22.35	15.30	31
32	50 05	32.75	22.15	15.00	32
33	49 90	32.50	21.95	14.70	33
34	49.75	32.30	21.65	14.35	34

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione.

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile se l'assicurato è in vita dopo un determinato numero di anni.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
35	49.55	32.10	21.35	13.95	35
36	49.30	31.85	21.00	13.55	36
37	49.05	31.60	20.60	13.10	37
38	48.80	31.25	20 20	12.65	38
39	48.55	30.95	19.75	12.20	39
40	48.30	30.55	19.25	11.65	40
41	48.00	30.10	18 75	11.05	41
42	47.65	29.60	18.25	10.45	42
43	47.25	29.05	17.65	9.80	43
44	46.80	28.45	17.00	9.10	44
45	46.30	27.85	16.30	8.45	45
46	45.70	27 15	15 55	—	46
47	45.05	26.45	14.70	—	47
48	44.35	25.70	13 85		48
49	43.60	24 85	12.95		49
50	42.75	23.95	12.05		50
51	41.90	22.90	—		51
52	40.95	21.85	—		52
53	39.95	20.65	—		53
54	38.80	19.45			54
55	37.55	18.20			55
56	36.20	—			56
57	34.70	—			57
58	33.10	—			58
59	31.45	—			59
60	29.75				60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2) **Assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con controassicurazione.** — Con il contratto di Capitale differito a premio unico, l'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione, si obbliga a pagare al termine di un prestabilito periodo, subordinatamente all'esistenza in vita dell'assicurato, un determinato capitale. In caso di premorienza, la somma versata resta acquisita all'Istituto, se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione.

Se il contratto è stipulato con controassicurazione l'Istituto si obbliga a restituire l'intero capitale versato nel caso che l'assicurato muoia prima del termine del periodo prestabilito per la percezione del capitale.

Facoltà di eseguire versamenti successivi. — L'Istituto si obbliga ad accettare, su contratti di capitale differito con e senza controassicurazione, per età infantili e per età adulte, successivi versamenti liberi per somme non inferiori a L. 100, destinati ad integrare l'originario atto di previdenza. Siffatti versamenti liberi saranno trasformati in capitali differiti, o in corrispondenti quote di rendita, in base alle tariffe vigenti alla data dei sigoli versamenti.

Opzione in rendita. — L'Istituto consente agli assicurati con contratto di Capitale differito, i quali raggiungano almeno l'età di 45 anni alla scadenza del contratto, di esercitare l'opzione fra

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

la riscossione del capitale assicurato ed il diritto ad una Rendita vitalizia immediata, il cui ammontare è predeterminato con la sottoscrizione del contratto.

Pregi di questa forma assicurativa. Esempi. — Il contratto di assicurazione di capitale differito permette una capitalizzazione a tasso più elevato di quello che l'assicurato potrebbe ottenere con il deposito a risparmio e garantisce tale tasso per tutta la durata del contratto. Il rendimento è naturalmente massimo quando alla assicurazione fondamentale non è abbinata la controassicurazione.

Chi stipula un contratto di assicurazione di Capitale differito, provvede alla formazione di un capitale dopo un certo numero di anni prestabiliti. Tale capitale può servire per il bisogno della vecchiaia, se l'assicurazione è stata stipulata per una età alla scadenza abbastanza avanzata; può servire per la costituzione di dote a fanciulle o per l'avviamento dei giovani all'attività commerciale, industriale o professionale se l'assicurazione è stata stipulata su teste di età molto giovani e per una età alla scadenza variabile dai 18 ai 25 anni.

In corrispondenza a queste differenti finalità l'Istituto ha due gruppi di tariffe: uno per età infantili, l'altro per l'assicurazione degli adulti.

Per queste ultime l'Istituto consente di esercitare, a scadenza, l'opzione fra la riscossione del

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

capitale assicurato, ed il diritto ad una rendita vitalizia immediata, pagabile a rate semestrali posticipate, se l'età dell'assicurato a scadenza è almeno di 45 anni. E quindi l'assicurato valendosi di questa concessione potrà trar profitto dalla sua previdenza a seconda delle condizioni nelle quali egli verrà a trovarsi al termine del periodo prestabilito, con il vantaggio notevole di conoscere già all'epoca di stipulazione quale rendita egli potrà eventualmente percepire, rinunciando alla riscossione del capitale.

Infine l'istituzione di apposite polizze-libretti, sulle quali l'Istituto registrerà i successivi versamenti liberi, purchè non inferiori a lire 100, e il capitale differito o la quota di rendita risultante (in base alle tariffe in vigore all'epoca dei singoli versamenti) da questi versamenti, ed il capitale o la rendita assicurati complessivamente, facilita e invoglia al risparmio anche per la semplicità delle norme stabilite per i versamenti liberi.

Ha particolare importanza la stipulazione di contratti di capitali differiti sulla testa di bambini appena nati. Spesso per festeggiare la nascita di bambini si spendono somme notevoli che potrebbero essere invece utilmente adoperate come versamenti iniziali per costituire capitali differiti, sulla testa dei neonati, ad una età determinata. I versamenti successivi, che, iniziato una volta il contratto, con maggiore facilità verrebbero eseguiti, andrebbero ad integrare l'atto di previdenza

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

iniziale costituendo, a favore dei bambini, capitali esigibili all'età stabilita, da impiegarsi a seconda delle particolari contingenze.

I. *Esempio :* Con una disponibilità straordinaria di lire 680 si desidera costituire a favore di un bambino dell'età di 5 anni un capitale per quando questi avrà raggiunta l'età di anni 20.

Nella tariffa troviamo che per età di anni 5 alla stipulazione ed età di anni 20 alla scadenza l'Istituto corrisponde, per ogni 100 lire versate, lire 189,47, oppure lire 193,89 di Capitale differito, secondo che si pattuisce la restituzione delle 100 lire in caso che il bambino muoia prima del 20° anno, oppure vi si rinuncia.

In corrispondenza quindi al versamento di lire 680 si avrà un capitale assicurato di lire 1268 oppure di lire 1318,45 secondo che si stipula il contratto con o senza controassicurazione.

Se invece si desidera conoscere il premio unico da versare per garantire, a quello stesso bambino, lire 1500 in caso di vita al 20° anno, si dovranno versare lire 804,42 oppure lire 773,63 in corrispondenza delle due ipotesi prima formulate.

Se il bambino avesse invece l'età 0 alla stipulazione del contratto, con la disponibilità indicata di lire 680 si avrebbe un capitale assicurato di lire 1598 qualora il contratto venisse stipulato con controassicurazione e di lire 2142 se il contratto venisse stipulato senza controassicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

II. *Esempio:* Una persona dell'età di anni 35 avendo una disponibilità straordinaria di lire 1800 intende costituirsi un capitale per il 60° anno di età se essa sarà in vita. Poichè la tariffa per età alla stipulazione di anni 35, ed età alla scadenza di anni 60, indica come capitale corrispondente ad un versamento di lire 100 rispettivamente:

Lire 331,20 oppure lire 387,10, secondo che il contratto è stipulato con o senza controassicurazione, ad un premio unico di lire 1800 corrisponderà un capitale assicurato di lire 5961,60 oppure di lire 6967,80 in corrispondenza alle due ipotesi prima formulate.

Se poi la persona, a scadenza, vorrà rinunciare al capitale assicurato per convertirlo in una rendita vitalizia immediata, l'Istituto si impegna in polizza di corrisponderle rispettivamente una rendita vitalizia di lire 580,06 oppure di lire 667,97.

Per dare un esempio dei risultati di successivi versamenti liberi, supponiamo che la persona di età 35 anni, che ha versate una prima volta lire 1800 per garantirsi al 60° anno il capitale di lire 6967,80 (senza controassicurazione) abbia in seguito delle nuove disponibilità di lire 200, lire 300, lire 200 rispettivamente dopo tre, dopo cinque, dopo sette anni e intenda destinarle allo stesso scopo.

Supposto che alle date dei successivi versamenti siano ancora in vigore le attuali tariffe, poichè in corrispondenza alla età raggiunta di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

anni 38, 40, 42 e sempre per età alla scadenza di 60 anni, i capitali risultanti da premi unici di lire 100 sono rispettivamente: lire 334,03, lire 302,25, lire 273,11, per i tre versamenti sopra indicati risulteranno rispettivamente i capitali assicurati di:

L. 668,06 (con rendita di opzione di L. 65,00)
» 906,75 » » » 88,23)
» 546,22 » » » 53,15)

quindi l'assicurato si sarà garantito un capitale complessivo a scadenza di lire 9088,83 oppure una corrispondente rendita vitalizia di lire 884,35.

Le seguenti tabelle indicano, per alcune combinazioni di età e di durata, il capitale assicurabile con un premio unico di lire 100 in ciascuna delle forme di assicurazione ora considerate.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA						Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				
	45	50	55	60	65	70		50	55	60	65	70
15	424.58	554.53	—	—	—	—	41	155.41	209.11	287.36	419.19	668.13
16	405.77	529.98	—	—	—	—	42	147.39	198.32	273.11	398.41	635 03
17	387.66	506.34	—	—	—	—	43	139.73	188.02	259.48	378 53	603.36
18	370.08	483.39	—	—	—	—	44	132.42	178.17	246.41	359.47	572.99
19	353.10	461.23	—	—	—	—	45	125.44	168.79	233.92	341.27	543.98
20	336.66	439.76	585.30	—	—	—	46	—	159.84	221.52	323.85	516.23
21	320.80	419.05	557.75	—	—	—	47	—	151.29	209.67	307.18	489 67
22	305.56	399.15	531,28	—	—	—	48	—	143.12	198.35	291.21	464.22
23	291.03	380.18	506.03	—	—	—	49	—	135.31	187.52	275.89	439.32
24	277.19	362.11	481.99	—	—	—	50	—	127.83	177.16	261.20	416.40
25	264.00	344.89	459.09	629.33	—	—	51	—	—	167.24	246.57	393.92
26	251.46	328.51	437.20	599.43	—	—	52	—	—	157.72	232.54	372 29
27	239.51	312.91	416.54	571.02	—	—	53	—	—	148.57	219.05	351.44
28	228.14	298.06	396.78	543.95	—	—	54	—	—	139.91	206.28	331.64
29	217.32	283.93	377.98	518.19	—	—	55	—	—	131.66	194,12	312.75
30	207 01	270.47	360.07	493.64	719.92	—	56	—	—	—	182.48	294.—
31	196.78	257.64	343,00	470.26	685.82	—	57	—	—	—	171.29	275 98
32	187.04	245.42	326.73	447.97	653.33	—	58	—	—	—	160.52	258 62
33	177.79	233.77	311.23	426.72	622.36	—	59	—	—	—	150.11	241 86
34	168.98	222.66	296,44	406.45	592.81	—	60	—	—	—	140.07	225 67
35	160.59	212.05	282,32	387.10	564.61	899.78	61	—	—	—	—	209.94
36	152.59	201.49	268.84	368,62	537.67	856.87	62	—	—	—	—	194,80
37	144.97	191.42	255,94	350,95	511.90	815.82	63	—	—	—	—	180.28
38	137.68	181.80	243 60	334.03	487.23	776,52	64	—	—	—	—	166,36
39	130.71	172.60	231.76	317,80	463.57	738.83	65	—	—	—	—	153,06
40	124.05	163.81	220.41	302.25	440.90	702.71	—	—	—	—	—	—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA								Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	285.00	300.00	315.00	330.00	345.00	360.00	380.00	400.00	0
1	230.48	241.57	253.38	265.91	279.18	293 12	307.76	323.12	1
2	208.62	218.66	229.34	240.69	252.70	265.32	278.57	292.47	2
3	195.10	204.49	214 48	225.09	236.32	248.13	260 52	273.53	3
4	184.98	194.30	203.80	213.89	224.56	235.78	247.55	259.91	4
5	175.62	184.46	193.89	203.48	213.64	224.30	235.51	247.27	5
6	169.14	177.65	186.73	196.38	206 18	216.49	227.30	238 65	6
7	160 69	168.78	177.40	186.58	196.30	206.11	216.41	227.12	7
8	152.94	160.64	168.85	177.58	186.83	196.58	206 40	216.71	8
9	145.69	152.98	160.85	169.16	177.98	187.27	197.04	206.88	9
10	138.88	145.87	153.33	161.25	169.66	178.51	187 83	197 62	10
11	132.43	139.10	146.20	153.76	161.78	170.22	179.10	188.44	11
12	126.34	132.70	139.48	146.69	154.34	162.39	170.87	179.78	12
13	120.54	126.61	133.08	139.96	147.25	154.94	163.02	171.54	13
14	115.01	120.80	126.98	133.54	140.50	147.84	155.55	163.66	14

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Per adulti).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA						Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA				
	45	50	55	60	65	70		50	55	60	65	70
15	392.59	511.75	—	—	—	—	41	143.16	183.74	242.18	336.67	509.80
16	373 82	486.97	—	—	—	—	42	136.57	174 87	229.89	318.55	480.60
17	355.93	463.35	—	—	—	—	43	130.32	166 47	218.24	301.37	452 93
18	338.90	440.86	—	—	—	—	44	124.41	158.50	207.20	285.10	426.71
19	322.69	419.46	—	—	—	—	45	118.80	150.96	196.75	269.69	401.88
20	307.28	399.10	528.13	—	—	—	46	—	143.82	186.85	255.10	378.37
21	292 63	379.76	502.10	—	—	—	47	—	137.06	177.49	241.30	356.13
22	278.71	361.38	477.37	—	—	—	48	—	130.68	168.63	228.24	335.10
23	265.48	343 91	453.87	—	—	—	49	—	124 64	160.27	215.90	315.22
24	252.91	327.31	431.53	—	—	—	50	—	118.94	152.37	204.25	296.45
25	240.96	311.53	410.30	556.16	—	—	51	—	—	144.91	193.26	278.74
26	229.60	296.53	390.12	528.19	—	—	52	—	—	137.89	182.90	262.06
27	218.81	282.28	370.93	501.60	—	—	53	—	—	131.27	173.16	246.35
28	208.54	268.73	352 70	476 33	—	—	54	—	—	125.05	163.98	231.56
29	198.79	255 85	335.37	452.32	—	—	55	—	—	119.19	155.34	217.65
30	189.52	243.61	318.89	429.48	612.84	—	56	—	—	—	147.23	204 59
31	180.70	231.97	303 23	407.78	580.84	—	57	—	—	—	139.63	192.33
32	172.33	220.90	288.35	387.15	550.42	—	58	—	—	—	132.51	180.87
33	164.36	210.39	274.20	367.54	521.51	—	59	—	—	—	125.86	170.16
34	156.79	200.40	260.75	348.91	494.03	—	60	—	—	—	119.67	160.18
35	149.60	190.90	247.98	331.20	467.93	721.27	61	—	—	—	—	150.92
36	142.77	181.88	235.83	314 37	443.12	681.30	62	—	—	—	—	142.34
37	136.28	173.31	224.30	298.39	419.55	643.33	63	—	—	—	—	134 42
38	130.11	165.17	213 35	283.21	397.17	607.28	64	—	—	—	—	127.13
39	124.26	157 44	202.96	268.81	375.94	573.06	65	—	—	—	—	120.43
40	118.71	150.11	193.10	255.14	355.79	540.59	—	—	—	—	—	—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di lire 100. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età alla stipulaz.	ETÀ ALLA SCADENZA								Età alla stipulaz.
	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	215.00	225.00	235.00	250.00	260.00	270.00	285.00	300.00	0
1	204.34	214.10	224.45	235.40	246.97	259.16	271.98	285 46	1
2	195.10	204.39	214.24	224.66	235.68	247.27	259.47	272.31	2
3	186.27	195.12	204.50	214.42	224.90	235.93	247.54	259.75	3
4	177.89	186.33	195.25	204.69	214.66	225.16	236.20	247.83	4
5	169.94	177.97	186.47	195.46	204.95	214 94	225.45	236.51	5
6	162.38	170.03	178.12	186.67	195.71	205.42	215.22	225.75	6
7	155.18	162.47	170 18	178.32	186.92	195.97	205.40	215.51	7
8	148.32	155.27	162.61	170.36	178.54	187.15	196.22	205.75	8
9	141 79	148.36	155.39	162.77	170.56	178.75	187.38	196.45	9
10	135.56	141.86	148.51	155.53	162 94	170.74	178.95	187.58	10
11	129.61	135 61	141.95	148 63	155.68	163.10	170.91	179.12	11
12	123.94	129.65	135.68	142.04	148.75	155.81	163.24	171.05	12
13	118.52	123.97	129.71	135.76	142.14	148.85	155.92	163.35	13
14	113.36	118.54	124.00	129.76	135 83	142.21	148.93	1 6.00	14

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

3) **Assicurazione "Capitale differito speciale „.** — La forma di assicurazione « Capitale differito speciale » conosciuta anche col nome di « mistacrescente », determina per l'Istituto il duplice obbligo appresso precisato:

1° *Pagamento ad un'epoca prestabilita*, a condizione che a quell'epoca sia vivo l'assicurato, di un determinato capitale.

2° *Pagamento immediato* in caso di morte dell'assicurato durante lo svolgimento del contratto, di un capitale il cui ammontare è dato da un numero di quote eguale al numero dei premi annui versati, e ciascuna quota è pari alla somma che si ottiene dividendo il capitale di cui al n. 1 per il numero degli anni di durata del contratto.

L'assicurato a sua volta è tenuto a corrispondere un premio annuo, di ammontare costante, al massimo per la durata del contratto, poichè in caso di premorienza cessa l'obbligo del pagamento dei premi, fermo restando per l'Istituto l'impegno specificato al n. 2.

L'assicurazione « Capitale differito speciale » provvede dunque alla costituzione di un capitale del quale l'assicurato potrà liberamente disporre ad una determinata epoca e garantisce inoltre, nel caso di morte prematura dell'assicurato, una somma che aumenta di anno in anno e che, in ogni modo, è superiore al cumulo dei premi pagati.

Esempio: Un professionista trentenne intende disporre al suo 55° anno di età di lire 35 000;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

inoltre desidera che in caso di sua morte prima del 55° anno i propri eredi ricevano una somma. Stipula pertanto con l'Istituto Nazionale una assicurazione di « Capitale differito speciale ».

Poichè all'atto della stipulazione del contratto, l'età dell'assicurato è di anni 30, egli dovrà pagare, al massimo per 25 anni, un premio annuo anticipato di lire 943,25.

Tale premio si ottiene moltiplicando il capitale che si vuole assicurare per il premio indicato nella tariffa in corrispondenza dell'età 30 e della durata 25 e dividendo per 1000 il prodotto ottenuto. Cioè:

$$\text{L.}\ \frac{35\,000 \times 26.95}{1\,000} = 943.25$$

In tal modo l'assicurato è certo:

a) di riscuotere lire 35 000 se sarà in vita alla scadenza del contratto;

b) di aver garantito agli eredi in caso di sua morte prima del termine del contratto, il pagamento immediato di una somma pari a tante volte 1 400 quante saranno le annualità di premio da lui versate al momento del decesso. Se ad esempio la morte dovesse sopravvenire dopo che l'assicurato avesse pagato 19 premi, l'Istituto pagherebbe immediatamente agli eredi la somma di lire 26 000, come risulta dal seguente calcolo:

$$\text{L.}\ 35\,000\ \frac{19}{25} = \text{L.}\ 26\,000$$

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione "Capitale differito speciale,,.

(Premi annui per 1000 lire di capitale assicurato).

Età	DURATA				Età	DURATA			
	15	20	25	30		15	20	25	30
0	53.05	36.70	27.15	20.90	30	52.60	36.60	26.95	20.70
1	52.50	36.30	26.85	20.55	31	52.65	36.65	27.00	20.75
2	52.20	36.25	26 70	20.40	32	52.70	36.70	27 05	20.80
3	52.00	36.20	26.60	20.25	33	52.70	36.75	27.10	20.85
4	51.85	36.20	26.55	20.15	34	52.70	36.75	27.15	20.95
5	51.75	36.20	26.50	20.10	35	52.70	36.75	27.20	21.05
6	51.75	36.25	26.55	20.15	36	52.75	36.80	27.20	21.15
7	51.75	36.30	26.55	20.15	37	52.80	36.80	27.20	21.25
8	51.75	36.30	26.55	20.15	38	52.85	36.80	27.25	21.35
9	51.75	36.30	26.55	20.15	39	52.85	36.80	27.30	21.45
10	51.75	36.30	26.55	20.15	40	52.85	36.80	27.40	21.60
11	51.85	36.35	26 60	20.20	41	52.90	36.85	27.50	21.70
12	52.00	36.40	26.65	20.25	42	52.95	36.90	27.60	21.80
13	52.15	36.40	26.65	20.30	43	53.00	36.95	27.70	21.95
14	52.30	36.40	26.65	20.30	44	53.05	37.00	27.80	22.10
15	52.45	36.40	26.65	20.30	45	53.15	37.00	27.90	22.25
16	52.50	36.40	26.70	20.35	46	53.20	37.10	28.00	
17	52.50	36.40	26.70	20.35	47	53.30	37.20	28 10	
18	52.50	36.40	26.70	20.35	48	53.40	37.35	28.20	
19	52.50	36.40	26.70	20.35	49	53.50	37.50	28.35	
20	52.50	36.40	26.70	20.35	50	53.60	37.70	28.55	
21	52.50	36.45	26.70	20.40	51	53.65	37.80		
22	52.50	36 50	26.70	20.45	52	53 70	37.90		
23	52.50	36.50	26 75	20.50	53	53.75	38.00		
24	52.50	36.50	26.75	20.50	54	53.80	38.15		
25	52.50	36.50	26 80	20.50	55	53,80			
26	52.50	36.55	26.80	20.55	56	53.90			
27	52.50	36.55	26.80	20.60	57	54.00			
28	52.50	36.60	26.85	20.65	58	54.10			
29	52.55	36.60	26.90	20.70	59	54.30			
					60	54.50			

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

4) **Rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione.** — Il contratto di assicurazione di *Rendita vitalizia differita a premio annuo, senza controassicurazione,* è un contratto mediante il quale l'Istituto si impegna a pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita, una determinata rendita.

Il contraente, da sua parte, si obbliga invece a corrispondere all'Istituto un *premio annuo* costante sino all'epoca fissata per l'entrata in godimento della rendita.

Il contratto di Rendita differita rappresenta il contratto-tipo per l'assicurazione di una pensione di vecchiaia; il suo costo, specialmente per età non avanzate, è relativamente mite ed è sopportato durante il periodo più produttivo della vita dell'assicurato.

Siffatto contratto è consigliabile ai professionisti, agli operai ed alle Amministrazioni pubbliche e private che hanno obbligo di provvedere un trattamento di pensione ai propri impiegati.

I. *Esempio:* Una società privata vuol provvedere alla pensione di un suo impiegato di 35 anni per quando questi avrà raggiunto il 60° anno, dopo cioè 25 anni di servizio; essa stipula a tale scopo un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia differita di lire 2500 annue sulla testa dell'impiegato stesso.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Avendo questi l'età di anni 35, il premio che la Società dovrà corrispondere all' Istituto Nazionale per una durata di 25 anni è di lire 591,25.

II. *Esempio:* Un professionista, disponendo oggi di un largo reddito, desidera assicurarsi una discreta pensione per l'epoca in cui, per l'età avanzata, il suo reddito professionale sarà notevolmente diminuito. Egli trova conveniente per il suo caso stipulare con l' Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia differita, e poichè la sua età è di 35 anni e desidera avere al compimento del sessantesimo anno di età 3000 lire di rendita annua, dovrà pagare all' Istituto Nazionale per 25 anni la somma di lire 709,50.

La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione.

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
15	—	—	41.70	28 00	15
16	—	—	41.05	27.45	16
17	—	—	40.35	26.85	17
18	—	—	39 65	26 20	18
19	—	—	38.90	25.55	19
20	—		38.05	24.85	20
21	—	58 80	37.20	24.20	21
22	—	57.85	36.40	23.50	22
23	—	56.85	35.55	22.75	23
24	—	55.85	34.70	22.00	24
25	87.70	54.85	33.85	21.25	25
26	86.30	53 80	32.95	20.50	26
27	84.85	52.65	32.00	19.70	27
28	83.35	51.50	31.05	18.90	28
29	81.80	50.35	30.05	18.10	29
30	80.30	49.20	29.00	17 30	30
31	78.65	47.90	27.95	16.45	31
32	77.00	46.60	26.90	15 65	32
33	75.30	45.30	25.85	14.80	33
34	73.55	43.95	24.75	13.95	34
35	71.70	42.60	23.65	13.10	35
36	69.85	41.20	22.60	12.25	36
37	67 95	39.85	21.50	11.45	37
38	65 95	38.40	20.35	10.60	38
39	64.00	36.95	19.20	9.80	39
40	62.00	35.45	18.10	8.95	40
41	60.00	33.85	16.95	—	41
42	57.90	32.30	15.85	—	42
43	55.75	30.75	14.70	—	43
44	53.55	29.20	13.60	—	44
45	51.35	27.70	12.50		45
46	49 05	26.15	—		46
47	46.85	24.60	—		47
48	44.60	23.00	—		48
49	42 40	21.45	—		49
50	40.20	19.90			50
51	37 85	18.40			51
52	35.50	—			52
53	33.25	—			53
54	31.05	—			54
55	28.90	—			55
56	—				56
57	—				57
58	—				58
59	—				59
60	—				60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

5) **Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione.** — Il contratto di assicurazione di *Rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione,* è un contratto in virtù del quale l'Istituto s'impegna a pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita dell'assicurato stesso, una rendita annua, garantendo pure agli eredi il rimborso di tutti i premi pagati nel caso che l'assicurato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita.

L'assicurato da sua parte, si obbliga invece a corrispondere all' Istituto un premio annuo costante per tutta la durata del contratto, ed in caso di premorienza soltanto fino alla morte.

La Rendita differita con controassicurazione è utile specialmente a chi desidera, con un atto di previdenza, provvedere alla propria vecchiaia e nello stesso tempo a garantire agli eredi il frutto del proprio risparmio.

I. *Esempio:* Un operaio intende assicurarsi una modesta pensione di lire 1000 all'età di 55 anni, ma non vuole, nel caso ch'egli premoia a tale età, che la sua famiglia resti privata dell'ammontare dei premi pagati.

Esso sceglierà in tal caso la Rendita differita con controassicurazione, e, se la sua età è di 30 anni, sceglierà una durata di 25 anni e pagherà il premio annuo di lire 327.

In caso di premorienza verranno restituiti agli eredi tutti i premi pagati. Così, se l'assicurato ve-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nisse a mancare dopo aver pagato 10 annualità di premio, la sua famiglia ritirerebbe immediatamente l'ammontare dei 10 premi versati, cioè: $327 \times 10 = 3270$.

II. *Esempio:* Un'azienda commerciale vuole stipulare a favore di un suo impiegato, di anni 40, una pensione vitalizia di lire 1500, decorribile dall'età di 60 anni, ma non vuole correre l'alea di perdere tutti i premi pagati nel caso che l'impiegato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita. Essa sceglie allora il contratto di Rendita differita con controassicurazione. Il premio annuo che essa deve pagare per l'impiegato, per la durata di 20 anni, è di lire 588,75. La tabella a pagina seguente indica, per le principali durate, i premi di questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione.

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

Età	NUMERO DEI PREMI				Età
	15	20	25	30	
15	—	—	45.15	31.00	15
16	—	—	44.50	30.40	16
17	—	—	43.85	29.80	17
18	—	—	43.20	29.20	18
19	—	—	42.40	28.55	19
20	—	63.00	41.70	27.95	20
21	—	62.05	40.90	27.20	21
22	—	61.10	40.10	26.50	22
23	—	60.15	39.30	25.75	23
24	—	59.20	38.45	25.00	24
25	92.75	58.20	37.60	24 25	25
26	91.45	57.15	36.70	23.50	26
27	90.00	56.10	35.70	22.75	27
28	88.60	55.00	34.70	22.00	28
29	87.20	53.80	33.70	21.25	29
30	85.75	52.60	32.70	20.50	30
31	84.25	51.35	31.70	19.65	31
32	82.70	50.05	30.75	18.85	32
33	81.10	48.70	29.75	18.00	33
34	79.35	47.35	28.75	17.20	34
35	77.60	46.00	27.75	16.35	35
36	75.80	44.65	26.75	15.60	36
37	73.90	43.30	25.70	14.80	37
38	71.95	41.95	24.60	13.95	38
39	70.00	40.60	23.55	13.20	39
40	68.00	39.25	22.50	12.40	40
41	66.10	37.90	21.45	—	41
42	64.25	36.50	20.40	—	42
43	62.30	35.10	19.35	—	43
44	60.35	33.60	18.30	—	44
45	58.40	32.10	17.30		45
46	56.30	30.70	—		46
47	54.15	29.30	—		47
48	52.00	27.90	—		48
49	50.05	26.55	—		49
50	48.10	25.20			50
51	46.15	—			51
52	44.20	—			52
53	42.20	—			53
54	40.25	—			54
55	38.30				55
56	—				56
57	—				57
58	—				58
59	—				59
60	—				60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

6) **Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione e con controassicurazione.** — *Definizione del contratto.* — L'Istituto contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga a corrispondere una Rendita vitalizia all'assicurato sopravvivente al termine di un determinato periodo.

Se il contratto è stato stipulato senza controassicurazione, il capitale versato rimane acquisito all'Istituto anche nel caso che l'assicurato muoia prima del termine stabilito per il godimento della rendita.

Se il contratto è stato invece stipulato con controassicurazione, l'Istituto si obbliga a restituire l'intero capitale versato in caso di morte dell'assicurato durante il periodo del differimento.

Vantaggi della forma assicurativa. — La finalità di questa forma di assicurazione è quella di garantire la disponibilità di una rendita ad una epoca prefissa, e più spesso per il periodo nel quale, per l'avanzata età, è sensibilmente diminuita la capacità produttiva.

La forma è particolarmente indicata per professionisti, impiegati privati ecc. che, non godendo di un trattamento di quiescienza, desiderino costituirsi una rendita (pensione) per l'età in cui presumibilmente lasceranno la professione o il servizio ed a tale scopo intendano destinare o eccezionali disponibilità realizzate per guadagni

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

straordinari, o il cumulo di risparmi realizzati in passato.

I. *Esempio:* Una persona dell'età di 50 anni intende versare all' Istituto lire 15 000 per costituirsi una rendita vitalizia dal 60° anno in poi, con l'intesa che in caso di morte la somma versata resterà acquisita all'Istituto.

Nella tabella della Rendita senza controassicurazione all'età 50 e alla durata 10 corrisponde un coefficiente di 580,25; ossia contro un pagamento di 580,25 l'Istituto garantisce ad una persona di 50 anni una rendita di lire 100 a decorrere dal 60° anno di età. Il premio unico che l'assicurato intende versare essendo di lire 150 00, egli potrà garantirsi una Rendita differita al 60° anno di età di lire 2 585,09.

In modo analogo si procede per l'applicazione della tabella di Rendita con controassicurazione.

Se la persona di cui all'esempio precedente intende che sia restituita la somma versata in caso che muoia prima di raggiungere il 60° anno di età, con il premio unico di lire 15 000 l'Istituto garantirà una rendita annua di lire 2 223,87.

II. *Esempio:* Un impiegato dell'età di anni 35 desidera costituirsi, impiegando parte dei risparmi realizzati in passato, una rendita vitalizia di lire 10 000 a partire dal 65° anno di età. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella forma Rendita Vitalizia a premio unico senza controassicurazione, per la durata di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

anni 10. Contro versamento di un premio unico di L. $\frac{454{,}25 \times 10\,000}{100} = 45\,425$ l'Istituto gli garantisce la rendita predetta, pagabile, finchè egli sarà in vita, in rate semestrali posticipate di lire 5000 ciascuna, a partire dal termine dei 10 anni. In caso di premorienza dell'assicurato, il premio unico versato rimane acquisito all'Istituto.

Qualora l'assicurato intenda che il contratto sia stipulato nella forma Rendita Differita con controassicurazione a premio unico, per la stessa durata, dovrà versare un premio unico di

$$\text{L. } \frac{567{,}75 \times 10\,000}{100} = 56\,775.$$

In tal caso l'Istituto Nazionale rimborsa il premio unico in caso di premorienza dell'assicurato.

Le tabelle delle pagine seguenti indicano i premi relativi alle forme di assicurazione sopra indicate.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI										Età
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50	921.25	844.75	772.50	704.50	640.25	580.25	524.75	472.75	424.50	379.25	50
51	894.75	818.25	746.25	678.25	614.75	556.00	501.00	449.50	401.75	357.75	51
52	867.75	791.25	719.25	651.75	589.50	531.25	476.75	426.00	379.25	335.75	52
53	839.75	763.50	691.75	625.75	563.75	506.00	452.25	402.50	356.50	314.00	53
54	810.75	734.75	664.50	598.75	537.50	480.25	427.50	378.50	333.50	292.25	54
55	780.75	706.00	636.25	571.00	510.50	454.25	402.25	354.50	310.50	270.25	55
56	751.00	676.75	607.50	543.00	483.25	428.00	377.00	330.25	287.50	248.25	56
57	721.00	647.25	578.50	514.75	456.00	401.75	352.00	306.25	264.50	—	57
58	690.50	617.25	549.25	486.50	428.50	375.50	326.75	282.25	—	—	58
59	660.00	587.50	520.25	458.25	401.50	349.25	301.75	—	—	—	59
60	629.50	557.50	491.25	430.25	374.50	323.50	—	—	—	—	60
61	599.25	528.00	462.50	402.50	347.50	—	—	—	—	—	61
62	569.00	498.50	433.75	374.50	—	—	—	—	—	—	62
63	538.75	468.75	404.75	—	—	—	—	—	—	—	63
64	507.75	439.75	—	—	—	—	—	—	—	—	64
65	478.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età	DURATA ANNI						Età
	15	16	17	18	19	20	
50	337.75	299.75	264.50	232.25	202.50	175.25	50
51	316 75	279.75	245.50	214 00	185.25	—	51
52	296 00	259.75	226.50	196.00	—	—	52
53	275.25	240.00	207.75	—	—	—	53
54	254.25	220.00	—	—	—	—	54
55	233.25	—	—	—	—	—	55
56	—	—	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	—	—	60
61	—	—	—	—	—	—	61
62	—	—	—	—	—	—	62
63	—	—	—	—	—	—	63
64	—	—	—	—	—	—	64
65	—	—	—	—	—	—	65

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita o premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI										Età
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
50	990.25	921.25	855 25	792 25	732.00	674.50	621.25	570 25	521 75	475.50	50
51	965 50	897.00	831.50	769.00	709 25	653 75	600.75	550 25	502.00	453.25	51
52	940.25	872 25	807 50	745 50	687 75	632 75	580.00	529.75	482 00	436 75	52
53	914.50	847 25	783.00	723 25	666 00	611.25	559 00	509.25	461 75	417 00	53
54	888.50	822.00	760 00	700 50	643.75	589.50	537.75	488.25	441.50	397 00	54
55	862 25	798.25	738 75	677.75	621 50	567 75	516 25	467.25	421.00	376 75	55
56	837 75	774 00	713.25	654.75	599.00	545 50	482 50	446.25	400 25	356 75	56
57	812 75	749 75	689 25	631.50	576.00	523 25	472.75	424.75	379.50	—	57
58	787.75	725.25	665 50	608 00	553.00	500.75	450.75	403.50	—	—	58
59	762.25	700.50	641.25	584 25	530 00	478.00	428.75	—	—	—	59
60	736 75	675.50	616.75	560 50	506.75	455 50	—	—	—	—	60
61	710.75	650 25	592.00	536 50	483.50	—	—	—	—	—	61
62	684.75	624.75	567 25	512.50	—	—	—	—	—	—	62
63	658.25	599 25	542.75	—	—	—	—	—	—	—	63
64	632.00	574.00	—	—	—	—	—	—	—	—	64
65	605.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

Età	DURATA ANNI						Età
	15	16	17	18	19	20	
50	431·75	390·00	350·75	313·75	278·75	246·25	50
51	412·75	371·75	332·75	296·25	261·75		51
52	393·75	353·00	314·50	278·50	—	—	52
53	374·25	334·00	296·25	—	—	—	53
54	354·75	315·25	—	—	—	—	54
55	335·25	—	—	—	—	—	55
56	—	—	—	—	—	—	56
57	—	—	—	—	—	—	57
58	—	—	—	—	—	—	58
59	—	—	—	—	—	—	59
60	—	—	—	—	—	—	60
61	—	—	—	—	—	—	61
62	—	—	—	—	—	—	62
63	—	—	—	—	—	—	63
64	—	—	—	—	—	—	64
65	—	—	—	—	—	—	65

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

7) **Assicurazione di rendita vitalizia immediata.** — L' Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga a pagare durante tutta la vita dell'assicurato una somma costante (rata) al termine di determinati periodi (anni, semestri, trimestri, mesi), subordinatamente alla esistenza in vita dell'assicurato alle varie scadenze.

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di semestre in semestre trascurando le frazioni di anno inferiori al semestre.

La rendita può essere corrisposta in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

I. *Esempio :* Una persona di 63 anni di età, disponendo di un capitale di lire 18 000, e non avendo obblighi di famiglia od eredi diretti, od avendo altrimenti provveduto, pur di realizzare un forte e sicuro reddito annuo, è disposta anche a cedere il capitale indicato.

L' Istituto Nazionale offre all'assicurando, per tale operazione, il tipo di contratto per Rendita vitalizia immediata, mediante il quale, col versamento del capitale di lire 18 000 all'atto della stipulazione del contratto, l' Istituto si impegna a corrispondergli per tutta la vita un'annua rendita di lire 1 911,60, pagabile a rate semestrali posticipate.

II. *Esempio :* Un signore vuole stipulare a favore di una sorella di 65 anni una pensione vitalizia di lire 1000 annue pagabili in rate seme-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

strali posticipate. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di Rendita vitalizia immediata sulla testa della sorella e versa come premio unico la somma di lire 9 323.

III. *Esempio:* Un uomo di età di 59 anni e 8 mesi vuol sapere quanto dovrebbe spendere subito per costituirsi una rendita vitalizia di lire 1 500 all'anno, pagabili in rate semestrali posticipate. Trascurando la frazione di anno inferiore al semestre, l'età da attribuire al vitaliziando stesso è 59 anni e 6 mesi. Secondo le tariffe, il capitale occorrente per formare in tal caso una rendita di lire 1 500 annue pagabili in rate semestrali posticipate, è di lire 15 730,50.

Le *condizioni generali di polizza* per le suddette assicurazioni di rendita vitalizia immediata sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 3. — L' Istituto ha diritto di chiedere, all'atto del pagamento di ciascuna rata di rendita, il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Art. 4. — L' Istituto nulla deve agli eredi, o aventi causa, dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 5. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l' Istituto può rilasciare il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 6. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato; come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 7. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Le seguenti tabelle indicano i premi relativi a questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia immediata.

(Uomini).

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1
55	8.46	11.816	68	12.67	7.890
» ½	8.57	11.671	» ½	12.93	7.740
56	8.68	11.526	69	13.18	7.589
» ½	8.79	11.380	» ½	13.45	7.439
57	8.90	11.233	70	13.72	7.289
» ½	9.02	11.086	» ½	14.01	7.141
58	9.14	10.938	71	14.30	6.993
» ½	9.27	10.788	» ½	14.62	6.847
59	9.40	10.638	72	14.93	6.700
» ½	9.54	10.487	» ½	15.27	6.555
60	9.67	10.336	73	15.60	6.410
» ½	9.82	10.184	» ½	15.97	6.268
61	9.97	10.031	74	16.33	6.125
» ½	10.13	9.878	» ½	16.72	5.985
62	10.28	9.725	75	17.11	5.844
» ½	10.45	9.572	» ½	17.53	5.708
63	10.62	9.418	76	17.95	5.572
» ½	10.80	9.264	» ½	18.40	5.439
64	10.98	9.109	77	18.85	5.305
» ½	11.17	8.955	» ½	19.34	5.175
65	11.36	8.800	78	19.83	5.044
» ½	11.57	8.648	» ½	20.36	4.917
66	11.77	8.496	79	20.88	4.789
» ½	11.99	8.345	» ½	21.46	4.665
67	12.21	8.193	80	22.03	4.540
» ½	12.44	8.042	—	—	—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia immediata.

(Donne).

La rendita è pagabile a RATE SEMESTRALI posticipate.

ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1	ETÀ	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Premi unici occorrenti per costituire una Rendita di L. 1
55	8.11	12.334	68	11.96	8.361
» 1/2	8.20	12.197	» 1/2	12.20	8.200
56	8.29	12.059	69	12.44	8.039
» 1/2	8.39	11.919	» 1/2	12.70	7.879
57	8.49	11.778	70	12.96	7.719
» 1/2	8.60	11.635	» 1/2	13.24	7.561
58	8.70	11.491	71	13.51	7.402
» 1/2	8.82	11.344	» 1/2	13 81	7.245
59	8.93	11.197	72	14.11	7.088
» 1/2	9.06	11.047	» 1/2	14.43	6.933
60	9.18	10.897	73	14.75	6.778
» 1/2	9.31	10.744	» 1/2	15.10	6.626
61	9.44	10.591	74	15.45	6.473
» 1/2	9.59	10.436	» 1/2	15.83	6.323
62	9.73	10.280	75	16.20	6.172
» 1/2	9.89	10.123	» 1/2	16.60	6.027
63	10.04	9.965	76	17.00	5.882
» 1/2	10.21	9.806	» 1/2	17.44	5.740
64	10.37	9.646	77	17.87	5.597
» 1/2	10.55	9.485	» 1/2	18.34	5.458
65	10.73	9.323	78	18.80	5.318
» 1/2	10.92	9.163	» 1/2	19.31	5.183
66	11.11	9.003	79	19.81	5.048
» 1/2	11.32	8.843	» 1/2	20.36	4.916
67	11.52	8.682	80	20.90	4.784
» 1/2	11.74	8.522	—	—	—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

*
* *

Accanto alle suddette due categorie fondamentali di *assicurazioni in caso di morte* e di *assicurazione in caso di vita,* l'Istituto Nazionale offre alcune combinazioni assicurative a FORMA SPECIALE, che ricorderemo qui appresso:

1) **Assicurazione a termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea in caso di morte.** — Il contratto di assicurazione *Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea in caso di morte,* offerto dall'Istituto Nazionale, con due tipi diversi di corresponsione e di ammontare di rendita (*tipo A* e *tipo B*) è una felice combinazione di contratti elementari assicurativi, che si adatta benissimo a contingenze economiche, comuni, può dirsi, ad ogni famiglia.

Al pari dell'assicurazione Termine fisso ordinario, soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, per garantire i fondi necessari per una spesa da farsi ad una data epoca, per estinguere un debito ipotecario, indipendentemente dagli eventi della durata della vita di chi provvede alla formazione della quota annuale di risparmio. Ma oltre i benefici dell'assicura-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zione di Termine fisso ordinario, il contratto assicurativo in parola garantisce la disponibilità immediata di un capitale in caso di morte, più una rendita temporanea alla famiglia superstite fino alla scadenza del contratto, alla quale epoca, in ogni caso, viene effettuato il pagamento del capitale assicurato.

Con il contratto assicurativo in parola un padre di famiglia provvede assai bene ai mezzi necessari a tener fronte alle conseguenze di una sua morte prematura. Infatti in caso di sua morte durante il periodo di durata del contratto, l'Istituto corrisponderà, alla vedova od ai figliuoli, una rendita che permetterà loro di provvedere al proprio sostentamento, mentre alla scadenza del contratto l'Istituto corrisponderà l'intero capitale assicurato il quale capitale potrà permettere alla vedova di provvedere alla sua vecchiaia, indipendentemente dall'aiuto che le potesse pervenire dai figliuoli stessi.

Con l'assicurazione Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea in caso di morte, *tipo A*, l'Istituto s'impegna a corrispondere (per mille lire di capitale assicurato):

a) 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato;

b) 100 lire immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) una rendita temporanea di lire 100 in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si impegna a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto; poichè, in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valgono i seguenti *esempi:*

I. *Esempio:* Un commerciante dell'età di 30 anni intende assicurare ad un suo figlio, che attualmente è in giovane età, un capitale di lire 20 000, per metterlo in grado, fra 20 anni, sviluppare in proprio l'azienda paterna.

Poichè però intende che parte del suo risparmio sia utilizzato anche in caso di sua morte, a sostegno di tutta la sua famiglia, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Termine fisso *tipo A*. In tal modo egli è sicuro:

a) che dopo 20 anni, sia egli in vita o no, il suo bambino percepirà dall'Istituto la somma di lire 20 000;

b) che in caso di sua morte prima che siano trascorsi i 20 anni l'Istituto corrisponderà agli aventi diritto immediatamente la somma di lire 2000, somma che potrà servire alle spese più impellenti;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) che dalla sua morte fino alla scadenza del contratto, l'Istituto corrisponderà agli eventi diritto una rendita annua di lire 2000 pagabili anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte fino alla scadenza del contratto.

Avendo l'assicurato, all'atto della stipulazione del contratto, l'età di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 958 *al massimo* per tutta la durata del contratto (20 anni) o sino alla sua morte, se questa accadrà prima dei 20 anni.

II. *Esempio :* Un professionista dell'età di anni 35 intende impiegare parte dei propri risparmi annui per la costituzione di una rendita pagabile alla moglie, qualora egli sia colpito da morte prematura, fino a quando i figli, tutti in tenera età, non abbiano presumibilmente terminati gli studi ed iniziato l'esercizio di una professione. Egli intende però che, ad aiutare i figli nel momento difficile in cui iniziano una professione, sia corrisposto, quando cessa la corresponsione della rendita, un capitale da pagarsi alla moglie o, in caso di decesso anche di questa, ai figli.

In pari tempo desidera avere la disponibilità della somma assicurata qualora egli sia in vita al termine del periodo prestabilito. Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella categoria a Termine fisso combinato

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tipo A, per la durata di anni 25, e se la somma annualmente disponibile per l'assicurazione ammonta a lire 5000, assicura un capitale di L. $\frac{5000 \times 1000}{43,85} = 114\,025,09$ che sarà pagato a lui stesso se in vita al termine dei 25 anni; mentre, in caso di premorienza l'Istituto pagherà agli eredi:

a) immediatamente dopo il decesso una somma di lire 11 402,50 che potrà servire per le spese più impellenti;

b) una rendita annua di lire 11 402,50 pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della data della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte, e fino alla scadenza del contratto;

c) un capitale di lire 114 025,09 pagabile alla scadenza del contratto (al termine cioè dei 25 anni).

Con l'assicurazione Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanee in caso di morte, *tipo B*, applicabile soltanto per durate di anni 20 e 25, l'Istituto s'impegna a corrispondere:

a) 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato;

b) 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) 10 lire di rendita temporanea mensile in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile alla data mensile di effetto del contratto e immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto, valgano i seguenti esempi:

I. *Esempio:* Un professionista dell'età di 35 anni, socio di una cooperativa edilizia, dalla quale ha ricevuto un appartamento, per l'acquisto del quale, dopo avere versato una certa somma in contanti, è obbligato per 25 anni a pagare, ad estinzione del debito, una quota mensile di lire 300, intende di non lasciare alla propria famiglia, in caso di morte prematura, l'onere del pagamento delle rate rimaste a scadere, e garantire inoltre alla medesima una rendita mensile di lire 700 pagabile fino al termine dei 25 anni, alla qual data desidera che la famiglia riceva un capitale di lire 100 000. In caso di vita al termine dei 25 anni egli vuole poter disporre di uguale somma.

Egli stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione nella forma Termine fisso combinato *tipo B*, per la durata di anni 25; e

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pagando un premio annuo anticipato di lire 4515 è pienamente garantito che l'Istituto Nazionale gli corrisponderà il capitale di lire 100 000 se egli sarà in vita alla scadenza del contratto, mentre in caso di premorienza, la sua famiglia riceverà:

a) un capitale di lire 10 000 immediatamente dopo il decesso dell'assicurato;

b) una rendita mensile anticipata di lire 1000, pagabile a partire dalla prima ricorrenza mensile, della data di effetto della polizza, che segue immediatamente il decesso, e fino alla scadenza del contratto;

c) un capitale di lire 100 000 alla scadenza del contratto (al termine cioè dei 25 anni predetti).

II. *Esempio:* Un alto funzionario dell'età di 35 anni intende impiegare i propri risparmi annui per assicurare alla propria famiglia, in caso di morte prematura, una piccola somma per le spese più impellenti, una rendita temporanea mensile ed un capitale da pagarsi fra 25 anni. Egli desidera riscuotere uguale capitale qualora sia in vita fra 25 anni.

Stipula quindi con l'Istituto Nazionale un contratto di Termine fisso combinato *tipo B* per la durata di anni 25; e se il premio annuo che egli può corrispondere ammonta a lire 3000, assicura un capitale di L. $\frac{3000 \times 1000}{45{,}15} = 66\,445{,}18$ pagabile a lui se in vita fra 25 anni; mentre qua-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

lora egli decedesse prima di tale data, la sua famiglia riceverà:

a) un capitale di lire 6 644,52 subito dopo il decesso;

b) una rendita mensile di lire 664,45 pagabile a partire dalla ricorrenza mensile della data di effetto della polizza che segue immediatamente il decesso, e fino alla scadenza della polizza;

c) un capitale di lire 66 445,18 pagabile al termine dei 25 anni predetti, ossia alla data di scadenza della polizza.

Le condizioni generali di polizza per la suddetta forma di assicurazione sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7; restando inalterata la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma as-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente, concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione e stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio, o per effetto di duello dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene dentro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intiere annualità di premio,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopraprémio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda Cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie Inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'Autorità Giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

Le seguenti tabelle indicano i premi relativi a questa forma di assicurazione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte.

Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	63.15	46.75	37.75	32.40	20
21	63.20	46.80	37.85	32.60	21
22	63.20	46.85	37.95	32.75	22
23	63.25	46.90	38.05	32.95	23
24	63.25	46.95	38.20	33.15	24
25	63.25	47.05	38.35	33.40	25
26	63.30	47.15	38.55	33.65	26
27	63.35	47.30	38.75	34.00	27
28	63.45	47.45	39.05	34.35	28
29	63.60	47.65	39.35	34.80	29
30	63.75	47.90	39.75	35.30	30
31	63.95	48.25	40.25	35.95	31
32	64.20	48.70	41.00	36.90	32
33	64.50	49.25	41.85	38.05	33
34	64.85	49.85	42.85	39.30	34
35	65.20	50.50	43.85	40.70	35
36	65.70	51.20	44.85	42.15	36
37	66.35	51.95	45.90	43.65	37
38	67.00	52.70	47.05	45.25	38
39	67.70	53.50	48.30	46.90	39
40	68.45	54.40	49.65	48.65	40
41	69.25	55.55	51.15	50.60	41
42	70.15	56.95	52.75	52.70	42
43	71.20	58.50	54.50	55.00	43
44	72.35	60.15	56.45	57.55	44

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
45	73.50	61.80	58.60	60 35	45
46	74.70	63.40	60 75	—	46
47	76.00	65.00	63.05	—	47
48	77.40	66.85	65.60	—	48
49	78.90	68.90	68.45	—	49
50	80.55	71.15	71.60	—	50
51	82.40	73.70	—	—	51
52	84.45	76 50	—	—	52
53	86.70	79.55	—	—	53
54	89.20	83.05	—	—	54
55	92.20	87.10	—	—	55
56	95.55	—	—	—	56
57	99.35	—	—	—	57
58	103.50	—	—	—	58
59	108.10	—	—	—	59
60	113.15	—	—	—	60

N. B. — La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma *b*) delle condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte.

Tipo B.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 10 lire di rendita mensile temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, decorrente dalla data mensile corrispondente alla data di effetto del contratto o immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

Età	DURATA		Età	Età	DURATA		Età
	20	25			20	25	
20	48.50	39.60	20	40	57.45	51.60	40
21	48.60	39.75	21	41	58 55	53.10	41
22	48.65	39.90	22	42	59.65	54.65	42
23	48.70	40.00	23	43	60.90	56 35	43
24	48.80	40.15	24	44	62.30	58.25	44
25	48.90	40.35	25	45	63.80	60 35	45
26	49 00	40.55	26	46	65.55	62.70	46
27	49.15	40 85	27	47	67.45	65.25	47
28	49.40	41 15	28	48	69.55	68.15	48
29	49.65	41.55	29	49	71.90	71.30	49
30	49.95	41.95	30	50	74.50	74.85	50
31	50.30	42.45	31	51	77.40	78.70	51
32	50.70	43.00	32	52	80.55	82.90	52
33	51.20	43.65	33	53	84.05	87.50	53
34	51.75	44.35	34	54	88.10	92.75	54
35	52.35	45.15	35	55	92.65	98.60	55
36	53.15	46.25	36	56	97.80	105.05	56
37	54.20	47.45	37	57	103.50	112.15	57
38	55.25	48.75	38	58	109.75	119.90	58
39	56.35	50.15	39	59	116.65	128 30	59
—	—	—	—	60	124.15	137.45	60

N. B. — La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma *b*) delle condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2) **Assicurazione di educazione e di risparmio.** — Il contratto di *Assicurazione di Educazione e di Risparmio* abbina i benefici del risparmio, che permette la sicura disponibilità di un capitale al termine di un determinato periodo di tempo, al beneficio della previdenza, che permette invece di assicurare ai propri eredi vantaggi notevolmente superiori a quelli che il risparmio individualmente accumulato consentirebbe di garantire.

Il bisogno più sentito nella vita di chi vive di reddito di lavoro è quello di assicurare alla propria famiglia i mezzi per l'educazione dei figliuoli, il capitale di avviamento nella professione o nei commerci, ovvero a sè stesso un conveniente reddito o capitale per l'epoca in cui prevede che l'attività professionale possa essere meno intensa o meno proficua.

A questo bisogno risponde il contratto suddetto, poichè gli permette di garantire l'educazione dei figli fino ad una determinata epoca anche se egli venisse a morire durante lo svolgimento del contratto mentre, in ogni caso, alla scadenza del contratto stesso, gli è garantita la riscossione in tutte le annualità assicurate se egli sarà allora in vita, o la riscossione da parte degli eredi di tante annualità quanti furono i premi da lui corrisposti all'Istituto fino alla sua morte.

Infatti con l'Assicurazione di Educazione e di Risparmio l'Istituto si impegna a corrispondere:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

a) nel caso di vita dell'assicurato alla scadenza indicata in polizza un capitale pari a tante annualità quanti sono gli anni di durata;

b) nel caso che l'assicurato muoia *prima* della scadenza suddetta tante annualità quanti sono gli anni che mancano per raggiungere tale scadenza, e, alla scadenza poi del contratto stesso, a corrispondere agli aventi diritto, *in una sola volta*, tante annualità quanti premi annui furono pagati durante la vita dell'assicurato.

L'assicurato a sua volta si impegna a pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valgano i seguenti esempî:

I. *Esempio:* Un professionista dell'età di 30 anni vuole fare opera di risparmio e nello stesso tempo di previdenza a favore dei figliuoli; e poichè ritiene che l'educazione completa e l'avviamento alla professione di essi richiedano per un periodo di tempo di 20 anni una disponibilità annua di lire 3000, stipula un contratto con l'Istituto Nazionale nella forma di Assicurazione di Educazione e di Risparmio.

In tal modo egli è sicuro:

1° di aver garantito a sè stesso se in vita alla scadenza del contratto (cioè al termine di 20 anni) lire 60 000;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2° di aver garantito ai figliuoli in caso che egli muoia prima che siano trascorsi i 20 anni:

a) una disponibilità *annua* di lire 3000 per tanti anni quanti ne decorreranno dalla sua morte al compimento del suddetto periodo di 20 anni;

b) alla scadenza del contratto una disponibilità pari a tante annualità di lire 3000, *pagabili in una sola volta*, per quanti premi furono da lui pagati avanti alla sua morte.

Poichè abbiamo presupposto che egli all'atto della stipulazione del contratto avesse l'età di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 2469.

II. *Esempio:* Un impiegato dell'età di anni 40 desidera investire il proprio risparmio annuo in un'assicurazione sulla vita per garantirsi la disponibilità di una somma qualora egli sia in vita fra 20 anni. Egli vuole però che in caso di morte prematura non rimanga senza mezzi di sussistenza un suo nipotino orfano, al sostentamento del quale egli provvede.

Stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di Assicurazione Educazione e Risparmio per la durata di anni 20. Se la somma annua investita nell'assicurazione ammonta a L. 3000, l'Istituto Nazionale assume i seguenti impegni:

1° corrispondere all'assicurato, se in vita fra 20 anni, la somma di L. $\frac{3000 \times 1000}{43{,}80} =$

$=$ 69 124,42.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2° corrispondere al nipote, se l'assicurato muore prima che siano trascorsi i 20 anni:

a) una rendita annua di L. $\frac{69\,124,42}{20} =$

$=$ 3456,22 pagabili fino alla scadenza del contratto;

b) una somma pari a tante annualità di L. 3456,22, pagabili in una sola volta, per quanti furono i premi pagati dall'assicurato prima del decesso.

Le condizioni generali di polizza per la suddetta *Assicurazione di Educazione e Risparmio* sono le seguenti:

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell' Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1921, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l' Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all' Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente Art. 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

curata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Qualora l'assicurato muoia dopo aver ridotto il contratto, ma prima della scadenza, l'Istituto corrisponderà agli eredi o il capitale ridotto a scadenza, o per il periodo compreso tra la morte dell'assicurato e la scadenza del contratto, la rendita annuale assicurata ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati, e alla scadenza il capitale ridotto a cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato in vita, diminuito del cumulo delle annualità di rendita percepita dagli aventi diritto.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno a qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dall'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

beneficiario, quando questi non ha reso nota all' Istituto la sua accettazione.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l' Istituto Nazionale paga l' intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intere annualità di premio, l' Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'Art. 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopraprenio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell' Europa, nelle Colonie Italiane, nell' Egitto sino alla seconda Cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell' Urugnay, nella Colonia del Capo nelle Colonie Inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per i viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L' Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite e malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d' Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all' Istituto se il beneficiario, il

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa, entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

Avvertenze.

Assicurato — è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente — chi stipula con l'Istituto.

Beneficiaria — la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione di educazione e di risparmio.

Premi annui per assicurare:

qualora l'assicurato sia in vita alla scadenza, un capitale di lire 100;

qualora l'assicurato premuoia, un'annualità pari a 1000 diviso per la durata del contratto, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte dell'assicurato e fino alla scadenza del contratto e alla scadenza del contratto tante annualità dello stesso valore per quanti furono i premi annui pagati dall'assicurato:

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
20	58.20	40.40	30.00	23.95	20
21	58.25	40 40	30.05	24.00	21
22	58.25	40.40	30.15	24.05	22
23	58.25	40.45	30.25	24.10	23
24	58.25	40.45	30.35	24.10	24
25	58.25	40 50	30.45	24.15	25
26	58.25	40.60	30.55	24.30	26
27	58.25	40.70	30.70	24.40	27
28	58.30	40.85	30.85	24.50	28
29	58.35	41.00	31.00	24.65	29
30	58.45	41.15	31.15	24.85	30
31	58.60	41.35	31.30	25 05	31
32	58.80	41.55	31.50	25.25	32
33	59.05	41.75	31.70	25.45	33
34	59.30	42.00	31.95	25.70	34
35	59.60	42.25	32.20	25 95	35
36	59.90	42.55	32.50	26.20	36
37	60.20	42.85	32.80	26.45	37
38	60.50	43.15	33.10	26.75	38
39	60.85	43.45	33.45	27.05	39
40	61.20	43.80	33.80	27 40	40
41	61.55	44.15	34.15	27.80	41
42	61.95	44.55	34.60	28.25	42
43	62.35	44.95	35.05	28.80	43
44	62.80	45.45	35.55	29.40	44
45	63.25	45.95	36.10	29.95	45
46	63.80	46.50	36.75	—	46
47	64.35	47.10	37.45	—	47
48	64.95	47.75	38.30	—	48
49	65.65	48.50	39.20	—	49

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Età	DURATA				Età
	15	20	25	30	
50	66.40	49.30	40.15	—	50
51	67.20	50.20	—	—	51
52	68.05	51.20	—	—	52
53	69.00	52.25	—	—	53
54	70.10	53.50	—	—	54
55	71.65	54.90	—	—	55
56	72.75	—	—	—	56
57	74.35	—	—	—	57
58	76.10	—	—	—	58
59	78.00	—	—	—	59
60	80.10	—	—	—	60

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

3) **Assicurazione di rendita di sopravvivenza vitalizia.** — Questo speciale contratto dipende dalla durata della vita di due persone: l'assicurato e il beneficiario.

L' Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere, *subordinatamente al verificarsi della morte dell'assicurato,* una *rendita* vitalizia al beneficiario.

Il capitale versato rimane in ogni caso acquisito all' Istituto.

Questa forma di assicurazione risponde al particolare bisogno di chi non si preoccupa tanto di lasciare, in caso di sua morte, a favore di altra persona un determinato capitale, quanto di provvedere perchè, dall'epoca della sua morte, quest'ultima abbia una certa rendita annua che la metta al riparo di ogni evenienza, anche considerato che il capitale può essere facilmente male amministrato e perfino alienato.

Il contratto di Rendita di Sopravvivenza permette appunto la costituzione di rendite vitalizie a favore di altra persona designata, dal momento della morte dell'assicurato; e per questo atto di previdenza, il cui costo è assai lieve, sembra particolarmente utile avvalersi di disponibilità dovute ad eccezionali guadagni o anche prelevate da risparmi accumulati.

Esempio: Una persona dell'età di anni 40 vuol provvedere alla costituzione di una rendita a fa-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

vore di altra persona di anni 35: la rendita deve *decorrere dalla morte della prima persona* ed essere pagata alla seconda persona *finchè questa rimanga in vita,* a rate mensili anticipate di L. 90 ciascuna.

La tariffa indica per le combinazioni di età 40-35 come premio unico necessario per garantire una rendita di annue lire 100 la somma di lire 340,59: per una rendita annuale di lire 1 080 occorrerà quindi *un premio di lire* 3 678,37.

Se invece quella persona desidera versare un premio unico di lire 5 000, la rendita corrispondente sarà di lire 1 468,04.

Rendita di sopravvivenza vitalizia.

Premi unici per assicurare lire 100 di rendita vitalizia sulla testa di un beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato. La rendita è pagabile a rate mensili anticipate.

Età		Premio %	Età		Premio %
Assicurato	Beneficiario		Assicurato	Beneficiario	
30	20	338.24	50	40	457.29
	25	302.00		45	379.18
	30	264.24		50	301.88
35	25	365.06	55	45	484.59
	30	320 59		50	391.76
	35	274.71		55	303.29
40	30	394 94	60	50	502.00
	35	340.59		55	396.21
	40	285.29		60	297.29
45	35	428.47	65	55	507.18
	40	360.71		60	389.06
	45	294.94		65	282.12

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

4) **Rendita di educazione (assicurazioni di rendite vitalizie temporanee di sopravvivenza a premio unico senza controassicurazione e con controassicurazione).** — Questo contratto dipende dalla durata della vita di due persone: l'assicurato e il beneficiario.

L'Istituto, contro versamento di un capitale all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga di corrispondere al beneficiario, qualora l'assicurato muoia prima che il beneficiario abbia raggiunta un'età prestabilita, una rendita vitalizia temporanea a partire dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario abbia raggiunta l'età prestabilita.

Se il contratto è stipulato senza controassicurazione, il capitale versato rimane comunque acquisito all'Istituto.

Il contratto può, peraltro, essere anche stipulato con controassicurazione ed allora l'Istituto si obbliga di restituire la somma versata al contraente nel caso che il beneficiario muoia prima dell'assicurato.

Il nome stesso di questa specie di assicurazione indica a quali scopi essa può particolarmente servire. Il contratto provvede alla costituzione di rendite temporanee per la educazione di bambini (beneficiari), rendite che decorrono dalla morte dell'assicurato, che generalmente è anche il contraente, e durano fino al raggiungimento dell'età nella quale si presume che la educazione

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

possa essere completata, sempre che la morte del contraente avvenga naturalmente prima che il bambino abbia raggiunto la detta età.

I benefici del contratto in parola, che sono così importanti sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista sociale, si ottengono con costi assai lievi: e quindi la garanzia della educazione dei figli in caso di morte del genitore si ha con una polizza di assicurazione il cui costo importa sacrifici assai modesti. Anche per questi contratti sembra particolarmente utile l'avvalersi di disponibilità provenienti da eccezionali guadagni o prelevate da risparmi già accumulati.

Esempio: Un padre dell'età di 40 anni vuole assicurare ad un suo figliuolo dell'età di 8 anni fino a che questi abbia compiuto il 21° anno di età, nel caso che egli muoia prima che il figliuolo abbia raggiunta tale età, una rendita mensile di lire 300 necessaria per il pagamento della retta del convitto dove il figliuolo si trova in educazione: non si preoccupa di riavere dall' Istituto il versato nel caso che il figliuolo premuoia a lui prima di raggiungere il 21° anno di età.

La tariffa per la Rendita di educazione senza controassicurazione indica in corrispondenza all'età 40 dell'assicurato, all'età 8 del beneficiario ed alla durata 13 il coefficiente 65,41, cioè con lire 65,41 l'Istituto assicura una rendita annua di lire 100 pagabili in rate mensili anticipate e secondo le modalità indicate. Per avere 300 lire

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

mensili in rendita pari a lire 3600 annue, quel padre dovrà versare all' Istituto un premio unico pari a lire 2354,76.

Se invece quel padre intendesse di avere la restituzione dell'ammontare del premio versato in caso che il figliuolo gli morisse prima di raggiungere il 21° anno di età, per assicurare lire 3 600 di rendita dovrebbe versare un premio unico di lire 2 502.

Segue il prospetto dei premi di questa forma di assicurazione :

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare lire 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO
30

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	65.41	5
6	15	58.82	6
7	14	52.47	7
8	13	46.35	8
9	12	40.35	9
10	11	34.82	10
11	10	29.41	11
12	9	24.47	12
13	8	19.65	13
14	7	15.53	14
15	6	11.65	15
16	5	8.35	16

ETÀ DELL'ASSICURATO
35

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	76.35	5
6	15	68.47	6
7	14	60.94	7
8	13	53.65	8
9	12	46.71	9
10	11	40.12	10
11	10	33.76	11
12	9	28.00	12
13	8	22.59	13
14	7	17.65	14
15	6	13.29	15
16	5	9.41	16

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, senza controassicurazione.

(Rendita di Educazione)

Premi unici per assicurare lire 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del benificiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni.

ETÀ DELL'ASSICURATO
40

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	93.29	5
6	15	83.41	6
7	14	74.00	7
8	13	65.41	8
9	12	56.35	9
10	11	48.35	10
11	10	40.59	11
12	9	33.53	12
13	8	26.94	13
14	7	21.18	14
15	6	15.76	15
16	5	11.18	16

ETÀ DELL'ASSICURATO
45

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	109.18	5
6	15	106.35	6
7	14	94.24	7
8	13	82.59	8
9	12	71.41	9
10	11	61.06	10
11	10	51.18	11
12	9	42.34	12
13	8	33.76	13
14	7	26.35	14
15	6	19.65	15
16	5	13.88	16

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con contrassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare lire 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiato designato, a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO
30

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	70.11	5
6	15	62.89	6
8	14	55.96	7
9	13	49.31	8
7	12	42.77	9
10	11	36.82	10
11	10	30.98	11
12	9	25.68	12
13	8	20.54	13
14	7	16.16	14
15	6	12.06	15
16	5	8.61	16

ETÀ DELL'ASSICURATO
35

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	81.84	5
6	15	73.21	6
7	14	64.99	7
8	13	57.00	8
9	12	49.50	9
10	11	42.36	10
11	10	35.52	11
12	9	29.35	12
13	8	23.59	13
14	7	18.36	14
15	6	13.76	15
16	5	9.70	16

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico, con controassicurazione.

(Rendita di Educazione).

Premi unici per assicurare lire 100 di rendita vitalizia temporanea sulla testa del beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato e fino a che il beneficiario non abbia compiuto l'età di 21 anni. Nel caso che il beneficiario premuoia all'assicurato, nel periodo dell'assicurazione, l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, il premio unico versato.

ETÀ DELL'ASSICURATO
40

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	99,87	5
6	15	89.07	6
7	14	78 82	7
8	13	69.50	8
9	12	59.65	9
10	11	51.06	10
11	10	42.70	11
12	9	35.14	12
13	8	28.13	13
14	7	22.01	14
15	6	16.32	15
16	5	11.52	16

ETÀ DELL'ASSICURATO
45

Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario
5	16	127.42	5
6	15	113.57	6
7	14	100.25	7
8	13	87.64	8
9	12	75.59	9
10	11	64.39	10
11	10	53.84	11
12	9	44.27	12
13	8	35.22	13
14	7	27.38	14
15	6	20.32	15
16	5	14.29	16

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Rischio di invalidità.

Abbiamo così esposto i tipi principali di assicurazioni che possono stipularsi con l' Istituto Nazionale. Ma, per rendersi esatto conto delle facilitazioni che la moderna tecnica delle assicurazioni concede a chi voglia compiere un atto di previdenza, è opportuno conoscere le norme applicate dall'Istituto suddetto *per coprire il rischio di invalidità* in relazione all'obbligo assunto dagli assicurati di corrispondere i premi indicati nelle varie polizze. Infatti l' Istituto Nazionale concede all'assicurato il beneficio dell'esonero dal pagamento del premio di assicurazione in caso d' invalidità, purchè l'invalidità colpisca l'assicurato prima del 65° anno di età.

L'esonero dal pagamento del premio è concesso nel momento in cui l'assicurato diviene invalido, fino al termine del contratto qualunque ne sia la scadenza.

La copertura del suddetto rischio è assunta contro la corresponsione da parte dell'assicurato di un tenue soprapremio.

Le condizioni che disciplinano la concessione del rischio d' invalidità sono le seguenti:

Art. 1. — S' intende per «invalido» ai sensi e per gli effetti del presente contratto colui che per sopravvenutagli malattia o lesione fisica qualsiasi, purchè l'una

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

come l'altra indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della sua professione o mestiere e abbia perduto altresì la capacità ad ogni altro lavoro, confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 2. — Se un assicurato diventa invalido ai sensi del precedente articolo, prima del compimento del 65° anno di età, sarà esonerato dal pagamento delle rate di premio scadenti dopo l'accertamento definitivo dell'invalidità.

Art. 3. — L'assicurato deve inviare all' Istituto Nazionale, per lettera raccomandata, la denunzia della causa che produsse l'invalidità; dopo di che l' Istituto gli invierà un formulario sul quale il denunciante farà stendere dal suo medico curante un rapporto particolareggiato sulla causa, il decorso e la durata della malattia. L'assicurato è inoltre obbligato, su richiesta dell'Istituto Nazionale, a rendere con verità ed esattezza tutte le dichiarazioni ed a fornire tutte le prove che dall' Istituto stesso fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l' invalidità; ed è anche obbligato a farsi visitare dai medici fiduciari dell' Istituto Nazionale: tutto ciò sotto pena di perdere il diritto all'esonero dal pagamento dei premi.

Art. 4. — Se l' invalidità, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, non venisse riconosciuta dall' Istituto Nazionale, l'assicurato ha facoltà, con polizza in vigore, entro 20 giorni dalla comunicazione avutane, di invocare la decisione di un Collegio arbitrale composto di tre medici, di cui uno nominato dall' Istituto, l'altro dall'assicurato ed il terzo scelto dai due così nominati. Qualora questi non si accordino sulla scelta del terzo, essa è demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza sull'esistenza e sugli effetti dell' invalidità a termine del presente contratto, e le sue decisioni sono pienamente obbligatorie per

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

le parti che rinunciano a far valere contro di esse qualsiasi appello od impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 5. — L'assicurato, che sia stato dichiarato invalido, è obbligato, su richiesta dell' Istituto a farsi visitare anche in seguito, e non più di una volta all'anno, dai medici di fiducia dell' Istituto stesso ed a fornire le informazioni richieste per accertare la permanenza dell' invalidità, sotto pena di perdere il beneficio della esenzione dal pagamento dei premi e di essere nuovamente soggetto alle disposizioni che regolano le conseguenze del mancato pagamento dei medesimi.

Se viene accertata la cessazione dell' invalidità ai sensi dell'art. 1°, cessa l'esenzione dal pagamento dei premi e l'assicurato è nuovamente soggetto alle disposizioni contemplate dalle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

Art. 6. — Finchè la sussistenza dell' invalidità non sia stata accertata amichevolmente fra le parti o nel modo indicato dall'art 4, il contraente deve continuare il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicabili le disposizioni delle Condizioni Generali di polizza sul pagamento dei premi e sulle conseguenze del mancato pagamento.

Ma una volta accertata l' invalidità saranno restituite all'assicurato le somme da esso pagate per premi scaduti posteriormente alla data del sopravvenuto stato di invalidità accertata come sopra è descritto, assieme agli interessi maturati nella ragione annua del 3 $^1/_2$ per cento.

Art. 7. — L'esenzione dal pagamento dei premi per invalidità lascia immutate le condizioni relative ai prestiti ed ai riscatti, i quali verranno accordati come se l'assicurato avesse continuato il pagamento dei premi.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Sezione III.

UNA NUOVA ED IMPORTANTE ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

Le Assicurazioni Popolari.

L'esperienza ha insegnato all'uomo che la mancata contemplazione di avvenimenti prevedibili produce spesso un danno alla sua persona o ai familiari o agli averi.

Egli allora cerca di evitare questo danno e fa una previsione dei bisogni futuri. Questo bisogno è valutato in misura massima dall'uomo colto, civile, prudente ed agiato, mentre ha un valore minimo, quasi nullo, per l'individuo imprevidente o incivile o privo di mezzi, il quale non ritiene di doversi privare di alcune soddisfazioni immediate per sacrificarle alla previsione degli incerti eventi futuri. Alle deficienze di cultura e di civiltà provvede l'esperienza degli altri, la quale crea tutto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

un ambiente di preparazione prevenzionale, e il sentimento di previdenza diviene un fattore naturale dell'evoluzione umana. Ma una buona e costante opera di persuasione può raccogliere benefici effetti anche nella classe abbastanza larga di coloro che non disponendo di adeguati mezzi economici giustificano con la povertà la propria imprevidenza.

Quando l'uomo meno aiutato dalla fortuna arriva a persuadersi che non deve aspettare di essere vittima o bersaglio di cattivi eventi, ai quali può invece riparare sottoponendosi ad un lievissimo ma costante sacrificio, egli, guidato dal più importante dei suoi istinti, quello della conservazione, finisce col convincersi che proprio lui più degli altri deve preoccuparsi dei futuri bisogni; e diventa così previdente.

È vero che la beneficenza pubblica e la privata, inspirate al principio della repressione del danno, provvedono in molti casi a soddisfare i bisogni dell'uomo imprevidente. Ma una dolorosa secolare esperienza ha dimostrato la insufficenza di tali rimedi, mentre il più moderno dei meccanismi economici, l'assicurazione, da solo offre la possibilità di sanare numerosi mali in forma preventiva meglio della beneficenza, che umilia sempre chi la riceve.

Al fine di liberare la società dai molti suoi mali, lo Stato, agendo energicamente e con mezzi moderni, può imporre certe forme di assicurazione,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

limitandosi a favorirne o a promuoverne altre, che, per la loro natura, non possono rendersi obbligatorie senza essere sfigurate nella loro essenza e nei loro scopi. Particolare impulso meritano quelle forme di assicurazione, il cui scopo mediato principale è la educazione degli economicamente deboli alla previdenza, essendo provato che, neppure nelle classi meno elevate, può essere soppressa la iniziativa individuale senza grave danno collettivo.

S'imponeva perciò la necessità di avviare, con speciali requisiti e con mezzi adeguati, una forma di assicurazione libera che integrasse le provvide leggi sulle assicurazioni obbligatorie contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, sviluppando il sentimento delle responsabilità individuali ed educasse il popolo al risparmio ed alla previdenza.

Mete raggiunte nell'opera d'Assistenza Sociale.

Trent'anni fa il grande problema delle assicurazioni sociali era riguardato da un ristretto numero di persone, per molta parte studiosi o uomini politici od esponenti dei primi aggruppamenti operai. Il popolo si può dire che nel suo complesso, era e pareva volesse rimanere assente. Diffidava, anzi, e accoglieva con una certa sfiducia, o quanto meno con fredda indifferenza, ogni proposta tendente a creare una nuova forma di previdenza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

In voga, allora, vi erano soltanto le Società di Mutuo Soccorso, abbastanza numerose se si vuole, ma limitate nella loro azione al puro e semplice soccorso di malattia con cura medica gratuita, e impotenti ad abbracciare più alti scopi, a scrutare più vasti orizzonti.

Adagio adagio però, vuoi per il diffondersi della istruzione nelle masse, vuoi per l'opera paziente, tenace, insistente di organizzatori, la situazione andò migliorando ovunque.

Oggi potenti organismi quali la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali e la Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di cui abbiamo fatto cenno innanzi, con molte altre compagnie autorizzate per legge, tutelano milioni di lavoratori contro i rischi derivanti dagli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia, maternità, disoccupazione.

Il popolo lavoratore forma in Italia una massa ricchissima di energie individuali, massa, che fino a pochi anni addietro, era incerta nell'apprezzare i vantaggi delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Andare incontro a questa massa lavoratrice, fare ad essa comprendere che i problemi economici non debbono essere considerati soltanto agli effetti delle immediate contingenze della vita, ma anche e principalmente nei riguardi dell'avvenire, non esclusivamente per il benessere attuale, ma anche per la tranquillità futura propria e dello

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

famiglie; questo è un programma sociale di primissima importanza, per mezzo del quale si gettano nel Paese le basi di una vasta e potente azione economica, nonchè il cemento per una sempre maggiore coesione materiale e morale.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, quindi, non poteva limitarsi alle sole forme ordinarie di assicurazione sulla vita umana. Compreso della propria alta funzione e conscio di godere ormai la fiducia incondizionata del Popolo italiano, il quale sa come questo Ente di carattere pubblico abbia saputo custodire il patrimonio sacro dei risparmiatori, ha fatto opera feconda, sotto gli auspici del Governo Nazionale, per diffondere forme di assicurazione accessibili anche alle più modeste borse, e incoraggiare così anche nella classe operaia quello spirito di previdenza che si può dire oramai affermato nelle classi medie ed in quelle più abbienti.

E il Governo, sempre pronto a favorire qualunque iniziativa in pro delle masse lavoratrici, convinto che la tranquillità del domani è per l'uomo ragione di serenità e fonte di energie produttive, ha accolto favorevolmente la proposta del nostro Istituto e con Decreto del 4 dicembre 1924 ha autorizzato ad attuare una nuova forma di previdenza: le « *Assicurazioni Popolari* ».

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Scopi e funzioni delle Assicurazioni Popolari.

Gli scopi che le Assicurazioni Popolari si prefiggono di raggiungere sono di più ordini.

Gli uni sono diretti al fine di educare sin dalla tenera età a quell'abito morale di parsimonia, di economia, di serena aspettazione degli eventi della vita, che costituisce una delle più notevoli forze morali degli individui e quindi dei popoli economicamente più progrediti e civili. Esattamente quindi il Ministro della Pubblica Istruzione, On. Fedele, in una circolare rivolta ai Capi di Istituto in data 7 luglio 1925, li invitava a svolgere con illuminato zelo opera efficace per diffondere nelle scuole l'Assicurazione Popolare, forma provvida e remunerativa del risparmio: « sembra quasi superfluo considerare come sia meglio preparato ad affrontare ed a vincere molte difficoltà della vita l'individuo che sappia qual sorte economica spetti a se stesso o ai suoi cari nell'avvenire, mentre lo stesso diuturno sacrificio per accumulare il risparmio può costituire confortevole legame spirituale tra gli appartenenti ad una stessa famiglia. I fanciulli, i giovanetti di oggi saranno gli uomini, i padri di famiglia di domani, saranno i cittadini che, alimentando saggiamente col risparmio e con

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

la previdenza l'economia domestica, contribuiranno insieme alle fortune economiche della Nazione ».

Gli altri, tendono a creare il perfetto lavoratore previdente, il tenace risparmiatore, l' uomo sempre più avvinto alla sua famiglia, orgoglioso di avere anch'egli provveduto all'avvenire dei propri figli, ad una modesta dote per le figlie ed alla propria tranquilla vecchiaia.

Nè è da trascurarsi uno scopo sociale più vasto, che riguarda la intera collettività poichè, certamente, grande è il bene morale e materiale che l'assicurazione produce nella intera Nazione, sicchè giustamente lo sviluppo della previdenza è considerato come un indice del grado di civiltà e di evoluzione sociale del popolo.

Entrando nella pratica realizzazione, l'Assicurazione Popolare si prefigge di far comprendere come sia possibile a tutti, anche a quelli che vivono modestamente del loro lavoro, giovarsi di questa libera previdenza mediante un piccolissimo risparmio, che essi benediranno nei momenti tristi della vita.

Il campo di estensione delle piccole assicurazioni è vasto: è quasi illimitato. La piccola assicurazione completa la grande e media assicurazione: apre a queste la via laddove è più sentito il bisogno di educare alla previdenza.

Non già che questo scopo non sia possibile ottenerlo anche con le normali assicurazioni, ma le speciali facilitazioni che alle « Popolari » si

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

accordano, fanno in modo che esse possano essere raccolte in quantità di gran lunga maggiore.

Inoltre è da considerare l'influenza che sullo sviluppo di Enti culturali e religiosi, nonchè sullo sviluppo della beneficenza individuale e collettiva, possono avere le assicurazioni in parola. L'opera di propaganda in pro di biblioteche, circoli di cultura, università popolari, ospedali, cliniche, dispensari, sanatori, chiese, missioni, ecc. trova facilitato il suo nobile compito con l'applicazione della speciale forma assicurativa.

Con le numerose e svariate applicazioni delle Assicurazioni Popolari, si potrebbe giungere in breve tempo in Italia:

a) al finanziamento delle Società di Mutuo Soccorso;

b) alla istituzione e al finanziamento di Biblioteche;

c) alla costituzione ed al mantenimento di Ospedali;

d) alla costruzione di Chiese;

e) alla costituzione di un fondo per le Missioni, ecc.

Ciò vale ad indicare quanto ampio sia il contributo che le Assicurazioni Popolari possono portare nel campo della beneficenza.

Una grande massa di cittadini può contribuire in tal modo ad opere di pubblica utilità senza grave sacrificio, può dare vita al non ancora organizzato « Teatro Popolare », può beneficare tanto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

istituzioni di pietà, quanto quelle dedicate al Culto. È la solidarietà umana che può affermarsi brillantemente attraverso ed in virtù della previdenza assicurativa, la quale nei suoi continui sviluppi offre sempre nuove possibilità di praticare il bene.

Ora è in questo vincolo di assistenza mutua, che affratella milioni di uomini, l'aspetto più utilitario dell'Assicurazione Popolare. Si tratta di una forma geniale di applicazione delle assicurazioni ad imprese di carattere collettivo.

Quante volte non è capitato in molte località, dove necessitava la istituzione o di un Sanatorio o di una Scuola serale d'arti e mestieri o di un'altra qualsiasi Opera pia o civica, che non si è potuto far nulla per la mancanza di capitali?

Quasi sempre in tali casi si reclama l'intervento dello Stato, del Comune o della Provincia; ma non sempre lo Stato o gli Enti locali sono in grado di intervenire. E allora non si può risolvere il problema che mediante la partecipazione dei cittadini con contributi personali. D'altra parte non è facile raccogliere capitali notevoli con rapidità, e la formula della sottoscrizione normale non si presta facilmente.

Orbene, l'Istituto a mezzo delle Assicurazioni Popolari, offre una forma assolutamente sicura e tranquillante di investimento di capitali per un determinato fine di utilità sociale.

Supposto che in un paese gli abitanti intendano promuovere la costituzione di un Ospedale,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

di una Chiesa o altro Istituto reso necessario dalle esigenze dei tempi, basterà che essi si mettano d'accordo per contrarre con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni delle singole assicurazioni a tipo Popolare e gioveranno magnificamente allo scopo.

*
* *

Le applicazioni assicurative in questo campo, come abbiamo detto, e come è agevole comprendere, sono varie e molteplici e sono destinate a portare un contributo assolutamente nuovo alla vita sociale.

Questa forma di assicurazione può entrare in tutte le case di città e di campagna, può essere oggetto di considerazione in tutti gli strati sociali, anche i più poveri, può indurre tutti, anche quelli fin qui più restii, ad assicurarsi e ad assicurare i propri figlioli, educandoli altresì al risparmio ed alla previdenza.

Le caratteristiche di questa assicurazione sono poi tali da renderla una forma di previdenza perfetta, assai preferibile al semplice risparmio.

Infatti le assicurazioni di piccole somme si prestano a ricordare ed a solennizzare tante manifestazioni di affettuosità familiari e possono essere iniziate, ad esempio, in occasione di nascite e di avvenimenti scolastici, per procurare borse di studio, assegni dotali, ecc.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

È il risparmio, che sotto forma di un contrattino di assicurazione, assume carattere di permanenza e di obbligatorietà; invece di collocare il piccolo gruzzolo nella forma usuale del libretto della Cassa di Risparmio, l'individuo può avvalersi della forma più complessa ed evoluta, che è quella assicurativa, con la quale si provvede ad eventualità ed a bisogni a cui il semplice risparmio non è adeguato.

A torto quindi si teme una specie di concorrenza fra risparmio comune e risparmio assicurativo, e si tenta di dimostrare che il primo riesce più redditizio al termine delle operazioni. L'assicurazione infatti non mira a distogliere chi possiede 1000 lire dall'investirle nel modo più redditizio, bensì a predisporre organi idonei, capaci di esigere lira per lira durante lunghi periodi, con obbligo di continuità e con divieto di profittare innanzi tempo dei risparmi accumulati. E sono precisamente quei piccoli e periodici contributi, che tenacemente accumulati costituiranno le preziose riserve a favore dei meno abbienti, e, in caso di morte, si integreranno automaticamente con un procedimento affatto sconosciuto al risparmio ordinario.

Ma anche per l'impiegato o l'operaio già inscritto a qualche Cassa od a qualche fondo di Previdenza, poichè tali istituzioni presentano sempre molte lacune e lasciano scoperti parecchi rischi, l'Assicurazione Popolare sulla vita può compiere

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

una provvida funzione integrativa. E soggiungiamo che non solo i lavoratori debbono accogliere con la massima simpatia queste forme Popolari di Previdenza, ma altresì i datori di lavoro e gli amministratori delle Aziende pubbliche e private hanno l'obbligo morale di garantire la posizione personale e collettiva dei loro dipendenti, allo scopo di tranquillizzarli maggiormente sul loro avvenire ed eccitarli, con l'esempio, alla previdenza ed al risparmio.

Le Assicurazioni Popolari quindi operano, nel campo della previdenza, la elevazione morale ed economica del popolo.

L'Istituto rende così un servizio incomparabile allo Stato poichè, con le Assicurazioni Popolari, la previdenza penetrerà nelle officine e nei campi, nelle grandi masse collegate dalle Cooperative, dai Sindacati, dalle Corporazioni. Dal buon seme, gettato con ardimento, con tenacia, con fervore, i frutti cresceranno superbi.

Caratteristiche delle Assicurazioni Popolari.

Sarebbe stato pressochè inutile lanciare queste nuove forme assicurative se esse avessero dovuto avere gli stessi caratteri e requisiti che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni prescrive per le altre combinazioni ordinarie di assicurazioni sulla vita umana.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Era quindi necessario conferire alle Assicurazioni Popolari, una particolare agilità e dei vantaggi sensibili in confronto delle altre assicurazioni; e infatti l'Istituto si è studiato di renderle quanto più possibile alla portata di tutti, eliminando tutte le formalità e riducendo al minimo il disturbo degli assicurati.

Tali requisiti si possono così riassumere:

1° esonero dalla visita medica, poichè lo stato di buona salute dell'assicurando viene accertato in base alle sue stesse dichiarazioni contenute nelle proposte di assicurazione;

2° rinuncia a soprapremi donna e per rischi professionali;

3° effetto immediato del contratto dal giorno stesso della consegna della polizza, in caso di morte *a causa di infortunio*. In caso di decesso per altre cause è concesso nel primo anno il totale rimborso dei premi, nel secondo anno è garantita la metà della somma assicurata; dopo di che il contratto di assicurazione entra nel suo pieno vigore. Però nelle forme assicurative di risparmio, il contratto è immediatamente valido in tutta la sua pienezza;

4° qualora l'assicurando esibisca un certificato medico, redatto su modulo prescritto dall'Istituto (ed i risultati siano soddisfacenti) i periodi di carenza sono modificati come segue:

a) morendo l'assicurato nei primi tre mesi di assicurazione, l'Istituto paga un quarto del capitale assicurato;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

b) morendo l'assicurato nel secondo trimestre di assicurazione, l'Istituto paga la metà del capitale assicurato;

c) a partire dal settimo mese dalla data di effetto, la polizza acquista pieno vigore;

5° riduzione dei periodi di carenza a metà per i contratti di assicurazione popolare a favore degli assicurati, che, avendo stipulato contratti a tariffe ordinarie, abbiano subìta la visita medica; e questa concessione varrà nel termine di un triennio dalla data della subìta visita medica;

6° eliminazione di qualsiasi periodo di carenza per gli assicurati che abbiano subìto da non oltre sei mesi la visita medica o che la subiscano successivamente, per la stipulazione di contratti ordinari;

7° pagamento del premio a rate mensili, senza alcun onere di interessi e di diritti speciali: nel premio è pure compresa la tassa erariale. Ciò non esclude anche l'anticipato pagamento dell'intero premio, e in tal caso si accorda uno sconto;

8° concessione di abbuoni o sconti agli assicurati con contratti popolari che anticipino pagamento di mensilità successive, e cioè di 10 centesimi per quota per anticipazioni di 3, 4 o 5 mensilità; di 20 centesimi per quota per anticipazioni 6, 7, 8, 9, 10 o 11 mensilità; di 30 centesimi per quota per anticipazioni di 12 o più mensilità, apportando una sensibile riduzione alle tariffe;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

9° concessione di premi di conservazione a favore degli assicurati che mantengano in vigore i contratti fino alla scadenza. Le tariffe *A, C, D,* (escluse le tariffe *B* ed *E*) vengono migliorate nella seguente misura: aumento del 2 % dei capitali assicurati a scadenza per la durata 12, del 3 % per la durata 15, del 3,5 % per la durata 18, del 4 % per la durata 20, del 5 % per la durata 25.

La piccolezza dei contributi richiesti incoraggia ad iniziare e a ripetere in tempi successivi le operazioni di assicurazione o a completare contratti in corso.

La forma attuata dall'Istituto, è la seguente: con premi di lire 6, 9, 12 ed al massimo di lire 60 al mese si possono assicurare somme variabili secondo l'età dell'assicurato e la durata del Contratto, con un massimo di lire 10 000. A tutti è possibile versare queste quote di premi senza grave sacrificio, in modo da costituire un piccolo capitale, pagabile immediatamente ed integralmente agli eredi in caso di premorienza oppure agli assicurati stessi al termine del periodo contrattuale, che può essere di 12, 15, 18 e 20 anni.

Abbiamo detto che per le Assicurazioni Popolari, l' Istituto Nazionale non richiede visita medica; si è voluto in questo modo favorire chi, occupato nel diuturno lavoro, non può certe volte recarsi dal medico, o chi pur avendone il tempo, è restio a farsi visitare.

In conseguenza dei vantaggi che l'assicurazione procura ai beneficiari in caso di morte del-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

l'assicurato, e data la eliminazione della visita medica preventiva allo scopo di facilitare le sottoscrizioni, è però necessario che l'Istituto nella assunzione dei rischi usi altre cautele nell'interesse stesso della massa degli assicurati, onde sia evitato il pericolo che, malgrado ogni scrupolo posto nella compilazione delle proposte, entrino a far parte del gruppo degli assicurati, individui in non buone condizioni di salute.

A tale scopo, come detto nei paragrafi 3, 4, 5, 6, le condizioni di polizza prescrivono prima che i contratti abbiano pieno vigore un breve periodo di carenza ad eccezione dei casi di infortunio per i quali si ha diritto alla intera liquidazione.

In ciò l'Istituto ha imitato perfettamente i criteri già in uso presso le Nazioni, nelle quali è maggiore lo sviluppo delle Assicurazioni Popolari. La presentazione di un semplice certificato di buona salute, purchè compilato da un medico, è sufficiente a ridurre i periodi di carenza come è previsto al paragrafo n. 4.

Costo.

Per quanto i piccoli contratti richiedano maggiori spese di avviamento e di amministrazione, pure le operazioni sono state iniziate con tariffe di minor costo di quelle in uso all'Estero.

Il capitale assicurato è creato abbastanza rapidamente con il pagamento dei premi, e la continuità del risparmio è assicurata mercè l'obbligo del pagamento periodico delle quote mensili.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

È comune l'obbiezione che al termine di un contratto di assicurazione la somma dei premi pagati è talvolta di poco inferiore al capitale che si riscuoterà alla scadenza. Ma questo luogo comune deve oramai scomparire dal ragionamento di ogni persona di senno.

Di solito nessuno si lagna dei premi che tutti gli anni si pagano per l'assicurazione contro gli incendi, essendo a tutti noto che tali premi servono per pagare gli indennizzi a pochi danneggiati. Cosa analoga accade nelle operazioni di assicurazione sulla vita, poichè una parte dei premi e degli interessi è destinata al pagamento delle somme corrisposte a favore degli eredi di quegli assicurati che muoiono prima della scadenza e dopo aver pagato solamente pochi premi.

Il costo delle Assicurazioni Popolari, come del resto delle assicurazioni ordinarie, deve essere tale da fornire i mezzi per l'incremento della produzione e per la conservazione sicura dei piccoli contratti.

Questa che è una necessità comunemente sentita, all'estero, è forse una delle ragioni per le quali nelle altre Nazioni lo sviluppo della previdenza popolare ha raggiunto una estensione veramente grandiosa.

La grande e piccola assicurazione sono colà da tempo differenziate, sia nel costo, sia nelle condizioni particolari dei contratti.

Basti ricordare che la rateazione mensile dei premi è quasi completamente esclusa dalla pratica

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

estera della grande assicurazione, e che le Società inglesi ed americane che amministrano le assicurazioni ordinarie a fianco delle popolari, escludendo la rateazione mensile, impongono un interesse del 7,50 % sulle rate trimestrali, e del 5 % sulle rate semestrali.

In Italia, un principio di successo nella diffusione delle Assicurazioni Popolari si può riscontrare solo in quelle Società che operarono con tariffe sufficienti a sostenere le spese di gestione. E pur quelle Compagnie italiane che vollero apparire popolari, sforzandosi a concedere tutte le facilitazioni al minimo costo, finirono con l'escludere dalle possibilità di sviluppo non solo la pratica dell'Assicurazione Popolare, ma anche della media assicurazione, che in Inghilterra ed in America, invece, a mezzo delle Società amministratrici del doppio ramo, ha avuto enorme diffusione, per riflesso della educazione fatta con la propaganda delle Assicurazioni Popolari.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si è valso degli sfortunati precedenti italiani e ne ha tratto buona esperienza. Tuttavia è riuscito ad adottare *tariffe di minimo costo* in confronto non solo delle tariffe oggi in uso all'Estero, ma pure di quelle che furono adoperate in Italia per le Assicurazioni Popolari.

Un più esatto concetto della convenienza di queste tariffe, che spesso vengono giudicate dopo superficiali confronti, ce lo possiamo formare pen-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sando che i premi assunti a base delle somme assicurabili, già comprendono, rispetto ai premi delle tariffe ordinarie, il 2 % di tassa, il 4 % per rateazione mensile; inoltre bisogna tener conto della riduzione a lire 3 del costo polizza, della soppressione del diritto di quietanza e di eventuale sopraprémio.

Le citate facilitazioni delle condizioni contrattuali meritano inoltre apprezzamento equivalente ai pochi centesimi di maggior costo; e se per alcune tariffe l'Istituto riconoscerà di poter rinunziare, a favore degli assicurati sopravviventi, a quel lieve onere che è costretto ad imporre per la mancanza della selezione medica, gli assicurati che porteranno a compimento i contratti riceveranno un *sicuro compenso*, col quale sarà incoraggiata la loro fede di previdenti.

L'Istituto Nazionale, pur non dissimulando le difficoltà cui va incontro, nè ignorando che nessun profitto finanziario deve sperarsi per qualche tempo da tale iniziativa, ha posto su basi realistiche il programma delle Assicurazioni Popolari ed il proposito di giovare alla gestione economica dei piccoli contratti mercè il concorso sussidiario derivante sotto molteplici forme dal fiancheggiamento dell'Azienda principale.

Forme. — L'Istituto si è preoccupato della scelta di adatte forme per la previdenza popolare. E le forme assicurative abbinate al risparmio sono le più accettabili anche dai piccoli ri-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sparmiatori, secondo le consuetudini affermatesi finora in Italia.

Le sei tariffe oggi adottate dall'Istituto e debitamente approvate con Decreti Ministeriali del 10-12-1924 e del 18 novembre 1925 sono:

A) Assicurazione Mista.

A Complementare) (Assicurazione Mista a premi limitati).

B) Doppia Mista.

C) A Termine Fisso combinata con l'Assicurazione temporanea in caso di morte.

D) A Termine Fisso semplice.

E) Assicurazione Popolare di Risparmio.

Assicurazione Mista.

Tariffa A.

L'Assicurazione Mista è un contratto che riunisce i benefici dell'assicurazione in caso di morte coi benefici del risparmio.

Nel contratto di Assicurazione Mista, l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni se allora sarà in vita l'assicurato, o di pagare lo stesso capitale agli aventi diritto, immediatamente dopo la morte, nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenisse prima del termine del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga a pagare il premio al massimo per tutto il periodo conve-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nuto poichè, in caso di premorienza, *cessa il pagamento dei premi* pur rimanendo da parte dell'Istituto l'obbligo del *pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.*

Il contratto di Assicurazione Mista è la forma di previdenza preferita, e giustamente poichè è la più completa. Esso non solo garantisce il pagamento del capitale a favore degli eredi, anche se la morte colpisse l'assicurato solo dopo aver pagato per uno o più anni i premi, ma dà diritto all'assicurato stesso di ritirare alla scadenza convenuta l'intero capitale.

In sostanza sono due assicurazioni abbinate con duplice scopo, e perciò non è logico lamentare il maggior costo di questa forma di assicurazione in confronto del Risparmio ordinario. S'intende facilmente che una parte degli interessi e alle volte dei premi è destinata al pagamento delle somme garantite a favore degli eredi degli assicurati che muiono prima della scadenza dei contratti, allorchè avranno pagato solamente alcuni premi fino alla data del decesso.

Esempio. — Un giovane operaio desidera risparmiare una piccola parte del suo salario per un atto di previdenza: l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia lo affida che a 65 anni non gli mancherà una modesta pensione; ma prima di quella tarda età, come potrebbe provvedere, col declinare delle sue forze, ai bisogni dell'accresciuta famiglia? E peggio: se morisse prima che i figli fossero in grado di provvedere a loro stessi?

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Senza dubbio nella ristretta economia di una famiglia operaia, nelle accennate circostanze, anche poche migliaia di lire riuscirebbero provvidenziali per superare le più urgenti angustie e per permettere di avviare qualche industriola famigliare.

Ebbene, posto che l'operaio abbia 25 anni, risparmiando sulle ordinarie spese soltanto 15 lire al mese (cinquanta centesimi al giorno), con un contratto di Assicurazione Mista della durata di anni 25, garantirà a favor suo, raggiunto il 50° anno di età, un bel risparmio di lire 4585, più il premio di conservazione del 5 % sul capitale assicurato; se morisse prima, lo stesso capitale sarebbe subito pagato ai beneficiari del contratto, dall'assicurato stesso indicati (moglie, figli ecc.) i quali avrebbero modo, con quel peculio, d'industriarsi per provvedere alle proprie necessità.

Nel seguente prospetto sono indicate le somme dovute in corrispondenza alle durate dei contratti di 15, 20, e 25 anni, in proporzione dei premi mensili di lire 6, (una quota), e a seconda dell'età degli assicurandi, da 13 a 50 anni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Età al più vicino compleanno	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6 — DURATA DEI CONTRATTI			Età al più vicino compleanno
	Anni: 15	Anni: 20	Anni: 25	
13-20	1 040	1 434	1 868	13-20
21	1 038	1 432	1 862	21
22	1 036	1 430	1 854	22
23	1 034	1 428	1 848	23
24	1 032	1 426	1 840	24
25	1 030	1 424	1 834	25
26	1 028	1 420	1 824	26
27	1 026	1 414	1 814	27
28	1 024	1 410	1 804	28
29	1 022	1 404	1 794	29
30	1 020	1 400	1 784	30
31	1 018	1 392	1 768	31
32	1 016	1 386	1 752	32
33	1 014	1 378	1 736	33
34	1 012	1 372	1 720	34
35	1 010	1 364	1 704	35
36	1 004	1 354	1 682	36
37	998	1 342	1 660	37
38	992	1 332	1 638	38
39	986	1 320	1 616	39
40	980	1 310	1 594	40
41	972	1 298	—	41
42	964	1 284	—	42
43	956	1 270	—	43
44	948	1 258	—	44
45	940	1 244	—	45
46	928	—	—	46
47	916	—	—	47
48	904	—	—	48
49	892	—	—	49
50	880	—	—	50

N. B. — Per assicurare capitali maggiori occorrerà moltiplicare i premi di tariffa per 1,5; 2; 2,5; 3 ecc. a seconda che voglia versarsi un premio mensile di lire 9, 12, 15 e di 3 in 3 lire fino ad un massimo di lire 60.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione mista a premi limitati.

Tariffa A complementare.

Con la forma di Assicurazione Mista a premi limitati (Tariffa *A* compl.), — a differenza della Mista (Tariffa *A*) per la quale i premi stabiliti, nel caso di vita dell'assicurato, sono dovuti per tutto il periodo di durata del contratto — l'assicurato si libera dal pagamento dei premi in un periodo più breve di quello fissato per il termine del contratto, quando, per la maggiore età raggiunta, potrebbe risultare gradita l'economia di tale spesa, ed oltre a ciò si ottiene una maggiore capitalizzazione dei premi pagati.

Esempio. — Un capo di famiglia, che può investire, senza disagio, lire 24 mensili per un operazione di risparmio a sistema assicurativo, decide di prescegliere la forma di assicurazione Mista a premi limitati.

Posto che egli abbia l'età di 30 anni, impegnandosi a pagare per 25 annualità lire 24 mensili di premio, potrà stipulare un contratto per effetto del quale la famiglia, in qualunque momento avvenisse il decesso dell'assicurato, incasserebbe immediatamente lire 9160, senza alcun altro ob-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

bligo successivo. Lo stesso capitale invece incasserà l'assicurato stesso, al termine del contratto, con aumento del 5 % a titolo di premio di conservazione, se sarà vivente al suo 60° anno di età.

Però egli avrà cessato di corrispondere altri premi di assicurazione sin dall'epoca del compimento del suo 55° anno di età, in base alla stipulazione del contratto per la durata di 30 anni e con l'obbligo di pagare sole 25 annualità di premio.

Nei seguenti prospetti sono indicate le somme in corrispondenza alle durate dei contratti ed in proporzione dei premi mensili, a seconda della età degli assicurandi.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Età al più vicino compleanno	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6				Età al più vicino compleanno
	Premi 12 Dur. 15	Premi 15 Dur. 20	Premi 20 Dur. 25	Premi 25 Dur. 30	
13-20	880	1 178	1 630	2 460	13-20
21	878	1 178	1 626	2 450	21
22	876	1 178	1 622	2 438	22
23	874	1 176	1 618	2 424	23
24	872	1 174	1 612	2 410	24
25	870	1 172	1 606	2 392	25
26	868	1 170	1 598	2 374	26
27	866	1 166	1 590	2 356	27
28	864	1 162	1 582	2 336	28
29	864	1 158	1 574	2 314	29
30	862	1 154	1 566	2 290	30
31	862	1 150	1 554	2 264	31
32	860	1 146	1 542	2 234	32
33	860	1 142	1 528	2 204	33
34	858	1 136	1 516	2 170	34
35	856	1 130	1 504	2 136	35
36	852	1 122	1 486	2 098	36
37	848	1 114	1 470	2 060	37
38	844	1 106	1 452	2 020	38
39	840	1 098	1 436	1 974	39
40	834	1 090	1 418	1 926	40
41	828	1 082	1 396	—	41
42	822	1 074	1 374	—	42
43	816	1 066	1 354	—	43
44	810	1 056	1 332	—	44
45	804	1 046	1 310	—	45
46	796	1 034	—	—	46
47	788	1 020	—	—	47
48	778	1 006	—	—	48
49	768	992	—	—	49
50	758	976	—	—	50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione doppia mista.

Tariffa B.

L'assicurazione con la forma Doppia Mista è un contratto combinato con due assicurazioni; l'una ha effetto in caso di vita, a profitto dell'assicurato o di altro beneficiario, l'altra ha effetto in caso di morte dell'assicurato, a profitto immediato del beneficiario indicato.

È dunque una combinazione a duplice scopo: soddisfa il proposito di risparmio con l'accumulare una somma pagabile al termine del contratto se la persona assicurata sarà viva; ha lo scopo di previdenza in quanto provvede a garantire il pagamento di una somma a favore degli eredi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avvenisse prima della scadenza del contratto.

Lo scopo di risparmio è prevalente nel contratto di assicurazione doppia mista, perchè la somma pagabile nel caso di vita, alla scadenza del contratto è doppia di quella che sarebbe pagata subito agli eredi se l'assicurato morisse prima.

Esempio. — Un giovane operaio desidera risparmiare una piccola parte del suo salario. L'assicurazione per la vecchiaia lo affida che a 65 anni,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

un reddito vitalizio per vivere non gli mancherà. Ma prima, per i bisogni eccezionali della famiglia che creerà? e in caso di morte sua? se egli si proponesse di depositare alcune lire al mese su un libretto postale, il buon proposito di un momento potrebbe venir meno in seguito: il giovane si persuade che è meglio vincolarsi al risparmio assicurativo, che lo indurrà forzatamente a sottrarre il *premio mensile* per l'assicurazione, alle spese per i piccoli piaceri quotidiani.

Egli ha 25 anni. Sottoscrivendo un'« assicurazione Doppia Mista » con l'obbligo di pagare un premio di lire 18 al mese dopo 25 anni avrà diritto a riscuotere lire 6660; avrà allora 50 anni e la sua famiglia benedirà la sommetta utile per tanti bisogni!

Intanto il contratto con la forma doppia mista al giovane operaio di 25 anni darà pure la garanzia di assicurare, in caso di morte, a beneficio degli eredi il rimborso dei premi nel primo anno di assicurazione, lire 1665 durante il secondo anno, lire 3330 in seguito.

Nel primo e secondo anno la somma di lire 3330 sarebbe ugualmente pagata, se l'operaio decedesse in seguito ad infortunio, poichè l'assicurazione in questo caso ha completo effetto dal giorno stesso della consegna della polizza.

Ma l'abitudine al risparmio assicurativo incita ad aumentare i piccoli sacrifici. Dopo il primo contratto nascerà il desiderio di sottoscriverne un

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

altro. Questi contratti si potranno stipulare anche per le durate di 20 o 15 anni.

Età dell'assicurato	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6 — DURATA DEI CONTRATTI — Anni 15 — In caso di morte	Anni 15 — Alla scadenza	Anni 20 — In caso di morte	Anni 20 — Alla scadenza	Anni 25 — In caso di morte	Anni 25 — Alla scadenza	Età dell'assicurato
13 a 55	560	1 120	—	—	—	—	13 a 55
13 a 45	—	—	816	1 632	—	—	13 a 45
13 a 40	—	—	—	—	1 110	2 220	13 a 40

Assicurazione a termine fisso.

Combinata con l'assicurazione temporanea.

Tariffa C.

L'assicurazione a *Termine Fisso* garantisce il pagamento *certo* di una somma alla scadenza del contratto, *e non prima*, sia vivo o morto l'assicurato.

L'assicurato paga i premi durante il numero di anni stabilito e se sarà in vita, trascorso quel numero di anni, riscuoterà il capitale garantito dalla polizza egli stesso o il beneficiario.

Se, invece, l'assicurato morisse prima della scadenza, cesserà subito per gli eredi l'obbligo di corrispondere i premi successivi e la somma assi-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

curata sarà egualmente pagata al beneficiario al termine prefissato dal contratto.

L'assicurazione a Termine Fisso conviene particolarmente alle persone che vogliono garantire, ad epoca determinata, un sicuro capitale a beneficio di figli minori o di persone care, a scopo di sovvenzione nel periodo degli studi, come dote, o per solennizzare ricorrenze liete, ecc.

Questo tipo di contratto è perciò stipulato sulla vita del padre o della persona che si propone di beneficare minorenni o famigliari a carico, giacchè con la morte dell'assicurato non è troncato l'atto di previdenza; chè anzi esso risulta consolidato coll'esonero del pagamento dei premi successivi, mentre l' Istituto resta obbligato al duplice pagamento di una prima somma, immediatamente dopo la morte dell'assicurato e di un altra somma alla scadenza del contratto.

L'assicurazione a Termine Fisso a favore di bambini è di conseguenza la vera assicurazione dotale, benefica in caso di vita o di morte dell'assicurato, e benchè si tratti di piccole somme — sempre provvidenziali in determinate contingenze della vita — mira ad educare i figli alla previdenza assicurativa, interessandoli di buon'ora ad una forma più elevata e più cosciente di risparmio.

L'Istituto con questa forma si è proposto di completare i benefici dell'assicurazione a *Termine Fisso,* come è solitamente intesa, aggiungendo anche il beneficio dell'*Assicurazione temporanea,* che

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

garantisce pure il pagamento immediato di un'altra somma soltanto in caso di morte dell'assicurato nel periodo di durata del contratto.

Età dell'assicurando	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6			
	Durata Anni: 12	Durata Anni: 15	Durata Anni: 18	Durata Anni: 20
	Somme dovute al termine del contratto:			
13-20	766	1 002	1 256	1 434
21	766	1 002	1 256	1 432
22	766	1 000	1 254	1 430
23	764	1 000	1 254	1 428
24	764	1 000	1 252	1 426
25	764	1 000	1 250	1 424
26	764	998	1 246	1 420
27	762	996	1 244	1 414
28	762	994	1 240	1 410
29	760	992	1 238	1 404
30	760	990	1 234	1 400
31	756	984	1 228	1 392
32	754	980	1 220	1 384
33	750	974	1 214	1 376
34	748	970	1 206	1 368
35	744	964	1 200	1 360
36	742	958	1 188	1 34›
37	738	950	1 178	1 334
38	732	944	1 166	1 320
39	728	936	1 156	1 308
40	722	930	1 144	1 294
41	718	918	1 128	1 274
42	710	908	1 112	1 252
43	704	896	1 096	1 232
44	696	886	1 080	1 210
45	688	874	1 064	1 190
46	680	858	1 038	—
47	670	840	1 012	—
48	660	824	—	—
49	644	806	—	—
50	632	790	—	—

Somma dovuta **immediatamente** in caso di premorte dell'assicurato, oltre il Capitale alla scadenza del contratto: **lire 500.**

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazione a Termine fisso semplice.

Tariffa D.

In questa tariffa *D* sono fissate le somme che l'Istituto assume l'obbligo di pagare alle scadenze dei contratti, e non prima, sia vivo o morto l'assicurato.

Non è compresa, come nella tariffa precedente *C*, l'altra somma che sarebbe pagata immediatamente al decesso dell'assicurato se si verificasse la morte prima del termine del contratto.

È questa pertanto la forma di assicurazione a *Termine Fisso comune,* in base alla quale l'Istituto si impegna a pagare una somma solo al termine del contratto. Tuttavia lo scopo di previdenza e non di semplice risparmio, esiste anche in questa combinazione assicurativa, poichè, in caso di premorienza della persona assicurata, gli eredi non hanno obbligo di pagare alcun altro premio dopo la data di decesso, e la somma assicurata sarà certamente pagata trascorso il numero di anni convenuto all'atto della stipulazione del contratto

Esempio. — Un operaio ammogliato ha 26 anni ed ha un'unica bambina di anni 3; egli, da padre

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

previdente, pensa che se la figlia all'età di 18 anni avesse una piccola dote, potrebbe più facilmente accasarsi.

Stipula perciò un contratto di assicurazione popolare a Termine Fisso per 15 anni pagando 24 lire al mese. Dopo 15 anni egli potrà ritirare ed assegnare in dote alla figlia diciottenne la somma assicurata di 4416 lire, aumentata del 3 % per premio di conservazione del contratto.

Se, per disgrazia l'assicurato venisse a morire prima della scadenza del contratto, cesserà l'obbligo del pagamento dei premi e la figlia, all'età convenuta, ritirerà ugualmente il capitale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Età dell'assicurando	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6			
	Durata Anni: 12	Durata Anni: 15	Durata Anni: 18	Durata Anni: 20
13-20	846	1 106	1 388	1 588
21	846	1 106	1 388	1 588
22	846	1 106	1 386	1 586
23	846	1 106	1 386	1 586
24	846	1 106	1 386	1 586
25	846	1 106	1 386	1 586
26	844	1 104	1 386	1 584
27	844	1 104	1 384	1 582
28	844	1 104	1 384	1 580
29	844	1 104	1 382	1 578
30	844	1 104	1 382	1 576
31	844	1 102	1 380	1 572
32	842	1 100	1 376	1 570
33	842	1 098	1 374	1 566
34	840	1 096	1 372	1 564
35	840	1 094	1 370	1 560
36	838	1 092	1 364	1 558
37	836	1 088	1 360	1 552
38	834	1 086	1 354	1 546
39	832	1 082	1 350	1 538
40	830	1 080	1 344	1 530
41	828	1 076	1 338	1 522
42	826	1 072	1 332	1 514
43	824	1 068	1 326	1 506
44	822	1 064	1 320	1 498
45	820	1 060	1 314	1 490
46	816	1 054	1 304	—
47	814	1 048	1 294	—
48	810	1 042	—	—
49	808	1 036	—	—
50	804	1 030	—	—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazioni di risparmio.

Tariffa E.

Le somme assicurate con questa tariffa, sono pagabili se l'assicurato sarà vivente al termine del contratto. Nel caso di decesso dell'assicurato durante il corso del contratto, spetterà al beneficiario indicato un capitale ridotto proporzionalmente alle mensilità versate.

Questi contratti possono essere intestati più specialmente a bambini ed a giovanetti, anche come educazione al risparmio, come pure possono essere assunti da persone adulte che, non avendo persone care da beneficare, intendono stipulare un contratto in caso di vita a proprio favore, pur provvedendo, pel caso di premorte, a lasciare il beneficio dei versamenti eseguiti a favore di qualche congiunto, di un'opera di beneficenza, ecc.

Esempio. — Una zia contrae una polizza per la nipotina di anni 7, perchè questa, dopo 18 anni, al compimento del 25° anno di età, possa incassare un piccolo capitale. Mediante un versamento mensile di lire 30, essa otterrà una polizza di lire 7930 da pagarsi alla nipote al termine del contratto. Se lungo questo periodo la nipotina assicurata

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

venisse a decedere, per esempio dopo 5 anni, i versamenti non andrebbero perduti: chè anzi la contraente incassando lire 2202,75 ritirerebbe una somma superiore alle 1800 versate ed agli interessi, che avrebbero fruttato le 60 mensilità, se fossero state depositate in un libretto di risparmio ordinario. La suddetta somma di lire 2202,75 si ottiene, dividendo il capitale di lire 7930 assicurato alla scadenza per 18 anni di durata del contratto, e moltiplicando il quoziente per 5 anni di premio pagati.

Età dell'assicurando	SOMME ASSICURATE col premio mensile di lire 6 — DURATE											Età dell'assicurando
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	
0-15	948	1 040	1 140	1 250	1 360	1 476	1 586	1 690	1 810	2 470	3 246	0-15
16-25	948	1 040	1 138	1 250	1 360	1 470	1 580	1 686	1 806	2 456	3 210	16-25
26-35	946	1 038	1 136	1 250	1 356	1 464	1 572	1 676	1 796	2 430	3 136	26-35
36-40	944	1 036	1 132	1 246	1 348	1 456	1 564	1 666	1 786	2 400	3 050	36-40
41-45	942	1 034	1 128	1 240	1 338	1 446	1 552	1 654	1 770	2 360	2 960	41-45
46-50	940	1 032	1 124	1 228	1 326	1 432	1 530	1 630	1 746	2 300	--	46-50
51-55	938	1 030	1 120	1 220	1 320	1 420	1 520	1 620	1 720	—	—	51-55

Compilazione delle proposte.

La proposta è il documento base del contratto di assicurazione da stipulare. Nelle Assicurazioni Popolari senza visita medica è l'unico documento che serve al perfezionamento del contratto e solo dalla esattezza della proposta dipende la sollecita emissione della polizza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Manca il rapporto medico richiesto per le assicurazioni ordinarie, e non è chi non sappia quale contributo apporti questo documento non solo per l'esame della salute dell'assicurando, ma anche per accertare la di lui identità.

La proposta, nelle Assicurazioni Popolari, compendia tutti gli elementi che valgono a stabilire:

a) le generalità dell'assicurando e, se esiste, del contraente;

b) le basi del contratto;

c) le condizioni di salute dell'assicurato.

A tutte le domande contenute nella proposta debbono essere date esplicite risposte, con scrupolosa precisione e chiarezza, evitando le risposte a monosillabi, indeterminate o abbreviate.

Le proposte irregolari, per inesattezza, omissioni od altre insufficienze, darebbero luogo ad ulteriori indagini, e in definitiva i contratti potrebbero essere rifiutati dalla Direzione Generale dell'Istituto.

Il formulario della proposta prevede che l'assicurando possa non essere nello stesso tempo il contraente: in questo caso si rendono necessarie le dichiarazioni dell'uno e dell'altro ed occorre che la proposta sia sottoscritta da entrambi.

È « Contraente » la persona che in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; è « Assicurato » colui dalla cui vita dipende il pagamento delle somme garantite dal contratto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il più delle volte, trattandosi di maggiorenni, le figure di contraente e di assicurato si riassumono nella stessa persona; ma quando l'assicurazione viene fatta sulla vita di minori d'età, è necessario l'intervento del contraente (padre, madre, tutore od altra persona maggiorenne) per la validità legale del contratto.

Basi del contratto. — Le basi essenziali del contratto di Assicurazione Popolare sono:

a) *tariffe:* abbiamo già detto in precedenza delle tariffe e delle sei forme in uso per le Assicurazioni Popolari;

b) *durata, età:* altra base del contratto è la durata. Per la tariffa *A* e *B* sono stabilite le durate 15-20-25 anni, mentre per le altre due tariffe *C* e *D* sono di 12-15-18-20 anni. Per la tariffa *E* le durate sono di anni 12-13-14-15-16-17-18-19-20-25 e 30.

Non è consentito richiedere stipulazioni di contratti di durate non previste dalle tariffe, e per certe età è esclusa la scelta di alcune durate, se nelle tabelle non siano segnate le corrispondenti somme assicurate.

Nel calcolo dell'età gli assicurandi devono trascurare le frazioni di anni inferiori a mesi 6 e quelle superiori a 6 mesi devono essere invece considerate come anno intero.

Delle prime 5 tariffe possono avvalersi le persone di età comprese fra i 15 e 50 anni, della tariffa *E* possono avvalersi persone di età da 0 a 55 anni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

a) Massimi di somme assicurate: È importante nelle Assicurazioni Popolari avere la maggior cura che i proponenti non si impegnino a pagare premi tali che garantiscano capitali superiori a quelli consentiti, poichè l'esonero dalla visita medica obbliga necessariamente a limitare la misura del rischio che si può accettare sulla vita della stessa persona.

Tuttavia è frequente, specialmente con sottoscrizioni plurime di contratti, fatti in base a tariffe diverse ed in tempi successivi, che siano superati i massimi dei capitali assicurabili su di una stessa persona, i quali non debbono oltrepassare cumulativamente le lire 10 000 per il caso di premorienza. Le assicurazioni con la tariffa *E* (Capitale differito speciale) sono escluse da questi limiti. Parimenti è fissato un limite massimo di premi, pagabili complessivamente per uno o più contratti dello stesso assicurato, nella misura di lire 60 mensili (quote 10).

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI | Corporate Heritage & Historical Archive



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

DIREZIONE GENERALE

ROMA

POLIZZA

DI ASSICURAZIONE POPOLARE

SENZA VISITA MEDICA

A PREMI MENSILI

Decreti del Ministro dell' Economia Nazionale
Gaz. Uff 10 Dic 1924, 4 Maggio 1925, 21 e 24 Nov 1925.

N. AP.

Contraente :

Sig.

STAB L'SALOMONE ROMA

Fac-simile di Polizza delle Assicurazioni Popolari.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI | Corporate Heritage & Historical Archive

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

PER I CONTRATTI

DI " ASSICURAZIONI POPOLARI SENZA VISITA MEDICA A PREMI MENSILI "

(Decreto del Ministro dell'Economia Nazionale: 4 dicembre 1924, 30 aprile 1925, 18 novembre 1925)

TITOLO I.

Basi del Contratto.

Contraente - Assicurato - Beneficiario - Proposta - Polizza - Capitali assicurati - Somme massime assicurabili - Dichiarazione di età errate.

Art. 1. — L' Istituto assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato sia dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

È **Contraente** la persona che in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama **Assicurato** colui dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; **Beneficiario** è colui a cui favore si vuole assegnare la somma assicurata.

Le qualità di Contraente ed Assicurato possono riassumersi nella stessa persona.

Art. 2. — La proposta sottoscritta impegna l'assicurando e il contraente, se questi esiste, alla stipulazione del contratto. All'uopo deve essere versato subito un *deposito cauzionale*, equivalente al diritto di polizza di lire 3 e ad una mensilità di premio. Il contratto di assicurazione s' intende stipulato ed impegna l' Istituto dalla data di consegna della polizza, ma se questa non sarà ritirata nel termine di 30 giorni dall'arrivo all'agente, la proposta sarà annullata, e il deposito cauzionale rimarrà acquisito a profitto dell' Istituto.

Art. 3. — Le tariffe per le « Assicurazioni Popolari senza visita medica a premi mensili » determinano le somme, variabili a seconda del-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

l'età degli assicurandi, che l' Istituto garantisce in corrispondenza agli impegni da essi assunti di pagare per le durate fissate dai contratti, premi uniformi mensili di lire 6 (una quota), o di lire 9 (una quota e mezza), o di lire 12 (due quote), ecc. e così di 3 in 3 lire, fino al massimo di lire 60 (dieci quote).

Art. 4. — Sulla vita di una stessa persona l' Istituto non consente di assicurare somme complessivamente superiori a lire 10 000, sia a mezzo di un sol contratto, sia con più contratti di una sola tariffa o di tariffe diverse della categoria di assicurazioni popolari, anche se i contratti siano richiesti in tempi successivi. Il limite massimo di lire 10 000 si valuta riferendosi alle somme pagabili in caso di premorienza della stessa persona assicurata, e a tale effetto, per i contratti a termine fisso, le somme garantite alle scadenze si conteggiano per la metà. Sono escluse, dal conteggio del massimo, le somme assicurate in base alla tariffa E.

In ogni evento l' Istituto resta obbligato, per i contratti stipulati sulla vita dello stesso assicurato, a pagare le somme dovute, in caso di premorienza di costui, fino al limite massimo di lire 10 000, e per la eventuale eccedenza di somme assicurate, l' Istituto rimborserà solo la parte di premi pagati in eccesso.

Art. 5. — Se un contratto risultasse stipulato in base a dichiarazione erronea dell'età della persona assicurata, l' Istituto resterà obbligato al pagamento della somma fissata dalla tariffa, in corrispondenza all'età vera dell'assicurato. Se per l'età vera non fosse prevista nella tariffa la facoltà di contrarre l'assicurazione, l' Istituto, non riconoscendo la validità del contratto, sarà tenuto a rimborsare soltanto i premi irregolarmente incassati, meno quelli del primo anno.

TITOLO II.

Esenzione dalla visita medica.

Condizioni di carenza e riduzioni speciali – Validità immediata del contratto in caso d' infortunio – Incontestabilità del contratto.

Art. 6. — L' Istituto esonera l'assicurando dall'obbligo della visita medica, ma prescrive le seguenti condizioni di carenza:

a) morendo l'assicurato durante il primo anno di assicurazione, saranno rimborsate le sole rate di premio pagate; morendo nel secondo anno, l' Istituto pagherà la metà delle somme garantite dalla polizza; dal terzo anno saranno pagate integralmente le somme assicurate;

b) se l'assicurando avesse stipulato altro contratto ordinario con visita medica da non oltre 6 mesi, o subisse visita medica soddisfacente per altre operazioni successive, anche per il contratto popolare accertate le buone condizioni di salute attuali, non sarà prescritto alcun periodo di carenza; — se invece fossero trascorsi dalla visita medica più di 6 mesi, ma non più di tre anni, i periodi di carenza saranno ridotti alla metà di quelli prescritti nel capoverso *a*);

c) se l'assicurando convaliderà le dichiarazioni di salute rese nella

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

proposta, presentando un soddisfacente certificato, redatto da un qualsiasi medico sul modulo prescritto dall' Istituto, potrà ottenere le seguenti riduzioni dei periodi di carenza: in caso di morte nel primo trimestre sarebbe pagato il quarto delle somme assicurate, la metà nel secondo trimestre e dal settimo mese di effetto dei contratti, integralmente le somme assicurate;

d) in deroga alle precedenti limitazioni, qualora la morte dell'assicurato avvenisse in seguito ad infortunio, il contratto avrà pieno effetto dalla data di consegna della polizza, con obbligo da parte dell' Istituto di pagare integralmente le somme assicurate; (per infortunio devesi intendere un accidente esteriore, improvviso, indipendente dalla volontà e non imputabile a manifesta negligenza della persona assicurata, ed il sinistro sarà riconosciuto quando la morte avvenga come diretta conseguenza dell' infortunio, esclusa ogni concausa);

e) l'accertamento delle condizioni sanitarie vien fatto in base alle dichiarazioni rese nella proposta dall'assicurando, e il contratto è valido quando questi risulti in buona salute, anche alla consegna della polizza; l' Istituto rifiuterà il contratto, se non sarà riconosciuto buono lo stato di salute dell'assicurando, o richiederà notizie complementari, se le dichiarazioni della proposta risultassero insufficienti, incomplete od erronee; se il contratto fosse rifiutato, sarà rimborsato il deposito cauzionale;

f) se le dichiarazioni rese nella proposta dell'assicurato e dal contraente risultassero non vere o reticenti, essendo state taciute circostanze decisive circa la natura del rischio, l'Istituto avrà facoltà di contestare la validità del contratto, e rimborserà soltanto i premi meno un'annualità; quando però la polizza fosse in vigore da almeno tre anni, essa sarà *incontestabile*, salvo il caso di malafede, inganno o frode.

TITOLO III.

Pagamento dei premi.

Rate mensili (quote) - Sconti per pagamenti anticipati - Interessi di mora - Sospensione, rescissione, riattivazione e riduzione di polizze.

Art. 7. — Le rate mensili di premio di lire 6 per quota, comprendono il diritto di quietanza e la tassa; esse non sono frazionabili e debbono essere pagate nella misura e per la durata stabilite dal contratto. Possono essere pagate più mensilità per volta, e per le rate anticipate saranno concessi i seguenti sconti: cent. 10 per ogni 6 lire, per anticipazioni da 3 a 5 mensilità — cent. 20 per anticipazioni da 6 a 11 mensilità — cent. 30 per anticipazioni di 12 o più mensilità.

Art. 8. — Le rate di premio devono essere pagate a mezzo degli organi appositamente incaricati, che rilasciano le quietanze emesse dalla Direzione dell' Istituto. Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento dei premi il fatto che altre volte la riscossione fosse avvenuta a domicilio, o che eventualmente mancasse l'esattore in-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

caricato, poichè l'assicurato ha sempre facoltà di pagare i premi direttamente alla Direzione dell' Istituto o alle Agenzie Generali.

Art. 9. — Le rate mensili sono dovute anticipatamente al primo del mese, ma fino all'ultimo giorno del mese di scadenza è lasciata facoltà di eseguirne il pagamento senza onere d' interesse. Trascorso il mese di scadenza gl' interessi sulle rate di premio insolute sono conteggiati come segue:

pel secondo e terzo mese del primo trimestre, centesimi 10 per ogni quota mensile di lire 6;

pel quarto, quinto o sesto mese, cent. 20 per ogni quota mensile di lire 6:

pel settimo, ottavo e nono mese, cent. 30 per ogni quota mensile di lire 6;

pel decimo, undecimo e dodicesimo mese, cent. 40 per ogni quota mensile di lire 6;

e in proporzione per una quota e mezza, due quote, due quote e mezza, ecc.

Art. 10. — Per quanto riguarda la validità del contratto, qualora sia ritardato il pagamento dei premi sono stabilite queste condizioni:

a) trascorso il mese di scadenza, nel secondo e terzo mese l'assicurazione resta in vigore a tutti gli effetti;

b) nel quarto, quinto e sesto mese, l'assicurazione resta sospesa nei suoi effetti, ma l'assicurato o il contraente ha facoltà di ripristinare la piena validità del contratto, col solo pagamento delle rate insolute e dei relativi interessi (la sospensione cessa solo dal giorno in cui sono pagati i premi arretrati);

c) quando non siano state pagate sei rate di premio o più, dal settimo mese al dodicesimo, il contratto, sospeso nei suoi effetti, può essere riattivato alle condizioni che risulti il buono stato di salute dell'assicurato e che, col consenso dell' Istituto, sia autorizzato il pagamento delle rate di premio insolute con i relativi interessi.

Art. 11. — Trascorso inutilmente l'anno concesso per rimettere in vigore il contratto, qualora non siano state corrisposte almeno tre annualità intere di premio, la polizza sarà ritenuta rescissa e i premi pagati resteranno acquisiti all' Istituto.

Ma se almeno tre annualità siano state pagate, la polizza, liberata dall'obbligo di versare altri premi, resterà in vigore per un capitale ridotto, nella proporzione in cui il numero delle rate pagate sta al numero delle rate dovute per tutta la durata del contratto.

TITOLO IV.

Operazioni varie.

Riscatti - Attribuzioni di beneficio: trasferimenti della polizza - Casi speciali di decadenza o risoluzione - Duplicati di polizza.

Art. 12. — L' Istituto su richiesta del contraente, può consentire la risoluzione del contratto, per il quale siano state pagate almeno cinque

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto il valore del capitale assicurato alla scadenza, ridotto in proporzione delle annualità intere corrisposte e con lo sconto annuo del 4,25 % per il restante periodo di durata del contratto.

Art. 13. — Il beneficio dell'assicurazione può essere attribuito tanto a persona designata all'atto della sottoscrizione della proposta o con dichiarazione successiva, quanto all'*ordine* del contraente.

Quando il beneficiario è designato, il contraente ha sempre facoltà di mutarlo senza il consenso del precedente beneficiario, se questi non abbia notificato all'Istituto la sua accettazione; le successive variazioni di beneficio saranno pure registrate sulla polizza.

Quando invece il contraente si sia riservata la facoltà di attribuire il beneficio *a suo ordine*, la persona beneficiaria sarà esattamente indicata col suo nome e cognome mediante girata sulla polizza, scritta e datata di pugno del contraente, e quindi non è ammessa la stipulazione di contratti all'ordine da parte di analfabeti. Se la girata all'ordine non sia riconosciuta chiara ed esplicita, l' Istituto pagherà le somme dovute agli eredi.

Art. 14. — Per i contratti non stipulati all'*ordine* la trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia in confronto dell' Istituto, se esso non abbia fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 15. — In caso di perdita della polizza, l' Istituto ha facoltà di rilasciare un duplicato al contraente o ad altro avente diritto, contro il pagamento da parte del richiedente dei diritti richiesti per la procedura di annullamento del titolo smarrito.

Art. 16. — La polizza perderà ogni effetto ed i premi pagati resteranno acquisiti all' Istituto, se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, abbiano contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

TITOLO V.

Concessioni speciali.

Suicidio - Duello - Servizio militare - Rischio di guerra.

Art. 17. — Qualora la morte dell'assicurato avvenisse per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l' Istituto Nazionale pagherà integralmente le somme assicurate, o quelle dovute nel periodo di carenza.

Qualora la morte, per le cause sopra indicate, avvenisse entro un anno dalla riattivazione della polizza, purchè siano state pagate tre intere annualità di premio, l' Istituto corrisponderà solo il valore di riduzione, a norma dell'art. 11.

Art. 18. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, o di un'insurrezione.

L' Istituto pagherà le somme assicurate, o quelle stabilite durante i periodi di carenza, qualora la morte avvenisse in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'Esercito o all'Armata combattente d' Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno dalla dichiarazione di guerra.

TITOLO VI.

Pagamento delle somme assicurate - Spese di quietanza - Competenza giudiziaria.

Art. 19. — Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l' Istituto effettuerà il pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla presentazione della polizza, corredata dei documenti richiesti e degli altri comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di decesso rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte.

Art. 20. — Sono a carico dell'assicurato o del beneficiario le spese di quietanza dovute all'atto del pagamento delle somme assicurate.

Art. 21. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza, si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 22. — Saranno sottoposte all'Autorità Giudiziaria di Roma le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE

Premi di conservazione. — Consistono in somme addizionali da pagarsi alle scadenze fissate per i contratti, in aumento alle somme assicurate quali risultano dalle tariffe, qualora siano pagati tutti i premi convenuti, e gli assicurati siano sopravviventi.

I premi di conservazione sono assegnati ai contratti stipulati in base alle tariffe: Mista A, Mista Complementare A, Termine Fisso con Temporanea C, Termine Fisso D, cioè esclusi da questo beneficio i contratti delle Tariffe: Doppia Mista B e Assicurazione di Risparmio E.

I premi sono assegnati come segue:

il 2 — %	per	contratti	di	durata	12 (12/15)
il 3 — %	»	»	»	»	15 (15/20)
il 3 ½ %	»	»	»	»	18
il 4 — %	»	»	»	»	20 (20/25)
il 5 — %	»	»	»	»	25 (25/30)

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Periodi di Carenza. – In relazione alle varie disposizioni di carenza sarà interesse delle persone stipulanti contratti popolari richiedere l'applicazione delle facilitazioni previste a seconda delle circostanze, facendone esplicita menzione nella proposta, e cioè:

a) chiedere la totale eliminazione della carenza, qualora l'assicurando, essendo sempre in buone condizioni di salute, avesse stipulato altro contratto ordinario con visita medica da non oltre sei mesi;

b) richiedere la riduzione a metà dei periodi di carenza, qualora altro contratto ordinario fosse stato stipulato da più di sei mesi, ma non da oltre tre anni;

c) richiedere i periodi ridotti di carenza cioè il diritto al pagamento del quarto delle somme assicurate, nel primo trimestre – al pagamento della metà, nel secondo trimestre — di tutto il capitale dal settimo mese qualora la proposta sia accompagnata da un soddisfacente certificato medico su modulo verde A. P. 17 (C. M.).

Condizioni particolari della Tariffa Doppia Mista B. — I contratti stipulati in base a questa tariffa non concorrono al beneficio dei premi di conservazione alla scadenza.

I valori di riscatto (Art. 12) per i contratti della tariffa B saranno calcolati sulle somme assicurate in caso di morte.

Condizioni particolari della Tariffa Termine Fisso con Temporanea C. — Per i contratti stipulati in base a questa tariffa, l'operazione di riduzione (Art. 11) si applicherà solo al capitale assicurato alla scadenza, rimanendo estinto il beneficio dell'assicurazione temporanea in caso di premorienza, per effetto della sospensione del pagamento dei premi.

Condizioni particolari della Tariffa E. — I contratti stipulati in base a questa tariffa non concorrono al beneficio dei premi di conservazione alla scadenza.

Non è prescritto alcun periodo di carenza per l'integrale e immediato effetto dei contratti della tariffa E.

Le somme assicurate in base a questa tariffa non saranno conteggiate nel cumulo delle somme assicurate con altri contratti Popolari, agli effetti del divieto di superare il massimo di capitale assicurabile in caso di morte di lire 10 000.

Il valore di riscatto per un contratto di questa tariffa sarà eguale all'ammontare dei premi pagati meno una annualità.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

APPENDICE TRIBUTARIA

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

PRINCIPALI IMPOSTE E TASSE

dell'anno 1926

AVVERTENZA.

Sol che si pensi che la legge italiana assoggetta ancor oggi ad imposta redditi inferiori alle 1000 lire, si comprende come la legislazione tributaria interessi tutti i cittadini che non siano a carico di altri, i quali al pagamento dei tributi stessi sono o dovrebbero essere tenuti.

Senonchè il diritto tributario, per gli ognora crescenti bisogni dello Stato e degli Enti locali, è stato sempre instabile. Durante la guerra poi, e nell'immediato dopo guerra, per provvedere a bisogni straordinari, si emanarono numerose disposizioni sia per istituire straordinari tributi, sia per inasprire quelli esistenti. Nè l'attività legislativa si è affievolita in questi ultimi anni per il lodevole intento del Governo Nazionale, non solo di tornare alla normalità colla soppressione dei tributi bellici, ma ancora di procedere a quel riordinamento e stabile assetto dei tributi stessi che è da tempo da tutti reclamato, ma al quale non può giun-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

gersi se non attraverso un necessario periodo di assestamento e conseguente susseguirsi di disposizioni transitorie per non arrecare nocumento nè alla pubblica economia nè ai pubblici bilanci.

Tra tante disposizioni — di cui non è sempre facile sceverare quelle in tutto od in parte abrogate da quelle in vigore, e che devono sovente essere integrate da istruzioni e circolari ministeriali — il privato contribuente, che generalmente non ha nè tempo nè il modo di seguirle, finisce col pagare più con rassegnazione che con convinzione, e manca sovente non tanto per malvolere, quanto per quella ignoranza della legge che non scusa. Le discussioni che quotidianamente avvengono negli Uffici finanziari, ne sono la miglior prova. E quando il funzionario, trovando tempo ed opportunità, riesce a persuadere il contribuente, questi sembra pagare con minor cruccio.

Non mancano certo anche in materia tributaria, ponderosi trattati scientifici, i quali però — appunto perchè tali — mal si adattano alla generalità dei contribuenti. Neppure mancano raccolte — tanto più voluminose, quanto meno incomplete — di leggi, regolamenti, istruzioni e simili, ma il contribuente sembra rifuggire dalla loro mole, quasi tema di smarrirsi fra tante disposizioni di non sempre facile comprensione, e con frequenti riferimenti dall'una all'altra.

Lo scopo pertanto perseguito dalla presente **sinossi** *— se raggiunto lo dirà il lettore — è stato eminentemente pratico, quasi di volgarizzazione. All'uopo si sono tracciate a larghi tratti le linee che delimitano e caratterizzano le principali imposte e tasse, e di esse, nella forma che è sembrata più breve e chiara, si sono esposte le principali norme in vigore nel corrente anno desumendole, oltre che dalle leggi e dai regolamenti, anche dalle istruzioni, circolari e giurisprudenza e tenendosi conto delle disposizioni emanate fino al momento di licenziarla per la stampa.*

Sia poi per non oltrepassare i limiti dello spazio concesso, che per amore di maggiore chiarezza, si sono omesse

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tutte le imposte e tasse e disposizioni non rimaste in vigore pel corrente anno, quantunque la loro liquidazione possa ancora protrarsi. Per le stesse considerazioni si sono omesse quelle imposte e tasse che (come ad esempio quelle sulle riserve di caccia) per riguardare una cerchia relativamente ristretta di contribuenti, sono dagli interessati meglio conosciute. Mentre, per converso, si è data sufficiente trattazione ai tributi a favore degli Enti locali, ed ai rapporti con le Esattorie perchè interessanti tutti i contribuenti. Così pure nelle tariffe si sono omessi quegli atti e relative norme, per i quali è necessario l'intervento di funzionari o pubblici ufficiali, intervento che, mentre è garanzia pel contribuente, lo mette anche in grado di avere tutte le delucidazioni desiderate.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

A). - IMPOSTE.

Imposta Straordinaria sul Patrimonio.

Come si evince dallo stesso nome, è questa una imposta straordinaria destinata ad esaurirsi. Venne istituita con R. D. 24 novembre 1919 e definitivamente disciplinata con R. D. 5 febbraio 1922 n. 78.

La caratteristica per cui tale imposta si differenzia dalle altre normali e continuative, si è che, mentre normalmente lo Stato, per provvedere agli ordinari suoi bisogni, incide sulla ricchezza in formazione (redditi) con questa imposta si è intaccata la ricchezza consolidata (patrimonio) del contribuente, quale risultava al 1° gennaio 1920.

Tale imposta può considerarsi già in via di esaurimento, molti essendo stati i contribuenti che ne hanno ottenuto il riscatto usufruendo delle specialissime agevolazioni cessate col 31 dicembre 1925. Ed anche coloro i cui mezzi non hanno permesso il riscatto, hanno in gran parte liquidato definitivamente, mediante concordato, il valore del loro patrimonio. Ben pochi sono gli accertamenti che alle Agenzie rimangono a fare o per omessa denuncia o in via di rettifica alla valutazione provvisoria che a suo tempo fu fatta in base alle denuncie. Ma a dar tempo agli Uffici di esaurire tale

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

loro compito il Decreto 13 gennaio 1926 n. 61 ha prorogato al 30 giugno 1926 il termine che scadeva il 31 dicembre 1925.

A propos to di tale imposta è da osservare che, mentre ha colpito non solo le persone fisiche, ma ancora gli Enti, sia direttamente (Casse di Risparmio, Monti di Pietà, Istituti di Credito Fondiario, ecc.) sia indirettamente attraverso i Soci o persone che l'Ente stesso compongono, ha dichiarato esente gli Istituti Pubblici di Previdenza ed Assicurazione Sociale (art. 8 n. 4 del R. D. 5 febbraio 1922 n. 78). Cosicchè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è rimasto immune da quelle falcidie che per effetto di tale imposta hanno subìto altri Enti.

Inoltre sono stati dichiarati esenti da tale imposta i capitali corrispondenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso, nonchè il capitale corrispondente alle rendite vitalizie (art. 9 n. 1 e 2). Coloro quindi che hanno affidato i loro risparmi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a differenza di tutti gli altri risparmiatori, non hanno subìto falcidie di sorta.

Trovandosi tale imposta — come già si è avvertito — in via di esaurimento, non mette il conto di fare richiamo alle norme che ne governano la liquidazione. Gioverà solo avvertire che, in caso di acquisto immobiliare, il compratore dovrà richiedere al venditore la prova della liberazione dell'immobile dai privilegi che lo Stato vanta su tutti gli immobili costituenti il patrimonio denunciato. La liberazione è ottenuta mediante il riscatto totale e conseguente pagamento della imposta; ovvero con riscatto parziale limitato ad uno o più immobili, da concedersi su parere dell'Agenzia, dalla Intendenza di Finanza, cui spetta di determinare il prezzo del riscatto parziale così che le garanzie dalla legge stabilite a favore dello Stato non abbiano a subire diminuzione.

L'acquirente potrà, con analoga procedura, ottenere anche che venga trasferito a suo nome la parte del debito tributario spettante al suo venditore sul fondo acquistato, osservate però le speciali disposizioni di legge al riguardo.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Imposta normale sui Redditi.

Con R. D. L. 24 novembre 1919, si è iniziata quella riforma tributaria che è tuttora in via di svolgimento. Per effetto di tale Decreto ha cessato di aver importanza pratica — pur conservando sempre quella teorica — la antica distinzione tra imposte reali e personali.

Il principio generale sancito dall'art. 1 di tale Decreto si è che ogni reddito che si produca nello Stato, a chiunque appartenga, è soggetto ad una imposta.

Tale imposta ha sostituito l'imposta diretta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di Ricchezza Mobile e prende il nome di *imposta normale sui redditi.*

1°) TERRENI.

L'imposta sui terreni dicesi reale in quanto colpisce l'oggetto ed il reddito dominicale, indipendentemente dalla persona e dalle condizioni del possessore. Non tiene perciò conto delle passività.

Il reddito dominicale è quello che deriva, sotto forma specialmente di affitto, dal capitale investito in terreni, senza tener conto di altri redditi derivanti da eventuali capitali d'esercizio e dell'attività personale. Tale ultimo reddito viene assoggettato alla imposta speciale sui Redditi Agrari, come meglio si dirà trattando di questi ultimi.

Soggetto della imposta è *colui che ritrae il reddito*, e quindi il proprietario, l'usufruttuario od enfiteuta.

I redditi derivanti da condominio o dominio diretto, sono considerati come parte del reddito del fondo (R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613), la cui imposta rimane pertanto indivisibile di fronte allo Stato, salvo la divisione tra condomini, enfitenuta e direttario, in proporzione dei rispettivi diritti, a seconda del titolo, convenzione o consuetudine.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ESENZIONI PERMANENTI.

Le esenzioni permanenti che riguardano i privati contribuenti sono:

a) le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria e le tonnare, i cui redditi con R. D. 6 dicembre 1923 n. 2722 furono assoggettati con decorrenza dal 1° gennaio 1925, alla imposta di R. M., considerandosi le miniere, le cave, ecc. quale oggetto di reddito industriale più che fondiario.

b) le case rurali e loro dipendenze.

ESENZIONI TEMPORANEE.

Sono esenti temporaneamente dalla imposta i terreni per i quali il possessore dimostri di avere introdotti miglioramenti di coltura, e precisamente:

Per 5 anni - Il ringiovanimento degli ulivi risultante dal complesso di operazioni razionali che hanno per scopo di rinnovare il ciocco, il tronco e la chioma degli alberi, escluse quelle lavorazioni dirette a mantenere la coltura in stato normale. (R. D. 24 marzo 1924 n. 546).

Tale esenzione deve essere chiesta prima dell'inizio dei lavori approvati dalla locale Cattedra Ambulante di Agricoltura e viene concessa (con inizio dall'anno seguente) a completa esecuzione dei lavori stessi, verificati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Viene pure concessa esenzione di 5 anni (R. D. 31 dicembre 1923 n. 3071) per le piantagioni di alberi di più pronto rendimento, quale vite bassa (a ceppaia ad alberello e simili) meli e peri nani, pesco, fico, castagno; gelso a siepe, a ceppaia, a prato e a sommacco.

Per 10 anni - Per la vite alta (a spalliere, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato e simili), per il melo ed il pero ad alto fusto, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno ed altri alberi di grosso fusto (oltre m. 1.40).

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Per 15 anni - Per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto, il pistacchio.

Per 20 anni - Per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli, il sorbo.

Godono anche della stessa esenzione ventennale i terreni bonificati, limitatamente al maggior reddito derivante dalle opere di bonifica.

Per 25 anni - Per l'olivo.

Quando su una stessa particella catastale, vi siano piantagioni che godono di diverso periodo di esenzione, si determina la media tra quelle che sono prevalenti. Nessuna esenzione spetta alle piantagioni che costituiscono ordinaria reintegrazione, fatta eccezione pel caso nel quale le nuove piantagioni sostituiscano altre danneggiate o distrutte per causa di forza maggiore, ad esempio: la filossera per la vite, ed il marciume radiale degli agrumi.

Per ottenere le esenzioni di cui sopra, il possessore dovrà fare domanda al competente Ufficio, fornendo la prova diretta a dimostrare le condizioni stabilite dalla legge, perchè possa farsi luogo alla esenzione. Le diarie e le indennità occorrenti per eventuali sopraluoghi, sono a carico dell'interessato che ne dovrà anticipare l'importo.

MISURA DELLA IMPOSTA.

Con R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613, l'imposta erariale è stata determinata nella misura del 10 % dell'estimo censuario. Tale estimo è stato determinato con i criteri contenuti nel R. D. 7 gennaio 1923 n. 17. Con esso si stabilì la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914. Tale lavoro fu affidato alla Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici le cui risultanze furono stabilite in via definitiva dalla Commissione Censuaria Centrale.

In grazia di tale revisione, eseguita con criteri unici, ha cessato di aver effetto l'antico sistema della applicazione della imposta parte per *contingente* e parte per *quotità*. Si

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

è anche ovviato a sperequazioni che ancora esistevano tra Provincie rette con l'antico Catasto e quelle nelle quali era andato in vigore il nuovo Catasto.

I nuovi redditi, come sopra formati e sui quali si applica la richiamata aliquota erariale del 10 % sono andati in vigore dal 1° gennaio 1925.

Alla detta aliquota normale del 10 % sono poi da aggiungersi le addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, delle quali si farà cenno a proposito dei Tributi a favore degli Enti Locali.

Imposta straordinaria sui terreni bonificati.

Come si è detto i terreni bonificati godono della esenzione ventennale pel maggior reddito derivante dalle opere di bonifica. Trascorso tale termine dovrebbero essere assoggettati all'imposta per l'intero loro reddito. Ma poichè questo non potrebbe essere determinato se non in occasione di revisione degli estimi per revisione di coltura, così col D. L. 9 giugno 1918 n. 857, allegato E, la differenza della imposta viene calcolata empiricamente nella misura di L. 2, per ogni ettaro.

Sulla metà di tale sovraimposta, e precisamente su L. 1 per ettaro, i Comuni e le Provincie hanno il diritto di applicare la sovraimposta nella misura loro consentita, secondo quanto sarà esposto nella parte relativa ai tributi a favore degli Enti locali.

S'intende che tale imposta viene a cessare qualora per qualsivoglia ragione si faccia luogo a revisione di estimi mettendoli in rapporto alla coltura ed ai miglioramenti dipendenti dalle opere di bonifica.

Contributi speciali sui terreni.

Contributo contro gli infortuni agricoli.

Con R. D. 23 agosto 1917 n. 1450 è stata introdotta l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni in agricoltura.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Tale assicurazione è assunta dalla Cassa Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul lavoro, quantunque anche Istituti privati possono essere autorizzati ad assumere il rischio.

Il Ministero dell'Economia Nazionale (Div. Previdenza) determina ogni anno per ciascuna Provincia l'importo del premio dovuto per tale assicurazione; e tale importo è diviso proporzionalmente alla Imposta Erariale che grava ciascun terreno e riscosso allo stesso modo della Imposta Fondiaria, pure essendo iscritto separatamente.

Ha quindi carattere di vera sovraimposta od addizionale che grava sul proprietario del terreno il quale può a sua volta, per speciale patto, farsela rimborsare dal conduttore.

Contributi diversi.

Analogamente agli infortuni agricoli si procede e si riscuote la spesa che la Provincia incontra per somministrazioni di chinino a scopo di profilassi malarica.

A carico pure dei proprietari dei terreni possono essere posti altri contributi, quali ad esempio quelli per consorzi obbligatori sia stradali che idraulici; nonchè altri contributi per i quali i diversi Enti che erogano la spesa fossero espressamente autorizzati.

2°) FABBRICATI.

L'imposta sui fabbricati colpisce il reddito non solo dei fabbricati propriamente detti, ma anche di ogni altra stabile costruzione, sia o no connessa col suolo.

Sono perciò considerate costruzioni stabili anche i molini natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe, ed ogni altra costruzione stabilmente assicurata alla riva. Sono parimenti soggette alla imposta, le costruzioni stabili (escluse quelle destinate a durare brevissimo tempo) ed i meccanismi fissi che formano un tutto con lo stabile stesso.

I terreni annessi al fabbricato (cortili, orti, giardini, ecc.) sono considerati una dipendenza di questi e quindi non soggetti alla imposta separatamente.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Il reddito si dice *effettivo* allorquando viene percetto sotto forma di affitto, e *presunto* quando si utilizza il fabbricato per uso proprio od anche quando non si ricava il reddito di cui il fabbricato sarebbe suscettibile, per ragioni dipendenti dalla volontà del possessore cui piaccia, ad esempio tenerlo chiuso o cederlo senza corrispettivo.

L'imposta sui fabbricati dicesi reale in quanto colpisce il possessore del reddito sia a titolo di proprietà che di usufrutto, uso od abitazione.

Nel caso che il proprietario del fabbricato e quello dell'area su cui sorge, siano diversi, agli effetti fiscali (escludendosi qualunque diritto derivante dalla legge civile) ciascuno paga la imposta sulla cosa propria: area o fabbricato.

ESENZIONI PERMANENTI.

Le esenzioni permanenti che interessano il privato contribuente sono:

a) costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori;

b) opifici, in quanto sono considerati quali strumenti produttori di reddito industriale e come tali assoggettati alla imposta di R. M.

ESENZIONI TEMPORANEE.

Vengono riassunte nella tabella che segue.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Due Anni L. 1 865 art. 18 1	Cinque Anni R. D. 18-4-1921 N. 580 - art. 5 2	Dieci Anni R. D. 20-7-1921 N. 1 177 3	Venti Anni R. D. 30-11-1919 N. 2 318 R. D. 8-1-1920 N. 16 4
Spetta l'esenzione biennale ai fabbricati non contemplati nelle colonne seguenti.	Immobili che col concorso dello Stato sono ricostruiti o riparati in conseguenza di danni di guerra. art. 7 R. D. 1 548	Case di civile abitazione e loro sopraelevazioni iniziate e completate dal 5 luglio 1918 al 4 luglio 1919.	Case popolari la cui costruzione sia stata iniziata prima del 5 luglio 1919. L'esenzione è prorogata di cinque anni per le case che alla scadenza del ventennio abbiano subìto, per mutate condizioni del mercato, un deprezzamento di almeno un quinto in confronto del primitivo valore (vedi col. 5 lett. *b*). Nella Circolare Ministeriale 15 ottobre 1925 n. 9 208 è detto che alle case popolari la cui costruzione sia iniziata dopo il 10 settembre è concessa la esenzione di 25 anni. Ciò non significa che l'esenzione venticinquennale non spetti alle case popolari costruite sotto il regime del R. D. 8 marzo 1923 n. 695 (col. 5) dal 5 luglio 1919 al 10 novembre 1925.
		Quindici Anni D. L. 19-8-1917 N. 1 399 art. 405 R. D. 16-11-1921 N. 1 705 art. 17	
		Fabbricati costruiti e ricostruiti nei territori colpiti dai terremoti. art. 7 R. D. 1 548	

[1] L. Cardelli, *Vademecum dei contribuenti alle imposte dirette*. Bologna, Stab

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ɔsenzioni temporanee.[1]

Venticinque Anni R. D. 8-3 1923 N. 695 5	Regime agevolativo per diciassette anni R. D. 30 8-1925 N. 1 548 6	Trenta Anni R. D. 8-3-1923 N. 695 art. 2 7
a) Nuovi edifici destinati a: abitazioni civili alberghi uffici negozi e loro sopraelevazioni, 1°) a chiunque appartengano, purchè la costruzione sia stata iniziata dal 5 luglio 1919 al 25 agosto 1925 e sia condotta a termine non oltre il 31 dicembre 1928. 2°) delle Società Cooperative a favore delle quali era stato già messo al 25 agosto 1925 il decreto di assegnazione di contributo da parte de lo Stato e purchè la costruzione sia condotta a termine entro il 31 dicembre 1928.) Case popolari la cui costruzione sia stata iniziata dal 10 settembre 1925 in poi.) Case costruite od acquistate dall' Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, istituito con R. D. 25 ottobre 1924 n 1944.) Case economiche per ferrovieri.	Nuovi edifici di cui alla lettera *a*) della colonna 5, la cui costruzione sia iniziata e completata dal 26 ag. 1925 al 31 dicembre 1940. Queste costruzioni sono esenti del tutto pel primo biennio ed il loro reddito viene poi gradualmente assoggettato all' imposta in ragione di un quindicesimo all'anno. Esempio: Casa abitabile dal 1° giugno 1926 col reddito imponibile di lire 9 000. Esente fino al 31 maggio 1928. Tassabili dal 1-6-1928 L. 600 (9 000 : 15 = 600). Tassabili dal 1-6-1929 lire 1 200. Tassabili dal 1-6-1930 lire 1 800, e così via.	Nuovi edifici di cui alla lettera *a*) della col. 5 compiuti, senza contributo dello Stato o direttamente od a mezzo di istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni con popolazione accentrata superiore a 10 000 abitanti.

ligr. riuniti, 1926.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ACCERTAMENTO DEL REDDITO.

Base del sistema per l'accertamento del reddito non solo agli effetti della imposta fabbricati ma anche di quella di R. M., è la dichiarazione da parte del possessore del nuovo fabbricato o di tutti i possessori quando si procede a revisione generale. Nella dichiarazione devesi indicare il numero dei vani ed il reddito presunto o risultante da regolare contratto di affitto, nel quale oltre al corrispettivo in denaro devono essere tenuti in conto tutti gli altri oneri addossati per patto al conduttore. Qualora però la Finanza ritenga che il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia sia inferiore a quello di cui è suscettibile il fabbricato, in confronto degli affitti derivanti da altre costruzioni in condizioni simili, può accertare quest'ultimo reddito; come quello che si presume possa essere ritratto dal fabbricato.

Dal reddito lordo (affitto reale o presunto) devono essere detratte:

1°) le spese di conservazione e manutenzione che con presunzione assoluta sono stabilite (art. 15 del regolamento 24 agosto 1877) nella misura del quarto del reddito.

2°) Spese che per legge o per consuetudine sono a carico dell'inquilino e che per contratto vengono assunte dal proprietario (riparazioni di piccole manutenzioni, mercedi al portiere, somministrazioni di luce, gas, acqua, ascensore, ecc.).

In mancanza di dichiarazione l'Ufficio procede ad accertamento di sua iniziativa. L'accertamento d'ufficio per l'imposta fabbricati è soggetto alla regola generale della prescrizione, per la quale non può essere accertato che il reddito dell'anno nel quale si procede all'accertamento medesimo ed i due antecedenti.

Determinato il reddito netto sia, in caso di contestazione, per concordato che per decisione delle Commissioni, sul medesimo si applica l'imposta Erariale in ragione del 10 % oltre alle sovraimposte Comunali e Provinciali.

La procedura contenziosa è quella medesima delle imposta di R. M. trattata più innanzi ed alla quale pertanto si fa espressa riferimento.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

VARIAZIONI DEL REDDITO.

Si procede a variazione per revisione generale o parziale. La revisione generale non può essere ordinata che per legge, e l'ultima lo fu con la Legge 11 luglio 1889 n. 6214.

Alle revisioni parziali si fa luogo per iniziativa della Finanza e del contribuente, quando il reddito sia aumentato o diminuito di non meno del terzo; ma non per cause che abbiano effetto transitorio, sebbene con effetto continuativo. La revisione deve riguardare l'intero fabbricato e non potrebbe essere limitata ad una sola parte di esso.

Determinato il nuovo reddito, questo ha effetto dall'anno successivo.

RIVALUTAZIONE GENERALE DEL REDDITO DEI FABBRICATI.

Le revisioni parziali non avevano potuto ristabilire i redditi reali quali si erano venuti a determinare dopo la guerra. D'altra parte il rimedio della revisione generale implicava lungo e costoso lavoro. Con provvedimento perciò transitorio ed in attesa di tale revisione generale, con R. D. 30 dicembre 1923 n. 3069, si stabilì una rivalutazione automatica dei redditi partendo dalla presunzione che quelli iscritti a ruolo tanto più si distanziassero da quelli effettivi, quanto più il loro accertamento risaliva ad epoca lontana. Furono così stabiliti dei coefficienti automatici di aumento, quali risultano dalla tabella seguente:

I redditi accertati o variati		Raggnaglio dei redditi rivalutati	
Agli effetti della Imposta	vennero aumentati del	1924	1925
Sino al 31 Dicembre 1910 . . .	300 %	100	400
dal 1 Gennaio 1911 al 31 Dicembre 1918	250 %	100	350
dal 1 Gennaio 1919 al 31 Dicembre 1920	150 %	100	250
dal 1 Gennaio 1921 al 31 Dicembre 1922	50 %	100	150

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Solo per alcuni Enti morali fu fatta eccezione per gli immobili destinati ad uso dei medesimi e ridotti i coefficienti stessi alla metà.

Nei territori annessi invece il reddito fu stabilito in base al presunto valore locativo di cui i fabbricati erano suscettibili per l'anno 1920.

Furono tenuti fermi senza variazioni i redditi accertati con effetto dal 1° gennaio 1923 a tutto il 31 dicembre 1924.

La rivalutazione disposta con i criteri sopra enunciati, opera *ex se*, indipendentemente dal reddito reale. È però data facoltà (art. 8) al contribuente di chiedere la revisione, a partire dal 1925, e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, quando possa dimostrarsi che il reddito rivalutato con i criteri sopra esposti, sia superiore di almeno un quarto al valore locativo (quel reddito cioè di cui il fabbricato è suscettibile nelle attuali condizioni del mercato edilizio; reddito da determinare colla ordinaria procedura contenziosa). Lo stesso diritto è concesso alla Finanza quando risulti inferiore di almeno un terzo.

Per tale rivalutazione non ha valore il criterio della *continuità*, indispensabile nelle ordinarie revisioni parziali.

3°) REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.

Con espressione generale si può dire che detta imposta colpisca tutti i redditi non assoggettati ad imposta reale (fabbricati e terreni) sia di natura continuativa che saltuaria, od anche per una sol volta, prodotti nel Regno dal capitale o dalla attività di qualsiasi persona sia fisica che morale, tanto in denaro che in natura.

Con R. D. 16 ottobre 1924, n. 1613, i redditi soggetti alla imposta in oggetto sono stati classificati nelle seguenti 5 categorie:

CAT. *A* redditi derivanti da impiego di capitali (crediti, censi, ecc.).

I crediti si presumono sempre fruttiferi. La contraria

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

dichiarazione deve essere sempre emessa in via contenziosa dalle Commissioni con decisione che su tale speciale oggetto (e contrariamente alla regola generale) la legge vuole sia motivata.

Cat. *B* redditi a formare i quali deve concorrere il capitale e l'opera dell'uomo (redditi industriali e commerciali).

I redditi di questa categoria sono elencati in apposite tabelle, approvate dal Ministero delle Finanze con Decreto 5 settembre 1877, che rimangono tuttora in vigore non ostante i cambiamenti avvenuti in talune industrie od attività.

Fanno parte di tale categoria gli interessi sui crediti derivanti da commercio, finchè non vengono stabilizzati *ex se*.

Cat. C^1 redditi derivanti da solo lavoro e di natura incerta e variabile (esercizio di libera professione, prestazioni di servigi di qualsiasi natura, e simili).

Non rientrano tra i redditi di detta Categoria gli interessi sui crediti che un professionista vanta per prestazioni verso propri clienti.

Anche però nell'esercizio di una professione o mestiere si può ricadere sotto la cat. B, allorquando il capitale abbia una parte trascurabile nell'esercizio stesso, ma sia condizione essenziale alla produzione del reddito (ad esempio: il medico che gestisce una casa di salute, il sarto che tiene un magazzino di stoffe, e simili).

Cat. C^2 redditi di puro lavoro, ma di natura certa e definita (stipendi, partecipazione agli utili di personale dipendente, pensioni, vitalizi e simili).

Cat. *D* redditi costituiti da stipendi, pensioni od assegni corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri speciali Enti pubblici.

Rientrano in tale categoria anche gli stipendi ed altre compartecipazioni del personale (esclusi gli operai, soggetti a speciale trattamento) dipendente da privati o Enti esercenti pubblici trasporti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Esenzioni permanenti.

Sono esenti:

1°) I redditi delle categorie B C D che non raggiungano il minimo imponibile di L. 534 se di cat. B; L. 641 se di cat. C; e L. 801 se di cat. D. L'esenzione non ha luogo quando il detto minimo sia oltrepassato per cumulo di tali redditi tra loro o con altri di qualsiasi natura.

I redditi dei terreni dal 1° gennaio 1925 si cumulano al quadruplo del reddito iscritto agli effetti della imposta fondiaria; e ciò per essere stato il loro reddito valutato al 1° gennaio 1914 e quindi in lire oro.

2°) Le società costituite senza scopo industriale, in quanto eroghino le contribuzioni dei soci in opere filantropiche o scientifiche o letterarie od in altre operazioni del genere non produttive di reddito.

3°) Le società di mutuo soccorso, limitatamente alle contribuzioni di soci ed agli interessi da dette contribuzioni prodotti.

4°) Prestito autorizzato dalla Legge 8 marzo 1855 per la guerra in Crimea.

5°) I diversi prestiti di guerra emessi in questi ultimi anni.

6°) Le riserve matematiche delle Società di Assicurazione.

7°) Gli interessi sui mutui concessi dalle Casse di Risparmio a Comuni e Provincie colle garanzie e privilegi stabiliti per quelli della Cassa Depositi e Prestiti e quando siano destinati a speciali scopi di pubblica utilità.

8°) Gli interessi sui mutui delle stesse Casse concessi ai concessionari di opere di bonifica, approvate nei modi di legge.

9°) Gli interessi sui mutui concessi per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche

10°) Gli interessi sui mutui contratti allo scopo esclusivo del riscatto della imposta sul patrimonio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

11°) Gli interessi sui mutui della Sezione Autonoma di Credito Fondiario istituita presso l'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione.

12°) I redditi fino al 10 % derivanti da imprese nazionali di pesca.

13°) Militari in attività di servizio di grado inferiore a sottufficiale per loro competenze.

Possono essere dichiarati esenti:

14°) Gli interessi sui mutui ed obbligazioni collocate all'Estero.

15°) Redditi derivanti da succursali impiantate all'Estero da Società aventi Sede nel Regno, e dalle succursali in Italia di Compagnie estere di Navigazione.

Esenzioni temporanee.

A) Quadriennale:
per i nuovi opifici nelle regioni del Lazio, Umbria e Marche, attuati dal 31 luglio 1906 al 31 ottobre 1925.

B) Quinquennale:
per opifici destinati all'industria della estrazione degli olii essenziali da fiori ed altre parti di vegetali ed alla loro successiva elaborazione.

C) Decennale:
per gli opifici sorti nel Mezzogiorno e nelle Isole dal 31 luglio 1906 al 31 ottobre 1925.

D) Quindicennale:
per gli impianti idroelettrici cominciati a costruire dopo il 1° gennaio 1919 o nel quadriennio anteriore, ma non ancora ultimati al 15 novembre 1919. Questa ultima esenzione si estende solo ai fabbricati.

Detrazioni:

Con l'art. 4 del R. D. 16 ottobre 1924, n. 1613, sono state accordate per il quadriennio 1925-28 sui redditi di cat. B, C^1, e D. le seguenti detrazioni:

L. 400 per i redditi di cat. B e C^1 in quanto il loro ammontare non superi le L. 3 000;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L. 100 per i redditi di cat. D (semprechè siano soggetti ad imposta per ruoli nominativi, e non per ritenuta diretta) il cui ammontare non superi le L. 2 000.

I redditi di cat. C² continueranno a godere delle detrazioni di cui all'art. 7 del D. L. 9 settembre 1917 n. 1546; e precisamente:

L. 400 per i redditi superiori a L. 640, (esenti), ma non superiori a L. 800;
L. 320 per redditi superiori a L. 800 ma non a L. 960;
L. 240 » » L. 910 » L. 1 120;
L. 160 » » L. 1120 » L. 1 280.

Con l'art. 3 poi del citato R. D. si stabiliscono le maggiori esenzioui e detrazioni che avranno effetto dal 1° gennaio 1929.

S'intende che, anche per le detrazioni vige il principio del cumolo dei redditi, come per le esenzioni.

Aliquote.

Il R. D. 16 ottobre 1923, nello stabilire le aliquote ridotte dal 1° gennaio 1925, ha previsto ancora ulteriori riduzioni che andranno in vigore dal 1° gennaio 1927 e dal 1° gennaio 1929, come si rileva dal seguente prospetto:

Categoria	pel corrente anno 1926	dal 1° gennaio 1927	dal 1° gennaio 1929
A	24 %	22 %	20 %
B	18 %	16 %	14 %
C¹	16 %	14 %	12 %
C²	12 %	11 %	10 %
D	10 %	9 %	8 %

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ALIQUOTE SPECIALI.

Sono state concesse (R. D. 15 ottobre 1925 n. 1923 e 20 maggio 1924 n. 731) speciali aliquote più miti per i redditi derivanti dai mutui fondiari ed agrari concessi da Istituti di Credito fondiario ed Agrario, nonchè su mutui edilizi concessi da Istituti e Società a questo scopo costituite entro il 30 Giugno 1925, con un capitale sottoscritto non inferiore a L. 25 000 000 e pei mutui concessi da Istituti di Credito per imprese di pubblica utilità.

RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA.

Avviene mediante:

Ruoli nominativi (quando la imposta viene iscritta a nome del possessore del reddito);

rivalsa (quando viene iscritta a nome del debitore del reddito che a sua volta se ne rivale sul possessore, stipendi e simili);

ritenuta diretta (quando la imposta viene detratta al momento del pagamento su tutte le somme dovute dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni);

per versamento all'Ufficio del Registro (mercedi operaie).

ACCERTAMENTO DELLA IMPOSTA.

Base anche di questa, come di tutte le altre imposte, è il sistema della dichiarazione da parte del possessore del reddito o del debitore, nei casi di tassazione per rivalsa. Perchè possa farsi luogo a detto sistema di tassazione è però necessario che il reddito sia certo anche nella misura, in modo che possa agevolmente esercitarsi la rivalsa nel momento stesso del pagamento.

Il luogo della dichiarazione è il Comune nel quale il contribuente ha il suo legale domicilio.

In mancanza di dichiarazione del contribuente (andate ormai in disuso le sanzioni per detta mancanza) provvede la

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Finanza ad accertare d'ufficio i redditi omessi. Tale facoltà è però limitata ai redditi dell'anno in corso ed a quelli dei 2 antecedenti, essendo i redditi anteriori colpiti da prescrizione estintiva (art. 59 T. U. della legge sulla Imp. di R. M. approvato con R. D. 24 agosto 1877). Nè la prescrizione è interrotta da accertamento eseguito da un Ufficio incompetente per territorio.

Rettificazione dei redditi.

Tanto nel caso che il reddito venga dichiarato dal possessore, quanto in quello in cui sia stato reso definitivo ed iscritto a ruolo o per accordo o per decisione, il reddito stesso può essere rettificato sia d'ufficio che su domanda del contribuente È d'ufficio quando si elevi il reddito dichiarato o che sia stato prima reso definitivo. In quest'ultimo caso però l'Ufficio non può procedere a rettifiche se non siano trascorsi almeno 4 anni dal giorno dalla decorrenza, del quale il reddito sia stato accertato o rettificato così, se, ad es. con avviso notificato nel 1925 sia stato accertato o rettificato un reddito con decorrenza dal 15 luglio 1923, anche se tale reddito sia divenuto definitivo per decisione pronunziata nel 1926, non potrà farsi luogo a rettifica da parte dell'Ufficio se non dopo il 1° luglio 1927. Il contribuente invece può domandare la revisione in diminuzione dopo solo due anni computabili come sopra.

Valutazione dei redditi.

Per l'art. 25 della citata legge sui redditi di R. M., alle Società Anonime, in accomandita per azioni, agli Istituti di Credito ed alle Casse di Risparmio, e per le nuove Provincie, a tutte le imprese *soggette a pubblica resa dei conti*, l'imposta viene commisurata in base al Bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denuncie.

Per tali Enti si ha quindi la liquidazione della imposta seguendo il sistema così detto analitico, vale a dire esaminando i Bilanci in quanto siano attendibili (in caso contrario

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

la Finanza può allontanarsene in tutto od in parte) e diminuendo il reddito lordo di tutte le spese per legge deducibili e che concorrono alla produzione del reddito.

Sulla determinazione di tali spese in quanto concorrono o meno alla produzione del reddito, molto si è discusso nella dottrina e nella giurisprudenza, che può omai dirsi quasi formata; ma che riguarda quasi esclusivamente gli Enti di cui sopra. Per i privati la determinazione del reddito, sia in via di rettifica che di accertamento, viene fatto non in modo analitico, ma puramente induttivo, determinandosi dalla Finanza il reddito in base ad informazioni ed a elementi di ordine sia generale che speciale. Il reddito così determinato s'intende sempre al netto delle spese deducibili. Questa la ragione per la quale le molteplici questioni dibattutesi a proposito delle Società e degli altri Enti, di cui all'art. 25, non riguardano i privati.

Notifica dell'accertamento.

Le notificazioni sia degli accertamenti o rettifiche, che di tutti gli altri atti inerenti alla Amministrazione Finanziaria, è fatta a mezzo di serventi o Messi Comunali, salvo all'Intendenza di Finanza la facoltà di delegare speciali messi presso gli Uffici delle Imposte delle Città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso *alla persona del contribuente* o del suo legale rappresentante ed è valida qualunque sia il luogo nel quale la consegna avviene.

Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso viene consegnato nella abitazione del contribuente stesso a persona di sua famiglia o addetto alla casa o al di lui servizio e nella relazione deve essere indicato — pena la irregolarità della notifica — il nome del consegnatario, salvo che si tratti del coniuge o dei genitori.

Il portinaio della casa di cui il contribuente non sia proprietario, non può considerarsi quale persona addetta al suo servizio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Per i redditi industriali, commerciali e professionali, la notifica può farsi nel luogo di esercizio, purchè a persona addetta alla direzione od amministrazione ed esclusi perciò i semplici operai.

In mancanza del contribuente o delle persone di cui sopra, od in caso di rifiuto a ricevere l'avviso, questo è affisso alla porta di abitazione; e se ne farà menzione nella relazione. Quando il contribuente si rifiuta di firmare l'avviso, il messo ne farà parimenti menzione.

In caso di morte del contribuente le notificazioni debbono essere fatte agli eredi. Da avvertirsi che devono ritenersi come non eseguite le notifiche degli avvisi di accertamento o rettifiche intestate ad un defunto senza neppure il nome degli eredi ; mentre sono da ritenersi semplicemente irregolari, e quindi rinnovabili senza che si produca decadenza a danno della Finanza, le notifiche degli atti relativi a contestazioni posteriori alla morte, quando l'Ufficio non ne sia stato edotto.

Quando il contribuente non abbia dimora nel Comune, l'avviso viene affisso alla porta del Palazzo Comunale per 8 giorni consecutivi, ed il Segretario comunale certifica della eseguita affissione.

Le notificazioni, come gli atti giudiziari, devono contenere la indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione stessa, e la persona a cui l'avviso fu consegnato e la sua qualità.

La notifica è fatta in duplice, di cui una copia rimane all'Ufficio che ha ordinato la notifica e l'altra all' intimato. In caso di discordanza fa fede la copia lasciata al contribuente o a chi per esso.

Qualora la notifica importi nullità imputabile all'Ufficio per irregolarità o vizi sostanziali (come ad esempio l' intestazione di un defunto) l'avviso stesso è radicalmente nullo e non produce quindi nesun effetto. Quando invece la irregolarità è imputabile al Messo, potrà la Finanza, rinnovare l'avviso, entro il termine che in caso di contestazione può prefiggere l'Autorità Giudiziaria.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Termine per reclamare.

Contro l'avviso sia di un nuovo accertamento che di rettifica, come ancora di decisione delle Commissioni, il contribuente può reclamare alla Commissione Mandamentale, Provinciale e Centrale secondo i casi, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.

In caso di nuovo accertamento o rettifica potrà anche concordare il reddito con l'Ufficio. In tal caso il concordato ha il carattere di transazione, e come tale, non potrà essere impugnato se non nei casi tassativamente previsti dalla legge civile.

Anche scaduto il termine di 20 giorni di cui sopra può il contribuente (art. 117 del Reg. 11 luglio 1907) ricorrere alla Commissione di primo grado, entro 3 mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, ma limitata mente a questioni di *inesistenza di reddito*, di *esenzione dalla imposta* ed escluso qualsiasi giudizio estimativo.

Può ancora ricorrere entro 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo per errori materiali del medesimo, per duplicazione o per omessa ed irregolare notificazione degli atti preparatori all'accertamento.

Nel caso che uno stesso reddito sia accertato da più uffici la competenza viene determinata dalla Intendenza di Finanza se ambedue gli Uffici sono sotto la sua giurisdizione, in caso diverso dal Ministero in via amministrativa, salvo la competenza in via contenziosa della Commissione Centrale (art. 48).

Anche tali ricorsi sono esaminati dagli Uffici e in caso di non accoglimento, rimessi alle Commissioni.

Procedura contenziosa.

Contro gli accertamenti, ed in genere gli atti della Finanza è ammesso il ricorso in primo grado alle Commissioni Mandamentali o Comunali; in appello a quelle Provinciali; e solo nei casi stabiliti dalla legge alla Centrale.

Le Commissioni di prima istanza sono stabilite per cia-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

scun mandamento. Quando però in uno stesso Comune vi sono più Mandamenti, la Commissione sarà sempre una sola. Esse si compongono del Presidente, delegato dal Governo e nominato dall' Intendente di Finanza, e da 4 Membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio Comunale; ovvero dalle rappresentanze consorziali qualora il Mandamento consti di più Comuni.

Per decidere nelle questioni relative all' Imposta sui fabbricati e patrimonio, le Commissioni come sopra formate, sono rinforzate da 2 commissari effettivi ed un supplente nominati come sopra.

Quando un Comune od un Mandamento abbia una popolazione superiore a 12 000 abitanti, la Commissione può comporsi di un numero maggiore di membri, purchè siano sempre conservate le proporzioni di cui sopra. In tal caso potrà anche suddividersi in Sottocommissioni.

Le Commissioni, specialmente in materia di estimazione, non hanno obbligo di motivare le loro decisioni, fatta eccezione per il caso in cui ritengano infruttiferi gli interessi di un credito.

La Commissione Provinciale è composta di un Presidente nominato dal Prefetto; di 4 Membri effettivi e di altrettanti supplenti. Di essi 2 effettivi e 2 supplenti sono nominati dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette, un effettivo ed un supplente dal Consiglio Provinciale ed un effettivo ed un supplente dalla Camera di Commercio della Provincia o del Capoluogo della Provincia.

La detta Commissione può però essere accresciuta di 2 o 4 membri effettivi e di altrettanti supplenti nominati per metà dal Consiglio Provinciale e per l'altra metà dalla Direzione Generale delle Imposte.

Per l'applicazione della imposta sui fabbricati e sul patrimonio la Commissione viene rinforzata da 2 ingegneri nominati, uno dal Governo e l'altro dal Consiglio Provinciale.

Nelle contestazioni per profitti derivanti dalla guerra e relativa avocazione, la Commissione Provinciale funge da

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

giudice di primo grado e ne fa parte l'Intendente di Finanza o chi ne fa le veci, oltre ad essere rinforzata di altri due Commissari, designati uno dalla Camera di Commercio e l'altro dal Ministero delle Finanze.

Il contribuente oltre ad esporre alle Commissioni le sue ragioni può domandare di comparire innanzi alle Commissioni stesse per ulteriori e maggiori delucidazioni. In tal caso deve essere invitato per il giorno in cui si discute il suo ricorso con avviso da notificarsi almeno due giorni prima non contando nel termine nè il giorno della notifica, nè quello della comparizione. La mancanza di tale invito o la notifica fuori termini importa la nullità della decisione.

Le Commissioni costituiscono in sostanza veri e propri collegi arbitrali che in sede di estimazione decidono *ex aequo et bono* e senza obbligo di motivare le loro decisioni, sui redditi da attribuirsi ai contribuenti, i quali però spesso ignorano le ragioni delle decisioni che li riguardano anche perchè, mentre il contribuente deve produrre ogni sua memoria o documento attraverso le Agenzie, queste viceversa comunicano solo alle Commissioni e riservatamente le loro osservazioni, deduzioni ed informazioni, senza che il contribuente ne abbia notizia. È un sistema che, stabilito molti anni fa, e confermato dalla legge del 1877, è dubbio possa omai più corrispondere alle attuali esigenze. Sono infatti in corso presso il ministero delle Finanze studii al riguardo.

La Commissione Centrale è nominata per intero dal Ministro delle Finanze. Essa funge quale giudice d'appello in materia di profitti derivanti dalla guerra. In tutti gli altri casi, alla medesima sono sottratte tutte le questioni di estimazione e la sua competenza è limitata alla pretta interpretazione della legge.

La questione della esistenza o meno dei fatti che avrebbero dato luogo al reddito, e quindi del reddito stesso, è stata ritenuta questione di estimazione.

I ricorsi innanzi a tutte le Commissioni debbono essere scritti in carta da bollo da L. 2, ed essere presentati o al

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Comune ovvero alla Agenzia delle Imposte, ritirandone sempre apposita ricevuta. I ricorsi inviati per posta sono validi solo se risultano giunti e registrati nel termine.

Oltre ai ricorsi alle Commissioni potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria (meno che in materia di profitti derivanti dalla guerra) ma mai per questioni di estimazione, ma semplicemente di applicazione e interpretazione della legge. L'Autorità Giudiziaria potrà essere adita in tutti i suoi diversi gradi di giurisdizione.

Le decisioni delle Commissioni devono sempre essere notificate nello stesso modo degli avvisi di accertamento, e dalla loro notificazione decorre il termine di 20 giorni per appellare a mezzo degli Uffici o per ricorrere alla Commissione Centrale ovvero di 6 mesi per adire l'Autorità Giudiziaria. Quest'ultima potrà però essere adita anche prima che sia espletata la giurisprudenza amministrativa, purchè la decisione impugnata sia divenuta definitiva.

Imposta sui redditi agrari.

Il reddito dominicale è, come si è detto, quello derivante dal capitale rappresentato dal valore del fondo e dai miglioramenti in esso introdotti, ed è indipendente dall'opera del proprietario.

Se il fondo viene dato in affitto, il conduttore ne ricava un ulteriore reddito che è il prodotto del capitale investito in tutto quanto (specialmente scorte vive e morte) è necessario per la coltivazione del fondo e della sua opera. È quindi un reddito di cat. B in quanto concorrono a formarlo capitale ed opera dell'uomo.

Ma quando il proprietario del fondo invece di affittarlo impiega per la coltivazione di esso l'opera propria e l'ulteriore capitale, si trasforma quasi in conduttore del proprio fondo ricavandone quel reddito che ne avrebbe ricavato qualsiasi altro conduttore. Reddito che perciò va soggetto

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

ad imposta separatamente al reddito dominicale e che chiamasi reddito agrario.

Tale imposta è dovuta dal proprietario che coltiva il proprio fondo direttamente sia in economia che col sistema della colonia parziale. In quest'ultimo caso però il reddito va diviso tra il proprietario ed il colono.

Tale imposta stabilita con R. D. 4 gennaio 1923 n. 16 è stata applicata con decorrenza dal 1° gennaio 1923 in modo quasi automatico. Si compilarono cioè per ciascuna Provincia delle tabelle della media dei redditi ottenuti nelle annate agrarie 1920-21 e 1921-22 per terreni di diversa classe, posizione e coltura, sia per il proprietario che coltivasse il proprio fondo in economia sia per questi e il colono.

Tali tabelle dovevano intendersi nel senso che entro i limiti di esse gli Uffici dovevano accettare un reddito dichiarato senza poterlo rettificare. Qualora però il contribuente avesse dichiarato un reddito inferiore, spettava alle Commissioni, colla solita procedura contenziosa, stabilire l'esatta misura del reddito stesso.

Per tutto il resto e specialmente per quanto si riferisce agli accertamenti, variazioni, rettifiche ed alla procedura contenziosa, valgono anche per questa imposta le regole stabilite per quella di R. M.

Aliquote. — Per tale reddito è stabilita l'aliquota speciale dal 1925 (R. D. 12 ottobre 1924 n. 1576) del 10 % sul reddito del proprietario e del 5 % su quello del colono.

Su tale aliquota non si applica alcuna sovrimposta, neppure a favore della Camera di Commercio.

Imposta sulle mercedi degli operai.

Quantunque a norma della legge generale anche il reddito che l'operaio ritrae dal proprio lavoro sia assoggettabile alla imposta quando superi — ed oggi lo supera sempre — il limite imponibile, tuttavia fino ad ora tali redditi sono andati praticamente esenti da tale peso.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Di tale circostanza dovrebbe profittare l'operaio per beneficiare delle nuovissime forme assicurative escogitate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Però con R. D. 21 dicembre 1922 n. 1661 si assoggettano alla imposta a nome del datore di lavoro, e salvo rivalsa, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie a qualsiasi titolo corrisposto ai propri operai dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dalle rispettive aziende autonome, nonchè dai Privati od Enti esercenti pubblici trasporti.

L'aliquota per gli operai stabili degli Stabilimenti governativi delle Province e Comuni e rispettive aziende autonome, è quella normale della cat. D. Per gli operai avventizi invece si applica sul salario base la ridotta aliquota del 4 %.

Tale aliquota di favore si applica anche agli operai degli esercenti pubblici trasporti.

Per la distinzione tra operai e personale impiegato vale l'elenco all'uopo pubblicato dal Ministero delle Finanze nella circolare 28 aprile 1924 n. 550.

L'imposta dovuta dagli operai è pagata dal datore di lavoro direttamente all'Ufficio del Registro, in base ad elenco contenente la indicazione degli operai e delle paghe e competenze accessorie da ciascuno percette.

Cessazione dei redditi.

Gli Uffici, mentre accertano di loro iniziativa i redditi che il contribuente abbia omesso di denunciare, non possono però conoscere la loro cessazione. Questa deve essere denunziata dal contribuente agli Uffici entro tre mesi dal giorno in cui il reddito per qualunque ragione sia venuto a cessare, corredando la denuncia degli opportuni documenti. Qualora la denuncia sia fatta trascorso detto termine non sarà inefficace, ma produrrà i suoi effetti non dal giorno

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

della cessazione, ma da quello della presentazione della denuncia.

Se i documenti prodotti a giustificazione della domandata cessazione del reddito convincono l'Ufficio, questo provvede senz'altro ad annotare la cessazione medesima ed al rimborso della imposta che fosse già stata iscritta a ruolo. In caso diverso il giudizio della cessazione o meno appartiene alle Commissioni, quale giudizio puramente estimativo e quindi sottratto alla speciale competenza della Commissione Centrale e della Autorità Giudiziaria.

Qualora la domanda di cessazione sia presentata e riconosciuta giusta dall'Ufficio o dalle Commissioni prima della formazione dei ruoli, il reddito non viene iscritto; in caso contrario, si provvede mediante rimborso.

Quando si tratta di trasferimenti di industria, commercio, professione od arte, non si fa luogo alla cessazione rispetto al precedente possessore se non si indichi il nome del successore (art. 118 Reg.to 11 luglio 1907).

Fanno eccezione alla norma generale i redditi agrari (art. 29 R. D. 12 marzo 1923 n. 505) per i quali la cessazione del reddito per trasferimento del fondo non può aver effetto che per l'anno successivo alla cessazione medesima

Imposta complementare sui redditi.

GENERALITÀ.

Tale imposta istituita con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062, e andata in applicazione per la prima volta dal 1° luglio 1925, ha costituito il primo passo di quel riordinamento dei tributi che da tempo era nel desiderio di tutti ed al quale si è accinto il Governo Nazionale. Essa è una imposta che nel concetto del legislatore ha larga base in quanto mira a colpire tutti i redditi di cui dispone la persona fisica. Essa potrà produrre un maggior gettito, pur conservando aliquote relativamente miti, solo quando potrà

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

essere armonizzata col complesso delle imposte principali delle quali, come denota il suo stesso nome, è il necessario complemento.

L'imposta colpisce il reddito *complessivo* del quale la persona fisica abbia la *disponibilità*. Conseguenza di tale principio generale teorico, è il cumulo dei redditi dei quali il contribuente disponga ancorchè a lui non appartenenti. Quindi il reddito del marito si cumula con quello della moglie e dei figli minorenni non emancipati, in quanto i redditi di costoro sono nella libera disponibilità rispettivamente del marito e del padre.

Il cumulo invece non si verificherebbe qualora colui che percepisce il reddito non ne avesse la libera disponibilità per essere soggetto a resa di conti.

I redditi della moglie non si cumulano con quelli del marito, quando vi sia sentenza o verbale di separazione omologato ed i cui effetti non siano stati annullati da successiva riunione.

Non sono soggetti direttamente alla imposta le Società Commerciali e tutti gli Enti e le Associazioni di ogni specie, in quanto alla imposta medesima sono tenute le persone fisiche nelle quali viene suddiviso il reddito spettante ai detti Enti. Così ad esempio: per le Società Anonime l'imposta è dovuta dai possessori delle singole azioni, in ragione del reddito dai loro titoli ricavato.

In riguardo alla residenza ed al luogo della produzione del reddito, di pertinenza sia di cittadini che di stranieri, le norme per l'applicazione od esenzione dell'imposta, risultano dal seguente prospetto:

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Appartenenza allo Stato	Luogo di residenza della persona	Luogo di produzione del reddito	Luogo di godimento del reddito	Il reddito è soggetto alla complementare
I. - Cittadino .	Regno	Regno	Regno	si
II. - Straniero .	id.	id.	id.	si
III. - Cittadino .	Estero	Estero	Estero	no
IV. - Straniero .	id.	id.	id.	no
V. - Cittadino .	id.	Regno	id.	si
VI. - Straniero .	id.	id.	id.	si
VII. - Cittadino .	In tutto o in parte nel Regno	Estero	In tutto o in parte nel Regno	Per la parte più presuntivamente goduta nel regno
VIII. - Straniero .	id.	id.	id.	id.

REDDITO TASSABILE.

È colpito dalla imposta il cumulo o il complesso dei redditi derivanti da terreni, da fabbricati, da R. M. e da qualsiasi altro cespite che al netto delle detrazioni di cui appresso, superi la somma di lire 6 000 e colle detrazioni per carichi di famiglia superi quella di lire 3 000.

Saranno quindi esenti i redditi netti che non raggiungano le lire 6 000 o che pur raggiungendo tale cifra, colla ulteriore depurazione per carichi di famiglia non raggiungano quello di lire 3 000.

Sono anche esenti oltre al Re, Membri della Famiglia Reale ed Agenti diplomatici e Consolari, le paghe dei soldati e graduati del R Esercito e degli Agenti di Custodia delle Carceri, esclusi i sottufficiali, nonchè le indennità corrisposte a Senatori e Deputati.

I redditi tanto dei terreni, fabbricati o mobiliari, sono soggetti sempre nel loro cumulo alla imposta Complemen-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

tare, ancorchè esenti temporaneamente dalla imposta principale. In tal caso il reddito, non risultando dal Catasto o dai ruoli dell'Imposta di R. M. viene determinato in via presuntiva e, per quanto possibile, analogico. Quando invece i redditi sono già iscritti nei ruoli, l'imposta colpisce la cifra iscritta che non può essere variata nè dalla Finanza, nè dal contribuente, se non nei casi stabiliti dalla legge per le variazioni della imposta principale.

I redditi dei terreni determinati al 1° gennaio 1914 e quindi in lire oro, devono essere ragguagliati al valore corrente della moneta, da determinarsi periodicamente con Decreto Ministeriale. Per il triennio 1924-1927 il reddito è stato triplicato.

I redditi in contestazione vengono calcolati in via presuntiva salvo conguaglio a contestazione definita. I redditi di cat. C^2 e D assoggettabili alla imposta, sono solo quelli di ordine continuativo, escludendosi quelli meramente eventuali e saltuarii. Per la stessa ragione sembrerebbero esenti i redditi tassati « una tantum » agli effetti della Imposta di R. M.

I redditi che formano la base dell'imposta sono quelli accertati agli effetti dell'imposta principale, o percetti nell'anno anteriore a quello in cui deve essere fatta la dichiarazione, ad eccezione di quelli di categ. D (a condizione che siano tassati coll'aliquota speciale) i quali, scontando l'imposta per ritenuta diretta, possono esservi assogettati nella loro effettiva consistenza anno per anno.

In via eccezionale, per la prima applicazione, per l'anno 1925 si presero a base per i redditi dei terreni, fabbricati e di Ricc. Mob. di categ. B e C^1 quelli riferentesi allo stesso anno 1925.

Detrazioni. — Il concetto che potrà risolvere ogni singolo dubbio sulla detraibilità o meno di oneri, si è quello che non sono detraibili tutte quelle spese:

1°) che non abbiano carattere di obbligatorietà assoluta; come ad esempio: la tassa sulle vetture di lusso;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2°) che non costituiscano erogazione di reddito, come ad esempio: le spese per cibarie, vestiario, ecc.

3°) che non siano già state calcolate nella determinazione del reddito agli effetti della imposta principale, come ad esempio la quota di manutenzione già detratta dal reddito per i fabbricati e le spese di produzione già detratte nei redditi di R. M. accertati in via induttiva.

Sono pertanto deducibili le imposte e tasse di ogni specie sia erariali, provinciali, comunali, consorziali, delle Camere di Commercio ed in generale tutte le tasse dovute ad Enti autorizzati per legge ad imporre tributi.

Le imposte devono incidere sul reddito soggetto alla Complementare. Sono quindi inammissibili le imposte riferentesi ad anni antecedenti, e quelle afferenti i redditi di cat. C², quando il datore di lavoro non esercita la rivalsa; nel qual caso la detrazione dovrebbe andare a beneficio del debitore.

Fa eccezione l' Imposta sul Patrimonio, limitatamente all'anno sui risultati del quale deve valutarsi il reddito e quindi con esclusione degli arretrati dovuti in seguito alla liquidazione definitiva della imposta medesima. La detrazione compete anche nel caso di riscatto per l'annualità che si sarebbe dovuta pagare, qualora il riscatto non si fosse effettuato.

Sono ancora detraibili quali oneri di carattere obbligatorio gli interessi su debiti ipotecari ed anche chirografari quando il reddito corrispondente sia stato denunciato dal creditore a meno che questi non ne sia esente; come ad esempio nel caso di una anonima.

Sono ancora detraibili gli interessi dei debiti contratti per l'affitto o miglioramento di un fondo, oltre alla quota annua di ammortamento, allorchè questa non eccede le lire 500. Lo stesso beneficio si applica per le case costruite col contributo dello Stato da qualsiasi Ente.

È ancora detraibile l'assegno dovuto dal marito alla moglie legalmente separata.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Quantunque a rigore costituiscano erogazioni di reddito, sono tuttavia detraibili agli effetti dell'imposta (art. 8) in riguardo al loro scopo altamente sociale, i contributi versati a Casse di Previdenza per invalidità e pensioni, nonchè i premi per le assicurazioni sulla vita, stipulate dal contribuente; purchè a favore di lui o di membri della sua famiglia, aventi diritto agli alimenti.

Sono quindi da detrarsi i premi pagati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Carichi di famiglia. — Dal reddito lordo depurato dalle spese ed oneri di cui sopra, va detratto ancora un ventesimo del reddito netto, come sopra formato, — con un massimo di lire 3 000, per ciascuno — per ogni componente la famiglia che a norma del C. C. (art. 138 a 147) abbia diritto agli alimenti a carico del possessore del reddito; escluso s'intende il contribuente ed il coniuge. Sono pertanto compresi in questo beneficio i figli minori od inabili al lavoro, gli ascendenti e i collaterali egualmente inabili.

Per i figli maggiorenni studenti e per le figlie maggiorenni nubili, nonostante la contraria disposizione di legge, per ragioni di equità è stata ammessa la detrazione a condizione che i figli siano studenti e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età e che le figlie nubili non abbiano beni propri nè redditi di lavoro e siano effettivamente a carico del contribuente.

NORME SPECIALI PER I REDDITI DI CATEGORIA D.

Anche coloro che abbiano redditi che rientrino nella speciale categoria D (stipendi, pensioni ecc.; dovuti dallo Stato o da altri Enti pubblici, secondo la classificazione menzionata a proposito della imposta di R. M.) possono in qualunque tempo domandate che l'imposta complementare sia anche per essi liquidata secondo le norme comuni, quando lo trovino utile, ciò che presumibilmente si verificherà dal 1929 in poi per la maggiore aliquota che da tale epoca colpirà i redditi di cui sopra.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Le aliquote per i redditi di detta categoria D sono state fissati come appresso:

0,35 % pel biennio 1925-26;
1,35 % » » 1927-28;
2,35 % » » 1929-30.

Non tutti i possessori di redditi di categoria D possono usufruire di tali aliquote ridotte ed all'uopo è necessario distinguere:

1° Redditi di categoria D, superiori a lire 25 000 per i quali l'imposta va liquidata secondo le normali regole sopra enunciate e le normali aliquote;

2° Redditi di categoria D inferiori a lire 25 000, ma che cumulati con altri redditi anche se appartenenti a persone diverse — ma i cui redditi siano per legge cumulabili — ed al netto delle detrazioni relative a questi ultimi, superino la cifra di lire 25 000. Qualora però i redditi da aggiungersi a quelli di categoria D al netto di detrazioni non superino le lire 1 000, il cumulo non si opera, rimanendo perciò tassabile il solo reddito di categoria D. All'infuori di tale eccezione anche i redditi di categoria D che cumulati agli altri superino le lire 26 000, vengono liquidati secondo le norme generali.

3° Redditi di categoria D che cumulati con altri redditi, non superino le lire 25 000;

4° Redditi di categoria D non superiori a lire 25 000 senza altri redditi.

I contribuenti di cui al numero 4 sconteranno l'imposta applicata sugli assegni, al netto delle sole ritenute per pensione e per opere di previdenza. Sul netto così formato si applica la speciale aliquota di favore sopra riportata, che per il biennio 1925-26 è del 0,35 %.

Per i contribuenti invece, che si trovino nella condizione di cui al n. 3 la liquidazione dell'imposta verrà fatta secondo le norme contenute nell'art. 2 del R. D. 30 dicembre 1924, n. 2104 e per il quale si dovrà determinare l'am

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

montare della imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante dovrà essere ripartita, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di categoria D e nella quota gravante l' insieme di tutti gli altri redditi. L' imposta complementare sarà dovuta per intero rispetto a questa seconda quota, mentre si applicherà l'aliquota di favore nei rapporti della prima quota predetta.

L'imposta dovuta dai contribuenti di cui al n. 4 è pagata mediante ritenuta diretta, per le altre categorie invece, mediante ruoli nominativi.

I possessori di redditi di categoria D che abbiano il diritto di usufruire dell'aliquota ridotta e che posteriormente alla data della dichiarazione vengono ad avere un reddito di categoria D superiore alle lire 25 000, ovvero che cumulato con altri redditi calcolati al netto, sia superiore alle lire 26 000, dovranno farne dichiarazione per essere assoggettato alla imposta liquidata colle norme generali in base al nuovo reddito.

Denunzie, Variazioni e Rettifiche.

Coloro che non abbiano data denunzia per avere un reddito *netto* non raggiungente le lire 6000 annue, e che in seguito, o per diminuzione di detrazioni o per aumento del reddito ci provino che questo raggiunga la detta somma *netta* di lire 6000, dovranno darne denunzia, agli effetti della imposta complementare, entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato l'aumento del reddito o la diminuzione nelle detrazioni.

La Finanza conserva il diritto di rettificare le denunzie presentate nel primo periodo fino al 31 dicembre 1927.

I redditi in qualsiasi modo divenuti definitivi, rimangono tali per un triennio e non sono soggetti a variazione tanto in aumento che in diminuzione sia ad iniziativa della Finanza che ad istanza del contribuente, nonostante che, durante tale periodo, i redditi principali abbiano subìto accertate variazioni.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Si fa solo eccezione:

1° per variazioni di reddito di categoria D inferiori a lire 25 000 che si verificassero nel corso dell'anno. Nel caso di concorso di redditi di altra natura, dovrà procedersi a nuova liquidazione anche dell'imposta che con aliquota ordinaria grava questi ultimi, tenendosi presente che le variazioni di tali redditi di categoria D, hanno effetto (per la determinazione del reddito annuo complessivo) dal giorno in cui si verificano;

2° quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà:

a) per cessazione di reddito di lavoro (cessazione di professione, di impiego, ecc.);

b) per morte di uno dei componenti di famiglia possessore di reddito (per esempio usufrutto o vitalizio) che con lui venga a cessare;

c) per perdita o sopravvenuta infruttuosità totale di alcuno dei cespiti produttori del reddito (ad esempio, perdita totale di un credito per fallimento del debitore e simili).

La riduzione della metà del reddito complessivo si calcola confrontando il reddito netto preesistente con quello netto rimasto.

Agli effetti della diminuzione *ultra dimidium* del reddito, converrà considerare che non si farà luogo a riduzione quando si tratti non già di cessazione, ma di semplice trasformazione di reddito. Così ad esempio, si tratterà di diminuzione di reddito se una casa venga abbattuta da terremoto, ma non quando essa venga alienata, poiché in tal caso al reddito della casa si sostituisce quello del prezzo.

Per gli accertamenti ad iniziativa della Finanza (anno in corso ed i due antecedenti, secondo la comune regola) e per la procedura contenziosa, valgono anche per la Imposta Complementare le regole tutte già esposte a proposito della imposta di Ricchezza Mobile.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Tabella delle aliquote riguardanti l'imposta complementare sul reddito.

Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta	Reddito		Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
oltre lire	fino a lire				oltre lire	fino a lire			
3 000	3 025	3 000	1.00	30 —	4 275	4 325	4 300	1.15	49.45
3 025	3 075	3 050	1.01	30.81	4 325	4 375	4 350	1.16	50 46
3 075	3 125	3 100	1.01	31.31	4 375	4 425	4 400	1.16	51.04
3 125	3 175	3 150	1.02	32.13	4 425	4 475	4 450	1.17	52.07
3 175	3 225	3 200	1.03	32.96	4 475	4 525	4 500	1.17	52.65
3 225	3 275	3 250	1.03	33.48	4 525	4 575	4 550	1.18	53.69
3 275	3 325	3 300	1.04	34.32	4 575	4 625	4 600	1.18	54.28
3 325	3 375	3 350	1.04	34.84	4 625	4 675	4 650	1.19	55.34
3 375	3 425	3 400	1.05	35.70	4 675	4 725	4 700	1.19	55.93
3 425	3 475	3 450	1.06	36.57	4 725	4 775	4 750	1.20	57.—
3 475	3 525	3 500	1.06	37.10	4 775	4 825	4 800	1.20	57.60
3 525	3 575	3 550	1.07	37.99	4 825	4 875	4 850	1.21	58.69
3 575	3 625	3 600	1.08	38.88	4 875	4 925	4 900	1.21	59.29
3 625	3 675	3 650	1.08	39.42	4 925	4 975	4 950	1.22	60.39
3 675	3 725	3 700	1.09	40.33	4 975	5 050	5 000	1 22	61.—
3 725	3 775	3 750	1.09	40.88	5 050	5 150	5 100	1.23	62.73
3 775	3 825	3 800	1.10	41.80	5 150	5 250	5 200	1.24	64.48
3 825	3 875	3 850	1.10	42.35	5 250	5 350	5 300	1.25	66.25
3 875	3 925	3 900	1.11	43.29	5 350	5 450	5 400	1.26	68.04
3 925	3 975	3 950	1.12	44.24	5 450	5 550	5 500	1.27	69.85
3 975	4 025	4 000	1.12	44.80	5 550	5 650	5 600	1.28	71.68
4 025	4 075	4 050	1 13	45.77	5 650	5 750	5 700	1.29	73.53
4 075	4 125	4 100	1.13	46.33	5 750	5 850	5 800	1.30	75.40
4 125	4 175	4 150	1.14	47.31	5 850	5 950	5 900	1.31	77.29
4 175	4 225	4 200	1.14	47.88	5 950	6 050	6 000	1.32	79.20
4 225	4 275	4 250	1.15	48.88	6 050	6 150	6 100	1.32	80.52

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta	Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
6 150	6 250	6 200	1.33	82.46	8 950	9 050	9 000	1.55	139.50
6 250	6 350	6 300	1.34	84.42	9 050	9 150	9 100	1.55	141.05
6 350	6 450	6 400	1.35	86.40	9 150	9 250	9 200	1.56	143.52
6 450	6 550	6 500	1.36	88.40	9 250	9 350	9 300	1.57	146.01
6 550	6 650	6 600	1.37	90.42	9 350	9 450	9 400	1.57	147.58
6 650	6 750	6 700	1.38	92.46	9 450	9 550	9 500	1.58	150.10
6 750	6 850	6 800	1.38	93.84	9 550	9 650	9 600	1.59	152.64
6 850	6 950	6 900	1.39	95.91	9 650	9 750	9 700	1.59	154.23
6 950	7 050	7 000	1.40	98.—	9 750	9 850	9 800	1.60	156.80
7 050	7 150	7 100	1.41	100.11	9 850	9 950	9 900	1.61	159.39
7 150	7 250	7 200	1.41	101.52	9 950	10 100	10 000	1.61	161.—
7 250	7 350	7 300	1.42	103.66	10 100	10 300	10 200	1.62	165.24
7 350	7 450	7 400	1.43	105.82	10 300	10 500	10 400	1.64	170.56
7 450	7 550	7 500	1.44	108.—	10 500	10 700	10 600	5.65	174.90
7 550	7 650	7 600	1.45	110.20	10 700	10 900	10 800	1.66	179.28
7 650	7 750	7 700	1.45	111.65	10 900	11 100	11 000	1.67	183.70
7 750	7 850	7 800	1.46	113.88	11 100	11 300	11 200	1.69	189.28
7 850	7 950	7 900	1.47	116.13	11 300	11 500	11 400	1.70	193.80
7 950	8 050	8 000	1.48	118.40	11 500	11 700	11 600	1.71	198.36
8 050	8 150	8 100	1.48	119.88	11 700	11 900	11 800	1.72	202.96
8 150	8 250	8 200	1.49	122.18	11 900	12 100	12 000	1.73	207.60
8 250	8 350	8 300	1.50	124.50	12 100	12 300	12 200	1.74	212.28
8 350	8 450	8 400	1.50	126.—	12 300	12 500	12 400	1.76	218.24
8 450	8 550	8 500	1.51	128.35	12 500	12 700	12 600	1.77	223.02
8 550	8 650	8 600	1.52	130.72	12 700	12 900	12 800	1.78	227.84
8 650	8 750	8 700	1.53	133.11	12 900	13 100	13 000	1.79	232.70
8 750	8 850	8 800	1.53	134.64	13 100	13 300	13 200	1.80	237.60
8 850	8 950	8 900	1.54	137.06	13 300	13 500	13 400	1.81	242.54

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta	Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
13 500	13 700	13 600	1.82	247.52	19 100	19 300	19 200	2.09	401.28
13 700	13 900	13 800	1.83	252.54	19 300	19 500	19 400	2.10	407.40
13 900	14 100	14 000	1.84	257.60	19 500	19 700	19 600	2.10	411.60
14 100	14 300	14 200	1.85	262.70	19 700	19 900	19 800	2.11	417.78
14 300	14 500	14 400	1.86	267.84	19 900	20 250	20 000	2.12	424.—
14 500	14 700	14 600	1.87	273.02	20 250	20 750	20 500	2.14	438.70
14 700	14 900	14 800	1.88	278.24	20 750	21 250	21 000	2.16	453.60
14 900	15 100	15 000	1.89	283.50	21 250	21 750	21 500	2.18	468.70
15 100	15 300	15 200	1.90	288.80	21 750	22 250	22 000	2.20	484.—
15 300	15 500	15 400	1.91	294.14	22 250	22 750	22 500	2.22	499.50
15 500	15 700	15 600	1.92	299.52	22 750	23 250	23 000	2.24	515.20
15 700	15 900	15 800	1.93	304.94	23 250	23 750	23 500	2.26	531.10
15 900	16 100	16 000	1.94	310.40	23 750	24 250	24 000	2.28	547.20
16 100	16 300	16 200	1.95	315.90	24 250	24 750	24 500	2.30	563.50
16 300	16 500	16 400	1.96	321.44	24 750	25 250	25 000	2.32	580.—
16 500	16 700	16 600	1.97	327.02	25 250	25 750	25 500	2.34	596.70
16 700	16 900	16 800	1.98	332.64	25 750	26 250	26 000	2.35	611.—
16 900	17 100	17 000	1.99	338 30	26 250	26 750	26 500	2.37	628.05
17 100	17 300	17 200	2.00	344.—	26 750	27 250	27 000	2 39	645.30
17 300	17 500	17 400	2.01	349.74	27 250	27 750	27 500	2.41	662 75
17 500	17 700	17 600	2.02	355.52	27 750	28 250	28 000	2.42	677.60
17 700	17 900	17 800	2.03	361.34	28 250	28 750	28 500	2.44	695.40
17 900	18 100	18 000	2.03	365.40	28 750	29 250	29 000	2.46	713.40
18 100	18 300	18 200	2.04	371.28	29 250	29 750	29 500	2.47	728.65
18 300	18 500	18 400	2.05	377.20	29 750	30 250	30 000	2.49	747.—
18 500	18 700	18 600	2.06	383.16	30 250	30 750	30 500	2.51	765.55
18 700	18 900	18 800	2.07	389.16	30 750	31 250	31 000	2.52	781.20
18 900	19 100	19 000	2.08	395.20	31 250	31 750	31 500	2.54	800.10

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta	Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
31 750	32 250	32 000	2.56	819.20	45 750	46 250	46 000	2.95	1 357.—
32 250	32 750	32 500	2.57	835.25	46 250	46 750	46 500	2.96	1 376.40
32 750	33 250	33 000	2.59	854.70	46 750	47 250	47 000	2.98	1 400.60
33 250	33 750	33 500	2.60	871.—	47 250	47 750	47 500	2.99	1 420.25
33 750	34 250	34 000	2.62	890.80	47 750	48 250	48 000	3.00	1 440.—
34 250	34 750	34 500	2.63	907.35	48 250	48 750	48 500	3.01	1 459.85
34 750	35 250	35 000	2.65	927.50	48 250	49 250	49 000	3.03	1 484.70
35 250	35 750	35 500	2.66	944.30	49 250	49 750	49 500	3.04	1 504.80
35 750	36 250	36 000	2.68	964.80	49 750	50 500	50 000	3.05	1 525.—
36 250	36 750	36 500	2.69	981.85	50 500	51 500	51 000	3.07	1 565.70
36 750	37 250	37 000	2.71	1 002.70	51 500	52 500	52 000	3.10	1 612.—
37 250	37 750	37 500	2.72	1 020.—	52 500	53 500	53 000	3.12	1 653.60
37 750	38 250	38 000	2.74	1 041.20	53 500	54 500	54 000	3.14	1 695.60
38 250	38 750	38 500	2.75	1 058.75	54 500	55 500	55 000	3.17	1 743.50
38 750	39 250	39 000	2.76	1 076.40	55 500	56 500	56 000	3.19	1 786.40
39 250	39 750	39 500	2.78	1 098.10	56 500	57 500	57 000	3.21	1 829.70
39 750	40 250	40 000	2.79	1 116.—	57 500	58 500	58 000	3.24	1 879.20
40 250	40 750	40 500	2.81	1 138.05	58 500	59 500	59 000	3.26	1 923.40
40 750	41 250	41 000	2.82	1 156.20	59 500	60 500	60 000	3.28	1 968.—
41 250	41 750	41 500	2.83	1 174.45	60 500	61 500	61 000	3.30	2 013.—
41 750	42 250	42 000	2.85	1 197.—	61 500	62 500	62 000	3.32	2 058.40
42 250	42 750	42 500	2.86	1 215.50	62 500	63 500	63 000	3.34	2 104.20
42 750	43 250	43 000	2.87	1 234.10	63 500	64 500	64 000	3.36	2 150.40
43 250	43 750	43 500	2.89	1 257.15	64 500	65 500	65 000	3.38	2 197.—
43 750	44 250	44 000	2.90	1 276.—	65 500	66 500	66 000	3.41	2 250.60
44 250	44 750	44 500	2.91	1 294.95	66 500	67 500	67 000	3.43	2 298.10
44 750	45 250	45 000	2.93	1.318.50	67 500	68 500	68 000	3.45	2 346.—
45 250	45 750	45 500	2.94	1 337.70	68 500	69 500	69 000	3.47	2 394.30

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
69 500	70 500	70 000	3.49	2 443 —
70 500	71 500	71 000	3.51	2 492.10
71 500	72 500	72 000	3.52	2 534.40
72 500	73 500	73 000	3.54	2 584.20
73 500	74 500	74 000	3.56	2 634.40
74 500	75 500	75 000	3.58	2 685.—
75 500	76 500	76 000	3.60	2 736.—
76 500	77 500	77 000	3.62	2 787.40
77 500	78 500	78 000	3.64	2 839.20
78 500	79 500	79 000	3.66	2 891.40
79 500	80 500	80 000	3.67	2 936.—
80 500	81 500	81 000	3.69	2 988.90
81 500	82 500	82 000	3.71	3 042 20
82 500	83 500	83 000	3.73	3 095.90
83 500	84 500	84 000	3.75	3 150.—
84 500	85 500	85 000	3.76	3 196.—
85 500	86 500	86 000	3.78	3 250.80
86 500	87 500	87 000	3.80	3 306.—
87 500	88 500	88 000	3.82	3 361.60
88 500	89 500	89 000	3.83	3 408.70
89 500	90 500	90 000	3.85	3 465.—
90 500	91 500	91 000	3.87	3 521.70
91 500	92 500	92 000	3.88	3 569.60
92 500	93 500	93 000	3.90	3 627.—
93 500	94 500	94 000	3.92	3 684 80
94 500	95 500	95 000	3.93	3 733.50
95 500	96 500	96 000	3.95	3 792.—
96 500	97 500	97 000	3.97	3 850.90
97 500	98 500	98 000	3.98	3 900 40
98 500	99 500	99 000	4.00	3 960.—
99 500	101 000	100 000	4.01	4 010.—
101 000	103 000	102 000	4.05	4 131.—
103 000	105 000	104 000	4.08	4 243.20
105 000	107 000	106 000	4.11	4 356.60
107 000	109 000	108 000	4.14	4 471.20
109 000	111 000	110 000	4.17	4 587.—
111 000	113 000	112 000	4.20	4 704.—
113 000	115 000	114 000	4.23	4 822.20
115 000	117 000	116 000	4.26	4 941.60
117 000	119 000	118 000	4.29	5 062.20
119 000	121 000	120 000	4.32	5 184.—
121 000	123 000	122 000	4.34	5 294.80
123 000	125 000	124 000	4.37	5 418 80
125 000	127 000	126 000	4.40	5 544.—
127 000	129 000	128 000	4.43	5 670.40
129 000	131 000	130 000	4.45	5 785.—
131 000	133 000	132 000	4.48	5 913 60
133 000	135 000	134 000	4.51	6 043.40
135 000	137 000	136 000	4.54	6 174 40
137 000	139 000	138 000	4.56	6 292.80
139 000	141 000	140 000	4.59	6 426.—
141 000	143 000	142 000	4.61	6 546.20
143 000	145 000	144 000	4.64	6 681.60
145 000	147 000	146 000	4.66	6 803.60
147 000	149 000	148 000	4.69	6 941.20
149 000	151 000	150 000	4.71	7 065.—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
151 000	153 000	152 000	4.74	7 204.80
153 000	155 000	154 000	4.76	7 330.40
155 000	157 000	156 000	4.79	7 472.40
157 000	159 000	158 000	4.81	7 599.80
159 000	161 000	160 000	4.84	7 744.—
161 000	163 000	162 000	4 86	7 873.20
163 000	165 000	164 000	4.88	8 003.20
165 000	267 000	166 000	4.91	8 150.60
167 000	169 000	168 000	4.93	8 282.40
169 000	171 000	170 000	5.95	8 415.—
171 000	173 000	172 000	5.98	8 565.60
173 000	175 000	174 000	5.—	8 700.—
175 000	177 000	176 000	5.02	8 835 20
177 000	179 000	178 000	5.05	8 989.—
179 000	181 000	180 000	5.07	9 126.—
181 000	183 000	182 000	5.09	9 263.80
183 000	185 000	184 000	5.11	9 402.40
185 000	187 000	186 000	5.13	9 541.80
187 000	189 000	188 000	5.16	9 700.80
189 000	191 000	190 000	5.18	9 842.—
191 000	193 000	192 000	5.20	9 984.—
193 000	195 000	194 000	5.22	10 126 80
195 000	197 000	196 000	5.24	10 270.40
197 000	199 000	198 000	5 26	10 414 80
199 000	202 500	200 000	5.28	10 560.—
202 500	207 500	205 000	5.34	10 947.—
207 500	212 500	210 000	5.39	11 319.—
212 500	217 500	215 000	5.44	11 696.—
217 500	222 500	220 000	5.49	12 078.—
222 500	227 500	225 000	5.54	12 465.—
227 500	232 500	230 000	5.59	12 857.—
232 500	237 500	235 000	5.63	13 230.50
237 500	242 500	240 000	5.68	13 632.—
242 500	247 500	245 000	5.73	14 038.—
247 500	252 500	250 000	5.77	14 425.—
252 500	257 500	255 000	5.82	14 841.—
257 500	262 500	260 000	5.86	15 236.—
262 500	267 500	265 000	5.91	15 661.50
267 500	272 500	270 000	5 95	16 065.—
272 500	277 500	275 000	5.99	16 472.50
277 500	282 500	280 000	6.04	16 912.—
282 500	287 500	285 000	6 08	17 328.—
287 500	292 500	290 000	6.12	17 748.—
292 500	297 500	295 000	6.16	18 172.—
297 500	302 500	300 000	6.21	18 630.—
302 500	307 500	305 000	6 25	19 062.50
307 500	312 500	310 000	6.29	19 499.—
312 500	317 500	315 000	6 33	19 939.50
317 500	322 500	320 000	6.37	20 384.—
322 500	327 500	325 000	6.41	20 832 50
327 500	332 500	330 000	6.44	21 252.—
332 500	337 500	335 000	6 48	21 708.—
337 500	342 500	340 000	6.52	22 168.—
342 500	347 500	345 000	6.56	22 632.—
347 500	352 500	350 000	6.60	23 100.—
352 500	357 500	355 000	6.63	23 536.50

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
357 500	362 500	360 000	6.67	24 012.—
362 500	367 500	365 000	6.71	24 491.50
367 500	372 500	370 000	6.74	24 938.—
372 500	377 500	375 000	6.78	25 425.—
377 500	382 500	380 000	6.81	25 878.—
382 500	387 500	385 000	6.85	26 372.50
387 500	392 500	390 000	6.89	26 871.—
392 500	397 500	395 000	6.92	27 334.—
397 500	402 500	400 000	6.95	27 800.—
402 500	407 500	405 000	6.99	28 309.50
407 500	412 500	410 000	7.02	28 782.—
412 500	417 500	415 000	7.06	29 299.—
417 500	422 500	420 000	7.09	29 778.—
422 500	427 500	425 000	7.12	30 260.—
427 500	432 500	430 000	7.16	30 788.—
432 500	437 500	435 000	7.19	31 276.50
437 500	442 500	440 000	7.22	31 768.—
442 500	447 500	445 000	7.26	32 307.—
447 500	452 500	450 000	7.29	32 805.—
452 500	457 500	455 000	7.32	33 306.—
457 500	462 500	460 000	7.35	33 810.—
462 500	467 500	465 000	7.38	34 317.—
467 500	472 500	470 000	7.41	34 827.—
472 500	477 500	475 000	7.45	35 387.50
477 500	482 500	480 000	7.48	35 904.—
482 500	487 500	485 000	7.51	36 423.50
487 500	492 500	490 000	7.54	36 946.—
492 500	497 500	495 000	7.57	37 471.50
497 500	505 000	500 000	7.60	38 000.—
505 000	515 000	510 000	7.66	39 066.—
515 000	525 000	520 000	7.72	40 144.—
525 000	535 000	530 000	7.78	41 234.—
535 000	545 000	540 000	7.83	42 282.—
545 000	555 000	550 000	7.89	43 395.—
555 000	565 000	560 000	7.95	44 520.—
565 000	575 000	570 000	8.—	45 600.—
575 000	585 000	580 000	8.06	46 748.—
585 000	595 000	590 000	8.11	47 849.—
595 000	605 000	600 000	8.17	49 020.—
605 000	615 000	610 000	8.22	50 142.—
615 000	625 000	620 000	8.27	51 274.—
625 000	635 000	630 000	8.33	52 479.—
635 000	645 000	640 000	8.38	53 632.—
645 000	655 000	650 000	8.43	54 795.—
655 000	665 000	660 000	8.48	55 968.—
665 000	675 000	670 000	8.53	57 151.—
675 000	685 000	680 000	8.58	58 344.—
685 000	695 000	690 000	8.63	59 547.—
695 000	705 000	700 000	8.68	60 760.—
705 000	715 000	710 000	8.73	61 983.—
715 000	725 000	720 000	8.78	63 216.—
725 000	735 000	730 000	8.83	64 459.—
735 000	745 000	740 000	8.88	65 712.—
745 000	755 000	750 000	8.92	66 900.—
755 000	765 000	760 000	8.97	68 172.—
765 000	775 000	770 000	9.02	69 454.—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta	Reddito oltre lire	Reddito fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota	Imposta
775 000	785 000	780 000	9.06	70 668.—	895 000	905 000	900 000	9.59	86 310.—
785 000	795 000	790 000	9.11	71 969.—	905 000	915 000	910 000	9.63	87 633.—
795 000	805 000	800 000	9.15	73 200.—	915 000	925 000	920 000	9.68	89 056.—
805 000	815 000	810 000	9.20	74 520.—	925 000	935 000	930 000	9.72	90 396.—
815 000	825 000	820 000	9.24	75 768.—	935 000	945 000	940 000	9.76	91 744.—
825 000	835 000	830 000	9.29	77 107.—	945 000	955 000	950 000	9.80	93 100.—
835 000	845 000	840 000	9.33	78 372.—	955 000	965 000	960 000	9.84	94 464.—
845 000	855 000	850 000	9.38	79 730.—	965 000	975 000	970 000	9.88	95 836.—
855 000	865 000	860 000	9.42	81 012.—	975 000	985 000	980 000	9.92	97 216.—
865 000	875 000	870 000	9.46	82 302.—	985 000	995 000	990 000	9.96	98 604 —
875 000	885 000	880 000	9.51	83 688.—	995 000	1 000 000	1 000 000	10.00	100 000.—
885 000	895 000	890 000	9.55	84 995.—					

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

TRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

(Comuni e Provincie).

Sovraimposta sui terreni e fabbricati.

1°) *Decreti blocco.* — Il riordinamento dei tributi erariali non poteva non riflettersi anche su quello degli Enti locali. Ed invero, se diverse sono le necessità alle quali i diversi Enti provvedere debbono, unica è la fonte alla quale attingono sia lo Stato che gli Enti locali.

Per questi ultimi i principali cespiti di entrate sono stati: *la sovraimposta sui terreni e fabbricati* e la *Tassa di famiglia.*

Durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, gli Enti locali sono spesso stati portati ad eccedere nelle spese e conseguentemente ad abusare della facoltà loro concessa dalla legge a sovraimporre.

L'art. 309 della legge Comunale e Provinciale stabiliva il limite normale al quale dovevano commisurarsi le sovraimposte a favore di Comuni e Provincie. Ma poichè tale legge lasciava facoltà, o quanto meno non impediva di eccedere tali limiti sol con l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, si era verificato che « in moltissimi « Comuni si veniva in sostanza a procedere ad una vera e « propria confisca dei redditi e conseguentemente della ric- « chezza immobiliare ».[1]

Le sovraimposte fondiarie, che sono il cespite più importante della Finanza locale, costituiscono l'aggravio più

[1] Relazione a S. M. il Re sul D. L. 16 ottobre 1924.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sensibile della ricchezza fondiaria e di quella edilizia come si rileva dal seguente prospetto:

ENTI	AMMONTARE DELLE SOVRAIMPOSTE		
	Terreni	Fabbricati	TOTALE
Provincie	354 000 000	170 000 000	524 000 000
Comuni	563 000 000	273 000 000	836 000 000
	917 000 000	443 000 000	1 360 000 000

dal quale si rileva che i Comuni e Provincie prelevano per sovraimposta terreni e fabbricati in complesso lire 1 360 000 000.[1] E chi sa dove si sarebbe giunti se il Governo Nazionale, giustamente procedendo per gradi, non avesse anzitutto fermato quella corsa all'aumento delle sovraimposte che l'antica legge non vietava e che organi troppo deboli concedevano. Ciò fu fatto col Decreto 18 febbraio 1923 n. 419, così detto *di blocco,* in quanto all'art. 1 disponeva che « con effetto dal 1° gennaio 1923, la sovraim- « posta sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al limite « normale stabilito dall'art. 309 secondo comma, della legge « Comunale e Provinciale, non potrà applicarsi in misura « superiore a quella da essi complessivamente deliberata « nel 1922 per l'anno stesso, fatta eccezione per le sovraim- « poste delegate a garanzia di mutui che siano stati accor- « dati dalla Cassa Depositi e Prestiti con deliberazione di « concessione di data anteriore a quella di pubblicazione « del presente Drecreto » (6 marzo detto anno).

Una eccezione alla regola anzidetta viene stabilita con l'ultima alinea di tale articolo nel caso di riconosciuta necessità a far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed

[1] Mentre lo Stato preleva solo lire 490 000 000 e precisamente lire 152 000 000 per imposta fondiaria e lire 238 000 000 sui fabbricati.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

urgenti, alle quali non fosse stato possibile di provvedere con altri mezzi di Bilancio e con *riduzioni di stanziamenti;* nel qual caso, potevano i Comuni e le Provincie essere autorizzati ad applicare e riscuotere le sovraimposte eccedenti il limite anzidetto, con Decreto Reale promosso dal Ministro delle Finanze (escludendosi con ciò l'antica competenza del Ministero dell'Interno) sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, se trattasi di Comuni e previo parere del Consiglio di Stato se trattasi di Provincie.

2°) Anche per la tassa di famiglia si provvide con Decreto 5 aprile 1923 (Gazz. Uff. 20 detto mese) ad evitare successivi aumenti. Tale tassa è stata definitivamente abolita (salvo le eccezioni che in appresso verranno menzionate, ma che in pratica difficilmente si verificheranno) pel corrente anno; ma poichè sono ancora in corso contestazioni relative agli anni antecedenti, non sarà inutile rammentare come l'art. 2 del citato Decreto disponeva: « Per « i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento sugli « accertamenti precedenti che voglionsi proporre, o che siano « in contestazione alla data di pubblicazione del presente « Decreto, relativamente ai due tributi indicati al precedente « art. 1, è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti:

1°) « il reddito da assoggettarsi alla tassa di famiglia si desume:

a) « dai redditi accertati agli effetti della imposta di R. M.;

b) « dai redditi risultanti dai contratti di affitto al netto delle detrazioni del terzo o del quarto autorizzati dalla legge sull'imposta fabbricati e in mancanza di affitto, dai redditi iscritti agli effetti dell'imposta sui fabbricati;

c) « dai redditi risultanti dal contratto di affitto dei terreni, e in mancanza di affitto, dal quadruplo del reddito censito nei compartimenti a nuovo catasto e dalla cifra corrispondente a 30 volte l'imposta erariale, secondo l'aliquota del 1916, nei compartimenti a vecchio catasto;

d) « da altri redditi dei quali sia dimostrata specificatamente ed in modo incontrovertibile la esistenza.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

2°) « Il valore locativo da assoggettarsi alla relativa « tassa si desume dai contratti di affitto o in mancanza, dal « reddito accertato agli effetti della imposta sui fabbricati.

« La tassa di famiglia e quella sul valore locativo o « quella sui locali non possono applicarsi, nello stesso Co- « mune, in confronto di uno stesso contribuente ».

Qualora i comuni nell'applicazione della Tassa di Famiglia nei casi contemplati dalla citata disposizione (variazioni in aumento o in contestazione alla data di pubblicazione o posteriore al Decreto) non si attenessero alle disposizioni medesime, potrà il contribuente ricorrere in prima istanza alle Commissioni locali; alla Giunta Provinciale Amministrativa in grado di appello entro i 15 o 20 giorni dalla notifica della decisione di primo grado, e quindi alla Autorità Giudiziaria.

3°) Bloccate come primo provvedimento le principali imposte locali, occorreva fare luogo al loro riordinamento, ma ciò non sarebbe stato possibile senza passare attraverso un periodo transitorio che trovasi nella sua ultima fase durante il corrente anno.

Tra la pubblicazione dei Decreti blocco e le norme vigenti, numerosi Decreti sono stati emanati e quindi abrogati o modificati, ciò che dimostra la difficoltà della risoluzione del problema e la necessità di procedere per gradi. Le disposizioni in vigore nel corrente anno 1926, sono le seguenti:

SOVRAIMPOSTE.

Con R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613 (art. 10) venne concessa ai Comuni e Provincie la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla Imposta Erariale sui terreni e sui fabbricati (10 % dei redditi imponibili determinati con la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati e con la revisione generale degli estimi dei terreni) fino al limite ordinario di cent. 50 su ogni lira di imposta Erariale.

Colla stessa disposizione si stabilisce ancora che le Pro-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

vincie e i Comuni possono essere autorizzati con le norme della legge Comunale e Provinciale ad eccedere il limite ordinario della sovraimposta fabbricati fino ad un secondo limite di altri cent. 25 e quella per i terreni fino ad un secondo limite di cent. 100 a favore delle Provincie e di altri 200 a favore dei Comuni.

Cosicchè l'imposta fondiaria in complesso avrebbe dovuto essere, dal 1° gennaio 1926, al massimo, la seguente:

Sui fabbricati:	quota erariale	L.	10,00
	» provinciale	»	7,50
	» comunale	»	7,50
		L.	25,00
Sui terreni:	quota erariale	L.	10,00
	» provinciale	»	20,00
	» comunale	»	30,00
		L.	60,00

Senonchè con l'art. 11 del citato R. D. si concedeva alle Provincie ed ai Comuni che avessero in applicazione (e s'intende che la maggior parte l'avevano) sovraimposte eccedenti il limite sopraricordato, di poter essere autorizzate a mantenerle anche per l'anno 1925 nei limiti già bloccati dal Decreto sopraramentato (16-10-24, N. 1613) e ciò per dar tempo ai detti Enti di assestare i loro Bilanci senza subire scosse dannose allo svolgimento della loro normale attività.

Con l'art. 20 poi del R. D. 20 ottobre 1925 n. 1944, si è stabilito di prorogare detto termine al 1° gennaio 1927. Da tale epoca l'eccedenza sul secondo limite deve essere ricondotta alla massima stabilita dalla legge entro un periodo di 5 anni; con riduzione di un quinto all'anno. È però consentita al Ministero delle Finanze la facoltà di concedere che la riduzione venga operata in un tempo più lungo del quinquennio.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Quale pertanto sia nel corrente anno, l'aliquota della sovraimposta a favore degli Enti locali, da aggiungersi a quella Erariale del 10 %, i contribuenti potranno rilevarlo dalle cartelle di pagamento che verranno loro notificate dalle locali esattorie e nelle quali per precise disposizioni di legge dovranno essere riportate oltre alla detta aliquota Erariale, anche quella del Comune e della Provincia nella quale l'immobile si trovi; aliquote variabili da Comune a Comune e da Provincia a Provincia.

TASSA DI FAMIGLIA.

Da tale tassa i Comuni hanno finora ritratto un reddito che si calcola non inferiore a lire 280 000 000 annue. Fu abolita dall'anno 1925 con R. D. 30 dicembre 1923 per la impossibilità giuridica di coesistere con la identica Imposta Complementare progressiva sul reddito. In sua vece furono autorizzati i Comuni ad imporre o una addizionale sulla Imposta Complementare nella misura massima del 20 %, ovvero ad istituire la nuova imposta sul reddito consumato. Questa ultima è stata definitivamente abolita con l'art. 9 del D. L. 20 ottobre 1925. Col medesimo Decreto sono stati autorizzati i Comuni ad applicare la detta addizionale alla Imposta Complementare, ovvero ad applicare l'imposta sul valore locativo.

La tassa di famiglia fu tuttavia lasciata in vigore per l'anno 1925, e definitivamente abolita dal 1° gennaio 1926 col citato R. D. 20 ottobre 1925. In via del tutto eccezionale e transitoria può tuttavia la tassa di famiglia essere mantenuta con l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa a carico di quei contribuenti che non siano iscritti nei ruoli della Imposta Complementare (art. 7 del citato Decreto). Nelle Istruzioni Ministeriali per l'applicazione di detto Decreto (che tengono luogo di regolamento) è però detto che i Comuni i quali intendono applicare la tassa di famiglia ai sensi del citato art. 7, vale a dire a

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

quei contribuenti non assoggettati alla Imposta Complementare, dovranno altresì applicare l'addizionale alla Imposta Complementare, la quale esclude la seguente:

IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO DELLE ABITAZIONI.

Colle Istruzioni Ministeriali per l'applicazione del citato R. D. 20 ottobre 1925 si stabilisce che i Comuni che intendono istituire detto tributo, dovranno prendere apposita deliberazione, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa e trasmessa col parere favorevole del Prefetto, al Ministero delle Finanze, cui spetta concedere la relativa autorizzazione.

L'art. 10 del citato Decreto dispone che tale imposta « è dovuta da chiunque abbia a sua disposizione, nel Co- « mune una casa od un appartamento con mobili propri o « di altri, quand'anche non l'occupi, o occupi solo saltua- « riamente la casa od appartamento ».

È quindi dovuta esclusivamente dal possessore o dal conduttore della casa indipendentemente dagli altri coabitanti legati o meno da parentela col primo.

Tale imposta come quella già preesistente, è governata colle norme contenute nel Decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3023 e nel R. D. 31 gennaio 1867 n. 3524. A norma quindi dell'art. 7 di questa ultima disposizione la tassa non è dovuta:

1°) per appartamenti che non siano forniti di mobili in nessun tempo dell'anno;

2°) dalle costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

3°) dagli opifici e stabilimenti industriali coi magazzini che ne dipendono;

4°) dai locali dagli Uffici Pubblici, dei Collegi Convitti, dalle scuole pubbliche e private, delle Società di mutuo soccorso e degli stabilimenti di beneficenza, come ospedali, orfanotrofi, ecc.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Sembra quindi dovuta dalle Società Commerciali, dalle Associazioni e dagli altri Enti che non abbiano carattere di beneficenza.

ALIQUOTA.

Il Decreto sopracitato, a differenza di quello del 1866, stabilisce che la imposta sia proporzionale e non eccedente la misura del 5 %.

Al di sotto di tale misura massima potranno essere stabilite particolari detrazioni per carichi di famiglia o per entità di redditi coi regolamenti locali che, per disposizione di legge, ciascun Comune è obbligato ad emanare. Tali regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge debbono essere omologati dal Ministero delle Finanze.

DETERMINAZIONE DEL VALORE LOCATIVO.

L'art. 11 del citato Decreto, dispone che il detto valore si determina in base all'affitto reale risultante da contratti scritti e verbali, ovvero dall'affitto presunto stabilito in via di confronti con le case di abitazione che siano poste in condizioni analoghe.

Questa la regola generale, che può però soffrire eccezioni particolari.

Si avverte già nelle citate Istruzioni Ministeriali che qualora un fabbricato sia stato accertato, agli effetti della imposta, per un reddito maggiore di quello risultante dai contratti di affitto, è quest'ultimo che deve essere preso a base per la commisurazione della tassa in oggetto. Così pure non potrà essere tenuto a base il contratto di affitto, quando si tratti di condizioni di favore fatte dallo Stato o da altri Enti o privati ai propri dipendenti per speciali ragioni.

Su questo punto è augurabile che i regolamenti locali concretino i criteri della legge necessariamente usati in modo generale.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI ADIBITI AD OPIFICI INDUSTRIALI.

L'art. 10 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3069, da « facoltà ai Comuni nel cui territorio si trovino stabilimenti « industriali, che siano stati stralciati dalla Imposta Fabbricati a norma del presente Decreto, di applicare l'imposta sulle industrie, in confronto dei rispettivi proprietari « in misura eccedente il limite fissato dall'art. 4 del R. D. « 18 novembre 1923 n. 2538, e fino a concorrenza dell'ammontare della sovraimposta comunale gravante sopra ogni « opificio per l'anno 1922. Questa facoltà di eccedenza può « essere esercitata per il periodo di un quinquennio con « obbligo di riduzione proporzionale annua fino a rientrare « nei limiti imposti dal Decreto predetto ».

« L'eccedenza della imposta sulle industrie, di cui è autorizzata l'applicazione a norma del precedente comma, « deve essere detratta dall'ammontare complessivo della sovraimposta fabbricati stabilita annualmente dal Comune « che provvede ad applicazione dell'eccedenza stessa ».

In ordine a tale disposizione devesi avvertire che il Ministero delle Finanze nelle istruzioni emanate per l'applicazione della disposizione stessa, ha rilevato come scopo della medesima, fosse quello di evitare un notevole aggravio di sovraimposte (che per effetto del Decreto blocco devono rimanere quella deliberata per l'anno 1922) ai proprietari di fabbricati in conseguenza dello stralcio dal catasto urbano del reddito degli opifici. In conseguenza la facoltà — e non obbligo — di aumentare l'imposta sulle industrie a carico di proprietari di opifici della quota di sovraimposta ricadente sugli opifici stessi per l'anno 1922, è subordinata alle seguenti condizioni:

1°) che i redditi riferentisi agli opifici industriali ammontino a somme rilevanti;

2°) che i Comuni stessi abbiano istituito la imposta sulle industrie giusta le disposizioni di cui si farà parola

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

in seguito a proposito di tale imposta e della Tassa di Esercizio e Rivendita che per il corrente anno, i Comuni hanno facoltà di lasciare in vita in sostituzione della prima.

TASSA DI ESERCIZIO.

L'art. 5 (2° comma) del R. D. 20 ottobre 1925 dà facoltà ai Comuni di continuare ad applicare, per quanto in via transitoria con l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa, la tassa di Esercizio e Rivendita istituita in conformità dell'art. 13 della legge 23 gennaio 1902.

La facoltà di mantenere in vigore tale tassa è però limitata a quei Comuni che l'abbiano già istituita ed in applicazione. Essa fu concessa per evitare eventuali diminuzioni di entrate derivanti dalla sostituzione di tale tassa colla imposta sulle industrie. I Comuni quindi che non l'abbiano già in applicazione, non possono istituirla *ex novo*, ma debbono attenersi alle regole generali della istituzione della imposta sulle industrie di cui si farà parola nel capitolo seguente.

È qui da avvertirsi che la tassa di esercizio e rivendita ha fondamento giuridico profondamente diverso da quello della Imposta sulle Industrie. Essa è bensì dovuta da chiunque eserciti un commercio, una industria od una professione, ma è indipendente dall'utile e dalla perdita che dall'esercizio della industria o commercio possa derivare. Gli elementi per determinarne la portata sono i seguenti:

a) qualità e natura dell'esercizio o della rivendita;
b) numero e pigione dei locali;
c) personale addetto all'esercizio o rivendita;
d) reddito di ricchezza mobile attribuito o attribuibile all'esercizio o rivendita.

Misura della Tassa.

Va da un massimo di lire 10 000 nei Comuni con più di 150 000 abitanti, ad un minimo di lire 6, per i Comuni con popolazione fino a 12 000 abitanti.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nei Comuni di oltre 150 000 abitanti, ad esercizi di eccezionale importanza (extra) potrà imporsi una tassa fino al doppio del massimo; vale a dire fino a lire 20 000

Le diverse categorie di contribuenti e le regole speciali di applicazione vengono determinate con regolamenti locali, approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa ed omologati dal Ministero delle Finanze.

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE E TASSA DI PATENTE.

Colpisce chi eserciti in proprio una industria, un commercio, un'arte od una professione con un reddito accertato agli effetti della imposta di R. M. in almeno lire 2000.

Non è applicabile ai redditi agrari.

Le aliquote massime a favore dei Comuni sono:

sui redditi di cat. *B* il 2 % elevabile al 3 %
» » » » *C* l' 1,60 % » » 2,40 %.

Quelle a favore delle Provincie sono:

sui redditi di cat. *B* l' 1 % elevabile all'1,50 %
» » » » *C* il 0,80 % » » 1,20 %.

L'imposta si applica solo ai redditi di categoria C^1, vale a dire ai redditi variabili (arti e professioni) e non colpisce quelli di cat. C^2, vale a dire i redditi fissi (stipendi, vitalizi, ecc.). Ne sono quindi esenti le rendite dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Ne sono anche esenti i redditi di cat. *D*.

È da avvertirsi che le Provincie hanno il diritto di applicare l'addizionale a loro favore a far tempo dal 1° gennaio 1925, anche quando i Comuni non abbiano applicato l'imposta principale o abbiano preferito di mantenere in vita secondo quanto è stato esposto nel capitolo precedente, la tassa di esercizio e rivendita.

La differenza tra la imposta in oggetto e la tassa di esercizio e rivendita consiste principalmente nella circostanza che mentre la prima sovraimpone sul reddito e quindi non si applica qualora venga riconosciuto agli effetti della imposta di R. M. la inesistenza di esso, la tassa di esercizio

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

e rivendita, tenendo conto, oltre che del reddito, di altri elementi diversi, è dovuta anche quando sia riconosciuta la gestione passiva di un esercizio.

La *Tassa di patente* è esclusivamente comunale e colpisce chi esercita in proprio un'industria, un commercio, un arte od una professione con un reddito inferiore alle lire 2000.

I contribuenti sono agli effetti di tale tassa divisi in 7 categorie, colle seguenti imposte:

Classe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Imposta	60	50	40	30	25	20	15

Ripartizione fra diversi Comuni e Provincie.

Qualora il reddito si produca in Comuni o Provincie diverse, è stato disposto che gli Uffici Distrettuali delle Imposte notifichino ai Comuni ed alle Provincie interessate la ripartizione del reddito eseguita agli effetti di tale imposta tra Comuni appartenenti a Provincie diverse.

L'accertamento della imposta in oggetto non occorre sia fatta ai Contribuenti con notificazione individuale. Con R. D. 4 gennaio 1925 n. 2 è stato consentito alle Provincie che tengano luogo di notifica di accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli di R. M., avvisi pubblicati all'Albo Pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici. Tali avvisi debbono contenere la partecipazione della istituzione dell'addizionale e la misura dell'aliquota relativa.

In sostanza tale imposta può considerarsi quale sostitutivo della abolita Sovraimposta Comunale e Provinciale generalmente più gravosa, in quanto poteva essere elevata fino al 5 %.

CONTRIBUTO COMUNALE E PROVINCIALE DI MANUTENZIONE STRADALE.

Istituito con R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 a decorrere dal 1° gennaio 1924, può essere applicato a carico di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Enti e persone che in dipendenza del loro commercio, della loro industria o per altri motivi, determinino un più intenso logorio delle strade alle cui spese di manutenzione Comuni e Provincie debbono provvedere.

In proposito il Ministero delle Finanze ha avvertito che condizione essenziale all'applicazione della tassa è un dato di fatto tangibile compiuto in modo da causare un logorio più intenso della strada stessa. Tale fatto concreto potrà essere costituito dalla sussistenza di due elementi specifici. E cioè:

1°) l'uso di speciali veicoli che arrechino maggior danno al suolo stradale;

2°) l'intensità dell'uso della strada stessa con veicoli di qualsiasi specie in dipendenza di una industria, di un commercio o di altra attività.

In altri termini non è tassabile l'uso normale delle strade, ma solo quel maggiore logorio che ad essa possa essere prodotto o per un super uso per maggiore intensità o per l'uso di speciali veicoli.

Non può quindi il contributo avere carattere di generalità nel senso che esso sia applicabile ai possessori di veicoli pel solo fatto di essere tali, e quindi di usare della strada in modo ordinario.

Avvertì anche il Ministero che l'applicazione di tale tassa deve essere limitata agli utenti che esercitino nel territorio delle Provincie e Comuni ai quali derivi il maggior logorio stradale, rimanendo assolutamente esclusa l'applicazione, sotto forma di pedaggio, di altre tassazioni consimili in confronto di coloro che proveniendo da altre Provincie usino del transito delle strade in modo ordinario per ragione di turismo o per altri motivi.

Può però essere disposta l'applicazione del contributo anche per l'uso non normale del suolo o sottosuolo stradale in dipendenza di lavori od impianti o per altri motivi che siano causa di danno alla strada o rendano necessarie spese di riattamento o di manutenzione.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Non può eccedere il terzo della spesa annua sopportata per manutenzione stradale dalle Provincie o dai Comuni nel secondo anno anteriore a quello in cui il contributo è applicato. Quindi pel 1924 non potrà essere superata la spesa sostenuta nell'anno 1922.

Avvertì anche a questo proposito il Ministero la necessità che gli Enti facciano equa valutazione dell'onere che ogni utente può ragionevolmente sopportare in relazione all'entità del logorio che la esplicazione dell'attività di lui può determinare, senza voler ad ogni costo giungere al massimo limite stabilito dalla legge.

Anche a proposito di tale contributo vuolsi infine avvertire che le regole speciali e le quote della contribuzione sono determinate da regolamenti locali da approvarsi nei modi di legge ed omologati dal Ministero delle Finanze.

CONTRIBUTO DI MIGLIORIA.

Coll'art. 12 del già citato Decreto, è stata soppressa dal 1° gennaio 1924, nei Comuni che l'avevano istituita, la tassa sulle aree fabbricabili ed istituita la tassa dei contributi di miglioria diretta a colpire l'incremento nel valore dei beni stabili rustici ed urbani derivante dalla esecuzione di opere pubbliche di ogni genere eseguite da Comuni e Provincie e le quali opere pubbliche abbiano concorso a determinare l'incremento stesso.

Il Ministero delle Finanze avvertì già che la abolizione della imposta sulle aree fabbricabili, non significava abolizione di tutte le altre disposizioni di legge relative all'esproprio e ad altri diritti esercitabili dai Comuni.

Condizione essenziale per l'applicazione del contributo è che siasi verificato un aumento nel valore della proprietà immobiliare e che tale aumento sia l'effetto delle opere pubbliche eseguite dal Comune o dalla Provincia.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

L'aumento del valore potrà anche essere puramente potenziale e non ancora realizzato, ma deve essersi realmente verificato e non può essere solo presunto.

Al contributo di miglioria sono tenuti tutti i possessori di immobili che si siano avvantaggiati dalla esecuzione dell'opera pubblica fatta solo eccezione per gli immobili dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

I beni indivisi vengono ripartiti agli effetti della imposta (art. 15) tra i diversi comproprietari, a nome dei quali vengono separatamente iscritte nei ruoli le quote loro spettanti. In caso di mancanza di indicazione di quote vengono presunte eguali fino a prova contraria. Gli Enti collettivi sono considerati come unico contribuente.

MISURA DEL CONTRIBUTO.

Può essere determinato in due modi: Il primo è il seguente:

si stabiliscono i seguenti dati:

a) il valore dell'immobile all'inizio dell'opera pubblica;

b) il valore dello stesso immobile ad opera compiuta (Nella determinazione dei due valori dovrà tenersi conto della svalutazione della moneta).

c) la quota dell'incremento del valore da attribuirsi a cause diverse dalla effettuazione dell'opera pubblica.

L'incremento tassabile sarà dato dalla differenza tra il valore *a*) ed il valore *b*) meno la quota *c*).

Dalla cifra risultante si dovrà detrarre ancora una quota corrispondente ad un quarto del valore che avevano i beni in assenza dell'esecuzione dell'opera; e quindi alla data in cui fu iniziata l'opera stessa. Sulla parte eccedente si applicherà l'aliquota massima del 20 % (art. 14).

Altro modo di applicare il contributo si è quello di concorso fino ad un massimo del terzo nella spesa sostenuta dai Comuni e Provincie nella esecuzione di opere. Il contributo così formato si ripartisce a carico dei singoli pro-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

prietari che si trovino nella zona avvantaggiata dalla esecuzione dell'opera in proporzione del valore degli immobili soggetti al contributo determinato al momento del compimento dell'opera e senza riguardo al valore preesistente; ed avuto invece riguardo a la situazione dell'immobile entro la zona avvantaggiata.

NORME SPECIALI DI APPLICAZIONE.

Dispone l'art. 15 del citato R. D., che i Comuni e le Provincie, agli effetti dell'applicazione di tale contributo, debbano con apposita deliberazione determinare la zona entro la quale si trovano i beni che si ritiene siansi avvantaggiati dall'opera pubblica, specificandone i confini e dati catastali. Tali deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del pubblico, mediante avvisi non solo all'Albo Comunale e Provinciale, ma — come avverte il Ministero — anche nell'abitato del Comune o Comuni facenti parte della Provincia.

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere contro detta deliberazione al Ministero delle Finanze, il quale, sentita la Camera di Commercio, potrà modificare i confini della zona stabilita nella impugnata deliberazione.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di un mese dalla pubblicazione degli avvisi di cui sopra.

Il contributo di miglioria non potrá essere imposto che una sola volta per ciascun immobile e per la stessa opera pubblica, nè può essere applicato oltre la scadenza del triennio successivo al compimento dell'opera.

Per la prima applicazione del contributo si potrà tener conto soltanto di quelle opere pubbliche la cui esecuzione sia stata iniziata dal 1° gennaio 1920 in poi.

Solo in casi eccezionalissimi il Ministero delle Finanze, sentita la Camera di Commercio, potrà con provvedimento non suscettibile di rimedi nè in via amministrativa ne giudiziaria, consentire l'applicazione del contributo anche per opere pubbliche iniziate anteriormente al 1° gennaio 1920,

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

purchè riconosciute di eccezionale importanza, che abbiano richiesto lungo lavoro di esecuzione e purchè il loro compimento si sia verificato dopo il 1° gennaio 1920.

Da avvertirsi infine che il contributo di miglioria dovuto ai Comuni e Provincie è detraibile in sede di valutazione del reddito che debba essere assoggettato ad imposta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore degli immobili (art. 19).

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA.

Dispone l'art. 18 che la riscossione del contributo debba effettuarsi mediante rate semestrali non inferiori a 10 e quindi in non meno di 5 anni.

Non esclude però la legge che il Comune e la Provincia stabiliscano una più lunga ratizzazione sia in via generale sia a richiesta del contribuente. In tal caso è dovuto l'interesse di mora del 5 % per ogni semestralità oltre le 10, con facoltà però del contribuente di rinunciare in ogni tempo alla maggior ratizzazione con liberazione del relativo interesse.

Il contribuente a sua volta può sempre anticipare in tutto o in parte il pagamento delle 5 annualità con diritto allo sconto calcolato all'interesse del 5 % composto per il periodo di anticipazione.

Per la riscossione del contributo di miglioria sono estesi a favore dei Comuni e delle Provincie i privilegi stabiliti dall'art. 1962 Cod. Civile, subordinatamente ai privilegi spettanti allo Stato in virtù dell'art. stesso. In caso pertanto di espropriazioni, dovranno gli Enti informare l'Intendenza di Finanza che darà le opportune disposizioni per la tutela dei privilegi dello Stato.

TRIBUTI LOCALI DIVERSI.

Anche per l'anno 1926 sono mantenuti i tributi locali a favore dei Comuni:

a) sul bestiame;

b) sulle bestie da soma, da tiro e da sella;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

c) sui cani;

d) sulle vetture e sui domestici;

e) sui pianoforti e sui bigliardi;

f) sulle fotografie e sulle insegne;

g) per l'occupazione di spazi e suolo pubblico;

h) licenze per alberghi, osterie, caffè, esercizi di vendita di bevande alcooliche e vinose, ecc.;

i) di soggiorno.

Le tariffe ed i regolamenti per l'applicazione delle singole tasse, sono contenuti nei regolamenti locali approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa ed omologati dal Ministero e che variano da Comune a Comune.

Quale norma generale si avverte che il già richiamato R. D. 20 ottobre 1925, all'art. 8, da facoltà ai Comuni, alle Giunte Provinciali Amministrative, di autorizzare i Comuni per far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, ad applicare le tasse di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) in misura superiore di un quarto a quella massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

La massima contemplata dalla legge è in pratica, a seconda della classe dei Comuni, in generale quella vigente nel 1925 che nel corrente anno 1926 potrà essere aumentata del quarto.

DAZI COMUNALI.

Lo stesso R. D. 20 ottobre 1925 ha portato qualche variazione al regime dei dazi vigenti nei Comuni e variante con tariffe locali a seconda della classe dei Comuni stessi.

Le modificazioni più importanti sono le seguenti:

a) *dazio sui materiali da costruzione.*

Nei Comuni chiusi tale dazio doveva essere percetto esclusivamente in base alla quantità accertata con computo metrico mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Ne conseguiva che i detti materiali risultavano esenti

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

da dazio anche quando fossero stati impiegati anzichè alla costruzione di edifici, alla confezione entro cinta di prodotti soggetti a dazio. Coll'art. 15 del sopracitato Decreto, sono facoltizzati i Comuni a riscuotere il dazio sui materiali da costruzione nel momento della loro introduzione nel recinto daziario dei Comuni chiusi.

Tale facoltà è però subordinata alla dimostrazione della condizione stabilita (come rammentano le istruzioni Ministeriali) dell'ultimo capoverso dell'art. 19, e cioè che non possa raggiungersi il pareggio di Bilancio per insufficienza assoluta di entrate in relazione a spese dipendenti da disposizioni legislative. In tal caso l'autorizzazione sarà concessa dal Prefetto con motivato Decreto, previo parere della Giunta Provinciale Amministrativa da comunicarsi per notizia al Ministero delle Finanze.

b) *Dazio sul sale commestibile.*

L'art. 3 del richiamato Decreto, autorizza i Comuni con popolazione residente superiore ai 50 000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento, situati tanto nel territorio ove vige il monopolio del sale, come anche nel rimanente territorio del Regno (Sicilia e Sardegna) previa autorizzazione del Ministero delle Finanze ad imporre un dazio sul consumo del sale commestibile fino ad un massimo di L. 1,— per ogni chilogrammo.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Il più volte richiamato Decreto 20 ottobre 1925, stabilisce infine un contributo dello Stato a favore dei Comuni e delle Provincie. Tale contributo si effettua colla compartecipazione a favore dei Comuni al provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati e prodotti secondari. Detta quota di compartecipazione è stata stabilita nella misura del 5 % e la ripartizione è fatta in proporzione della popolazione residente o legale di ciascun Comune secondo i ri-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sultati dell'ultimo censimento al 1° dicembre 1921. Il Ministero delle Finanze ha ritenuto che tale fonte di entrate possa essere dai Comuni calcolata in media in lire 3,75 per ogni abitante, sulla base della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento.

A beneficio delle Provincie poi è stata stabilita dall'art. 19 una compartecipazione nella misura massima del 10 % sul provento delle tasse di bollo sugli scambi.

Riscossione delle imposte e rapporti dei contribuenti cogli esattori.

Formazione dei ruoli.

Stabilito il reddito in via definitiva, o per accettazione col silenzio dell'accertamento, o per concordato, o per decisione delle Commissioni, l'imposta corrispondente, a seconda della categoria del reddito stesso, viene iscritta in speciali registri detti « *ruoli* » che sono divisi per ciascuna imposta.

In essi viene segnato il nome del contribuente, il reddito e la imposta corrispondente aumentata dagli aggi esattoriali.

Ciascuna iscrizione porta un numero che dicesi « articolo di ruolo ». Tale numero contraddistingue pertanto ciascuna imposta dovuta dal contribuente per ciascun anno. È quindi la chiave di volta per le eventuali verifiche.

Ruoli principali e suppletivi.

Sono ruoli principali quelli che vengono trasmessi alla Intendenza di Finanza non oltre il 15 dicembre di ciascun anno e sui quali vengono iscritte le imposte per l'anno successivo sulla base dell'anno precedente, salvo le variazioni che per essere avvenute in tempo debito vi si siano potute apportare. In tali ruoli i nomi dei contribuenti sono iscritti per ordine alfabetico con a fianco di ciascuno il numero dell'articolo, il reddito e l'imposta comprensiva degli aggi.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Suppletivi si dicono quei ruoli nei quali si contengono le variazioni che non poterono essere comprese nel ruolo principale.

In via normale i ruoli suppletivi vengono trasmessi non oltre il 15 dicembre (serie I) e non oltre il 15 luglio (serie II). È però in facoltà dell'Intendente di Finanza autorizzare, ove ne sia il caso, la pubblicazione di ruoli in via straordinaria.

È però da notarsi che gli Uffici possono iscrivere i redditi accertati d'ufficio o rettificati, ancorchè in contestazione, quando siano trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del reclamo alla Commissione di 1° grado senza che questa si sia ancora pronunziata (art. 59 T. U. approvato con R. D. 24 agosto 1877 e 109 del Reg.to approvato con R. D. 11 agosto 1907 n. 560).

Gli Uffici, a dire il vero, hanno fatto sempre un uso assai limitato di tale facoltà, mentre più sovente iscrivono i redditi ritenuti dalla Commissione di 1° grado ancorchè tuttora in contestazione. Pur essendo tale facoltà indubbiamente necessaria e discendente dal principio del « solve et repete » è tuttavia sempre desiderabile — salvo casi speciali — che gli Uffici ne facciano uso assai limitato per non esporre il contribuente — che potrebbe anche non trovarsi in grado di effettuarlo — al pagamento di una imposta, talora anche gravosa, che in definitiva sia riconosciuta non dovuta.

S'intende che nel caso di rettifica in contestazione sarà o riprodotta la iscrizione del reddito definitivamente accertato per gli anni antecedenti o dichiarato dal contribuente.

Esecutorietà e pubblicazione dei ruoli.

L'Intendente di Finanza ricevuti i ruoli e resili esecutivi, li rimette al Sindaco per la loro pubblicazione e per la consegna all'Esattore.

I ruoli sono pubblicati mediante deposito nella Casa Comunale, affinchè chiunque possa esaminarli, per 8 giorni

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

consecutivi nella prima metà del mese di gennaio (ruoli principali e suppletivi di 1ª serie) e di luglio (per i suppletivi di 2ª serie).

Di tale pubblicazione il Sindaco avverte mediante avvisi.

La pubblicazione dei ruoli può essere omessa per disposizione legislativa quando se ne riconosca la necessità.

Sono poi esenti dalla formalità della pubblicazione i ruoli suppletivi autorizzati in via straordinaria dell'Intendente e quelli relativi alla imposta sui profitti di guerra, imposta straordinaria sul patrimonio e complementare progressiva sui redditi per il segreto che involge tali imposte. In omaggio a tale segreto tiene luogo della pubblicazione l'avviso che con le comuni norme viene notificato a ciascun contribuente in foglio chiuso.

Trascorso il termine della pubblicazione i ruoli vengono trasmessi alla Esattoria con la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta pubblicazione.

Sospensione della iscrizione a ruolo.

Per l'art. 64 T. U. 24/8/77, il contribuente può domandare che venga sospesa l'iscrizione a ruolo per redditi accertati o contestati producendo un certificato in carta semplice della Cancelleria Giudiziaria comprovante:

1°) che a carico del debitore (redditi di categoria A) si procede alla esecuzione immobiliare e che alla epoca della formazione del ruolo, è scaduto il termine pel deposito delle domande di collocazione fissato dall'art. 709 C. P. C.;

2°) quando si tratti di redditi dipendenti da crediti contestati giudizialmente e sia intervenuta sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito, ancorchè tale sentenza sia stata investita di appello.

La Giurisprudenza ha ammesso lo stesso diritto;

3°) quando sia stato dichiarato il fallimento del debitore od al medesimo sia stata accordata la moratoria;

4°) quando contro il debitore sia stata promossa la esecuzione mobiliare e questa non sia perenta.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

La sospensione, per aver luogo nell'anno successivo, dovrà essere chiesta non oltre il 15 dicembre per i ruoli ordinari o supplettivi di prima serie; non oltre il 15 luglio per i ruoli supplettivi di 2ª serie, qualora l'iscrizione dovesse avvenire per la prima volta in tali ruoli.

S'inteude che la sospensione non pregiudica i diritti della Finanza nel caso che il contribuente venga a recuperare il reddito pel quale l'imposta è dovuta (interessi). A tal uopo per l'art. 125 Reg.to 11 luglio 1907 n. 506 gli uffici debbono annotare in speciale registro tali sospensioni e i Cancellieri sono obbligati a comunicare l'esito dei giudizi relativi.

Vale la pena avvertire che il contribuente, se può, nei casi sopra enunciati, ottenere la sospensione della iscrizione, non può esimersi dal pagamento una volta che l'iscrizione sia avvenuta e che i ruoli siano stati resi esecutivi e pubblicati; giacchè con tale pubblicazione egli è per legge costituito debitore.

Se per qualsiasi ragione l'imposta si riconoscesse non dovuta, a lui spetterà solo il rimborso di quanto avesse già pagato o dovesse ancora pagare.

Diritti e doveri degli esattori nei rapporti coi contribuenti.

Generalità.

Una volta i ruoli resi esecutivi dalla Intendenza, pubblicati e consegnati all'Esattore, il contribuente è costituito legalmente debitore ed al pagamento non può esimersi anche se l'iscrizione non sia regolare o l'imposta non dovuta. Egli è debitore pel solo fatto della iscrizione, e l'Esattore non è che il materiale esecutore, agli effetti della riscossione, dei ruoli medesimi.

A sua volta anche l'Esattore è legalmente costituito debitore verso il Ricevitore Provinciale (e questo verso lo

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Stato o gli altri Enti che lo incaricarono della riscossione), dell'importo dei ruoli alle rispettive scadenze quand'anche non ne abbia a sua volta incassato interamente l'importo dai contribuenti. È il principio del « non riscosso per riscosso ». Questo deve intendersi nel senso che, come si è detto, l'Esattore è tenuto al versamento alle singole scadenze dell'importo integrale dei ruoli anche se non l'abbia riscossi. Egli però avrà il diritto di essere a sua volta rimborsato di quelle quote che non sia riuscito ad esigere dopo di aver dimostrato di aver escusso con la procedura privilegiata in tutti i modi e nei termini il contribuente moroso.

A compensare l'esattore dell'anticipazione derivante dal detto principio, la legge assoggetta il contribuente che non paga l'imposta entro gli 8 giorni (che devono essere interi e quindi non conta l'ottavo se cade di giorno festivo) dalla scadenza della rata ad una multa del 4 % sull'importo della imposta non pagata.

Quanto sopra è necessario che il contribuente tenga presente al fine di evitare a se stesso ed agli Esattori inutili perdite di tempo per lagnanze di imposte non dovute che vanno invece indirizzate agli Uffici od agli altri Enti che compilarono i ruoli e non agli Esattori che non possono variarli.

L'imposta è dovuta di regola generale, dalla persona iscritta a ruolo, o nel caso di morte, dai suoi eredi, salvo le seguenti eccezioni:

1°) chi succede nell'esercizio di una industria o commercio è tenuto a pagare (art. 63 rich. T. U. 1877) le imposte scritte a carico del suo predecessore nei ruoli dell'anno in corso e in quello antecedente. In tali ruoli possono essere anche comprese imposte riflettenti anni anteriori. Secondo la giurisprudenza anche di queste il successore deve rispondere qualora per contestazione in corso o per qualunque altro motivo quantunque riferentesi ad anni anteriori, venissero iscritte nei ruoli dell'anno in corso o dell'antecedente.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Secondo la legge (citato art 63) e la giurisprudenza è presunto cessionario fino a prova contraria colui che negli stessi locali eserciti lo stesso commercio quantunque il locale sia rimasto chiuso per qualche tempo. Tale obbligo del cessionario, non ricorre se, all'epoca in cui sia stata denunciata la cessione, gli Uffici non avessero ancora proceduto ad accertamento nei rapporti del cedente.

2°) I soci delle Società in nome collettivo (art. 29 detto T. U. 1877) per la solidarietà derivante dalla forma della società. Quantunque non dichiarato dalla legge, sono altresì tenuti al pagamento delle imposte per l'anno in corso e quello antecedente:

3°) coloro che siano venuti in possesso di terreni o fabbricati; giacchè l'art. 43 del T. U. approvato con R. D. 17 dicembre 1922 n. 401, dispone che l'Esattore per la riscossione della imposta dell'anno in corso e dell'antecedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale l'imposta è dovuta quand'anche la proprietà od il possesso sia passato in qualsiasi modo a persona diversa da quella iscritta nei ruoli, tanto prima che dopo la pubblicazione di essi.

Si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avviene il passaggio della proprietà o del possesso.

4°) I membri della famiglia o coloro che per qualsiasi ragione detengano mobili nella casa di abitazione del debitore e siano di lui parenti od affini fino al 3° grado, giacchè per l'art. 63 del T. U. per la riscossione delle Imposte approvato con R. D. 17 ottobre 1922 l'esattore ha diritto di procedere anche su tali mobili quantunque non appartenenti al debitore. Si fa solo eccezione per mobili dotali.

A norma quindi della citata disposizione non hanno diritto ad opporsi alla vendita domandandone la separazione, a norma del Cod. di Proc. Civ., quantunque il pignoramento cada su mobili di loro proprietà, i membri della famiglia del debitore; il fratello o sorella e nipote; il cognato e nipote del coniuge del debitore medesimo. È però condizione

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

essenziale che i mobili dei detti parenti ed affini fino al terzo grado si trovino nella casa del debitore al momento della esecuzione.

NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE.

Ricevuti i ruoli, l'Esattore è obbligato a notificare ai contribuenti, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data del ricevimento dei ruoli, una cartella nella quale deve essere contenuto il nome o la Ditta del debitore, l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata, nonchè le aliquote a favore dello Stato, della Provincia e dei Comuni per le imposte fondiarie e di R. M. (art 25 citato T. U.).

Quantunque nella legge tassativamente non prescritto, tuttavia nel modulo per tali cartelle annesso ai Capitoli Normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle Imposte Dirette, approvato con D. M. 18 settembre 1925, è contenuta anche la indicazione per ciascuna imposta dell'articolo di ruolo e se si tratti di ruolo principale o supplettivo, nonchè l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la imposta e di quello nel quale i ruoli stessi furono pubblicati. Ciò perchè è omai pacifico nella dottrina che la cartella abbia lo scopo non solo di rendere edotto il contribuente (specialmente per quelle imposte i cui ruoli non sono soggetti a pubblicazione) del suo debito d'imposta, ma anche di metterlo in grado di controllare la esattezza della compilazione dei ruoli stessi, lo che non sarebbe facile senza tutte le enumerate indicazioni contenute nel citato modulo.

Per l'art. 56 del regol. 15 settembre 1923, le cartelle debbono essere notificate in originale e copia ai contribuenti mediante consegna alla persona del debitore o a chi legalmente lo rappresenti.

Quando ciò non sia possibile, la consegna sarà fatta o nella casa di abitazione del debitore ad uno di sua famiglia o addetto alla casa, od al servizio del debitore stesso, oppure nei locali dell'industria del commercio o della profes-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

sione esercitata dal debitore, a persona addetta alla Direzione od Amministrazione dell'esercizio, sempre quando abitazione o locale di esercizio, siano nel Comune che è sede della Esattoria od in uno dei Comuni della Esattoria Consorziale od in altro Comune indicato nel ruolo.

A proposito di questa ultima indicazione, sarà opportuno che i contribuenti non trascurino di rendere noto agli Uffici od Enti che compilano i ruoli, il luogo del loro domicilio o residenza quando non sia quello nel quale debba pagarsi la imposta. Solo con tale annotazione nel ruolo, l'Esattore, non potendo ignorare il domicilio o la residenza del contribuente, procede alla notifica delle cartelle per delegazione dell'Esattore del Comune nel quale il contribuente è domiciliato.

In mancanza del debitore o delle persone sopra citate, le cartelle si notificano mediante affissione nella Casa Comunale.

È in sostanza la stessa procedura già esposta per la notifica degli avvisi di accertamento, con la sola differenza dell'affissione della cartella nella Casa Comunale, mentre per gli avvisi si procede alla affissione alla porta della casa del contribuente.

Quando la cartella non è notificata nei modi prescritti dalla legge, dovrebbesi ritenere la notifica come non avvenuta.

Quando invece la dichiarazione di notificazione della cartella risulta non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione del messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'Esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso, secondo che dispone l'ultima alinea del citato art. 25.

Occorre infine distinguere il caso in cui la cartella non sia notificata nel prescritto termine di almeno 8 giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, da quello in cui non sia notificata affatto.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Nel primo caso, lo stesso art. 25 dispone che la multa del 4 % a favore dell'Esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi 10 giorni dalla notifica della cartella. Se ad esempio l'Esattore riceve il 15 luglio i ruoli suppletivi di 2ª serie, dovrà notificare la cartella non oltre il 2 agosto, per essere quella del 10 la prima delle scadenze successive al ricevimento dei ruoli. Se la notifica avviene dopo tale data, ad esempio il 15 agosto, la multa non sarà applicabile che dopo trascorsi 10 giorni, vale a dire il 25 di detto mese.

Diverso è invece quando la notifica della cartella manchi del tutto. L'art. 15 dei citati Capitoli Normali, prescrive che l'Esattore, su richiesta del contribuente o della Amministrazione, deve sempre dare la prova di aver regolarmente notificato la cartella; e che, in mancanza, il Prefetto può applicare all'Esattore l'ammenda di L. 10 a beneficio del Comune, salvo ricorso al Ministero delle Finanze.

È quindi necessario notare che se il contribuente può domandare per la mancata notifica della cartella, contro l'Esattore la sanzione di cui sopra, non può però per questo solo fatto rifiutarsi al pagamento.

Notificazione degli avvisi di mora.

Prima di procedere alla esecuzione mobiliare, l'Esattore dovrà notificare al contribuente l'avviso di mora negli stessi modi stabiliti per la notificazione delle cartelle. Con tale avviso si ingiunge al debitore di pagare la imposta dovuta entro il termine di giorni 5 sotto comminatoria della esecuzione mobiliare.

Equivale quindi al precetto della normale esecuzione mobiliare. Tale avviso deve contenere il nome del debitore, l'ammontare del debito e la prefissione del termine di 5 giorni a pagare (art. 31 T. U.) ed a tergo la tabella delle spese per gli atti esecutivi (art. 56 del Reg.to). L'avviso stesso deve essere conforme al modulo allegato ai citati Capitoli Normali. L'Esattore non può procedere se non quando siano trascorsi i 5 giorni dalla notificazione dell'avviso.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Qualora però non sia stata notificata la cartella, l'Esattore — oltre ad essere passibile del reclamo sopra accennato — non può pretendere la multa qualora il contribuente paghi entro i 5 giorni di cui all'avviso di mora. Trascorso inutilmente tale termine l'Esattore può procedere alla esecuzione mobiliare tanto pel debito principale che per la multa. Solo dopo che l'esecuzione mobiliare sia riuscita insufficiente, potrà procedere a quella immobiliare. Si fa eccezione per le imposte per profitti di guerra e patrimonio.

È evidente come l'Esattore non possa procedere alla esecuzione se non trovi mobili di spettanza del debitore o delle persone che al pagamento siano solidalmente tenute, mentre l'avviso potrà essere notificato alla Casa Comunale quando non sia possibile trovare il debitore. All'uopo l'art. 31 della legge dispone che i nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive, siano pubblicate alla Casa del Comune e che questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso. S'intende però come tale modo sussidiario di notificazione, pur necessario per la speditezza di procedura, non sarà valido qualora l'esattore fosse stato in possesso del domicilio del contribuente od avesse facilmente potuto procurarselo.

LUOGO TEMPO E MODO DI PAGAMENTO.

Luogo. — Di regola il pagamento deve essere fatto nella sede dell'Esattoria. Nel caso di Esattorie consorziali in uno o più giorni degli otto successivi alla scadenza della rata l'esattore od uno dei suoi collettori deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune o dei centri di popolazione fissati nel Capitolato d'appalto facendo pubblicamente conoscere tale giorno almeno otto giorni prima. In mancanza di tale pubblicazione perde il diritto alla multa del 4 %.

Il pagamento può anche essere eseguito nelle mani dell'Ufficiale esattoriale che si presenti per agire in via esecutiva, nonchè direttamente al Ricevitore provinciale, a con-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

dizione che la ricevuta sia consegnata all'esattore almeno un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

Anche per i pagamenti effettuati direttamente al Ricevitore provinciale, il contribuente incorre nella multa del 4 % se eseguito oltre gli otto giorni dopo la scadenza della rata.

Tempo. — Le imposte a favore dello Stato vengono pagate di regola in sei rate bimestrali eguali a cominciare dalla scadenza più prossima successiva alla pubblicazione dei ruoli. Le sei rate scadono al 10 di ciascun mese pari (febbraio, aprile ecc.) ed al contribuente si accorda una mora di otto giorni dalla scadenza. Se il 18 del mese cade di giorno festivo la scadenza è protratta al successivo.

Quando le sovraimposte locali sono iscritte nello stesso ruolo di quelle erariali, vengono ripartite nello stesso modo. Se contenute invece in ruoli speciali, vanno ripartite in rate bimestrali dell'anno finanziario in corso purchè in numero non inferiore a 3. Qualora le dette sovraimposte vengano messe in riscossione dopo la quarta rata, il loro importo va ripartito in 3 rate scadenti il 10 dei mesi di Ottobre e Dicembre dell'anno in corso e di Febbraio dell'anno successivo.

Il numero delle rate delle tasse locali è stabilito nella legge e regolamenti relativi, ma non è mai in generale inferiore a 3. Qualunque però sia il numero delle rate la loro scadenza deve sempre coincidere con quella delle imposte erariali.

L'Intendente di Finanza ha facoltà — quando speciali ragioni ed eccezionali circostanze lo consiglino — di ordinare il pagamento delle imposte anche in una sola rata, sia per tutti i contribuenti, sia nei riguardi anche di un solo contribuente quando vi sia pericolo per l'Erario di perdita del credito.

Modo. — Il pagamento delle imposte va di regola effettuato in contanti, ma è in facoltà del contribuente di pa-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

gare con vaglia o assegni postali intestati alla Esattoria, rimanendo però a suo rischio gli eventuali disguidi o ritardi. Le imposte erariali possono anche essere pagate con cedole dei titoli del debito pubblico o di Buoni del Tesoro designati dalla Legge.

ACCONTI ANTICIPAZIONI ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI.

L'Esattore non può rifiutare il pagamento di somme tanto in conto di rate scadute che in anticipazione di rate non scadute. Nel caso di anticipazioni — a meno che non si tratti di imposte non superiori alle L. 5 annue — se il pagamento venga fatto prima del mese antecedente alla legale scadenza della rata, si intende a rischio e pericolo del contribuente, che potrebbe essere chiamato ad ulteriore pagamento qualora l'Esattore si rendesse insolvente (art. 30 della legge).

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella a cui siano da imputarsi i pagamenti. In caso diverso si imputano a ciascuna imposta in quote proporzionali. Qualora vi siano più rate di diverse imposte scadute, i pagamenti si imputano per ciascuna imposta a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'Esattoria (art. 30).

L'Esattore infine non potrà imputare i pagamenti per imposte a scomputo dei suoi crediti personali. Qualora lo faccia o si appropri più del dovuto, oltre ad essere passibile delle pene stabilite dal Codice Penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

B).. - TASSE.

Tasse di registro.

Sono regolate dal Testo Unico approvato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269. Mentre nell'antico T. U. approvato con R. D. 20 maggio 1897, molte disposizioni erano comuni alle tasse di successione, queste sono state ora separatamente regolate con l'altro R. D. di pari data n. 3270.

Concetto. — In origine rappresentava il corrispettivo del servigio reso dallo Stato per la formalità della registrazione; vale a dire con l'annotamento degli atti nei pubblici registri agli effetti della data certa, *erga omnes*. In seguito sia per le obbligatorietà che per la altezza delle tariffe ha assunto il carattere di imposta sugli affari.

Generalità. — Sono soggetti alla registrazione tutti gli atti sia in forma pubblica che privata non dichiarati esenti dalla legge generale o da quelle speciali. L'annotazione della eseguita registrazione si esegue sull'originale. Le tasse si distinguono in:

1°) *progressive*, applicabili agli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) e sono tanto più alte quanto più lontano è il grado di parentela tra donante e donatario;

2°) *proporzionali*, applicabili ai trasferimenti a titolo oneroso, alle obbligazioni e liberazioni delle medesime;

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

3°) *graduali*. Si applicano ad atti contenenti semplici dichiarazioni o attribuzione di cose (la divisione, che è dichiarativa e non attributiva di diritti);

4°) *fisse*, si applicano a tutti quegli atti ai quali non sono applicabili le altre categorie di tasse di cui ai numeri precedenti.

Le tasse che possono richiedersi dopo la registrazione sono:

5°) *complementari*, perchè completano la tassa liquidata in base ad elementi provvisori solo approssimativi. Esempio tipico il contratto di appalto per somma risultata maggiore di quella prevista all'atto della registrazione.

6°) *suppletive*, quando l'Ufficio abbia o ritenga di avere applicato una tassa inferiore a quella dovuta.

La tariffa indica la misura delle tasse, che si applicano secondo l'intrinseca natura degli atti ed i loro effetti, anche quando non vi corrisponda il titolo o la forma.

Se in uno stesso atto si contengono più stipulazioni *indipendenti*, esse sono soggette a tassa *partitamente* secondo la loro natura. Se invece sono *necessariamente connesse*, vale a dire giuridicamente discendenti le une dalle altre, si tassa la stipulazione soggetta a tassa maggiore. Fa eccezione la quietanza per pagamento di prezzo nella compravendita, esente da tassa, purchè contenuta nello stesso atto.

L'Ufficio registra l'atto quando ne abbia la forma estrinseca, non avendo competenza a giudicare dei vizi che eventualmente potessero renderlo nullo. Se si tratta di *nullità relative* (rilevabili cioè solo se eccepite e fatte valere) non si fa luogo a restituzione di tassa in omaggio al principio generale che le tasse legalmente percette non sono soggette a restituzione qualunque sia l'esito o l'evento ulteriore del contratto, e quindi anche se questo sia risoluto o consensualmente o per dichiarazione giudiziale.

Se invece l'atto è per giudicato irretrattabile riconosciuto *radicalmente nullo* la tassa è restituibile, in quanto l'atto è giuridicamente come non mai stipulato e quindi *inesistente*.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

S'intende però che tale nullità assoluta deve riflettere l'essenza dell'atto e non riferirsi solo a patti accessori, omessi i quali l'atto può continuare ad avere giuridica esistenza.

Oltre che nel caso menzionato, la tassa è restituibile in altri casi espressamente contemplati dalla legge e sempre derivanti dal concetto della giuridica inesistenza dell'atto. Da menzionare:

a) vendita forzata d'immobili, quando sia dichiarata nulla la sentenza che ordinava la vendita;

b) donazione di cose che abbiano subito evizione per cause preesistenti alla donazione;

c) convenzione per causa od in occasione di matrimonio allorchè vengano annullate;

d) atti di immissione in possesso di un assente allorchè questo cessi di essere tale.

La tassa è restituibile per la differenza:

e) contratti di appalto sui quali si sia in via provvisoria percetta la tassa su un importo superiore a quello definitivo;

f) acquisti di aree fabbricabili quando su di esse vengono costruite case economiche o popolari, e quindi la tassa di trasferimento vada ridotta al quarto della normale.

Il termine perentorio per domandare la restituzione totale o parziale della tassa è di mesi 6 dalla data dell'atto o dal verificarsi del fatto che abbia fatto sorgere il diritto al rimborso. Nel caso di cui alla lettera *f*) dal giorno della abitabilità.

ATTI E CONTRATTI SOGGETTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA. — In omaggio al criterio dianzi esposto, col quale sono state distinte le diverse specie di tasse, un atto o contratto che non produca effetti giuridici se non al verificarsi di un dato fatto o circostanza, è soggetto a tassa fissa in quanto con esso non si dà vita nè a trasferimento, nè ad obbligazione. Discende però dallo stesso criterio che il fatto al cui avverarsi è subordinato non deve dipendere dalla volontà delle parti, ma di un terzo (approvazione per atti che vi siano

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

soggetti) o da eventi futuri ed incerti. Col verificarsi della condizione, l'atto o contratto diviene pienamente produttivo di effetti, e deve pertanto essere sottoposto alla registrazione nel termine normale e precisamente entro 20 giorni da quello in cui si è verificata la condizione. La tassa si applica senza detrazione di quella fissa già pagata.

Formalità della registrazione. — È eseguita sull'originale al quale deve unirsi un secondo originale su carta da lire due se si tratta di scrittura privata. Se di atto pubblico una copia certificata conforme dallo stesso pubblico ufficiale che ha rogato l'atto. L'originale vien restituito con le indicazioni della registrazione e della tassa pagata. La copia od il secondo originale vengono conservati presso l'Ufficio e dopo dieci anni in speciali archivi. Fanno eccezione gli atti giudiziali per i quali non è necessaria la copia ed i cui originali vengono conservati negli archivi delle Cancellerie prima ed in quello di Stato poi.

Persone obbligate alla registrazione. — Le parti, e per gli atti pubblici, il Notaio od altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto l'atto sono solidalmente responsabili della registrazione e del pagamento della relativa tassa principale.

Gli atti giudiziali sono trasmessi agli Uffici dai pubblici ufficiali (cancellieri od ufficiali giudiziali) che vi abbiano avuto parte, dandone avviso agli interessati tenuti al pagamento della tassa. I procuratori legali sono tenuti solidalmente con i loro clienti al pagamento della tassa dovuta su atti compiuti col loro ministerio.

Termine. — Ad eccezione degli atti specificati nella tabella di cui appresso, e soggetti a registrazione quando se ne voglia far uso, vale a dire quando si producano in giudizi, sia innanzi l'ordinaria Autorità Giudiziaria che alle Autorità Contenzioso Amministrativo (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giunte Provinciali Amministrative ecc.) o vogliano inserirsi negli atti giudiziari o delle pubbliche amministrazioni, tutti gli altri atti soggetti a registrazione fin dall'origine debbono registrarsi entro *venti* giorni dalla data; e per

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

contratti verbali da quello in cui furono conclusi o cominciarono ad avere esecuzione. Entro lo stesso termine deve essere pagata la tassa liquidata (anche se erroneamente) e richiesta.

A tale regola generale non può derogarsi se non nei casi espressamente contemplati dalla legge, come ad esempio per gli atti produttivi di diritti reali su immobili esistenti nel Regno, ma stipulati all'estero, soggetti a registrazione entro sei mesi se stipulati in Europa e diciotto mesi se nelle altre parti del mondo. Così pure i testamenti debbono registrarsi nel termine stabilito per la presentazione della denuncia.

Per il computo del termine vale la regola generale; *dies a quo non computatur in termine; dies ad quem computatur in termine* purchè non sia festivo secondo il calendario ufficiale.

Effetti della mancata registrazione. — L'atto mancante della registrazione non è nè nullo, nè annullabile, ma non potendo essere prodotto nè in atti nè in giudizio, nè potendo le Autorità sia Giudiziarie che Amministrative pronunciarsi su atti o convenzioni che non siano prodotti dopo essere stati sottoposti alla registrazione, ne consegue che gli atti stessi, prima di tale formalità, sono praticamente improduttivi di effetti.

Penalità. — Gli atti non registrati nel termine di cui sopra, e che vengono in possesso dell'Amministrazione o siano enunciati in altri atti, oltre alla tassa normale sono assoggettati ad una sopratassa eguale alla tassa stessa più un quinto. Tale sopratassa si riduce alla metà se pagata prima della ingiunzione.

Per gli atti o contratti verbali di affitto di immobili la sopratassa è di sei volte la tassa (riducibile alla metà come sopra) ad esclusivo carico del locatore nonostante qualunque patto in contrario. Il conduttore potrà ottenere la registrazione dietro pagamento della sola tassa salvo alla Finanza il diritto di ottenere dal locatore il pagamento della sopratassa.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Le sopratasse non possono essere condonate se non per legge.

Procedura coattiva. — Indipendente dall'avviso di pagamento che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare, il primo atto coattivo è l'ingiunzione. Con esso si ordina il pagamento delle tasse e pene pecuniarie entro il termine di giorni 30 dalla notifica, sotto comminatoria degli atti esecutivi. Detto atto è reso esecutivo dal Pretore, qualunque sia la somma, e deve notificarsi colle norme date dal Codice di Procedura Civile. Avverso l'ingiunzione è ammessa la seguente:

Procedura contenziosa. — Primo giudice dell'atto è l'ufficio competente ad eseguire la formalità della registrazione, ed il contribuente non può esimersi dal pagamento della tassa *principale*, liquidata, ancorchè la ritenga errata. Contro tale liquidazione, come per opporsi al richiesto pagamento di tasse *complementari* o *supplettorie* può ricorrere in via amministrativa. Primo Giudice è l'Intendenza di Finanza qualunque sia il valore, ed in appello il Ministero solo però per le controversie in cui il valore superi le lire diecimila. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla notifica della definitiva decisione amministrativa si può adire l'Autorità Giudiziaria. Competente a giudicare in primo grado qualunque sia il valore, è sempre il Tribunale sotto la cui giurisdizione trovasi l'ufficio a cui istanza è stata notificata l'ingiunzione.

Tre giorni prima di quello fissato per la comparizione dovrà depositarsi l'originale dell'atto, oggetto della controversia e la prova dell'eseguito pagamento della tassa e pena pecuniaria richiesta. Tale prova potrà omettersi allorchè la controversia cada esclusivamente su richiesta di tasse complementari o supplettive.

L'Autorità Giudiziaria potrà essere adita anche prima della definitiva decisione amministrativa, purchè siano trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione del reclamo. Se adita prima di tale termine l'attore sopporta per intero le spese di giudizio, ancorchè ne esca con piena vittoria.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Con R. D. 30 dicembre 1923, n. 2828 che ha istituito il Foro erariale e per effetto del R. D. 10 novembre 1924, n. 2107, allorchè la quistione che si solleva involga interpretazione ed applicazione di legge tributaria, gli atti di opposizione debbono notificarsi alla R. Avvocatura Erariale del luogo nel cui distretto si trova il Tribunale competente. Fanno eccezione a tale norma le controversie riflettenti la sola procedura esecutiva, senza involgere interpretazione di leggi tributarie, per la cui competenza valgono le norme comuni.

Procedura speciale per aumento valori. — Nei trasferimenti immobiliari a qualsiasi titolo, nonchè di navi, aziende industriali o commerciali, quote di partecipazione in Società di commercio, conferimento in Società e nelle fusioni di queste o nelle divisioni di beni immobili la tassa si applica in via presuntiva sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti. In caso di rifiuto a tale dichiarazione, su quello attribuito dall'Ufficio. In questa ultima ipotesi il contribuente avrà il diritto di dichiarare entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno del pagamento della tassa, il valore che egli attribuisce ai beni, promuovendo la procedura colle norme di cui appresso.

Senonchè per l'art. 33 (R. D. 30 dicembre 1923) la tassa per gli immobili e le cose sopra enunciate deve essere commisurata al valore venale che le cose trasferite avevano al momento del trasferim nto.

Per determinare il valore in comune commercio, si deve aver riguardo principalmente (art. 30 citato R. D.) alle alienazioni, divisioni e stime giudiziare dell' immobile anteriori di non oltre un quinquennio, alle loro locazioni, tenuto conto delle proporzioni esistenti nelle diverse località, e dei risultati delle alienazioni o locazioni di altri immobili che si trovino nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

Quando l'Amministrazione ritenga che il valore dichiarato sia inferiore di oltre $^1/_8$ per i trasferimenti a titolo oneroso e di $^1/_{10}$ per quelli a titolo gratuito, a quello ve-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

nale, come sopra determinato, notifica alle parti con atto di Ufficiale Giudiziario, con le comuni norme del Cod. di proc. Civile, il valore da essa amministrazione attribuita ai beni oggetto del trasferimento.

Tale avviso deve essere notificato entro il termine perentorio di un anno dalla registrazione dell'atto. Se non notificato in mani proprie entro il mese successivo al detto termine, potrà farsi notificare un secondo atto col quale sanare le eventuali irregolarità di notifica incorse nel primo, ma senza rimediarne la mancanza.

Entro tre mesi dalla notifica del primo atto, o del secondo se il primo fu irregolare, il contribuente ha diritto di impugnare il valore attribuito dall'Amministrazione e di nominare il suo perito nel caso che il valore controverso superi le lire 50 000, nonchè a indicare quel maggiore valore che esso sarebbe disposto ad accettare. In mancanza di detto atto di impugnativa, diventa definitivo il valore attribuito dalla Amministrazione, salvo a questa la facoltà (art. 39) di diminuirlo qualora essa stessa lo riconosca eccessivo.

Quando non si raggiunga l'accordo e il contribuente faccia domanda di stima, l'Amministrazione deve presentare entro il termine perentorio di tre mesi, la domanda di ordinanza di stima al Tribunale competente. In difetto si rende definitivo il valore dichiarato dal contribuente stesso.

A decidere in via amministrativa delle controversie sul valore, è competente esclusivamente l'Intendenza di Finanza qualunque ne sia il valore.

Il Ministero è competente a decidere di tutte le altre questioni che non riflettino esclusivamente il giudizio di estimazione.

Qualora non sia possibile concordare il valore da attribuirsi ai beni e sul quale applicare la tassa, si fa luogo alla stima giudiziale.

Se il valore dei beni non supera le lire 50 000 la stima è fatta da un unico perito nominato dal Presidente del Tri-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

bunale. Se le supera, la stima è fatta da tre periti di cui uno nominato dall'Amministrazione, l'altro dalla parte nell'atto di opposizione e il terzo dal Presidente del Tribunale. Qualora l'Amministrazione o il contribuente non nominino il proprio perito, vi provvede il Presidente del Tribunale.

I risultati della stima sono definitivi, salvo il ricorso alla Autorità Giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto, mancanza od insufficienza di calcolo nella relazione o per grave ed evidente errore di apprezzamento (art. 38).

I periti dovranno presentare la loro relazione entro due mesi dal giorno in cui prestarono giuramento. Potrà essere loro accordata una sola proroga, di regola non eccedente un mese. Non adempiendo a tale obbligo i periti sono sostituiti e possono essere tenuti al risarcimento degli eventuali danni.

Fino a che la perizia non sia firmata può sempre intervenire accordo tra Amministrazione e contribuente.

Le spese della perizia sono a carico del contribuente quando il valore colla stima determinato, sia superiore a quello dichiarato di oltre $^1/_8$ per i trasferimenti a titolo oneroso o di oltre $^1/_{10}$ per quelli a titolo gratuito In caso diverso sono a carico dello Stato.

Quando poi il valore accertato colla stima sia superiore a quello dichiarato di oltre $^1/_4$, il contribuente oltre al pagamento per differenza della tassa, è soggetto anche ad una penale corrispondente alla tassa più un quinto.

Prescrizione. — L'azione della Finanza pel conseguimento della tassa principale e pene pecuniarie, si prescrive col decorso di venti anni. Nonostante la prescrizione, qualora l'atto si dovesse produrre in giudizio o farsene uso legale, dovrà essere registrato col pagamento della relativa tassa, escluse le pene pecuniarie. In altri termini l'effetto di tale prescrizione è quello di assimilare l'atto a quelli soggetti a registrazione solo quando se ne faccia uso.

L'azione della Finanza per tasse suppletive si prescrive invece in tre anni dalla registrazione ed entro lo stesso

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

termine l'azione del contribuente per restituzione di tasse indebitamente percette.

Tale prescrizione è stata però con successivi decreti prorogata di anno in anno ed ultimamente fino al 31 dicembre 1927.

Si prescrivono nel termine di un anno dal giorno della dichiarazione le tasse sugli atti vincolati a condizione sospensiva. Se manchi la dichiarazione di avverata condizione la prescrizione è quella normale di venti anni.

TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO PER I PRINCIPALI ATTI E CONTRATTI.

R. Decreto 30 *dicembre*, 1923, *n.* 3269.

1. Alienazioni, vendite, promesse di vendita e qualunque altro atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di immobili, nonchè del diritto di escavare; concessioni d'enfiteusi, concessioni d'acqua a tempo indeterminato, ecc.:

a) sino a lire 200 . . . . . L. 4.— %

b) se il valore sia superiore a lire 200 ma non a 400. . . . . » 5.20 %

c) oltre le lire 400 . . . . . » 8.— %

d) se il trasferimento avviene entro tre anni da un altro precedente trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile che abbia scontato la tassa normale, le aliquote di cui sopra si riducono di 1/4.

2. Alienazioni, vendite e promessa di vendita di beni mobili . . . . . » 4.— %

3. Alienazioni e vendite di bestiame, prodotti dell'industria agraria od armentizia . . » 1.— %

4. Compravendita di merci fra commercianti. . . . . » 1.— %

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

5. Prestiti, obbligazioni di somme, cessioni e retrocessioni di crediti, novazioni di debiti, delegazioni di pagamento . . . . . L. 1.30 %

6. Convenzioni e concordati fra il debitore ed i suoi creditori, prima e dopo la dichiarazione di fallimento contenenti obbligazioni di somme . . . . . » 1.30 %

7. Scritture per rimunerazione per obbligaz. a prestare opere dipendenti da arti liberali e professioni. . . . . » 0.50 %

Le stesse per servizi ed opere personali qualunque, tassa fissa . . . . . » 10.—

8. Divisioni di beni di qualunque natura fra eredi o altri comproprietari:

sulle prime lire 1000 . . . . . » 10.— %/00

su ogni lire 1000 in più . . . . . » 5.— %/00

9. Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato, loro rinnovazioni, proroghe, cessioni, colonie basate sulle regole ordinarie della locazione . . . . . » 0.50 %

10. Appalti e altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni o approvigionamenti e per ogni altro oggetto valutabile; cessioni e risoluzioni di essi contratti con corrispettivo. » 2.— %

11. Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni cambiarie o di cambiali, od altri recapiti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo:

fino a lire 1000 . . . . . » 10.— %/00

per ogni mille lire in più . . . . . » 5.— %/00

12. Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto già sottoposto a tassa proporzionale di registro (tassa fissa) . . . . . » 10.—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

13. Costituzione d'ipoteche, ecc., fatte da terze persone a garanzia di obbligazioni contratte da altre persone:

sulle prime lire 1000 . . . . . L. 10.— %00
su ogni mille lire in più . . . . . » 5.— %00

14. Atti di quitanza, rimborsi, compensazione di debito e credito e qualunque atto di liberazione di somme o valori mobiliari . . » 0.50 %

15. Costituz. di società di qualunque specie:

a) se con conferimento di beni mobili, danaro, ecc. . . . . » 0.40 %

b) se con conferimento di stabilimenti industriali . . . . . » 2.— %

c) con conferimento di altri beni immobili: le stesse tasse di cui al N. 1 . . . .

16. Atti di scioglimento di Società:

a) Se lo scioglimento è puro e semplice, tassa fissa di . . . . . » 40.—

b) Se al socio sono assegnati i beni già dal medesimo conferiti; semprechè non trattisi di società anonime:

sulle prime lire 1000 . . . . . » 10.— %00
su ogni mille lire in più. . . . . » 5.— %00

c) Se ad alcuno dei soci vengono assegnate quote maggiori di quanto loro spetta di diritto, è dovuta la tassa di vendita nelle diverse aliquote proprie delle cose assegnate in più.

d) Le assegnazioni di beni immobili agli azionisti di società anon. ed in accom. per azioni » 6.— %

e) Nelle altre specie di società (in nome collettivo ed accomandita semplice), l'assegnazione dei beni immobili in acconto od a saldo di quote sociali, è soggetto alla stessa tassa di lire 6 % solo quando i beni immobili sono assegnati a persona diversa dal socio che li aveva conferiti in società.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Tasse di bollo per gli atti principali.

1) *Tasse di bollo sulle quietanze rilasciate dagli esattori per debiti di imposte:*

Quando la somma supera L. 1 e non L. 100 L. 0.10
» » » » 100 » » 1000 » 0.50
» » » » 1000 » » 200000
per ogni mille lire o frazione di mille lire . . . L. 0.30

Quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a lire una.

Quando la somma supera le lire 200 000 la tassa fissa di bollo è di lire 60.

2) *Fra commercianti e privati; e per scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate:*

Somma liberata			Tassa
da oltre L. 1	a L. 100	L.	0.10
» » » 100	» 1 000	»	0.50
da L. 1 000.01	» 3 000	»	1.—
» » 3 000.01	» 6 000	»	2.—
» » 6 000.01	» 10 000	»	3.—
» » 10 000.01	» 13 000	»	4.—
» » 13 000.01	» 16 000	»	5.—
» » 16 000.01	» 20 000	»	6.—
» » 20 000.01	» 23 000	»	7.—
» » 23 000.01	» 26 000	»	8.—
» » 26 000.01	» 30 000	»	9.—
» » 30 000.01	» 33 000	»	10.—
» » 33 000.01	» 36 000	»	11.—
» » 36 000.01	» 40 000	»	12.—
» » 40 000.01	» 43 000	»	13.—
» » 43 000.01	» 46 000	»	14.—
» » 46 000.01	» 50 000	»	15.—
» » 50 000.01	» 53 000	»	16.—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

	Somma liberata			Tassa
da L.	53 000.01	a L.	56 000	L. 17.—
» »	56 000.01	»	60 000	» 18.—
» »	60 000.01	»	63 000	» 19.—
» »	63 000.01	»	66 000	» 20.—
» »	66 000.01	»	70 000	» 21.—
» »	70 000.01	»	73 000	» 22.—
» »	73 000.01	»	76 000	» 23.—
» »	76 000.01	»	80 000	» 24.—
» »	80 000.01	»	83 000	» 25.—
» »	83 000.01	»	86 000	» 26.—
» »	86 000.01	»	90 000	» 27.—
» »	90 000.01	»	93 000	» 28.—
» »	93 000.01	»	96 000	» 29.—
» »	96 000.01	»	100 000	» 30.—
» »	100 000.01	»	103 000	» 31.—
» »	103 000.01	»	106 000	» 32.—
» »	106 000.01	»	110 000	» 33.—
» »	110 000.01	»	113 000	» 34.—
» »	113 000.01	»	116 000	» 35.—
» »	116 000.01	»	120 000	» 36.—
» »	120 000.01	»	123 000	» 37.—
» »	123 000.01	»	126 000	» 38.—
» »	126 000.01	»	130 000	» 39.—
» »	130 000.01	»	133 000	» 40.—
» »	133 000.01	»	136 000	» 41.—
» »	136 000.01	»	140 000	» 42.—
» »	140 000.01	»	143 000	» 43.—
» »	143 000.01	»	146 000	» 44.—
» »	146 000.01	»	150 000	» 45.—
» »	150 000.01	»	153 000	» 46.—
» »	153 000.01	»	156 000	» 47.—
» »	156 000.01	»	160 000	» 48.—
» »	160 000.01	»	163 000	» 49.—
» »	163 000.01	»	166 000	» 50.—

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Somma liberata					Tassa
da L.	166 000.01	a L.	170 000	L.	51.—
» »	170 000.01	»	173 000	»	52.—
» »	173 000.01	»	176 000	»	53.—
» »	176 000.01	»	180 000	»	54.—
» »	180 000.01	»	183 000	»	55.—
» »	183 000.01	»	186 000	»	56.—
» »	186 000.01	»	190 000	»	57.—
» »	190 000.01	»	193 000	»	58.—
» »	193 000.01	»	196 000	»	59.—
» »	196 000.01	»	200 000	»	60.—

Oltre lire 200 000 o per somma indeterminata od « a saldo » per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze:

tassa fissa lire 60.

Cambiali. — Le cambiali, gli ordini in derrate e gli altri effetti e recapiti di commercio, nonchè le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine, sono soggette ad una tassa di bollo, graduata nelle misure seguenti:

A) Per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scadenza non superiore a quattro mesi: quando la somma:

non supera	L.	200	. . . . .			tassa	L.	0.20
supera	»	200	e non	L.	400	»	»	0.40
»	»	400	»	»	600	»	»	0.60
»	»	600	»	»	800	»	»	0.80
»	»	800	»	»	1000	»	»	1.20
»	»	1000	»	»	2000	»	»	2.40
»	»	2000	»	»	3000	»	»	3.60
»	»	3000	»	»	4000	»	»	4.80
»	»	4000	»	»	5000	»	»	6.—

e così di seguito, oltre la tassa fissa di cm. 10, seguitando ad aumentare il bollo di lire 1.20 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

B) Per le cambiali ed altri effetti di commercio aventi scedenza da oltre 4 sino a 6 mesi: quando la somma:

non supera lire 100 . . . . . L. 0.20

supera lire 100 fino a lire 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . . » 0.20

supera lire 1000 fino a lire 5000, per ogni 500 lire o frazione di 500 lire. . . . . » 1.20

supera lire 5000, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire . . . . . » 2.40

C) Per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'uno o dell'altra, sono dovute le tasse di cui alla lattera *B* in misura doppia.

D) Per le cambiali pagabili all'estero, o provenienti dall'estero ed assoggettate alle tasse di bollo dovute nel paese di origine, le tasse indicate alle lettere *A*, *B* e *C* sono ridotte alla metà.

Inoltre tutte le cambiali, gli effetti di commercio e gli assegni bancari emessi non in conformità del Codice di commercio sono soggetti ad una tassa di quietanza di centesimi 10.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista e quelli a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente i quattro mesi dalla data della presentazione al visto, sono soggette al trattamento delle cambiali aventi scadenza non superiore a quattro mesi.

Le cambiali ed altri effetti di commercio pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali con scadenza non superiore a quattro mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i quattro mesi dalla data di emissione, devono, a cura del detentore, essere presentate all'ufficio del registro perchè il bollo sia completato col pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai quattro mesi e non ai sei mesi. La presenta-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

zione all'ufficio del registro deve farsi non oltre i 15 giorni successivi al compimento dei quattro mesi dalla data di emissione. Il detto termine di 15 giorni dovrà farsi decorrere dal 2° giorno non festivo dopo il compimento del detto termine di quattro mesi. Lo stesso obbligo ricorrerà per le cambiali ed altri effetti pagabili a vista od a certo tempo vista che abbiano soddisfatta la tassa graduale stabilita per le cambiali aventi scadenza da oltre quattro a sei mesi, qualora non siano state presentate pel pagamento entro i sei mesi dalla data di emissione o dalla data di presentazione al visto ed in tal caso dovrà effettuarsi il pagamento della differenza di tassa stabilita per le cambiali con scadenza superiore ai sei mesi.

ATTESTATI - CERTIFICATI - ESTRATTI.

Attestati e certificati di autorità, amministrazioni e uffici pubblici. . . . . L. 2.—
esclusi quelli rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza che sono soggetti a tassa di lire tre.

Estratti o copie autentiche di atti in genere; pel primo foglio. . . . . » 4.—

Estrattti o copie autentiche di atti in genere; per gli intercalari . . . . . » 3.—

Copie ed estratti dei libri di stato civile da chiunque tenuti, per ogni foglio lire 4. Sono esenti da tassa di bollo le istanze presentate per il rilascio delle copie ed estratti.

Certificati, processi verbali, istanze, dichiarazioni, atti di notorietà, affissi di pubblicazione per matrimoni ed ogni altro atto in originale od in copia riguardante lo stato civile per ogni foglio lire 2.

ESTRATTI CONTO, ADDEBITI, ACCREDITI E BENESTARE. — Gli estratti o copie di conti e le lettere di accreditamento o addebitamento di qualunque somma, come pure i relativi « benestare » vanno soggetti a tassa di bollo di cent. 20. — I commercianti che durante il mese mandano ai clienti le fatture regolarmente bollate e poi un riepilogo delle fatture

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

già spedite, devono munire questo riepilogo, con la sola tassa di cent. 20. — Le lettere di accredito o di addebito e relativi benestare sopra indicati, possono essere preventivamente bollati dagli uffici del registro con marca o punzone (per un importo non minore di lire 10 con un abbuono del 5 per cento) oppure il pagamento della tassa si esegue mediante applicazione di marca da bollo da annullarsi, all'atto dell'emissione, con la firma se vi è sottoscrizione, oppure con la scritturazione od impressione della data, in caso diverso.

Certificati - Istanze e Petizioni Scritture e Contratti - Consensi e Autorizzazioni.

Certificati di esistenza in vita, di morte, di cittadinanza, ecc . . . . . L. 2.00

Fedi di battesimo e qualunque attestato della Curia Ecclesiastica per uso civile . . . . . » 2.00

Istanze e petizioni ai Municipi, Prefetture, Intendenze, ecc . . . . . » 2.00

Istanze e petizioni ai Ministeri e alle Amministrazioni centrali . . . . . » 3.00

Scritture e contratti (carta bollata obbligatoria). » 3.00

Procure speciali per un atto o contratto. . . » 4.00

Consensi o autorizzazioni dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti e del marito in favore della moglie . . . . . » 4.00

Avvisi che si affiggono al pubblico.

A) *Bollo sugli stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato.*

1) Avvisi in genere destinati a rimanere affissi per un sol giorno:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . . L. 0.10

non superiore a 70 decimetri quadrati . . . » 0.20

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

non superiore ad un metro quadrato . . . . L. 0.30
superiore ad un metro quadrato. . . . . » 0.50

2) Avvisi in genere, destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . . L. 0.20
non superiore a 70 decimetri quadrati . . . » 0.40
non superiore ad un metro quadrato . . . . » 0.70
superiore ad un metro quadrato. . . . . » 1.—

3) Avvisi illustrati con figure concercenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un sol giorno:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . . L. 0.20
non superiore a 70 decimetri quadrati . . . » 0.40
non superiore ad un metro quadrato . . . . » 0.70
superiore ad un metro quadrato. . . . . » 1.—

4) Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:

per ogni foglio di carta di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . . L. 0.40
non superiore a 70 decimetri quadrati . . . » 0.70
non superiore a un metro quadrato . . . . » 1.—
superiore a un metro quadrato . . . . . » 2.—

5) Bandi per vendite giudiziarie:

presso le Preture per ogni foglio . . . . . L. 4.—
presso i Tribunali per ogni foglio . . . . . » 6.—

Per gli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti, rispetto alle persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi nella misura fissata per l'intera superficie di tutto il foglio che li contiene.

Qualsiasi variante o aggiunta comunque fatta agli stam-

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pati e manoscritti già esposti al pubblico importa l'onere del pagamento di una nuova tassa nella misura dovuta per l'intero affisso.

B) *Bollo sugli avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta.*

1) Avvisi in genere: per ogni avviso di dimensione:

non superiore a 25 decimetri quadrati . . . L. 1.—
non superiore a 50 decimetri quadrati . . . » 2,—
superiore a 50 decimetri quadrati: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . . » 3.—

La tassa è annuale, vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 150.

Essa si riscuote su denunzia da presentarsi all'ufficio del registro, o mediante convenzione di abbonamento, quando l'importo non sia superiore a L. 1000.

Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili devono essere circoscritti da un poligono regolare e la tassa è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso. Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie sarà considerata per l'applicazione della tassa.

Libri di Commercio.

Libro giornale, libro degli inventari e libri di cui all'art. 140 del Codice di commercio: per ogni foglio. . . . . L. 0.10

N. B. Per la prima vidimazione del libro giornale, del libro degli inventari e dei libri tenuti dagli amministratori delle società commerciali, a norma dell'art. 140 del Codice di commercio, è dovuta per ciascun volume vidimato, la tassa di concessione governativa di lire 10 per i libri composti di un numero di pagine non superiore a 200, di lire 12 per i libri composti di un numero di

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

pagine superiore a 200 e fino a 400, e di lire 35 per quelli di oltre 400 pagine. Per la vidimazione annuale del libro giornale e per ogni altra vidimazione degli altri libri di commercio esclusi i copialettere, è dovuta la tassa di lire 6 quando contengono un numero di pagine non superiore a 200; la tassa di lire 12 quando contengono un numero di pagine superiore a 200 fino a 400 e la tassa di lire 35 quando contengono un numero di pagine maggiore di 400.

Copialettere. Il libro copialettere è soggetto alla tassa fissa di bollo nella misura di lire 2 fino a 400 pagine numerate: per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine in più delle prime 400 lire 0.50. Essa si paga applicando la marca a tassa fissa o il punzone sull'ultima pagina numerata prima che il copialettere sia posto in uso o presentato al magistrato secondo le disposizioni del Codice di commercio. Per la vidimazione del copialettere è dovuta una tassa nella misura di lire 3 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine col minimo di lire 6. La tassa si paga mediante marche per concessioni governative da annullarsi dall'autorità giudiziaria o dal notaio che procedono alla vidimazione.

Registro degli impresari di vetture pubbliche, degli albergatori e simili esercenti, per l'iscrizione delle persone: per ogni foglio. . . . . L. 2.—

Le note, gli stabiliti e le copie di commissioni (doppi di commissione) anche se non sottoscritti, rilasciati dalle Case commerciali ed industriali e dai loro rappresentanti, agenti, commessi viaggiatori e piazzisti sono soggette su ciascun esemplare, qualunque ne sia l'importo, alla tassa fissa di bollo di centesimi dieci. Alla stessa tassa sono da assoggettarsi le note, copie di commissione e stabiliti

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

rilasciati dalle case fornitrici e le conferme ed accettazioni di commissioni rilasciate dalle ditte e case agli acquirenti su moduli analoghi a quelli usati per la redazione delle copie di commissioni.

La tassa può essere corrisposta con marche, da annullarsi con la firma se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo negli altri casi. Nel caso di bollazione a mezzo di punzone presso gli Uffici del bollo per un importo di tassa non minore di lire 10 è accordato l'abbuono del 5 %.

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

INDICE

ORGANI CENTRALI: *Amministrazione e Direzione* . . Pag. 1
SEZ. I. — Cenni sulla previdenza assicurativa in Italia negli ultimi anni . . . . . » 8
L'assicurazione sulla vita in Francia . . . . . » 42
L'assicurazione sulla vita in Inghilterra . . . . » 48
L'assicurazione sulla vita negli Stati Uniti . . . » 64
L'assicurazione sulla vita in Germania . . . . » 94
L'assicurazione sulla vita in Giappone . . . . » 103
L'assicurazione vita negli altri Paesi dell'Europa . » 110
SEZ. II. — L'Istituto Nazionale e le assicurazioni sulla vita . . . . . » 119
Assicurazioni in caso di morte e miste . . . . » 123
1) Assicurazione per la vita intera . . . » 128
2) Assicurazione mista . . . . . » 136
3) Assicurazione a termine fisso . . . . » 141
4) Assicurazione dotale . . . . . » 145
5) Assicurazione ad effetti multipli . . . » 149
6) Assicurazione di famiglia. . . . . » 157
7) Assicurazione doppia mista . . . . . » 163
8) Assicurazione mista a capitale raddoppiato . . . . . » 167
9) Assicurazione combinata «Capitale e Rendita». . . . . » 171
10) Assicurazione mista a premio annuo decrescente con abbuoni . . . . . » 179

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive

Assicurazioni in caso di vita . . . . . Pag. 196
1) Assicurazione di capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione . . . » 199
2) Assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con controassicurazione . . . . . » 203
3) Assicurazione Capitale differito speciale » 213
4) Rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione . . . . . » 216
5) Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione . . . . . » 219
6) Assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione e con controassicurazione . . . . . » 222
7) Assicurazione di rendita vitalizia immediata . . . . . » 229
Assicurazione a forma speciale . . . . . » 234
1) Assicurazione a termine fisso combinata con l'Assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanea, in caso di morte . . . . » 234
2) Assicurazione di educazione e di risparmio. . . . . » 249
3) Assicurazione di rendita di sopravvivenza vitalizia . . . . . » 259
4) Rendita di educazione . . . . . » 261
Rischio di invalidità . . . . . » 268
Sez. III. — Una nuova ed importante attività dell'Istituto: Le assicurazioni popolari . . . . » 271
Fac-simile Polizza delle Assicurarioni Popolari. . . » 311
Condizioni generali di polizza per i contratti di « Assicurazioni Popolari senza visita medica » » 313
Appendice tributaria:
Principali imposte e tasse dell'anno 1926. . . . » 323
Avvertenza. . . . . . » 323
A) Imposte . . . . . » 326
Tributi a favore degli Enti Locali . . . . . » 370
B) Tasse . . . . . » 401
Tariffa delle tasse di Registro per i principali atti e contratti . . . . . » 410

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive